



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Roma,

Al Presidente della V Commissione
bilancio, tesoro e programmazione
Camera dei deputati

e, p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
-Ufficio del coordinamento legislativo

LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0000153 P-4.20.20
del 09/01/2019



21950461

OGGETTO: A.C. 1334-B - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

“Relazione tecnica aggiornata”.

Si trasmette l'originale della relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato unitamente al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il Ministro
Riccardo Fraccaro

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I

Comma																													
1	<p><i>La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. Con le modifiche introdotte durante l'iter parlamentare, si precisa che il livello massimo in termini di competenza e cassa del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario ai fini del conseguimento degli obiettivi programmatici, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17.</i></p>																												
2 e 5	<p><i>Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise</i></p> <p>La disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>La Legge di Stabilità 2015, come modificata dalla L. n. 205/2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA e Accisa a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati nella tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="199 1025 1337 1467"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aliquota ridotta: nel 2019 è incrementata dal 10% all'11,5% dal 2020 è incrementata al 13%</td> <td>3.478,50</td> <td>6.957,00</td> <td>6.957,00</td> <td>6.957,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota ordinaria: nel 2019 è incrementata dal 22% al 24,2% nel 2020 è incrementata al 24,9% dal 2021 è incrementata al 25%</td> <td>8.993,40</td> <td>11.855,00</td> <td>12.263,80</td> <td>12.263,80</td> </tr> <tr> <td>Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)</td> <td>0,00</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>12.471,90</td> <td>19.162,00</td> <td>19.570,80</td> <td>19.570,80</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p> <p><i>La disposizione in esame sterilizza integralmente gli effetti finanziari ascritti per il 2019 e incrementa l'aliquota ordinaria dal 2020 di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali dal 2021. Viene previsto anche un maggior obiettivo di gettito da accise sui carburanti per autotrazione.</i></p> <p><i>Ai fini del calcolo della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per le sterilizzazioni precedenti, gli incrementi delle aliquote dell'IVA sono parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo ma vengono calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Questi dati mostrano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ridotta IVA del 10% e di circa 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ordinaria.</i></p> <p><i>Si stimano, pertanto, gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente riconducibili alla nuova disposizione:</i></p>					2019	2020	2021	2022	Aliquota ridotta: nel 2019 è incrementata dal 10% all'11,5% dal 2020 è incrementata al 13%	3.478,50	6.957,00	6.957,00	6.957,00	Aliquota ordinaria: nel 2019 è incrementata dal 22% al 24,2% nel 2020 è incrementata al 24,9% dal 2021 è incrementata al 25%	8.993,40	11.855,00	12.263,80	12.263,80	Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	0,00	350,00	350,00	350,00	TOTALE	12.471,90	19.162,00	19.570,80	19.570,80
	2019	2020	2021	2022																									
Aliquota ridotta: nel 2019 è incrementata dal 10% all'11,5% dal 2020 è incrementata al 13%	3.478,50	6.957,00	6.957,00	6.957,00																									
Aliquota ordinaria: nel 2019 è incrementata dal 22% al 24,2% nel 2020 è incrementata al 24,9% dal 2021 è incrementata al 25%	8.993,40	11.855,00	12.263,80	12.263,80																									
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	0,00	350,00	350,00	350,00																									
TOTALE	12.471,90	19.162,00	19.570,80	19.570,80																									



	2019	2020	2021	2022
Aliquota ridotta: <i>sterilizzazione incremento per il 2019</i> <i>incremento di 3 punti percentuali nel 2020</i>	0	8.688,00	8.688,00	8.688,00
Aliquota ordinaria: <i>Sterilizzazione incremento per il 2019</i> <i>incremento di 3,2 punti percentuali nel 2020</i> <i>Incremento di 4,5 punti percentuali dal 2021</i>	0	13.984,00	19.665,00	19.665,00
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	0	400	400	400
TOTALE	0	23.072,00	28.753,00	28.753,00

in milioni di euro

Di seguito si riportano gli effetti differenziali:

	2019	2020	2021	2022
Vecchia clausola	12.471,90	19.162,00	19.570,80	19.570,80
Nuova clausola	0,00	23.072,00	28.753,00	28.753,00
Differenza	-12.471,90	+3.910,00	+9.182,20	+9.182,20

in milioni di euro

3 *La norma chiarisce che ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, si applica la medesima aliquota IVA del 10 per cento applicabile ai medicinali. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del tenore interpretativo della stessa che precisa comportamenti già concludenti da parte degli operatori del settore.*

4 *La disposizione prevede che debbano intendersi compresi tra i prodotti della panetteria ai fini IVA oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. La disposizione prevede inoltre che non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni. La norma, così come formulata, appare di carattere interpretativo, anche in considerazione della circostanza che da informazioni reperite dalle associazioni di categoria e da operatori del settore, risulta che l'aliquota IVA del 4% viene applicata alla quasi totalità delle cessioni di pane oggetto di intervento normativo. Sotto il profilo finanziario, pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti sul gettito.*



6 Sterilizzazione aumento accise carburanti

La disposizione in esame prevede l'abrogazione, a decorrere dal primo gennaio 2019, del comma 3 dell'articolo 19, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In particolare, non sarà più efficace la lettera b) del predetto comma che prevede, a decorrere dal primo gennaio 2019, l'aumento, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 novembre 2018, delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti, per coprire gli oneri derivanti da quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, dall'introduzione della norma in esame discendono minori entrate nette pari a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni a decorrere dal 2021.

2019	2020	Dal 2021
-140,7	-146,4	-148,3

In milioni di euro

7 *La disposizione in esame prevede che, nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", e successive modifiche. Si evidenzia che il decreto legislativo di recepimento della direttiva ATAD prevede l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 36 delle Legge 244 del 24 dicembre 2007. In particolare, in sede di valutazione degli effetti del decreto legislativo di recepimento delle direttive ATAD, ai fini della stima della deducibilità degli interessi passivi secondo la regola del 30% del ROL, sono stati analizzati, per le Società Immobiliari, gli oneri finanziari indicati nei bilanci civilistici (fonte Bureau Van Dijk) e confrontati con l'ammontare degli interessi passivi indicati nella specifica sezione del quadro RF delle dichiarazioni Unico 2017, anno di imposta 2016. Sono state considerate le società in corrispondenza delle quali la quota degli oneri finanziari risultava maggiore degli interessi passivi dichiarati nel quadro RF, individuando circa 700 milioni di euro di interessi passivi eccedenti. Prudenzialmente, è stato considerato che tale eccedenza fosse riferibile a interessi passivi da mutui ipotecari per una quota pari al 50%. Attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES, è stato stimato un recupero di gettito, conseguente alla nuova deducibilità di tali interessi passivi, di circa 12,2 milioni di euro l'anno. Successivamente, a partire da questa nuova deducibilità, gli effetti della modifica sugli interessi passivi, riferiti a mutui ipotecari, sono stati valutati contemporaneamente all'applicazione delle modifiche di cui alla Direttiva ATAD, riducendosi a circa 10,1 milioni di euro dal 2019. La disposizione in esame, pertanto, mantenendo l'esclusione degli interessi passivi, riferiti a mutui ipotecari su immobili*

destinati alla locazione, dalla deducibilità secondo le regole dell'articolo 96 del TUIR (30% del ROL), determina una corrispondente perdita di gettito di circa 10,1 milioni di euro dal 2019.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-17,7	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1

8 *Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e 10,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021*

9 -10 Estensione del "Regime forfettario"(Minimi)

La norma in esame modifica le disposizioni relative al regime fiscale forfettario agevolato introdotto dalla Legge di stabilità 2015. In particolare modifica i requisiti di accesso a tale regime, disponendo l'innalzamento della soglia dei compensi e dei ricavi a 65.000 euro e l'eliminazione del limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, e del limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.

Dispone, inoltre, l'esclusione da detto regime degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari. Nel caso di partecipazione in società a responsabilità limitata o in associazioni in partecipazione l'esclusione è prevista solo se le quote possedute siano di controllo e l'attività da esse esercitata non sia direttamente o indirettamente ricollegabile a quella svolta individualmente.

Adottando la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del nuovo regime fiscale, le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2019, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari comprensivi di quelli contributivi stimati dal competente INPS:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0,0	-3.007,0	-1.718,2	1.718,2	1.718,2	1.718,2	1.718,2	1.718,2	1.718,2	1.718,2
Addizionale regionale	0,0	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8
Addizionale comunale	0,0	-59,1	-45,5	-45,5	-45,5	-45,5	-45,5	-45,5	-45,5	-45,5
IRAP	0,0	-156,8	-84,7	-84,7	-84,7	-84,7	-84,7	-84,7	-84,7	-84,7
Imposta sostitutiva	0,0	2.149,9	1.228,6	1.228,6	1.228,6	1.228,6	1.228,6	1.228,6	1.228,6	1.228,6
IVA	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7
Rettificazione della detrazione IVA	231,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti contributivi	-177,6	-242,6	-248,6	-254,7	-261,6	-267,6	-274,6	-281,6	-288,8	-295,8
Totale	-331,5	-1.821,0	-1.373,9	1.380,0	1.387,0	1.393,0	1.400,0	1.407,0	1.414,1	1.421,1

In milioni di euro.

11	<p><i>La disposizione prevede che, per quanto non diversamente disposto dai commi 5 e 6 della presente legge 2019 in materia di applicazione del regime forfetario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La disposizione non comporta effetti in termini di gettito, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale.</i></p>																																																									
12	<p><i>Deducibilità ai fini IRES e IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%</i></p> <p><i>La disposizione stabilisce che l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40% dall'anno di imposta 2019.</i></p> <p><i>A legislazione vigente la percentuale di deducibilità ai fini della determinazione del reddito è pari al 20%. Resta confermata l'indeducibilità dell'IMU ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.</i></p> <p><i>Ai fini della stima, sono stati estratti i dati dichiarativi IRES/IRPEF (Società di Capitali, Società di Persone, Persone Fisiche ed Enti non Commerciali – Unico 2017, anno di imposta 2016) individuando la variazione in diminuzione relativa alla quota deducibile (20%) dell'IMU strumentale per un importo di circa 930 milioni di euro. Attraverso l'utilizzo del modello reddito di impresa, si è stimato il passaggio della deducibilità dal 20% al 40% a partire dal 2019.</i></p> <p><i>Si riporta di seguito l'ammontare della perdita di gettito annua di competenza:</i></p> <table border="1" data-bbox="199 1211 1337 1462"> <thead> <tr> <th><i>Competenza</i></th> <th><i>2019</i></th> <th><i>2020</i></th> <th><i>2021</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>IRES</i></td> <td><i>-126,4</i></td> <td><i>-126,4</i></td> <td><i>-126,4</i></td> </tr> <tr> <td><i>IRPEF</i></td> <td><i>-37,8</i></td> <td><i>-37,8</i></td> <td><i>-37,8</i></td> </tr> <tr> <td><i>Addizionale regionale</i></td> <td><i>-2,0</i></td> <td><i>-2,0</i></td> <td><i>-2,0</i></td> </tr> <tr> <td><i>Addizionale comunale</i></td> <td><i>-0,7</i></td> <td><i>-0,7</i></td> <td><i>-0,7</i></td> </tr> <tr> <td><i>Totale</i></td> <td><i>-166,9</i></td> <td><i>-166,9</i></td> <td><i>-166,9</i></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p> <p><i>Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% e del 30% per l'addizionale comunale, l'andamento è il seguente:</i></p> <table border="1" data-bbox="199 1675 1337 1924"> <thead> <tr> <th><i>Cassa</i></th> <th><i>2019</i></th> <th><i>2020</i></th> <th><i>2021</i></th> <th><i>2022</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>IRES</i></td> <td><i>0,0</i></td> <td><i>-221,2</i></td> <td><i>-126,4</i></td> <td><i>-126,4</i></td> </tr> <tr> <td><i>IRPEF</i></td> <td><i>0,0</i></td> <td><i>-66,2</i></td> <td><i>-37,8</i></td> <td><i>-37,8</i></td> </tr> <tr> <td><i>Addizionale regionale</i></td> <td><i>0,0</i></td> <td><i>-2,0</i></td> <td><i>-2,0</i></td> <td><i>-2,0</i></td> </tr> <tr> <td><i>Addizionale comunale</i></td> <td><i>0,0</i></td> <td><i>-0,9</i></td> <td><i>-0,7</i></td> <td><i>-0,7</i></td> </tr> <tr> <td><i>Totale</i></td> <td><i>0,0</i></td> <td><i>-290,3</i></td> <td><i>-166,9</i></td> <td><i>-166,9</i></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p>				<i>Competenza</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>IRES</i>	<i>-126,4</i>	<i>-126,4</i>	<i>-126,4</i>	<i>IRPEF</i>	<i>-37,8</i>	<i>-37,8</i>	<i>-37,8</i>	<i>Addizionale regionale</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>Addizionale comunale</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>Totale</i>	<i>-166,9</i>	<i>-166,9</i>	<i>-166,9</i>	<i>Cassa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>IRES</i>	<i>0,0</i>	<i>-221,2</i>	<i>-126,4</i>	<i>-126,4</i>	<i>IRPEF</i>	<i>0,0</i>	<i>-66,2</i>	<i>-37,8</i>	<i>-37,8</i>	<i>Addizionale regionale</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>Addizionale comunale</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,9</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>Totale</i>	<i>0,0</i>	<i>-290,3</i>	<i>-166,9</i>	<i>-166,9</i>
<i>Competenza</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>																																																							
<i>IRES</i>	<i>-126,4</i>	<i>-126,4</i>	<i>-126,4</i>																																																							
<i>IRPEF</i>	<i>-37,8</i>	<i>-37,8</i>	<i>-37,8</i>																																																							
<i>Addizionale regionale</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>																																																							
<i>Addizionale comunale</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>																																																							
<i>Totale</i>	<i>-166,9</i>	<i>-166,9</i>	<i>-166,9</i>																																																							
<i>Cassa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>																																																						
<i>IRES</i>	<i>0,0</i>	<i>-221,2</i>	<i>-126,4</i>	<i>-126,4</i>																																																						
<i>IRPEF</i>	<i>0,0</i>	<i>-66,2</i>	<i>-37,8</i>	<i>-37,8</i>																																																						
<i>Addizionale regionale</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>																																																						
<i>Addizionale comunale</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,9</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>																																																						
<i>Totale</i>	<i>0,0</i>	<i>-290,3</i>	<i>-166,9</i>	<i>-166,9</i>																																																						



13-16 Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni

La norma prevede che dal 2019 i compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni, esercitata da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 15 per cento. L'imposta deve essere versata entro gli stessi termini del versamento del saldo dell'Irpef.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sulla base anche dei dati riportati da uno studio della fondazione Einaudi, si stima un volume di affari complessivo legato a compensi per attività di lezioni private e ripetizioni di quasi 1 miliardo. Dallo stesso studio risulta che solo il 10% viene regolarmente dichiarato.

Sulla base di queste informazioni, le minori entrate derivanti dalla disposizione sono state calcolate applicando a una base di circa 100 milioni di compensi dichiarati (10 per cento* 1 mld) l'aliquota del 15% (pari alla differenza tra l'aliquota media IRPEF (30%) e la nuova aliquota che è prevista dalla norma (15%), ottenendo una stima di 15 milioni di euro in termini di competenza annua. Aggiungendo a questo importo gli effetti delle addizionali locali, si stimano minori entrate per 17,1 milioni di euro. Nel complesso, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, considerando la decorrenza dal 2019, sono riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	2020	2021
IRPEF	0,0	-52,5	-30,0
Addizionale regionale	0,0	-1,5	-1,5
Addizionale comunale	0,0	-0,7	-0,6
Imposta sostitutiva	0,0	26,3	15,0
Totale	0,0	-28,5	-17,1

in milioni di euro

17-22 Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

La norma prevede l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. I contribuenti sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria). Sui compensi non viene applicata la ritenuta d'acconto. Non sono previste agevolazioni contributive. La decorrenza è dal periodo d'imposta 2020.

Dispone, inoltre, l'esclusione da detto regime degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari. Nel caso di partecipazione in società a responsabilità limitata o in associazioni in partecipazione l'esclusione è prevista solo se le quote possedute siano di controllo e l'attività da esse esercitata non sia direttamente o indirettamente ricollegabile a quella svolta individualmente.



Ai fini della valutazione dei relativi effetti finanziari, le elaborazioni sono state basate sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

In particolare, sono stati presi in considerazione i contribuenti interessati dalla misura e sui loro redditi è stata simulata la tassazione sostitutiva in luogo di quella vigente, evidenziandone le differenze in termini di risparmio di imposta.

Nella tabella seguente sono riportati, pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione

	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-154,6	-2.535,9	-1.515,3
Addizionale regionale	0,0	0,0	-92,4	-92,4
Addizionale comunale	0,0	0,0	-45,6	-35,1
IRAP	0,0	0,0	-141,2	-76,3
Sostitutiva	0,0	0,0	1.918,2	1.096,1
IVA	0,0	-234,5	-234,5	-234,5
Rettifica della detrazione IVA	0,0	279,9	0,0	0,0
Totale	0,0	-109,2	-1.131,4	-857,5

In milioni di euro

23 -
26

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

La norma prevede l'utilizzo delle perdite pregresse nei limiti del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019, 60% nel 2020 e 80% a regime, per i contribuenti non società di capitali (società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali), che determinano il reddito di impresa a contabilità ordinaria o semplificata, secondo le regole utilizzate dalle società di capitali. Le perdite dei primi tre esercizi di impresa sono utilizzabili al 100%.

Ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa in parola, la stima è basata sulle seguenti assunzioni:

- la modifica normativa è applicata a tutti i soggetti diversi dalle società di capitali (società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali) che determinano il reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata;
- si ipotizza la decorrenza dal 2018, in coincidenza con la decorrenza del nuovo regime di cassa per la contabilità semplificata;
- la modifica consiste nella applicazione a tali soggetti dell'attuale regime previsto per le società di capitali, che dispone quanto segue:
 - le perdite di impresa sono illimitatamente riportabili, ma in misura non superiore all'80% del reddito imponibile;



- in via transitoria, la normativa prevede che possono tuttavia essere utilizzate a compensazione di reddito di impresa entro il limite del 40% di tale reddito nel 2018 e nel 2019, del 60% nel 2020 ed entro l'80% del reddito d'impresa degli esercizi successivi;
- le perdite di impresa generate nei primi tre periodi di imposta sono utilizzabili nei limiti del 100% del reddito di impresa.

Questo regime genera le seguenti modifiche in capo ai soggetti interessati:

- le perdite a contabilità semplificata dell'anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi, del periodo di imposta stesso, che non siano reddito di impresa (da quadro RH o RF): pertanto non ridurranno più il reddito complessivo;
- saranno però riportabili agli esercizi successivi senza limiti temporali (adesso non lo sono);
- saranno utilizzabili entro i limiti definiti dalla disposizione;
- le perdite di impresa a contabilità ordinaria non scadranno dopo 5 anni.

Ai fini della stima degli effetti di gettito si è proceduto nel seguente modo:

- è stata effettuata una specifica simulazione sulla base dati UNICO2016 società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali;
- si è tenuto conto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2017, relativamente ai contribuenti società di persone e persone fisiche a contabilità semplificata, che ha previsto il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, i cui effetti in termini di maggiori o minori redditi di impresa o perdite di impresa sono stati assunti quale legislazione vigente;
- nei confronti di tutti i soggetti a contabilità semplificata si è proceduto, tramite uno specifico modello:
 - a determinare le perdite di impresa semplificata riportabili, così come rideterminate alla luce del cambio di regime contabile, alla formazione del reddito complessivo;
 - a stimare la perdita di gettito conseguente all'utilizzo negli anni successivi al primo delle perdite riportate, così limitate al reddito di specie annuo, al netto dell'eventuale recupero di gettito conseguente alla non concorrenza della perdita dell'esercizio alla formazione del reddito complessivo.

Nei confronti di tutti i soggetti a contabilità ordinaria, si è infine stimato il recupero di gettito conseguente ai limiti di utilizzabilità nel reddito delle perdite pregresse.

Gli effetti in termini di gettito in capo ai soggetti in contabilità ordinaria sono trascurabili a causa dello scarso utilizzo delle perdite pregresse e della capienza nel reddito di specie dell'anno.



Nella tabella seguente, pertanto, si riportano gli effetti netti complessivi di competenza relativi ai soli soggetti in contabilità semplificata:

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
IRPEF	-73,6	-34,3	-66,0	-65,2	-65,2
Addizionale regionale	-9,7	-5,9	-9,0	-8,8	-8,8
Addizionale comunale	-3,4	-2,1	-3,2	-3,1	-3,1
Totale	-84,4	-40,0	-75,9	-74,8	-74,8

In milioni di euro

Nella tabella seguente si riportano gli effetti complessivi di cassa (in milioni di euro), sempre per i soggetti in contabilità semplificata, con utilizzo delle perdite al 40% primo e secondo anno, 60% terzo anno e 80% a regime:

Cassa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	4,0	2,3	2,3	2,3	2,3
IRPEF	0,0	-128,7	-4,8	-89,9	-64,5	-65,2
Addizionale regionale	0,0	-9,7	-5,9	-9,0	-8,8	-8,8
Addizionale comunale	0,0	-4,4	-1,7	-3,5	-3,1	-3,1
Totale	0,0	-138,8	-10,1	-100,1	-74,1	-74,8

In milioni di euro

27

Detrazione fiscale in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti
La disposizione incrementa la detrazione forfetaria prevista per la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida da 516,46 euro a 1.000 euro.
Sulla base dei dati dichiarativi Unico e 730 (anno d'imposta 2016), il numero dei contribuenti che attualmente beneficiano della agevolazione è pari a circa 600 soggetti.
Si stima, pertanto, una perdita di gettito di competenza a partire dal 2019 pari a -0,29 milioni di euro $((1.000-516,46) \times 600)$.
La tabella che segue riporta il profilo finanziario in termini di cassa, considerando la decorrenza dal periodo d'imposta 2019 :

	2019	2020	2021
IRPEF	0	- 0,51	- 0,29

Milioni di euro

28 -

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali

strumentali e per l'incremento dell'occupazione.

La modifica normativa prevede una tassazione agevolata al 15% della quota degli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti ad esclusione degli immobili e veicoli non strumentali (distribuiti in base al piano di ammortamento) e a incremento occupazionale (tempo indeterminato e tempo determinato). Il reddito agevolato sarà utilizzabile nei limiti del reddito imponibile dell'anno e l'eventuale eccedenza sarà riportabile agli esercizi successivi.

Ai fini della stima, gli investimenti sono stati ricostruiti in base ai dati dichiarati relativi all'utilizzo della misura del super ammortamento e, in assenza di informazioni, in base ai dati ricavati dai bilanci civilistici relativi alla variazione del totale delle immobilizzazioni materiali, ad esclusione dei beni immobili e dei veicoli non strumentali, tra il 2016 e il 2015. Adottando questa metodologia, gli investimenti - tra super ammortamento e investimenti civilistici - sono stati stimati in 71,6 miliardi di euro.

L'incremento occupazionale è stato stimato sulla base dei dati IRAP confrontando il numero dei dipendenti del 2016 rispetto a quelli del 2015; ove si sia registrato un aumento dei dipendenti, l'incremento occupazionale è stato calcolato come differenza, se positiva, tra il costo del lavoro 2016 rispetto al 2015. L'ammontare risultante è stato successivamente ridotto del 10% per neutralizzare l'eventuale incremento contrattuale del costo del lavoro. Adottando questa metodologia, per i contribuenti società di capitali, l'incremento occupazionale è stato stimato in circa 25,5 miliardi di euro.

La norma prevede di agevolare l'intero incremento occupazionale e gli investimenti in base al piano di ammortamento. Ai fini della stima è stato ipotizzato un ammortamento medio di 5 anni. In termini di effetti di gettito, il totale investimenti più l'incremento occupazionale riferibile a contribuenti con reddito imponibile/reddito complessivo (in caso di partecipazione al consolidato nazionale) risulta di circa 46,6 miliardi di euro; di questi a regime solo 11,8 miliardi di euro troverebbero capienza. Nei primi anni la quota agevolata sul reddito imponibile sarà per la maggior parte dovuta all'impatto dell'incremento occupazionale, per poi andare a regime sulla parte investimento.

Utilizzando il modello di simulazione IRES, si è proceduto a stimare e definire:

- l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta (anno 1: una quota di ammortamento + incremento occupazionale; anno 2: due quote di ammortamento + incremento occupazionale);
- l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta per il solo incremento occupazionale;
- i differenziali proiettandoli fino al quinto anno e individuando l'anno che contiene l'intero investimento;
- l'effetto sui contribuenti IRPEF in base al peso relativo degli ammortamenti dei beni materiali dei contribuenti IRPEF su tutti i contribuenti (13,5%).

Le tabelle seguenti riportano gli effetti derivanti dalla disposizione in esame:



Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES - agevolata 15%	-980,2	-1.330,2	-1.680,1	-2.030,0	-2.030,0	-2.030,0
IRPEF - agevolata 15%	-132,7	-180,1	-227,5	-274,9	-274,9	-274,9
Totale	-1.112,9	-1.510,3	-1.907,6	-2.304,9	-2.304,9	-2.304,9

In milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES - agevolata 15%	0,0	-1.715,4	-1.592,6	-1.942,5	-2.292,4	-2.030,0
IRPEF - agevolata 15%	0,0	-232,3	-215,6	-263,0	-310,4	-274,9
Totale	0,0	-1.947,7	-1.808,2	-2.205,5	-2.602,8	-2.304,9

In milioni di euro

35-
50

La disposizione istituisce l'imposta sui servizi digitali. L'imposta si applica ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e che hanno anche un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro. L'imposta prevede un'aliquota del 3% sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. Con successivo decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della misura, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta. Al fine di stimare l'impatto di gettito derivante dall'adozione dell'imposta sui servizi digitali si fa riferimento al gettito complessivo della Digital service tax (DST) dell'Unione europea secondo l'approccio top-down adottato dalla Commissione europea nell'Impact Assessment. Tale stima è stata riproporzionata per tener conto dell'incidenza del PIL dell'Italia rispetto a quello dell'Unione europea. L'ambito di applicazione oggettivo delle due misure e il livello dell'aliquota sono, infatti, confrontabili. L'impact assessment della Commissione Europea riporta una stima di recupero di gettito complessivo pari a 4,7 miliardi di euro per tutti i paesi dell'Unione Europea. Considerato che la quota del PIL italiano rispetto al PIL della UE rappresenta l'11,2% (dati 2017), il gettito dell'imposta italiana sarebbe pari a 526 milioni di euro. La stima della Commissione è basata sui ricavi derivanti dalla pubblicità online e dai servizi di intermediazione online, mentre non considera i ricavi derivanti dalla trasmissione dei dati raccolti dagli utenti, che pure rappresentano ricavi imponibili. Si ritiene che tale ultima categoria di ricavi imponibili rappresenti circa il 15 per cento dell'ammontare dei ricavi riferibili alla pubblicità online e ai servizi di intermediazione. Si ritiene, inoltre, che il livello di concentrazione dei ricavi degli operatori con ricavi consolidati mondiali superiori a 750 milioni di euro, che nella stima della Commissione è ipotizzato uguale a quello dell'economia in generale, sia superiore nel settore digitale. Pertanto, in via prudenziale si stima un gettito atteso di circa 600 milioni di euro in termini di competenza annua, senza considerare ulteriori revisioni al rialzo della stima per tenere conto del maggior livello di concentrazione dei ricavi nelle imprese operanti nel settore digitale.

La tabella che segue riporta il profilo degli effetti finanziari considerate le modalità di versamento dell'imposta (su base trimestrale) e l'effettiva operatività dell'imposta,

subordinata alla tempistica del decreto ministeriale di attuazione:

	2019	2020	dal 2021
Imposta sui servizi digitali	+150	+600	+600

In milioni di euro

L'abrogazione dei commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non determina effetti negativi per l'anno 2019 sul bilancio dello Stato, in quanto non sono scontati effetti finanziari positivi derivanti dal recupero di gettito annuo inizialmente stimato come riveniente da detti commi, nella considerazione che, in prossimità della chiusura dell'esercizio 2018, non risulta ancora adottato o in corso di adozione il decreto previsto dal comma 1012 della citata legge n. 205/2017.

51-52

La normativa prevede l'abrogazione dell'articolo 6, D.P.R. 601/1973 che ha introdotto la riduzione alla metà dell'aliquota IRES nei confronti di:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito sono state analizzate le dichiarazioni dei Redditi 2017, anno di imposta 2016, per gli Enti non Commerciali, individuando la parte di reddito imponibile soggetta ad aliquota ridotta. Dalle elaborazioni l'imponibile agevolato è pari a circa 1,3 miliardi di euro. Applicando l'aliquota ordinaria (24%) in luogo di quella agevolata (12%) si avrebbe un recupero di gettito per circa 157,9 milioni di euro.

La disposizione prevede inoltre il calcolo dell'acconto già nel 2019 come se la normativa fosse già vigente.

Di cassa, con un acconto IRES del 75% e considerando l'anticipo

dell'acconto, l'andamento sarebbe il seguente:

	2019	2020	dal 2021
IRES	+118,4	+157,9	+157,9

In milioni di euro

53 *La disposizione è finalizzata ad evitare possibili criticità afferenti all'utilizzo - per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva - dei dati personali rilevabili dal Sistema tessera sanitaria e, per tale via, ad assicurare l'acquisizione del gettito tributario previsto a legislazione vigente.*

54 *La disposizione è finalizzata ad evitare possibili criticità afferenti all'utilizzo - per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva - dei dati personali rilevabili dal Sistema tessera sanitaria e, per tale via, ad assicurare l'acquisizione del gettito tributario previsto a legislazione vigente.*

55 *La disposizione apporta modifiche applicative alla fruizione del contributo concesso ai soggetti che acquistano o adattano gli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Alla medesima non si ascrivono effetti finanziari.*

56 *La disposizione è volta a sopprimere il comma 02 dell'art. 10 del Decreto-Legge 119/2018 che prevede che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 398/1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, siano adempiuti dai cessionari. In proposito si precisa che - posto che il gettito IVA riconducibile a settori per i quali sono previsti regimi speciali non è stato incluso nella quantificazione del recupero di gettito riflessa nella relazione tecnica originaria relativa all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, allegata alla Legge di Bilancio 2018 - all'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica riconosciuto, ai sensi del comma 01 del medesimo articolo, alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale previsto dalla Legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, non si ascrivono effetti finanziari. Quanto alle le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale previsto dagli artt. 1 e 2 della Legge 398/1991 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, le medesime restano nel perimetro di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, senza che si renda necessario che tale obbligo sia adempiuto dai cessionari di contratti di sponsorizzazione e pubblicità. Conseguentemente, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.*

57-58 *Accise autotrasporto*

La disposizione prevede che l'articolo 1, comma 234, secondo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sia da intendersi implicitamente abrogato dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225, che ha introdotto il numero 4-bis alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilendo la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante.

Tale ultima modifica ha comportato di fatto il superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014.

Pertanto, dall'attuazione della norma in esame, in quanto di natura prettamente interpretativa, non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

59 **Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale**

La norma in esame dispone, per i nuovi contratti stipulati nel 2019, l'estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 , di superficie fino a 600 mq.

Secondo la normativa vigente i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai nuovi contratti registrati nel 2016 da persone fisiche aventi per oggetto negozi (categoria catastale C/1) è di circa 1,1 miliardi di euro. Mediante il modello di microsimulazione Irpef si stima che circa l'88% dei percettori di reddito da locazione di immobili ad uso non residenziale avrebbe una potenziale convenienza a optare per il regime della cedolare secca. Applicando all'ammontare dei canoni la percentuale di adesione e l'aliquota della cedolare al 21%, si stima un recupero di gettito da cedolare secca di +203,3 milioni di euro. Considerando un'aliquota marginale Irpef del 35% si stimano una variazione di gettito IRPEF di competenza annua pari a -321,9 milioni di euro e una perdita di gettito di -18,4 e -7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale e di -19,4 milioni di euro di imposta di registro e bollo, per una variazione complessiva di gettito di competenza annua di -163,4 milioni di euro.

Considerando una durata media dei contratti di locazione di circa 6 anni e la validità della norma solo per i nuovi contratti stipulati nel 2019, si stima l'andamento finanziario (in milioni di euro) riportato nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027
Cedolare secca	0,0	+396,4	+203,3	+203,3	+203,3	+203,3	+203,3	-193,1	0,0



IRPEF	-241,4	-321,9	-321,9	-321,9	-321,9	-321,9	-80,5	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-9,1	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	2,1	0,0
Imposta di registro	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-260,8	27,6	-163,4	-163,4	-163,4	-163,4	97,4	-191,0	0,0

In milioni di euro

60 - Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento
65 (Iperammortamento)

La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

Per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A effettuati nel 2019, la precedente disciplina normativa viene prorogata introducendo una modulazione delle agevolazioni in misura decrescente. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi: nella misura del 170 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione. L'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2019. Anche per questi beni, la misura trova applicazione per gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla L. 232/2016, prudenzialmente rivalutato del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il valore stimato degli importi agevolabili è stato



ridimensionato da 12 miliardi di euro a 10 miliardi di euro per tener conto dell'esclusione dall'agevolazione degli investimenti superiori a 20 milioni di euro. Inoltre, ai fini della valutazione dell'impatto della ripartizione per scaglioni delle maggiorazioni, sull'intero ammontare degli investimenti è stata prudenzialmente applicata una maggiorazione in misura costante del 150%.

Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni risulta quindi pari a 15 miliardi di euro (150% x 10 mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico consegnati entro il 31 dicembre 2020, è stata utilizzata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4 miliardi di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 6 miliardi di euro (150% x 4 mld).

Per quanto attiene agli investimenti fino a 2,5 mln di euro, il maggior valore ammortizzabile (da 150% a 170%), è stato stimato in circa 2,0 miliardi di euro.

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE si stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 2,4 mld di euro, con un ammortamento di durata triennale.

Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile risulta quindi pari a 960 milioni di euro (40% x 2,4 mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B consegnati entro il 31 dicembre 2020, è stata stimata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (960 milioni di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 384 milioni di euro (40% x 960 mln).

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari:

<i>Cassa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<i>Iper ammortamento beni materiali tecnologici</i> <i>(Allegato A)</i>	<i>0,0</i>	<i>-331,7</i>	<i>-728,3</i>	<i>-704,4</i>	<i>-615,7</i>	<i>-615,7</i>
<i>Super ammortamento Software</i> <i>(Allegato B)</i>	<i>0,0</i>	<i>-73,6</i>	<i>-81,3</i>	<i>-64,5</i>	<i>9,1</i>	<i>16,8</i>
<i>TOTALE</i>	<i>0,0</i>	<i>-405,3</i>	<i>-809,6</i>	<i>-768,9</i>	<i>-606,6</i>	<i>-598,9</i>

In milioni di euro

Estromissione agevolata immobili strumentali



dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

Dall'analisi dei dati F24, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione e utilizzati anche nella valutazione degli effetti ex post, risulta che la disposizione prevista nella Legge 232/2016 ha prodotto i seguenti effetti sul gettito:

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

In milioni di euro

La stima si è basata sulla valutazione degli effetti ex-post, ritenuti più plausibili rispetto ai dati della stima utilizzati nella RT originaria, che tengono in considerazione i tassi di adesione dei contribuenti alla misura rilevati dal monitoraggio dei versamenti F24.

Nella tabella seguente si riportano gli effetti di cassa della disposizione in oggetto:

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0,0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0,0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

In milioni di euro

67 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia

La norma in esame dispone una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2019 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare).

A decorrere dal 2019 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.



Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2018).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati utilizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese oggetto di intervento. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2018, si rileva un andamento sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2017. Si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2019 per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 19.500 milioni di euro; si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponde alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa che sarebbe stata effettuata anche in assenza di agevolazione, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta dall'agevolazione, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$ per il 2019.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2019 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +66,5 milioni di IVA e +202,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. In termini finanziari, l'effetto complessivo è riportato nella Tabella seguente (milioni di euro):

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-256,1	-527,9	-378,4	+283,7	0

In milioni di euro

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo degli interventi per impianti di microgenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP)

La norma in esame dispone una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nel 2019

per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili. Gli interventi agevolabili sono relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. E' prevista un'aliquota pari al 65% per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione). La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2019 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2018).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2017, risulta una spesa effettuata per l'anno 2016 di circa 3.800 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA nel 2018, si stima una spesa annua complessiva per infissi sui singoli immobili pari a 1.441 milioni di euro, per schermature solari pari a 155 milioni di euro e per caldaie a biomassa pari a 47 milioni di euro. Ai fini della stima dell'agevolazione, si ipotizza prudenzialmente una spesa complessiva per il 2019 pari a 4.250 milioni di euro, di cui (per quanto sopra riportato) 1.643 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.607 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base di questa metodologia, gli ammontari di spesa annua sono considerati per metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, per il 2019 il minor gettito IRPEF risulta pari a 52,6 milioni di euro annui $((821,5 \times 14\% + 821,5 \times 50\%) : 10)$. In relazione alle spese detraibili al 65% è stata invece considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti. Per il 2019 il minor gettito IRPEF stimato è pari a 122,5 milioni di euro annui $((1.303,5 \times 29\% + 1.303,5 \times 65\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2019 (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 478,4 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 434,9 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto di incentivo sugli investimenti a seguito dell'introduzione della norma, pari a +43,5 milioni di IVA e +130,5 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si

diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che sono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-26,3	-280,2	-175,1	-175,1	+131,3	0
IRPEF/RES	0,0	197,8	-84,8	0	0	0
IRAP	0,0	30,4	-13,0	0	0	0
IVA	+43,5	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+17,2	-52,0	-272,9	-175,1	+131,3	0

In milioni di euro

La norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione, gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 20 per cento. Poiché non sono ancora disponibili i dati dichiarativi, ai fini della stima, si considera una spesa complessiva per il 2019 pari a 50 milioni di euro. Il profilo finanziario è riportato nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF/RES	-0,5	-5,2	-3,3	-3,3	+2,4	0
IRPEF/RES	0,0	+2,6	-1,1	0	0	0
IRAP	0,0	+0,4	-0,2	0	0	0
IVA	+0,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+0,1	-2,2	-4,6	-3,3	+2,4	0

In milioni di euro

Inoltre la norma estende agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, la detrazione del 65 per cento alle spese di riqualificazione energetica che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. Le spese devono essere sostenute nel 2019 e la detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo. La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2018. Assumendo quindi una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa aggiuntiva. Considerando le differenze di aliquote di



detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Si stima per il 2019 un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva pari a 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando un'aliquota pari al 10% a questa spesa, si ottiene una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% l'incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, è pari a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRES	-1,5	-15,6	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,8	-3,3	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-6,6	-13,6	-9,8	+7,3	0

In milioni di euro

Gli effetti complessivi delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sono riportati nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-28,3	-301,0	-188,2	-188,2	141,0	0
IRPEF/IRES	0	208,2	-89,2	0	0	0
IRAP	0	32,0	-13,7	0	0	0
IVA	45,8	0	0	0	0	0
Totale	17,5	-60,8	-291,1	-188,2	141,0	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale il profilo risulta il seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2028	2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-45,3	-482,2	-81,4	-175,6	-176,1	132,1	0
IRPEF/IRES	0,0	208,2	-89,2	0	0	0	0
IRAP	0,0	32,0	-13,7	0	0	0	0
IVA	45,8	0,0	0,0	0	0	0	0
Totale	0,5	-242,0	-184,3	-175,6	-176,1	132,1	0

In milioni di euro

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro).



La legislazione vigente non prevede per il 2019 agevolazioni per tali tipologie di spesa. Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2017, risulta un ammontare di spesa per il 2016 di circa 1.287 milioni di euro. Ai fini della stima, a fini prudenziali, si assume un ammontare di spese per l'anno 2019 di circa 1.700 milioni di euro, e una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ($1.700 \times 50\% / 10$). Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incentivando gli investimenti nel settore, e con conseguenti maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro e un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa è riportato nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Di seguito sono riportati gli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF	-97,8	-1042,1	-651,6	-651,6	488,5	0
IRPEF/IRES	0	542,4	-232,4	0	0	0
IRAP	0	83,4	-35,7	0	0	0
IVA	143	0	0	0	0	0
Totale	45,2	-416,3	-919,7	-651,6	488,5	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo degli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili risulta il seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2028	2029	2030	dal 2031
IRPEF	-114,8	-1.223,3	-544,8	-639,0	-639,5	479,6	0,0
IRPEF/IRES	0,0	542,4	-232,4	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	83,4	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	28,2	-597,5	-812,9	-639,0	-639,5	479,6	0,0

In milioni di euro



Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

La norma dispone, per l'anno 2019, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a)"sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b)realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Poiché non risultano ancora disponibili i relativi dati nelle dichiarazioni dei redditi, si assume una spesa annua analoga a quella stimata per l'analogo provvedimento per l'anno 2018, quindi pari a 1.200 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2019 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2019 a +13,6 milioni di IVA e +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto l'effetto complessivo riportato nella tabella seguente, in termini finanziari.

in milioni di euro

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	2031
IRPEF	-6,5	-69,1	-43,2	-43,2	+32,4	0
IRPEF/IRES	0,0	62,0	-26,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	9,5	-4,1	0,0	0,0	0
IVA	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	7,1	2,4	-73,9	-43,2	+32,4	0



materia bancaria e creditizia relativi ai soggetti diversi dalle banche che, per le loro caratteristiche possono svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari.

70 - 72

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
La modifica normativa riduce, a partire dal 2019, l'aliquota di agevolazione dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota sia maggiorata al 50%. Inoltre, a partire dal 2019, viene ridotto anche il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.

Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati del quadro RU delle dichiarazioni Redditi 2017, anno di imposta 2016, individuando un credito di imposta spettante totale per circa 1,3 miliardi di euro. Per ogni singolo contribuente, a partire da tale credito, è stata stimata la spesa per attività di ricerca e sviluppo. Successivamente, è stato ricostruito il credito di imposta spettante, previsto dalla modifica normativa, pari al 25% della spesa e nel limite di 10 milioni di euro, per circa 654,7 milioni di euro.

Considerato che dai dati F24 risulta un maggiore utilizzo del credito nel 2018 rispetto al 2017, il nuovo credito stimato è di circa 967,2 milioni di euro.

In un'ottica prudenziale, tenendo conto dell'attuale andamento dell'utilizzo, di quanto stanziato in bilancio e di quanto sopra stimato, il recupero è stato valutato pari a circa 300 milioni di euro, da cui l'andamento di competenza e cassa riportato nelle tabelle seguenti:

in milioni di euro

Competenza	2019	2020	dal 2021
Credito di imposta	+300	+300	0

in milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	dal 2022
Credito di imposta	0	+300	+300	0

73-77

La disposizione in esame è volta al riconoscimento, nel biennio 2020-2021, del credito di imposta, nella misura del 36 per cento, per le spese sostenute dalle imprese per acquisti effettuati negli anni 2019 e 2020 di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui nonché di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Il limite dell'importo annuale complessivo del credito di imposta previsto è pari a euro 1.000.000, per il biennio 2020-2021.

Alla copertura dell'agevolazione si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per i suddetti anni per l'incentivo di cui all'articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che conseguentemente è abrogato.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri.

78-81

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0

Le disposizioni modificano la disciplina del credito d'imposta formazione "4.0", di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendone l'applicazione anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Il credito d'imposta è attribuito, nella misura del 50 per cento nei confronti delle piccole imprese e del 40



	<i>per cento nei confronti delle medie imprese nel limite massimo annuale di 300.000 euro, mentre è attribuito nella misura del 30 per cento per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 200.000 euro. L'onere è pari al limite di spesa previsto, ovvero 250 milioni per l'anno 2020.</i>
82-83	<p><i>Disposizioni in materia di Enti non commerciali IPAB</i></p> <p><i>Le disposizioni modificano l'articolo 79 del D.Lgs. n. 117/2017, prevedendo che le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c) del Codice del Terzo settore siano considerate non commerciali se svolte da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. La modifica sopra richiamata, sebbene determini un ampliamento della platea dei soggetti le cui attività vengono considerate non commerciali, non genera effetti di gettito, atteso che la platea potenziale dei soggetti interessati sconta – già a legislazione vigente – imposte del tutto trascurabili. Infatti, da elaborazioni sui dati dichiarativi relativi all'anno di imposta 2015 risulta che le ex IPAB privatizzate hanno dichiarato imposte di importo limitato; l'assenza di effetti derivanti dalla disposizione in esame è giustificata, inoltre, dalla prudenzialità della stima effettuata in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (D.Lgs. n. 117/2017).</i></p>
84-87	<i>Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.</i>
88	<i>La disposizione prevede l'autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 per consentire la proroga della convenzione tra MISE e Centro di produzione SpA (Radio Radicale) per sei mesi per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.</i>
89-90	<i>La norma prevede che la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sia pari all'importo di 90 euro anche per gli anni successivi al 2018, stabilendo l'applicazione delle disposizioni in materia di extra-gettito e di esenzione per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni anche per le annualità successive. A questo proposito si segnala che le previsioni delle entrate per il canone di abbonamento per il triennio 2019 – 2021 sono state elaborate sulla base delle entrate previste per il 2018, pertanto la norma non comporta variazioni di gettito rispetto alle previsioni utilizzate per la predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente.</i>



La disposizione intende disciplinare, in via interpretativa, la erogazione dei contributi statali di importo fino a 50 milioni di euro concessi a società partecipate o ad organismi di diritto pubblico finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, per investimenti di pubblico interesse. In particolare vengono disciplinati

- *contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, il cui provvedimento di concessione reca la dicitura "comprensivo di IVA"*

- *a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria*

Si prevede che al verificarsi dei presupposti, i contributi siano erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo.

Inoltre vengono disciplinati:

- *contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, il cui provvedimento di concessione non reca la dicitura "comprensivo di IVA"*

- *a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria*

Si prevede che al verificarsi dei presupposti, i contributi siano erogati dallo Stato, con le medesime modalità di cui al comma 1, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

Inoltre, viene indicato che i primi due commi si applicherebbero anche ai contributi già erogati la cui attività di rendicontazione non si sia ancora conclusa.

La norma intende disciplinare le ipotesi in cui il contributo erogato dallo Stato sia teso a rimborsare al beneficiario, oltre alla quota imponibile dell'investimento, anche l'IVA da questi pagata ai propri fornitori per la realizzazione dell'intervento e le ipotesi in cui, invece, il contributo intenda coprire la sola quota imponibile dell'investimento. La norma così intesa non avrebbe rilevanza il fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Per completezza si fa presene che le somme erogate nell'ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive rievano ai fini IVA anche se qualificate contributi. In tali circostanze, infatti, il contributo assume natura di corrispettivo in quanto costituisce la controprestazione del servizio effettuato o del bene ceduto da un soggetto IVA; pertanto, il cedente o prestatore, a fronte di tale erogazione, è tenuto ad emettere fattura indicando l'aliquota IVA applicabile alla prestazione resa o al bene ceduto. Sono, invece, escluse dal campo d'applicazione dell'IVA, per mancanza del presupposto oggettivo, le ipotesi in cui il soggetto che riceve il



	<p><i>contributo non è tenuto ad una controprestazione.</i></p> <p><i>Poiché si tratta di una misura volta a stabilire che i contributi che lo Stato eroga alle sue società partecipate per far fronte a investimenti di pubblico interesse coprono la spesa globale (imponibile + IVA) non vi sono effetti in termini di gettito.</i></p>
94	<p>La norma indica che l'efficacia della disposizione è subordinata ai sensi dell'articolo 395 della menzionata Direttiva n. 112/2006/CE, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
95-96	<p>Al fine di favorire gli investimenti pubblici, la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, con una dotazione finanziaria 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Si prevede una specifica destinazione di quota del predetto fondo per la realizzazione, lo sviluppo e la sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Si prevede di destinare al prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano a Monza, a valere sul Fondo investimenti amministrazioni centrali di cui al comma 58, risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni per il 2027, per complessivi 900 milioni di euro. La disposizione non determina oneri aggiuntivi, trattandosi di una finalizzazione delle risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 95.</p>
97	<p><i>Viene previsto che una quota delle risorse destinate al Contratto di programma ANAS, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sia destinata, in sede di aggiornamento del medesimo Contratto, alla progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.</i></p> <p><i>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
98	<p>Il Fondo di cui al comma 95, è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza entro il 31 gennaio 2019. I decreti individuano inoltre i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. La proposta di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse viene definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con gli stanziamenti annualmente disposti e con gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsti.</p>
99	<p><i>La disposizione, volta esclusivamente a prevedere una ulteriore finalizzazione di utilizzo degli spazi finanziari assegnati, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>



100	<p><i>La disposizione è volta ad allineare le norme di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015 (disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana – PRiU - avviati inizialmente con le procedure previste ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994 e finanziate ai sensi dell'art 2 comma 2 della legge n. 179/92 rifinanziati in parte attraverso progetti pilota con delibera CIPE del 23 aprile 1997 a valere sulle risorse assegnate con legge 341/1995) con la generale disciplina in tema di lavori pubblici.</i></p> <p><i>I programmi PRiU interessano una pluralità di operatori e finanziatori degli interventi e sono stati tra i primi a prevedere la partecipazione del privato in operazioni di riqualificazione di ambiti urbani, attraverso lo strumento programmatico ed attuativo degli Accordi di Programma.</i></p> <p><i>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ultimo con decreto 20/2012 ha prorogato i termini dei programmi di cui trattasi, prevedendo espressamente che dette proroghe non comportano a carico del bilancio dello Stato alcun incremento di spesa rispetto agli importi totali previsti dalle relative autorizzazioni di spesa (art. 2 del D.M. 19 gennaio 2012 n. 20).</i></p> <p><i>In particolare la norma cristallizza un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in ragione del quale i cosiddetti “fermi cantiere” che si registrano per cause indipendenti dal prestatore d’opera o dal committente (comunque formalmente riconosciuti come tali dal collegio di vigilanza stabilito per i programmi PRiU) sono da considerarsi quali eventi di forza maggiore, comportando quindi uno slittamento dei termini stabiliti dall’art. 1 del citato D.M. 9 settembre 2015.</i></p> <p><i>Sempre quali cristallizzazione di principi giurisprudenziali consolidati, la disposizione stabilisce, in termini interpretativi, che per “opere pubbliche avviate” devono intendersi quelle per le quali abbia avuto inizio la progettazione definitiva secondo la normativa di settore afferente al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016; analogamente per “opere private avviate” devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all’ufficio competente per materia l’istanza di permesso di costruire o atto equivalente.</i></p> <p><i>Stante il tenore meramente ordinatorio della disposizione risulta evidente l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
101	<p><i>La disposizione prevede che per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. venga riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</i></p>
102	<p><i>Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, la disposizione autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto, definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.</i></p> <p><i>Trattandosi di disposizione ordinamentale non si ravvisano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.</i></p>



103	<i>La disposizione consente ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida l'accesso libero alle zone a traffico limitato di cui all'articolo 7 comma 9 del dlgs n. 285/1992. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
104	<i>Viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per le autostrade ciclabili, con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno definite le modalità di erogazione delle risorse e di verifica e controllo dell'utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate.</i>
105-106	<p>Si prevede che le Amministrazioni beneficiarie presentino entro il 15 settembre di ciascun anno una descrizione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'ambito di una specifica sezione della relazione di monitoraggio prevista dall'art.1, comma 1075 della legge di bilancio 2018-2020. La disposizione non determina pertanto effetti finanziari.</p> <p>Per le finalità di cui <i>ai commi da 162 a 170</i> è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del Demanio.</p>
107-114	<i>La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per l'anno 2020. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo di avviare i lavori entro il 15 maggio 2019, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di avvio lavori nella misura del 30 per cento. Queste ultime da riassegnare con obbligo di inizio lavori entro il 15 ottobre 2019.</i>
115	<i>L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019.</i>
116-121	<p><i>La disposizione prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti</i></p> <p><i>E' attribuito all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti.</i></p> <p><i>Le operazioni sopra illustrate non determinano effetti per la finanza pubblica, essendo realizzate da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.</i></p> <p><i>In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze. Tale trasferimento avviene senza oneri per la finanza pubblica.</i></p> <p><i>Il comma 121 prevede che le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020» per la costituzione di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III» siano assegnate al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui al comma 115. La disposizione non modifica l'entità delle risorse, intervenendo unicamente sulla titolarità della gestione delle risorse.</i></p> <p><i>Le restanti disposizioni sono di natura procedimentale.</i></p> <p>—</p>



122	<i>Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.</i>
123	<i>Il fondo di cui al comma 122 sarà destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556,826,843 e 890 al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.</i>
124	<i>La disposizione prevede la possibilità per gli enti locali in linea con le vigenti disposizioni contrattuali di avvalersi di personale appartenente alle amministrazioni del comparto previa stipula di convenzione che definisce modalità di utilizzo. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la relativa spesa è contenuta nei limiti delle disposizioni di contenimento della spesa di personale.</i>
125	<i>Per porre rimedio agli effetti derivati sul territorio della regione Liguria dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi il 29 e 30 ottobre 2018, la disposizione autorizza l'assegnazione, per l'anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'o.C.D.P.C. 558 del 15 novembre 2018, della somma di 8.000.000 di euro per interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici.</i>
126	<i>La disposizione istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che viene alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 122 finalizzato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. In caso di mancata conclusione degli accordi le somme non utilizzate sono destinate ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139, nonché i contributi di cui al comma 107.</i>
127	<i>Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, la disposizione modifica il contenuto dell'articolo 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che prevede che gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), proposto e attuato da Sviluppo Italia tramite un programma di reindustrializzazione, in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica di infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico. La norma modifica la tipologia di interventi previsti dal programma di reindustrializzazione prevedendo la possibilità di finanziare interventi su acquisizione e bonifica di infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
128	<i>La disposizione, per garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria</i>



	Biella – Novara, autorizza una spesa, a titolo di contributo straordinario alla Regione Piemonte, di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.
129	La disposizione assegna un contributo straordinario di 4.725.000 euro per l'anno 2019 per i lavori di recupero, risanamento conservativo straordinaria manutenzione dell'edificio demaniale Palazzo Firenze sede della "Società Dante Alighieri".
130	La disposizione innalza da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 devono ricorrere per i propri acquisti al mercato elettronico MEPA di Consip o ad altre forme di mercato elettronico esistente, per il rifornimento di beni, servizi, forniture sotto la soglia comunitaria. Il mercato elettronico mira a sostenere le amministrazioni nell'individuare e comparare fornitori e nell'effettuare negoziazioni trasparenti, ma non determina un effetto diretto sui prezzi offerti dai fornitori. Non è pertanto attribuibile alla norma un impatto finanziario.
131-132	Si dispone la destinazione di una somma, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni per l'anno 2020, all'aeroporto di Reggio Calabria per consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto. L'onere è coperto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014 – 2020, come rifinanziato con la presente legge.
133	La disposizione destina 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 all'aeroporto di Crotona al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale.
134-138	Le disposizioni prevedono l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 270 milioni di euro per l'anno 2026, 315 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 360 milioni di euro per l'anno 2033 e determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
139-148	Le disposizioni prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026, 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
149-152	Si prevede l'incremento del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL normativo 2016-2018 di 7 milioni di euro per il personale delle aree funzionali per ciascuno del biennio 2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Prevede inoltre l'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato per il personale dirigenziale di 500 mila euro per ciascuno



del biennio 2019-2020, e di 2,5 milioni a decorrere dall'anno 2021.

Prevede altresì che gli incrementi del comma 149 siano in deroga ai limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Agli oneri derivanti dalla norma pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede: quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno. È conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Infine, è prevista, la possibilità che il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente sia incrementato fino ad un massimo di ulteriori 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi alla acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del Programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione "Ordine pubblico e sicurezza", individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

153-155

I commi dal 516 al 525 dell'art. 1 della legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) hanno previsto l'adozione di un Piano nazionale d'interventi nel settore idrico volto ad individuare una strategia di sistema che, tenendo conto dell'intera filiera, rafforzi la capacità di collegare le criticità infrastrutturali individuate sul territorio nazionale con le previsioni di sviluppo del Paese nel comparto idrico. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su disposizione dei Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997, ed è articolato in due sezioni, Invasi e Acquedotti.

Il comma 523 dell'art. 1 della legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), ha inoltre previsto, nelle more della definizione del Piano Nazionale, l'adozione di un Piano Straordinario, che confluirà anch'esso nel piano nazionale, finanziato con 250 milioni di euro (50 milioni annui per il periodo 2018-2022) e diretto alla realizzazione di interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli con progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili.

I commi 904 e 905 dell'art. 1 della legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), modificando l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011 hanno disposto in merito alla liquidazione della società EIPLI e alla costituzione di un nuovo gestore per il distretto idrografico dell'appennino meridionale.

La norma in rassegna dispone alcune modifiche a tali disposizioni ai fini di accelerare la predisposizione e l'attuazione il Piano Nazionale d'interventi nel settore idrico, di seguito riepilogate:

Il comma 153 apporta le seguenti modifiche al Piano nazionale di interventi nel settore idrico:



- *lettera a) – modifiche al comma 516 LB 2018*
dispone che l'aggiornamento del Piano Nazionale dovrà tener conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà;
- *lettera b) – modifiche al comma 517 LB 2018*
integra gli obiettivi del Piano prevedendo fra gli altri la riduzione della dispersione delle risorse idrica e dispone in merito alla trasmissione di dati inerenti tale tematica dagli Enti competenti all'ARERA;
- *lettera c) – introduce un comma 523-bis LB 2018*
prevede che i soggetti realizzatori degli interventi possano avvalersi della competenza tecnica di altri enti pubblici o società in house dello Stato;
- *lettera d) – modifiche al comma 525 LB 2018*
specifica che in caso di inerzia dei soggetti competenti o in caso di assenza di un soggetto legittimato, il Commissario che opera in via sostitutiva per la realizzazione degli interventi è un Commissario straordinario di Governo individuato, sin d'ora, nel Segretario generale dell'autorità di distretto di riferimento. Specifica anche che i compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Le modifiche apportate dal comma 153 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono necessarie per il celere avvio del Piano nazionale degli interventi e per consentire l'utilizzo efficiente delle risorse stanziare nel comma 155, sia per quanto riguarda il necessario supporto ai soggetti realizzatori sia per quanto riguarda la definizione degli obiettivi prioritari e, di conseguenza, degli indicatori da utilizzare per la selezione dei progetti finanziati.

Il comma 154 modifica l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011 concernente la liquidazione della società EIPLI prevedendo quanto segue:

- *lettera a) – modifica il comma 11 aggiungendo il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti tra i soggetti vigilanti della nuova società che prende il posto dell'EIPLI;*
- *lettera b) – introduce un comma 11.1 prevedendo che, nelle more della costituzione della nuova società che sostituisca l'EIPLI, la realizzazione degli interventi previsti dal piano sul territorio dell'Appennino meridionale è affidata al Segretario generale dell'Autorità di distretto idrografico competente, che a tal fine agisce in qualità e con i poteri di Commissario straordinario di Governo. Per l'attuazione degli interventi di competenza della nuova società e comunque, in caso di inerzia, degli ulteriori interventi finanziati dal Piano nazionale o dal Piano straordinario invasi, il Commissario può avvalersi di massimo tre sub commissari nonché di personale di enti pubblici o società in house dello Stato.*

Inoltre, in deroga ai vincoli vigenti, l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere sino a 40 unità di personale a tempo determinato nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021.

La stima dell'onere per le citate 40 unità di personale è basata sulla retribuzione media (al lordo dei costi riflessi), relativa alla qualifica di



	<p>PERSONALE AREA III F 1 - Personale laureato. La stima è stata effettuata, per il trattamento economico fondamentale, sulla base del nuovo CCNL Funzioni centrali secondo le tabelle retributive degli EPNE; mentre il trattamento economico accessorio è quello attualmente percepito, sulla base dei dati del Conto annuale 2017, dai dipendenti di area D-D1 dell'Autorità incorporata del Fiumi Liri, Garigliano e Volturno.</p> <p><i>Le modifiche apportate dal comma 154 all'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011 sono necessarie perché nel territorio interessato si possa dare attuazione al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, anche utilizzando le risorse stanziare nel comma 155. In particolare, con riferimento alla lettera b), gli oneri connessi ai compensi del Commissario e dei sub commissari chiamati a svolgere l'attività tecnica di supporto sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. Gli oneri connessi al personale sono stimati in 1,8 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021.</i></p> <p><i>Il comma 155 stanziare per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, autorizzando la spesa di 100 milioni annui per il periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione «invasi».</i></p>
156-161	<p><i>La disposizione in esame prevede che, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.</i></p> <p><i>La norma prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 156 a 160 limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.</i></p> <p><i>La disposizione, pertanto, comporta oneri pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.</i></p>
162-170	<p><i>Viene prevista l'istituzione, con apposito DPCM, di una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati. Il DPCM provvederà ad individuare l'allocazione, l'organizzazione e le funzioni della Struttura</i></p> <p><i>Per consentire lo svolgimento dei propri compiti viene autorizzata l'assunzione, a tempo indeterminato a decorrere dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale, almeno per il 70% con profilo tecnico, e nei limiti del 5% con qualifica dirigenziale. Per garantire l'immediata operatività, limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo della</i></p>



	<p><i>pubblica amministrazione, anche mediante assegnazione temporanea.</i></p> <p><i>Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della struttura, ivi inclusi gli oneri di personale, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106</i></p> <p><i>La disposizione prevede che, a valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 163 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali. La disposizione, disciplinando l'impiego di unità di personale la cui assunzione è finanziata ai sensi del comma 170 non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.</i></p>
<p>171- 175</p>	<p><i>La disposizione interviene per potenziare l'ambito di operatività e per semplificare il funzionamento di due fondi gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) che finanziano le attività progettuali delle pubbliche amministrazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il "Fondo rotativo per la progettualità" di cui all'art. 1, co. 54-58, della legge n. 549/1995 (CDP anticipa alle pubbliche amministrazioni richiedenti le spese necessarie ad avviare le attività di progettazione. Tale anticipazione è assistita da un contributo in conto interessi da parte dello Stato che consente alle pubbliche amministrazioni di ripagare la sola quota capitale del finanziamento);</i> - <i>il "Fondo per la progettazione preliminare" di cui all'art. 4 della legge n. 144/1999 (CDP gestisce risorse pubbliche per il finanziamento della progettazione tramite contributi a fondo perduto).</i> <p><i>Le modifiche introdotte avvengono senza incremento delle dotazioni dei fondi sono in larga parte relative ad aspetti procedurali.</i></p> <p><i>Per i profili finanziari, il comma 171, lettera b), modifica la modalità di rimborso a CDP delle anticipazioni eventualmente non ripagate dagli enti beneficiari. In particolare, non è più previsto l'obbligo, in capo al MEF, di trattenere le somme relative ai trasferimenti agli enti locali dopo aver rimborsato CDP: nella disposizione in esame, fermo restando che il MEF è tenuto a provvedere al rimborso a CDP, è il Ministero dell'interno che opera il trattenimento delle somme a valere sui trasferimenti agli enti locali e corrisponde il relativo importo al MEF per il rimborso a CDP. La disposizione si limita a modificare le modalità per il recupero presso le amministrazioni delle somme destinate al rimborso a CDP, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei Fondi</i></p> <p><i>La previsione del comma 174, lettera c) in base alla quale il Fondo per la progettazione preliminare può essere incrementato a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", non comporta ugualmente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, facendo riferimento alle risorse già stanziare nel predetto Fondo che dovessero rendersi eventualmente disponibili.</i></p>
<p>176</p>	<p><i>La disposizione prevede che le regioni, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali statali o dell'Unione europea nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali, adottino misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e</i></p>



	<i>realizzazione degli investimenti.</i>
177-178	<p><i>Le disposizioni prevedono che le regioni, per il triennio 2019-2021, ai fini di cui al comma 94, possono procedere all'assunzione a tempo determinato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, mediante procedure selettive, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici, in deroga all'art. 9, comma 28 del DL 78/2010.</i></p> <p><i>Considerato che le assunzioni avverranno nei limiti della dotazione organica e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica.</i></p>
179 - 183	<p>La norma prevede l'operatività di una Struttura di missione, denominata "InvestItalia", operante alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, a supporto delle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.</p> <p>La struttura di missione è istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Ai sensi del comma 4 del predetto articolo 7, la struttura ha durata solo temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che l'ha istituita, e tale durata dovrà essere specificata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà ad istituirla.</p> <p>L'autorizzazione di spesa prevista è funzionale all'obiettivo proprio della struttura di missione per l'ottimizzazione delle politiche di investimento in funzione del potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, anche come volano per gli investimenti privati.</p> <p>L'entità delle risorse è destinata, per la parte più rilevante, non solo all'assolvimento di compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di progetti infrastrutturali, di elaborazione di studi di fattibilità e di verifiche, ma soprattutto all'adozione di misure per il predetto obiettivo di potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, anche mediante interventi operativi di elaborazione di soluzioni utili al superamento degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti e di soluzioni per tutte le aree di intervento, compresa ogni attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, sia demandata in tale ottica alla struttura stessa dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>E' in tale quadro operativo di intervento attivo che solo una parte ridotta dell'autorizzazione di spesa è destinata al limitato contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, che per elevata qualificazione scientifica e professionale è chiamato a collaborare nella struttura stessa, in numero ristretto</p>



strettamente necessario e funzionale alle essenziali esigenze di operatività.

In sostanza, la gran parte dell'autorizzazione di spesa è volta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di operare adeguatamente anche in considerazione dell'atipicità dei compiti attribuiti, rilevabile in particolare dalla previsione dello svolgimento di ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, sia demandata alla struttura dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Per l'attuazione di quanto disposto *dai commi da 97 a 100* e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro *annui* a decorrere dal 2019.

184 –
198

La misura agevolativa per difficoltà economica (cd. “saldo e stralcio”) trova applicazione in base alle condizioni soggettive del contribuente (persona fisica), ovvero la situazione di grave e comprovata difficoltà economica certificata da un valore ISEE inferiore a 20.000 euro, e con riferimento ad uno specifico perimetro oggettivo, ovvero la natura dei crediti per i quali è possibile ottenere l’agevolazione prevista, limitata ai debiti affidati all’agente della riscossione derivanti:

- *dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 all’art. 54-bis del DPR n. 633/1972 (debiti di natura erariale)*
- *dall’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali (altri enti previdenziali) e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito dell’attività di accertamento dell’istituto previdenziale.*

La quantificazione dell’impatto complessivamente atteso dall’introduzione del “saldo e stralcio” è stata effettuata stimando, in modo distinto, i seguenti impatti:

1. *maggiore gettito per il pagamento di quanto previsto dalla nuova misura agevolata relativamente a soggetti che, in particolare situazione di difficoltà economica, non avrebbero corrisposto quanto dovuto né nell’ambito della riscossione ordinaria né nell’ambito della rottamazione-ter;*
2. *minore gettito per gli anni 2019 – 2023 relativamente alle nuove adesioni stimate per la rottamazione-ter ed al differimento dei piani di pagamento della rottamazione-bis (DL n.148/2017), per quei soggetti che, rientrando nelle condizioni previste dal cd. “saldo e stralcio”, potranno beneficiare del pagamento con aliquote ridotte per i debiti ricompresi nell’ambito oggettivo della nuova misura; tale effetto negativo è, parzialmente, compensato dal gettito derivante dai pagamenti, con aliquote ridotte, riferibili al “saldo e stralcio”.*

Ambito soggettivo di riferimento

Per perimetrare gli effetti della misura agevolata di “saldo e stralcio” ai contribuenti aventi le previste condizioni di accesso, basate sul valore della certificazione ISEE, è stata condotta un’analisi su una platea di “persone fisiche” per le quali, avendo le stesse richiesto una rateizzazione di loro debiti, l’agente della riscossione era in possesso della certificazione ISEE presentata a corredo della domanda.

Rispetto al campione esaminato:

- *l’8,5% dei contribuenti presenta un valore ISEE inferiore a 1.000 euro;*
- *il 12,7% dei contribuenti presenta un valore ISEE compreso tra 1.000 e*



- 5.000 euro;
- l'8,8% dei contribuenti presenta un valore ISEE compreso tra 5.000 e 8.500 euro;
- il 3,4% dei contribuenti presenta un valore ISEE compreso tra 8.500 e 10.000 euro;
- il 10,7% dei contribuenti presenta un valore ISEE compreso tra 10.000 e 20.000 euro;
- il 14,7% dei contribuenti presenta un valore ISEE compreso tra 20.000 e 30.000 euro;
- il restante 41,2% presenta un valore ISEE superiore a 30.000 euro.

Per la stima di cui al precedente punto 1 è stato ipotizzato che l'extra-gettito derivante dal pagamento di quanto previsto dalla nuova misura agevolata possa derivare:

- dai soggetti persone fisiche con valore ISEE fino a 1.000 euro che, in ragione del loro indicatore ISEE, non sono stati stimati né come potenziali aderenti alla rottamazione-ter né riscuotibili, neppure in parte, in via ordinaria;
- dai soggetti persone fisiche con valore ISEE compreso tra 1.000 e 5.000 euro in quanto è ragionevole ipotizzare che una parte di tali soggetti, tra quelli che non sono stimati come potenziali aderenti alla rottamazione-ter e neppure nella riscossione ordinaria, possa riuscire ad adempiere alla misura in argomento, ancora più fortemente agevolata rispetto alla rottamazione-ter.

Per la stima di cui al precedente punto 2 è stato ipotizzato che contribuenti che presentano un ISEE fino a 1.000 euro, presumibilmente privi della minima disponibilità finanziaria, non avrebbero ottemperato al pagamento neanche attraverso la rottamazione-ter, e, pertanto, i contribuenti che presentano un ISEE compreso tra 1.000 e 20.000 euro (12,7%+8,8%+3,4%+10,7%= 35,6%) rappresentino il "bacino" sul quale quantificare la perdita di gettito atteso da rottamazione-ter che confluirà nella misura di "saldo e stralcio".

Ambito oggettivo di riferimento

All'interno del magazzino dei ruoli affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017, il residuo contabile dei crediti rientranti, per loro natura, nelle fattispecie prevista dalla misura agevolativa (cd. "saldo e stralcio"), ammonta complessivamente a:

- 58.740 milioni relativamente ai crediti iscritti a ruolo su persone fisiche derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54-bis del DPR n. 633/1972;
- 44.370 milioni relativamente ai crediti iscritti a ruolo derivanti dall'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS;
- 1.271 milioni di euro relativamente ai crediti iscritti a ruolo derivanti dall'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali.

È opportuno considerare che la tipologia di debiti che rientrano nell'ambito oggettivo della misura rappresentano l'11,4% del complessivo magazzino residuo da riscuotere al 31 ottobre 2018.



Stima degli effetti di cui al punto 1

Per la quantificazione del maggiore gettito derivante dal pagamento di quanto previsto dalla nuova misura agevolata relativamente a soggetti che, in particolare situazione di difficoltà economica, non avrebbero corrisposto quanto dovuto né nell'ambito della riscossione ordinaria né nell'ambito della rottamazione-ter, ai valori dei crediti residui di cui sopra è stata applicata la percentuale dell'4,2% determinata dalla stima della platea di contribuenti che presentano un valore ISEE inferiore a 5.000 ($8,5\% + 12,7\% = 21,2\%$) ridotta dell'80%.

La riduzione è giustificata dalle seguenti ragioni:

- buona parte dei contribuenti, oltre a presentare debiti riconducibili per loro natura a quelli rientranti nell'ambito oggettivo della misura di "saldo e stralcio" presentano debiti di altra natura (ad esempio debiti derivanti da attività di accertamento degli enti creditori ovvero affidati da enti creditori diversi da Agenzia delle entrate, INPS e Casse previdenziali). Conseguentemente, per questi contribuenti, si determinerà una riduzione dell'appeal alla misura non essendo la stessa risolutiva dell'intera esposizione debitoria verso l'agente della riscossione; l'analisi del magazzino complessivo dei debiti residui da riscuotere ha evidenziato che circa l'80% dei debiti riferiti all'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività (articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e art. 54-bis del DPR n. 633/1972) sono iscritti su soggetti, persone fisiche, che presentano ulteriori debiti di altra natura;
- il pagamento in via agevolata dei debiti riferiti all'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps andrà ad incidere sulla posizione assicurativa che sarà alimentata sulla base delle somme effettivamente pagate dal soggetto debitore. Ciò determina, per tali debiti, una presumibile riduzione dell'appeal al pagamento in via agevolata;
- pur in presenza di contribuenti aventi esclusivamente debiti rientranti nel perimetro applicativo della disposizione è da considerare che l'estrema difficoltà economica non consentirà a una parte di tali soggetti l'accesso alla misura seppur fortemente agevolata (soggetti c.d. totalmente "inesigibili").

Per la quantificazione del gettito, considerando per tali soggetti un valore ISEE estremamente basso, è stata utilizzata una aliquota di pagamento del 16% (aliquota minima prevista dalla nuova misura agevolativa) applicata rispetto all'importo iscritto a ruolo al netto delle sanzioni che mediamente pesano il 24% con riferimento alla componente erariale (articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e art. 54-bis del DPR n. 633/1972), il 14% con riferimento alla componente previdenziale INPS e l'11% con riferimento a quella delle gestioni previdenziali professionali. Il gettito derivante dalla loro adesione alla misura è rappresentato nella seguente tabella.

	ERARIO	INPS	CASSE PREVIDENZIALI
	Crediti relativi a persone fisiche ed a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati	Crediti relativi all'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS	Crediti relativi all'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali
Residuo lordo affidato fino al 31 dicembre 2017	58.740	44.370	1.271



<i>Di cui: oggetto di possibile adesione al saldo e stralcio perché rientranti nella condizione di ISEE inferiore a 5.000 (4,2% post riduzione 80%)</i>	2.487	1.879	54
<i>Importo ridotto delle sanzioni (24% , 14% e 11% rispettivamente su crediti derivanti da controlli automatizzati, da omesso versamento contributi INPS e omesso versamento contributi alle casse previdenziali)</i>	1.889	1.618	48
<i>Gettito atteso dal saldo e stralcio (applicazione aliquota minima del 16%)</i>	302	259	8

Stima degli effetti di cui al punto 2

Gli importi di riferimento relativi alle previsioni per gli anni 2019 – 2023, riferite alle adesioni alla rottamazione-ter ed al differimento dei piani di pagamento della rottamazione-bis (DL n. 148/2017), al netto delle quote oggetto di stralcio ai sensi dell'articolo 4 del DL n. 119/2018 (partite di ruoli inferiori a mille euro) risultano i seguenti:

	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
<i>Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017</i>	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	11.100
<i>Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017</i>	610	610	610	610	610	3.048
<i>Perdita gettito atteso da Rottamazione-ter per "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010</i>	-99	-99	-99	-99	-99	-495
TOTALE PREVISIONE DI GETTITO ROTTAMAZIONE TER	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	13.653

Per stimare la presumibile perdita di gettito derivante dall'introduzione della misura di "saldo e stralcio", con pagamenti di misura significativamente inferiore dei debiti rientranti nel perimetro oggettivo della misura in argomento, è stato analizzato l'effettivo peso di tali componenti all'interno delle evidenze disponibili risultanti dalla prima rottamazione, di cui si dispone già del consuntivo delle riscossioni, e della seconda rottamazione, della quale si dispone del dettaglio dei debiti indicati dai contribuenti nelle richieste di adesione.

Con riferimento alla fattispecie di crediti iscritti a ruolo derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54-bis del DPR n. 633/1972, è stato riscontrato che:

- in occasione della prima rottamazione, la percentuale delle riscossioni effettuate da persone fisiche relativamente a tali tipologie di iscrizioni a ruolo si è attestata in un valore pari al 18,6% del totale;*
- con riferimento alla rottamazione bis, la percentuale degli importi da corrispondere da persone fisiche relativamente a tale tipologia di iscrizione a ruolo si attesta in un valore pari al 16,3% del totale.*



Prendendo i valori medi delle percentuali riscontrate è stato stimato che il 17,4% del gettito previsto dalla rottamazione-ter nella Relazione tecnica di accompagnamento al decreto, sia relativo a persone fisiche per iscrizioni a ruolo derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54-bis del DPR n. 633/1972.

	<i>Person Fisiche</i>
<i>% incassi prima rottamazione (DL n. 193/2016) per debiti art. 36 bis o 54 bis</i>	<i>18,6%</i>
<i>% debiti art. 36 bis o 54 bis all'interno delle domande di adesione alla rottamazione bis (DL n. 148/2017)</i>	<i>16,3%</i>
<i>Stima componente di gettito relativa a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati su persone fisiche</i>	<i>17,4%</i>

Con riferimento alla fattispecie di crediti iscritti a ruolo derivanti dall'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, è stato riscontrato che:

- in occasione della prima rottamazione, la percentuale delle riscossioni effettuate da persone fisiche relativamente a tali tipologie di iscrizioni a ruolo si è attestata in un valore pari al 11,0% del totale per ciò che concerne l'INPS e all'1,6% per le casse previdenziali;*
- con riferimento alla rottamazione bis, la percentuale degli importi da corrispondere da persone fisiche relativamente a tale tipologia di iscrizione a ruolo si attesta in un valore pari all'8,4% del totale per ciò che concerne l'INPS ed all'1,1% per le casse previdenziali.*

Prendendo i valori medi delle percentuali riscontrate è stato stimato che il 9,7% del gettito previsto dalla rottamazione-ter nella Relazione tecnica di accompagnamento al decreto, sia relativo a persone fisiche per iscrizioni a ruolo derivanti dall'omesso versamento di contributi relativi alla propria posizione previdenziale personale con riferimento all'INPS ed all'1,4% con riferimento alle casse previdenziali.

	<i>INPS</i>	<i>Casse previden za</i>
<i>% incassi prima rottamazione (DL n. 193/2016) per debiti derivanti dall'omesso versamento di contributi relativi alla propria posizione previdenziale personale</i>	<i>11,0%</i>	<i>1,6%</i>
<i>% debiti derivanti dall'omesso versamento di contributi relativi alla propria posizione previdenziale personale all'interno delle domande di adesione alla rottamazione bis (DL n. 148/2017)</i>	<i>8,4%</i>	<i>1,1%</i>
<i>Stima componente di carichi iscritti a ruolo derivanti dall'omesso versamento di contributi relativi alla propria posizione previdenziale personale</i>	<i>9,7%</i>	<i>1,4%</i>

Applicando le percentuali stimate ai valori di gettito in precedenza esposti risultano i seguenti valori:

	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
<i>Gettito rottamazione relativo a contribuenti in possibile situazione di difficoltà economica</i>	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	13.653
<i>Di cui: relativo a persone fisiche ed a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati (17,4%)</i>	476	476	476	476	476	2.380
<i>Di cui: relativo ad omesso versamento di contributi INPS relativi alla propria posizione previdenziale personale (9,7%)</i>	265	265	265	265	265	1.324
<i>Di cui: relativo ad omesso versamento di contributi casse previdenziali relativi alla propria posizione previdenziale personale (1,4%)</i>	37	37	37	37	37	185

La stima del minore gettito derivante da rottamazione-ter è stata determinata attraverso l'applicazione ai valori sopra determinati della percentuale del 35,6%, relativa ai contribuenti con valori ISEE compresi tra 1.000 e 20.000 euro (12,7%+8,8%+3,4%+10,7%= 35,6%), parzialmente compensata dal gettito derivante dall'adesione al cd. "saldo e stralcio" per i medesimi importi, a cui è stata applicata l'aliquota media pari a 23,7%, ovvero l'aliquota media tra quelli previste (16, 20 e 35). Il risultato è di seguito esposto.

	ERARIO	INPS	CASSE PREVIDENZIALI
	<i>Crediti relativi a persone fisiche ed a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati</i>	<i>Crediti relativi all'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS</i>	<i>Crediti relativi all'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali</i>
<i>Gettito rottamazione - ter</i>	2.380	1.324	185
<i>Di cui: oggetto di possibile adesione al saldo e stralcio perché rientranti nella condizione di ISEE compreso tra 5.000 e 10.000 euro (35,6%)</i>	846	471	66
<i>Gettito atteso dal saldo e stralcio (applicazione aliquota media ponderata al 23,7%)</i>	200	111	16



Riepiloghi impatti introduzione "saldo e stralcio"

Ipotizzando per i pagamenti della misura di saldo e stralcio il 35% nel 2019, il 35 % nel 2020 e il 30% nel 2021, è riepilogato l'impatto netto della misura in argomento nelle tabelle che seguono.

Con riferimento ai ruoli erariali (art. 36 bis DPR 600/1973 e art. 54 bis DPR 633/1972):

	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL LE
<i>Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE inferiore a 5.000 euro</i>	106	106	90	0	0	302
<i>Minore gettito rottamazione ter relativo a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro</i>	-169	-169	-169	-169	-169	-846
<i>Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro</i>	70	70	60	0	0	200
<i>Differenza = Impatto netto proposta di emendamento</i>	7	7	-19	-169	-169	-344

Con riferimento ai contributi previdenziali INPS:

	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL E
<i>Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE inferiore a 5.000 euro</i>	91	91	78	0	0	259
<i>Minor gettito rottamazione ter relativo a carichi iscritti a ruolo derivanti da omessi versamenti di contributi propri su persone fisiche con ISEE compreso tra 1.000 e 20.000 euro</i>	-94	-94	-94	-94	-94	-471
<i>Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro</i>	39	39	33	0	0	111
<i>Differenza = Impatto netto della disposizione</i>	36	36	17	-94	-94	-101

E con riferimento ai contributi previdenziali delle casse di previdenza:

	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
--	------	------	------	------	------	--------

	<i>Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE inferiore a 5.000 euro</i>	3	3	2	0	0	8
	<i>Minore gettito rottamazione ter relativo a carichi iscritti a ruolo derivanti da omessi versamenti di contributi propri su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro</i>	-13	-13	-13	-13	-13	-66
	<i>Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro</i>	6	6	5	0	0	16
	<i>Differenza = Impatto netto della disposizione</i>	-5	-5	-6	-13	-13	-42
199	<i>Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</i>						
200	<p>La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).</p> <p>La norma dispone il rifinanziamento con uno stanziamento di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si precisa che le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva precitata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.</p>						
201	<p>La norma, attraverso l'azione di sostegno straordinaria, ha l'obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese, considerato che i risultati molto positivi fin qui conseguiti dal Piano Straordinario per il Made in Italy e l'attrazione degli investimenti esteri, nel quadriennio 2015 - 2018, ne dimostrano la validità.</p> <p>Le macro-linee progettuali cui si intende dare priorità nel periodo in esame consentiranno di: consolidare la presenza e visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali marketplace ed e-tailer internazionali, attraverso un'adeguata strategia di progetti e-commerce di sistema (in particolare per i settori agroalimentare e del fashion); sostenere la maggior presenza dei prodotti italiani nelle reti della GDO internazionale; rafforzare la strategia di comunicazione multicanale per rilanciare ulteriormente l'immagine del Made in Italy nel mondo; sostenerne la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso</p>						

	<p>l'utilizzo di temporary export manager; proseguire in un'articolata linea di formazione, per la diffusione delle "competenze abilitanti" indispensabili per avere chance di competere sui mercati internazionali; consolidare la strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti dall'estero.</p> <p>Per la realizzazione delle finalità indicate dalla norma e delle attività sopra descritte, sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 da destinare alle linee d'attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) ed l) dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p> <p>All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.</p>
202	<p>La norma rfinanzia lo strumento dei contratti di sviluppo, istituito dall'art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e regolamentato dal DM 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Le caratteristiche del contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno lo strumento fondamentale per la realizzazione di grandi investimenti industriali (incluso agroindustria) e turistici, oltre che per interventi per la tutela ambientale e il risparmio energetico.</p> <p>Nell'ambito dei contratti di sviluppo possono essere concesse agevolazioni, anche combinate, nelle seguenti forme di aiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sovvenzioni e contributi in conto interessi; b) prestiti; c) garanzie. <p>L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite.</p> <p>Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 41 milioni di euro per l'anno 2020 e 70,40 milioni di euro per il 2021. Si stima che le risorse stanziare potrebbero essere utilizzate in ragione di 2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolato.</p>
203	<p>La norma si propone di realizzare il primo IPCEI, per la nascita del quale a partire dall'autunno 2016 è stata avviata un'attività prodromica, destinato a favorire il salto tecnologico che permetterà all'Europa di collocarsi in posizione di leadership nelle tecnologie cosiddette IoT (Internet delle Cose), IA (Intelligenza Artificiale), su iniziativa di Italia, Germania, Francia e Regno Unito (sono interessate attivamente oltre 40 imprese nei quattro Paesi – per l'Italia ST Microelectronics, L-Foundry e la Fondazione Bruno Kessler), che a priori, fatte salve tutte le opportune verifiche di compatibilità finanziaria, si sono attivati in questo senso. La procedura intende dare attuazione all'art. 107.3.b del TFUE, che ritiene compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune</p>



	<p>interesse europeo, secondo i “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo” (2014/C 188/02) dettati dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Concorrenza (DGCOMP) il 20 giugno 2014.</p> <p>E’ prevista una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell’IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.</p>
204	<p>La norma si propone di dare continuità agli interventi agevolativi previsti dalla legge n. 181/1989, volti a promuovere e sostenere il rilancio di settori e interi territori, caratterizzati da crisi industriale. I programmi di investimento possono riguardare: nuove unità e ampliamenti finalizzati alla produzione di beni e servizi; tutela ambientale; innovazione di processo. Si tratta di interventi che rappresentano un valido strumento di sostegno all’occupazione e agli investimenti nelle aree colpite da crisi produttiva, per cui si rende necessario integrare le residue risorse disponibili.</p> <p>A tal fine, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, di cui si ipotizza 67 milioni di euro per l’anno 2019 e 34 milioni di euro per l’anno 2020 destinati all’erogazione dei finanziamenti agevolati e 33 milioni di euro per l’anno 2019 e 16 milioni di euro per l’anno 2020 destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto.</p>
205	<p>Si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 106 sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.</p>
206 - 209	<p>Il mercato del Venture Capital in Italia presenta ancora un forte ritardo di sviluppo. Sebbene in crescita negli ultimi anni, si stima che il mercato del VC in Italia non superi ad oggi i 250/300 milioni di euro all’anno di capitali investiti e sia ancora molto in ritardo, in termini di raccolta fondi, investimenti finalizzati e transazioni fatte, rispetto agli stadi di sviluppo del VC presenti in Paesi a noi vicini quali Spagna, Francia e Germania. Per ovviare a questo storico ritardo dell’industria dei Fondi di Venture Capital in Italia si prevede di istituire presso il MISE un “Fondo per il sostegno al Venture Capital”, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, che possa investire a sua volta in Fondi di VC. La finalità dell’intervento è quella di aiutare gli istituti nazionali di promozione nella loro attività di fund raising su Fondi di VC nei confronti di investitori istituzionali, pubblici e privati. Lo Stato attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital è autorizzato a investire in quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,</p>



di uno o più Fondi di Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi di Venture Capital come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011 coprendo tutte le diverse fasi di investimento del VC: dal seed/early stage investment fino all'expansion capital.

La misura comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

210-218

La disposizione in esame prevede taluni interventi agevolativi in materia di Venture Capital, nonché alcune modifiche alla disciplina dei PIR introdotta dalla legge n. 232/2016.

La norma prevede, comma 210, un innalzamento del tetto massimo (dal 5% all'10% dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle c.d. Casse previdenziali, agevolabili ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari, sono state utilizzate le stesse ipotesi e tipologie di dati impiegate per la relazione tecnica alla legge 232/2016. Considerando che la disposizione implica un ulteriore 5% del patrimonio investito in strumenti finanziari con rendimenti esenti da imposta, e che in base agli ultimi dati pubblicati dalla COVIP il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati è di circa 80 miliardi di euro, si stima una perdita di gettito su base annua di 41,6 milioni di euro. Ipotizzando un turnover degli strumenti finanziari di 1/3, si stima il seguente profilo di cassa

2019	2020	2021	dal 2022
-9,9	-23,8	-37,7	-41,6

Ai commi da 211 a 217 non si ascrivono effetti in quanto si tratta di modifiche relative alla composizione degli investimenti che non incidono sull'ammontare complessivo degli stessi. In base alla nuova disposizione i Piani individuali di Risparmio devono effettuare almeno il 5% degli investimenti qualificati di cui al comma 102 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese radicate nel territorio dello Stato; un ulteriore 5% deve essere investito in quote o azioni di fondi di venture capital, come definiti al comma 111-quinquies.

La disposizione in esame, inoltre, prevede al comma 218, per l'anno 2019, l'incremento al 40% dell'aliquota della detrazione ai fini Irpef e della quota deducibile ai fini Ires per gli investimenti effettuati nel capitale sociale di start up innovative e piccole e medie imprese innovative. Per le imprese che acquistano il 100% del capitale sociale di start up innovative, la quota deducibile è pari al 50%, a condizione che l'impresa mantenga l'intero capitale sociale acquisito per almeno 3 anni dalla data di acquisto. La normativa vigente prevede un'aliquota di detrazione e deduzione pari al 30%.

Per quanto concerne l'Irpef, sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2017, risulta un ammontare di investimenti in esame pari a 113,8 milioni di euro. Si stima una quindi una perdita di gettito Irpef di competenza 2019 pari a -11,4 milioni di euro.



Per quanto concerne l'Ires, sulla base dei dati provvisori del modello UNICO/2018 società di capitali relativi all'anno di imposta 2017 risulta che l'ammontare di investimenti in start-up e PMI innovative sono stati circa 83,4 milioni di euro. La disposizione prevede un maggiorazione del 20% della deduzione per le imprese che acquistano il 100% del capitale sociale di start up innovative, che si ipotizza siano il 25% di quanto rilevato. Si stima quindi una variazione di competenza 2019 pari a -2,6 milioni di euro. Di seguito l'andamento finanziario:

	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-19,9	+8,5	0,0
IRES	0,0	-4,6	+2,0	0,0
Totale	0,0	-24,5	+10,5	0,0

In milioni di euro

Nel complesso le disposizioni contenute nei commi da 210 a 218 comportano i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	dal 2022
Comma 111-bis	-9,9	-23,8	-37,7	-41,6
Comma 111-decies	0	-24,5	10,5	0
Totale	-9,9	-48,3	-27,2	-41,6

In milioni di euro

219

Incentivi agli investimenti in Fondi di VC

La disposizione in esame interviene sull'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011 recante un regime di favore volto a incentivare l'accesso al venture capital e a sostenere i processi di crescita di nuove imprese.

In particolare con la lettera a) della disposizione in esame si specifica l'ambito oggettivo di operatività del venture capital riferendosi allo strumento degli OICR chiusi, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. k-ter) del D.lgs. n. 58/1998; con la lettera b) vengono definiti Fondi per il Venture Capital (FVC) gli OICR residenti in Italia che investano almeno l'85%, in luogo del 75%, del valore degli attivi in PMI non quotate su mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto. Con la lettera c) infine si modifica la lettera e) del comma 3 elevando *da 36 mesi a 7 anni il tempo di esercizio di attività di impresa quale caratteristica per essere destinatarie dei FVC.*

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si segnala che le disposizioni hanno carattere principalmente definitorio e non incidono direttamente sulla disposizione di natura fiscale rappresentata dal comma 4 dell'articolo 31 del DL 98/2011 recante l'esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC. Si stima che le



	<p>disposizioni non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nel bilancio dello Stato, in considerazione sia del limitato mercato del venture capital, legato al fattore di rischio, sia in considerazione del fatto che a legislazione vigente esistono altri strumenti che assicurano rendimenti esenti a fronte di forme di investimenti finanziari.</p>
220	<p><i>La disposizione prevede una clausola di stand still per l'efficacia di quanto previsto dai commi 218 e 219 lettera c).</i></p>
221	<p><i>La disposizione prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad accertare entro il 30 giugno 2019 eventuali risorse residue della dotazione di 225 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, prevista al comma 54 dell'art. 1 della LS 147/2013, destinata alla crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).</i></p> <p><i>Tali risorse eventualmente disponibili all'esito dell'accertamento del Ministero dello sviluppo economico verranno destinate ai Confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, perché siano utilizzate dai Confidi medesimi per la concessione di garanzie alle PMI. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione di tali risorse ai Confidi.</i></p> <p><i>Trattandosi di risorse eventuali, comunque già disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo di garanzia PMI, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
222-225	<p>L'obiettivo della norma è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio "Fondo Start Up" istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e disciplinato dal decreto 4 marzo 2011, n. 102 e destinare le relative risorse, pari a 2,5 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale. Alla data di entrata in vigore della presente normativa cessa pertanto l'operatività collegata a nuove iniziative, in quanto termina la ricezione di nuove domande di intervento. Il Fondo Start Up rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate. La gestione a stralcio della misura sarà disciplinata da apposita convenzione tra il Ministero e la Simest SpA.</p>
226	<p>In considerazione dell'importanza sempre crescente delle tematiche connesse all'Intelligenza Artificiale, alla Blockchain e all'Internet of Things, risulta fondamentale sostenere lo sviluppo di tali tecnologie, favorendo gli investimenti nei suddetti ambiti e garantendo al contempo il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati. A tal fine, la disposizione in esame prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. In particolare, si specifica che il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico. Si precisa, inoltre, che il CIPE, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha</p>



	<p>deciso, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, di assegnare 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, Blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.</p> <p>Si prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia definito l'organismo competente alla gestione delle risorse nonché l'assetto organizzativo atto a consentire l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Viene inoltre espressamente attribuita al Ministero dello sviluppo economico la funzione di amministrazione vigilante. Si prevede inoltre la possibilità per enti, associazioni, imprese o singoli cittadini di contribuire alla dotazione del Fondo e rimanda al predetto regolamento per la definizione delle modalità di trasferimento dei contributi. La misura comporta un costo pari a 45 milioni di euro nel triennio 2019 – 2021 ripartiti in 15 milioni per ciascuno dei suddetti anni.</p>
227	<p><i>In conformità al perseguimento degli obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché al fine di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e le capacità di resilienza energetica nazionale, viene prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La ripartizione delle risorse del fondo tra gli interventi è demandata ad un decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che verrà comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.</i></p>
228-231	<p><i>La misura introduce un contributo a fondo perduto per agevolare l'inserimento nelle PMI dei cd. manager per l'innovazione, vale a dire professionisti che devono assicurare la gestione delle attività di un'impresa per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.</i></p> <p><i>In particolare, la misura introduce un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher per l'acquisizione di competenze professionali di supporto alle imprese che intendono investire in innovazione e tecnologie digitali. L'agevolazione è corrisposta alle micro, piccole e medie imprese, nonché alle reti di imprese che hanno assunto risorse manageriali per favorire processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e sviluppare competenze – sul piano tecnico e manageriale – in grado di consentire la gestione dei profili di complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica.</i></p> <p><i>L'ammontare del voucher è definito nella misura massima di 25.000 euro, 40.000</i></p>



	<p>euro e 80.000 euro su base annua, a seconda che si tratti rispettivamente di medie imprese, micro e piccole imprese e contratti di rete. Anche la misura dei costi sostenuti in relazione ai quali è concesso il contributo è indicato in misura più favorevole alle micro e piccole imprese.</p> <p>Per la copertura della presente disposizione è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, che rappresenta un limite di spesa.</p>
229	<p>La disposizione intende eliminare le incertezze interpretative sorte in relazione alla disciplina del super-ammortamento per le soluzioni di cloud computing, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta.</p> <p>Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che avendo la disposizione natura di norma interpretativa non comporta effetti in termini di gettito.</p>
232	<p>La disposizione intende potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, previsto dall'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo n.102/2014 ("Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione"). In considerazione dell'aumento significativo delle proposte di efficientamento presentate, che eccede la dotazione attualmente disponibile, si propone di incrementare le risorse destinate all'attuazione del programma per un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, ciò che consentirebbe di aumentare l'efficacia della misura.</p>
233	<p>La disposizione autorizza la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2019 per il finanziamento di una convenzione MISE – Guardia di Finanza per le attività di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 177, comma 3, del nuovo Codice dei Contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti del rispetto del limite imposti dalla legge alle concessioni in atto. Nell'ambito delle proprie competenze il MISE dovrà svolgere attività di vigilanza e controllo prevista dalla norma in oggetto sui 65 concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica.</p>
234-235	<p>Si prevede l'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 finalizzata al potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità con particolare riferimento al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne.</p>
236	<p>Integra la definizione di portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel Testo Unico Finanziario (articolo 1, comma 5-novies del D.lgs. n. 58 del 1998), estendendo tale definizione anche alle piattaforme on line che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti diretti per la finanza pubblica.</p>



237	<i>La disposizione modifica il comma 5 dell'art. 10 del d. lgs. 129/2017, prevedendo la possibilità per i consulenti in materia di investimenti di continuare a svolgere il proprio servizio fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione. La disposizione non comporta oneri.</i>
238	<i>La disposizione modifica la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali (articolo 100-ter del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-ter), disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti diretti per la finanza pubblica.</i>
239	<i>In relazione al Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), si prevede che l'esperto si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui sopra, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica. Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettività e indipendenza della valutazione. Dispone infine che l'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
240	<i>La disposizione prevede la riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo derivante dal riaccertamento dei residui, ex art. 49, comma 2, lettera a) del DL n. 66 del 2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</i>
241 a 243	<i>Le disposizioni prevedono la destinazione di una somma di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2019 per attivare un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati attraverso la sopra citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Tale esigenza si rende necessaria per consentire di introdurre nel settore di cui trattasi una tipologia di controllo più pregnante rispetto a quella finora effettuata, che si configura di natura meramente documentale. Con il comma 134 si prevede che il Comitato abbia tra i suoi componenti anche un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.</i>



244	<i>Si dispone la destinazione di una somma di 2.000.000 euro per il 2019, da destinare alla Scuola Europea di Industrial Engineering and Management per il finanziamento di progetti innovativi di formazione.</i>
245	<i>E' sostituito il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2012 in materia di deroga alla limitazione dell'uso del contante per acquisti di beni o prestazioni di servizi connessi al turismo. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</i>
246	<i>La norma prevede la possibilità, per i titolari delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico ricreative, che utilizzano manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di mantenere installati i medesimi manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge n. 194/2009.</i> <i>La norma è di carattere ordinamentale e quindi alla stessa non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.</i>
247	<i>Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.</i>
248-250	<i>La disposizione prevede la proroga dell'integrazione salariale di cui all'art. 1 bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, per l'anno 2019, nel limite di spesa di euro 35.000.000. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari complessivamente ad euro 35 milioni di euro, per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo sviluppo e coesione.</i>
251-253	<i>Nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione delle Regioni, il trattamento di mobilità in deroga è concesso nel limite di dodici mesi ai lavoratori che hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non rientrano nell'istituto della NASpI. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto regola l'accesso al trattamento di mobilità in deroga mantenendo inalterate le risorse a legislazione vigente già a disposizione delle Regioni, che costituisce un limite di spesa.</i>
254	<i>La disposizione assegna ulteriori risorse alla Regione Lazio per proseguire, nell'anno 2018, i trattamenti in deroga di cui all'articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché di cui all'articolo 53-ter del decreto</i>



	<p><i>legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 per un massimo di dodici mesi. La misura è finanziata per un onere pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che presenta la necessaria disponibilità. Agli oneri valutati in termini di indebitamento netto in euro 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. La disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</i></p>
255	<p>La disposizione istituisce un fondo, denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», che costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi diretti a rispettare in ogni caso il predetto limite di spesa, con dotazione di 7.100 milioni di euro annui per l'anno 2019, di 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e di 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. E' in ogni caso garantito il riconoscimento delle prestazioni ReI fino alla piena operatività dei nuovi istituti e le relative risorse confluiscono nell'istituendo fondo per la relativa finalità e concorrono alla determinazione del limite di spesa complessivo. Pertanto dalla disposizione in esame conseguono i seguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto alla legislazione vigente: 4.902 milioni di euro per l'anno 2019, 5.897 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.027 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.</p> <p><i>La modifica introdotta al Senato della Repubblica prevede la riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di 1.900 milioni per l'anno 2019, di 945 milioni di euro per l'anno 2020 e di 683 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Si precisa, inoltre, che una quota del fondo, per un importo pari a 300 milioni di euro, è destinata per gli oneri di personale per il potenziamento dei centri per l'impiego di cui al comma 258.</i></p>
256	<p>La disposizione istituisce un fondo, denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», che costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi diretti a rispettare in ogni caso il predetto limite di spesa, con dotazione di 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Dalla disposizione consegue pertanto una maggiore spesa per prestazioni pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.</p> <p><i>La modifica introdotta al Senato della Repubblica prevede la riduzione del «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», di 2.732 milioni per l'anno 2019 e un incremento di 1.336 milioni di euro</i></p>



	<i>per l'anno 2020, di 1.684 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.153 milioni di euro per l'anno 2022.</i>
257	Dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina procedure per il monitoraggio e per la eventuale riallocazione delle risorse e relativi limiti di spesa di cui ai commi 255 e 256, fermo restando l'ammontare complessivo di cui ai commi 255 e 256.
258	<p>Dalla disposizione non derivano maggiori oneri rispetto a quanto già previsto ai sensi del comma 255 in quanto la disposizione prevede una destinazione fino a 1.000 milioni di euro per ciascun anno 2019 e 2020 da destinare ai centri per l'impiego al fine del loro potenziamento e fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A., nell'ambito del fondo di cui al comma 255 medesimo.</p> <p><i>La disposizione autorizza le Regioni, a decorrere dal 2019, ad assumere fino a complessive 4000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, aumentando le rispettive dotazioni organiche. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto personale pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede quanto a 120 milioni per l'anno 2019 e 160 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e quanto a 160 milioni a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255.</i></p>
259	<i>La disposizione modifica l'art. 3-bis, comma 1 del decreto legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018 e prevede la facoltà in luogo dell'obbligo per le Regioni di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto la quota di personale nuovo assunto da destinare ai centri per l'impegno rientra nell'ambito delle facoltà assunzionali delle Regioni previste a legislazione vigente, senza incremento delle medesime.</i>
260	<p><i>La disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2019-2021 una revisione dello schema di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, finalizzato ad una transizione verso la piena applicazione dello schema di indicizzazione per fasce confermato a regime, da una lato garantendo criteri di progressività, al fine di salvaguardare la proporzionalità e la adeguatezza dei trattamenti e dall'altro aumentando il grado di elasticità nella rivalutazione ai prezzi, rispetto a quanto applicato per il periodo 2014-2018, con riferimento alle pensioni complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS (per quelle fino a tre volte il trattamento minimo è confermata comunque la piena indicizzazione ai prezzi).</i></p> <p><i>Sulla base dei seguenti parametri e stime:</i></p> <p><i>a) trattamento minimo INPS 2018: 6.596,46 euro annui (507,42 euro mensili);</i></p> <p><i>b) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione:</i></p> <p><i>Elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo</i></p>



<i>Fasce di importo</i>	<i>Dal 2019</i>
<i>Fino a 3 volte il trattamento minimo</i>	<i>100%</i>
<i>Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo</i>	<i>90%</i>
<i>Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo</i>	<i>75%</i>
<i>Sopra 6 volte il trattamento minimo</i>	<i>75%</i>

c) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a quattro volte il minimo prevede per il triennio 2019-2021 una revisione del meccanismo di indicizzazione nei seguenti termini.

Normativa proposta:

a) per le pensioni con importo complessivo fino a 3 volte il TM si conferma l'indicizzazione al 100%

b) per le pensioni con importo complessivo superiore a 3 volte il TM si conferma per il periodo 2019-2021 lo schema di indicizzazione sull'intero importo in base a una percentuale unica, come introdotto dalla legge n. 147/2013, rimodulando tuttavia tale percentuale, incrementando parzialmente quella per le pensioni fino a 8 volte il TM e parzialmente riducendo quella per le pensioni sopra 8 volte il TM. Per il triennio 2019-2021 l'indicizzazione è riconosciuta pertanto in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini:

i. nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

ii. nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

iii. nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento



minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

- iv. nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;*
- v. nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;*
- vi. nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.*

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione dello schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2022 la disposizione nulla innova, confermando, quindi, la piena applicazione meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

- d) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 – stima anno 2018: circa 264,5 mld di euro;*
- e) tasso di indicizzazione nel 2019 pari a 1,1% come stabilito dal relativo decreto ministeriale e nel 2020 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2018;*
- f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 58,6%*
- g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,7%;*
- h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 14,0%;*
- i) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 8,1%;*
- j) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sette volte il trattamento minimo INPS: circa 4,8%;*
- k) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni*



complessivamente superiori a sette volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 2,9%;

l) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS: circa 2,0%;

m) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a nove volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 1,6%;

n) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 6,5%;

o) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame derivano i seguenti effetti finanziari

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica;)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	415	1222	2014	2011	2000	1980	1957	1934	1911	1888
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	253	745	1228	1226	1218	1205	1190	1175	1160	1145

261 *Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso la riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro lordi annui*

267 *La modifica prevede, a partire dall' 1 gennaio 2019, una riduzione temporanea per la durata di 5 anni delle pensioni dirette di vecchiaia e anzianità/anticipate con quote di pensione calcolate con metodo retributivo nei casi di titolari di reddito pensionistico superiore a 100.000 euro (inteso come somma delle pensioni dirette di vecchiaia e anzianità/anticipate delle gestioni Inps). La misura del contributo è determinato per fasce di importo della pensione sulla base delle seguenti aliquote marginali:*

<i>Fascia di importo del reddito pensionistico</i>	<i>Aliquote marginali del contributo</i>
<i>100.000 - 130.000</i>	<i>15%</i>
<i>130.001 - 200.000</i>	<i>25%</i>
<i>200.001 - 350.000</i>	<i>30%</i>
<i>350.001 - 500.000</i>	<i>35%</i>
<i>oltre 500.000</i>	<i>40%</i>

L'importo dei limiti previsti nella tabella è rivalutato annualmente in base alle regole della perequazione automatica degli importi pensionistici.

Il quadro macroeconomico di riferimento di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS. Per la perequazione dell'anno 2019 è stato utilizzato un tasso dell'1,1% come indicato nel DM Economia del 16 novembre.

La valutazione è stata effettuata tenendo conto della distribuzione dei soggetti in base al reddito pensionistico rilevato a settembre (inteso come sopra) e riportata nella tabella che segue:

Pensioni vigenti a settembre 2018

<i>Classe di importo annuo lordo</i>	<i>Aliquote marginali di riduzione</i>	<i>Numero</i>
<i>100.000 - 130.000</i>	<i>15%</i>	<i>16.644</i>
<i>130.001 - 200.000</i>	<i>25%</i>	<i>6.665</i>
<i>200.001 - 350.000</i>	<i>30%</i>	<i>873</i>
<i>350.001 - 500.000</i>	<i>35%</i>	<i>82</i>
<i>oltre 500.000</i>	<i>40%</i>	<i>23</i>

Le pensioni decorrenti nel 2018 sono state oggetto di stima per essere riportate ad intero anno. Per le pensioni decorrenti successivamente all'anno 2018 si è tenuto conto della composizione per regime di liquidazione stimata nelle proiezioni di lungo periodo effettuate dal Coordinamento, considerando per le nuove decorrenti 2019-2023 un numero pari a circa 1600 all'anno.

Il meccanismo di perequazione a partire dal 2019 è quello previsto dalla legge 388/2000.

Nella tabella seguente sono riportati i risparmi al lordo ed al netto degli effetti fiscali per il decennio 2019-2023 conseguenti il ricalcolo. Si è considerata una aliquota fiscale del 45%.

Stima dei risparmi derivanti dal ricalcolo delle pensioni con quote retributive e reddito pensionistico lordo annuo superiore a 100.000 euro

importi in milioni di euro correnti

<i>Anno</i>	<i>Al lordo degli effetti fiscali</i>	<i>Al netto degli effetti fiscali</i>
<i>2019</i>	<i>138,4</i>	<i>76,1</i>
<i>2020</i>	<i>144,7</i>	<i>79,6</i>
<i>2021</i>	<i>151,5</i>	<i>83,3</i>
<i>2022</i>	<i>157,7</i>	<i>86,7</i>
<i>2023</i>	<i>163,4</i>	<i>89,9</i>

268	<p><i>La disposizione prevede l'esclusione delle pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206, dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 261 a 263.</i></p>
269	<p><i>La disposizione semplifica le procedure di versamento del contributo datoriale ai fondi pensione dei dipendenti statali che, al pari di quanto avviene per tutti gli altri lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, verrebbe versato al fondo pensione con le stesse modalità previste per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Senza questa razionalizzazione, il contributo datoriale delle amministrazioni statali datrici di lavoro non verrebbe versato da queste ultime ma dall'Inps che dovrebbe acquisire le provviste finanziarie dal Ministero dell'economia e delle finanze e, successivamente, sulla base delle denunce retributive e contributive mensili delle amministrazioni statali stesse dovrebbe determinare l'ammontare del contributo e quindi versarlo al fondo pensione. Questa procedura, inizialmente prevista ed utilizzata anche per i dipendenti dell'amministrazione scolastica iscritti al fondo pensione Espero, ha determinato criticità. Si generavano, infatti, flussi finanziari non omogenei riferibili, rispettivamente, ai contributi datoriali ed ai contributi dei lavoratori, sfasati temporalmente e provenienti da soggetti diversi. L'acquisizione separata di questi flussi è stata causa di problemi nella gestione delle attività di riconciliazione contributiva, da parte del fondo pensione Espero, tali da incidere sui tempi di investimento e sulla tempestiva attribuzione delle risorse in capo ai singoli lavoratori. La sfasatura temporale dipende dai diversi tempi di elaborazione dei dati per il calcolo dell'importo dovuto: il datore di lavoro/sostituto d'imposta elabora e versa subito il contributo a carico del lavoratore, trattenuto in busta paga; la gestione dell'Inps provvede a versare due mesi dopo il contributo datoriale relativo allo stesso periodo di competenza in quanto deve prima attendere le informazioni retributive e contributive che, in termini di legge, sono trasmesse dal sostituto entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Al fine di prevenire questo tipo di difficoltà e di garantire un unico flusso finanziario comprensivo di tutti gli elementi contributivi l'art. 2, comma 502 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), ha disposto l'unificazione del versamento delle quote di contribuzione nell'ambito di una procedura gestita esclusivamente dal sostituto d'imposta. Questa soluzione, tuttavia, ha riguardato il solo personale scolastico e per questo se ne propone l'estensione anche alle altre amministrazioni statali.</i></p> <p><i>La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica .</i></p>
270 - 272	<p><i>La norma non comporta maggiori oneri perché si prevede che nei casi in cui con legge regionale, le funzioni relative alla gestione dei centri dell'impiego, siano state delegate alle città metropolitane e alle province, con relativa copertura finanziaria, il relativo personale resti inquadrato nei rispettivi ruoli, in deroga all'art. 1 comma 421 della L. 190/2014 con copertura della spesa di personale a carico della Regione delegante.</i></p>



273 – 274	<p><i>La disposizione prevede l'istituzione di un'imposta sostitutiva per opzione con aliquota al 7 per cento sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, risulta efficace da tale periodo di imposta ed è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi.</i></p> <p><i>Pur ritenendo che la disposizione comporti maggiori entrate (destinate), alla stessa prudenzialmente non si ascrivono effetti in quanto legate a fattispecie di carattere comportamentale.</i></p>
275	<p><i>La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione comma 273. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di forme di sostegno diretto agli studenti, di assegni di ricerca, nonché di studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno in favore delle Università aventi sede nelle Regioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto le maggiori entrate che siano state effettivamente realizzate in attuazione della misura di cui al comma 273 sono ripartite tra le Università beneficiarie. La norma non determina oneri aggiuntivi poiché si prevede l'utilizzo delle sole risorse eventualmente affluite al del bilancio dello stato e nei limiti delle relative disponibilità.</i></p>
276	<p><i>La disposizione consente ai contratti rinnovati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 di derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa per il sostegno alle manifestazioni carnevalesche di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.</i></p>
277	<p><i>La disposizione ha la finalità di prevedere la non applicazione dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla speranza di vita ai lavoratori del settore poligrafico interessati dai provvedimenti di prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205/2017. Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS la disposizione tutela un numero di soggetti valutabile in 40 unità e in tali termini risulta congruo lo stanziamento aggiuntivo di 1 milioni di euro per l'anno 2023. Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 1 milione di euro per l'anno 2023.</i></p>
278	<p><i>L'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.</i></p> <p><i>Sulla base dei bilanci consuntivi 2013-2017 INPS si sono registrati i seguenti oneri:</i></p> <p><i>2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;</i></p>



2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni)
 2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni)
 2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni)
 2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni)
 Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate) e sulla base degli andamenti di monitoraggio, l'esercizio è ancora in corso e i relativi elementi parziali, si registra un significativo incremento di spesa rispetto all'anno 2017.
 La disposizione in esame oltre a prorogare l'istituto per l'anno 2019 eleva anche in numero di giornate per il congedo obbligatorio da 4 a 5.
 Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i seguenti maggiori oneri per l'anno 2019:
 Stima maggiori oneri per l'anno 2019: 62,4 milioni di euro, di cui 46,5 milioni di euro per prestazioni e 15,9 milioni di euro per contribuzione figurativa.

279

La disposizione prevede l'estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 117 della legge n. 190/2014 come estesi in termini soggettivi dall'articolo 1, comma 275, della legge n. 208/2015 anche ai lavoratori transitati da un'impresa privata (che trattava materiale contaminato dall'amianto) al pubblico impiego e nella gestione ex-ipo purché abbiano già effettuato il ricongiungimento dei contributi, maturati nelle diverse gestioni previdenziali.
 L'INPS ai fini di valutare l'impatto della disposizione ha identificato una platea di 200 beneficiari che hanno avuto il percorso previdenziale descritto dalla norma e soddisfano i requisiti di esposizione all'amianto.
 L'importo medio di pensione utilizzato per il computo è di circa 22.000 euro annui e l'anticipo medio è di circa 5 anni.
 L'onere che ne deriva è duplice e consiste:

- nell'intero importo della pensione per il periodo di anticipo nel conseguimento del diritto;
- nella maggiore quota di pensione dovuta alla maggiore anzianità assicurativa acquisita.

Pertanto derivano i seguenti maggiori oneri

Anno	Beneficiari	Oneri (in mln di euro)
2019	100	2,3
2020	118	2,8
2021	137	3,2
2022	156	3,7
2023	174	4,1
2024	192	2,5
2025	189	2,0
2026	187	1,6
2027	184	1,2
2028	181	0,8
2029	178	0,4

280	<i>La disposizione autorizza la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019, al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS.</i>
281	<p>La disposizione incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2019, la quota di finanziamento prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 .</p> <p>Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con riferimento agli oneri posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019 pari a 50 milioni di euro si conferma la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.</p>
282	<p>Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 ha aggiunto, all'articolo 44 del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015, il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 185 del 2016 (8.10.2016).</p> <p>Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, ha modificato l'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e ha prorogato la misura per il 2017, mediante il finanziamento di 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, con utilizzo delle disponibilità in conto residui.</p> <p>Con i decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12.12.2006 e n. 12 del 05.04.2017 sono state assegnate le risorse finanziaria alle Regioni, sulla scorta dei fabbisogni dalle stesse comunicate, per un totale di euro 169.781.840 per il 2016 ed euro 117.000.000 per il 2017.</p> <p>L'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche</p>

	<p>sociali.</p> <p>Nel 2018, come previsto dall'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le Regioni hanno proseguito a finanziare le misure sopra illustrate, mediante l'utilizzo delle risorse residue.</p> <p>Ad oggi, le restanti risorse a cui poter attingere per il 2019, risultano le seguenti:</p> <p>Lazio € 9.541.737,15</p> <p>Puglia € 28.948.600,96</p> <p>Toscana € 33.588.830,11</p> <p>Friuli V.G. € 18.456.548,65</p> <p>Sicilia € 31.310.223,56</p> <p>Molise € 2.722.748,02</p> <p>Marche € 7.151.077,27</p> <p>Abruzzo € 7.722.162,80</p> <p>Sardegna € 64.682,39</p> <p>Liguria € 23.585.790,33</p> <p>Umbria € 8.253.573,09</p> <p>Per quanto riguarda la Sardegna, per la quale risulta un residuo di € 64.682,39 sui precedenti stanziamenti, bisogna considerare la successiva previsione di nove milioni di euro. Attualmente è in corso l'istruttoria finalizzata a verificare la sostenibilità finanziaria dei trattamenti di mobilità per un costo complessivo di 6.347.887. Con riferimento agli oneri posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019 pari a 117 milioni di euro si conferma la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.</p>
283-284	<p><i>Le disposizioni sono dirette a mettere a regime dal 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996 e la relativa forma di finanziamento per gli iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS. Attesi anche i recenti sviluppi dell'istituto in esame, che hanno evidenziato un'eccedenza della spesa per prestazioni rispetto alle ordinarie entrate contributive destinate al finanziamento delle prestazioni in esame, è prevista una specifica clausola diretta a garantire l'equilibrio della gestione e, pertanto, la neutralità finanziaria delle complessive disposizioni in argomento, tenuto conto che comunque l'INPS non è autorizzato a riconoscere ulteriori prestazioni qualora emerga, a seguito di monitoraggio, una carenza di finanziamento valutata anche in via prospettica.</i></p>
285	<p>La disposizione ha l'obiettivo di finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione agli interventi previsti, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2017. Inoltre, si prevede di finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione di cui all'articolo 2, comma 6, del DL 28 giugno 2013, n. 76. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica trattandosi di risorse già acquisite dal bilancio dell'ANPAL.</p>
286	<p>La disposizione prevede un incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 del Fondo nazionale per le politiche migratorie.</p>



<p>287 - 288</p>	<p><i>La disposizione prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per finanziare interventi attuati dalle organizzazioni della società civile di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 per l'assistenza e il sostegno a favore delle popolazioni appartenenti alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi. A tale scopo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 "L'Italia nell'Europa e nel mondo", Programma 1.2 "Cooperazione allo sviluppo".</i></p> <p><i>La disposizione non è suscettibile di generare oneri maggiori di quelli quantificati dalla norma stessa, in quanto l'autorizzazione di spesa è espressamente indicata come un tetto di spesa.</i></p>
<p>289</p>	<p><i>La disposizione prevede l'erogazione da parte del MAECI, entro il 30 giugno di ciascun anno, di un contributo annuo di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2019 a favore del 'Comitato atlantico italiano' per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali.</i></p> <p><i>La disposizione comporta oneri pari a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019.</i></p>
<p>290</p>	<p>L'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera d) destina euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dalla citata lettera d) risulta eccedente rispetto al totale finanziario allocato dall'art. 68, comma 4, lett. a), della legge n. 144 del 99 pari a € 289.109.570,46, nell'ambito del quale rientra l'intervento del citato comma 110 dell'articolo 1 della legge 205/2017. Risulta necessario rideterminare la destinazione in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'allocazione finanziaria indicata nella disposizione è destinata all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore.</p> <p>All'onere derivante dalla disposizione, pari ad un massimo di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>291- 295</p>	<p>La disposizione riconosce alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN e all'Albo degli autotrasportatori, una detrazione pari ai rimborsi erogati, nel periodo dal 2019 al 2020, ai conducenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del comma 291 (50 per cento delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali) fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo</p>



d'imposta.

Per la stima degli effetti finanziari sono stati esaminati i dati delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2017 al fine di individuare il numero di soggetti beneficiari dei rimborsi da parte delle imprese di autotrasporto ed il relativo ammontare. Dall'analisi dei suddetti dati risulta nel complesso una perdita di gettito di circa 11,75 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, in termini di cassa, prodotti dalla disposizione in esame, ipotizzando prudenzialmente che l'agevolazione venga fruita quasi interamente per il periodo d'imposta 2019, in considerazione del fatto che la misura trova applicazione anche per le assunzioni di conducenti già effettuate i cui rimborsi verranno erogati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione:

	2019	2020	2021	2022	2023
IRES/IRPEF	0	-20	8	0,25	0

in milioni di euro

296 *La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da destinare agli incentivi per l'acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi obbligatori dalla legge n.117 del 2018.*

297 *La disposizione attribuisce 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie, sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km.*

298 Prevede il rifinanziamento del Fondo per le assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per euro **130.725.000** per l'anno 2019, per euro **328.385.000** per l'anno 2020 e per euro **433.913.000**, a decorrere dall'anno 2021, in favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie. Le assunzioni, nell'ambito delle vacanze di organico, sono individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

299 Le disposizioni indicano i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al *comma 298* e per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

300 *Prevede lo svolgimento di concorsi unici per le professionalità comuni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,*



	<p><i>anche mediante procedure semplificate, da disciplinare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.</i></p>
301	<p><i>La disposizione autorizza nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, da parte del Corte dei conti, del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Agenzia per l'Italia digitale, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, individuando specifici limiti di spesa annuale.</i></p> <p><i>Trattasi di previsione che individua, entro i limiti delle risorse complessivamente indicate nel comma 298 (Fondo assunzioni in deroga ex art. 1, comma 365, Legge n. 232/2016), le Amministrazioni destinatarie delle risorse necessarie per l'effettuazione delle nuove assunzioni. Gli oneri recati dalla disposizione risultano, pertanto, forniti di copertura finanziaria.</i></p>
302	<p><i>La disposizione disciplina la procedura di autorizzazione ad assumere e il trasferimento delle risorse assegnate ai sensi del comma 298. Non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
303	<p><i>La disposizione autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, un contingente di complessive centodue unità di personale, nei limiti dell'attuale dotazione organica per un onere complessivo annuo, a decorrere dall'anno 2019, di euro 4.067.809 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 298 del disegno di legge.</i></p> <p><i>Di seguito, si riporta una tabella contenente il dettaglio degli oneri assunzionali:</i></p>



		STIPENDIO	IVC	POS FISSA	POS. VAR	Risultato	Accessoria	IA	ANNUO	ONERI	LORDO AMM.NE	TOTALE SPESA
Dirigenti	2	43.310,93	324,87	12.155,65	28.200,00				83.991,45	32.235,92	116.227,37	232.454,74
	2					14.000,00			14.000,00	4.578,00	18.578,00	37.156,00
III/F1	80	24.149,43						3.136,92	27.286,35	10.472,50	37.758,85	3.020.708,09
	80						1.583,68		1.583,68	517,86	2.101,54	168.123,47
II/F2	20	19.720,22						2.297,64	22.017,86	8.450,45	30.468,31	609.366,29
II/F2	20						1.583,68		1.583,68	517,86	2.101,54	42.030,87
												4.067.808,59



304

La disposizione prevede che, sino al completamento delle procedure selettive e limitatamente al personale di livello non dirigenziale, il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi di un contingente fino a cento unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo finanziata con le risorse disponibili a legislazione vigente.

305

La disposizione autorizza il Ministero della difesa ad assumere in via straordinaria, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, un contingente massimo di n. 294 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico (di cui n. 30 unità di Area III, con posizione economica FI, e n. 264 di Area II, con posizione economica F2). Ciò al fine di assicurare la funzionalità e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa e in particolare di arsenali, poli di mantenimento, stabilimenti e centri tecnici militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate, quali strutture strategiche di supporto al mantenimento in efficienza di mezzi ed equipaggiamenti delle Forze armate e dunque direttamente strumentali alla complessiva funzionalità dello strumento militare. In aggiunta all'obiettivo primario appena sopra evidenziato s'intende conseguire anche una visione della Difesa integrata e in grado di favorire le massime sinergie con le altre realtà amministrative e produttive.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa degli oneri.

QUALIFICA/PROFILO	ESIGENZE 2019-2021	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2019	COSTO ANNO 2020	COSTO ANNO 2021
TERZA AREA TECNICI	30	€ 38.495,66	€ 1.154.869,80	€ 384.956,60	€ 384.956,60	€ 384.956,60
TOTALE TERZA AREA	30		€ 1.154.869,80	€ 384.956,60	€ 769.913,20	€ 1.154.869,80
SECONDA AREA TECNICI	264	€ 33.331,66	€ 8.799.558,24	€ 2.933.186,08	€ 2.933.186,08	€ 2.933.186,08
TOTALE SECONDA AREA	264		€ 8.799.558,24	€ 2.933.186,08	€ 5.866.372,16	€ 8.799.558,24
TOTALE COMPLESSIVO	294		€ 9.954.428,04	€ 3.318.142,68	€ 6.636.285,36	€ 9.954.428,04
			QUOTA (CUMULO) AGGIUNTIVA PER FINANZIAMENTO CON FONDO ASSUNZIONI	€ 3.318.142,68	€ 6.636.285,36	€ 9.954.428,04

TOTALE COMPLESSIVO A REGIME

€ 9.954.428,04

306

Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui al comma 305, per un importo complessivo a regime pari a euro 9.954.428,04 (di cui euro 3.318.142,68 per l'anno 2019, euro 6.636.285,36 per l'anno 2020 ed euro 9.954.428,04 a decorrere dall'anno 2021), si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del disegno di legge.

307

Si autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con contratto a tempo indeterminato un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui massimo 1.000 unità, nel cui ambito 81 Area III e 919 Area II, a decorrere dall'anno 2019, 1.000 unità Area III a decorrere dall'anno 2020 e 1.000 unità Area II a decorrere dall'anno 2021. Delle predette 1.000 unità di personale da assumere dall'anno 2019, 97 unità, di cui 81 Area III e 16 Area II, sono assegnate per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Per le suddette assunzioni si autorizza la spesa per l'importo di euro 30.249.571 per il 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 a decorrere dall'anno 2021.

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.

Nel dettaglio, l'onere complessivo è così determinato:

	E m o l u m e n t i				O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			T r a t t a m e n t o a c c e s s o r i o c o m p r e n s i v o o n e r i a c a r i c o P A	T o t a l e o n e r e u n i t a r i o	
	Stipendio	13 [^]	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP			TOTAL E
					24,20%	5,68%	8,50%			
Terza Area - Fascia 1	22.291,78	1.857,65	5.192,93	29.342,36	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	1.459,64	42.063,60
Seconda Area - Fascia 2	19.132,15	1.594,35	4.083,30	24.809,80	6.003,97	1.409,20	2.108,83	9.522,00	1.459,64	35.791,44

ONERE ANNUO

N. 1.081 unità di III area F1: 45.470.752 (di cui € 1.577.871 per trattamento accessorio)

N. 1.919 unità di II area F2: 68.683.774 (di cui € 2.801.050 per trattamento accessorio)

Totale onere complessivo annuo: € 114.154.525 (di cui € 4.378.920 per trattamento accessorio)

Si riepiloga di seguito il programma assunzioni per il triennio 2019-2021, da attuare attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità e mediante svolgimento di procedure concorsuali. Per il primo anno, il contingente di personale è assunto non prima del mese di marzo 2019.

Programma assunzioni 2019-2021	2019	2020	2021
n. 1.000 unità (81 area III, 919 area II)	30.249.571	36.299.485	36.299.485
n. 1.000 unità di III area	0	42.063.600	42.063.600
n. 1.000 unità di II area			35.791.440
Totale	30.249.571	78.363.085	114.154.525

Oneri per l'espletamento delle prove selettive:



Attività	Spesa
Locazione locali	1.050.000
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	250.000
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	80.000
Cancelleria e stampati	120.000
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	500.000
Totale	2.000.000

Riepilogo oneri assunzionali:

Anno 2019	euro 30.249.571
Anno 2020	euro 78.363.085
Anno 2021 (regime)	euro 114.154.525

Ai predetti oneri assunzionali si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del *comma 298*.

Relativamente agli oneri per l'espletamento delle prove selettive è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

308-
310

Le disposizioni autorizzano il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nei limiti della dotazione organica vigente, ad assumere 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale, previa adozione di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. Gli oneri per le predette assunzioni sono quantificati come specificato nella seguente tabella:



Assunzione di 35 dirigenti non generali di istituto penitenziario

Trattamento economico fondamentale iniziale

Qualifica	a) Stipendio a.l.	b) Indennità Pensionabil e a.l.	c) Indennità Integrativa Speciale a.l.	d) Indennità dirigenziale	e) Rateo 13° mensilità	f) Totale voci stipendiali (a+b+c+d+ e)	g) Oneri a carico dello Stato (24,20% di f)	h) IRAP (8,50% di f)	i) Opera Previdenza (5,68% di (a+c+d+e)	Costo Unitario (f+g+h+i)
Dirigente penitenziario	26.100,00	12.026,28	10.439,64	12.198,23	5.063,68	65.827,83	15.930,33	5.595,37	3.055,93	90.409,46



Componente fondamentale - Onere decennale per le 35 unità

Classe stipendiale I Dirigente	Stipendio lordo annuo	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo
INIZIALE	90.409,46	6	1.582.166	12	3.164.331	6	1.582.166																
CLASSE I	92.757,07					6	1.623.249	12	3.246.497	6	1.623.249												
CLASSE II	95.104,69									6	1.664.332	12	3.328.664	6	1.664.332								
CLASSE III	97.452,31													6	1.705.415	12	3.410.831	6	1.705.415				
CLASSE IV	99.799,92																	6	1.746.499	12	3.492.997	6	1.746.499
CLASSE V	102.147,54																					6	1.787.582
Totale Competenze fisse		6	1.582.166	12	3.164.331	12	3.205.415	12	3.246.497	12	3.287.581	12	3.328.664	12	3.369.747	12	3.410.831	12	3.451.914	12	3.492.997	12	3.534.081



Componente Accessoria

Si prevede altresì la corresponsione di una componente accessoria, quantificata mediamente in euro 6.153 annui pro-capite, pertanto l'onere complessivo è stato quantificato come evidenziato nella seguente tabella:

Componente Stipendiale per le 35 unità	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo
Fissa	6	1.582.166	12	3.164.331	12	3.205.415	12	3.246.497	12	3.287.581	12	3.328.664	12	3.369.747	12	3.410.831	12	3.451.914	12	3.492.997	12	3.534.081
Accessoria	6	107.678		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355
Totale onere annuo		1.689.844		3.379.686		3.420.770		3.461.852		3.502.936		3.544.019		3.585.102		3.626.186		3.667.269		3.708.352		3.749.436



Considerando che l'immissione in servizio avverrà nel II semestre 2019, è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 a decorrere dall'anno 2029.



La disposizione è tesa ad incrementare di sette posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione della dirigenza penitenziaria della Giustizia minorile e di comunità, da destinare agli istituti penali per minorenni che richiedono che la direzione sia assicurata da un “dirigente penitenziario” in quanto caratterizzati da una utenza più numerosa e dalle richiamate rilevanti complessità gestionali.

Si prevede, altresì, che l’individuazione degli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale debba avvenire con decreto del Ministro della giustizia, in numero non superiore a sette.

La disposizione autorizza, inoltre, il Ministero della giustizia, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino ad un massimo di sette unità di personale di livello dirigenziale non generale.

I maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente norma sono stati quantificati in euro 337.969 per l’anno 2019, considerato che l’assunzione potrà avvenire nel secondo semestre 2019, in euro 675.937 per l’anno 2020, in euro 684.154 per l’anno 2021, in euro 692.370 per l’anno 2022, in euro 700.587 per l’anno 2023, in euro 708.804 per l’anno 2024, in euro 717.020 per l’anno 2025, in euro 725.237 per l’anno 2026, in euro 733.454 per l’anno 2027, in euro 741.670 per l’anno 2028 e in euro 758.104 a decorrere dall’anno 2029, come meglio specificato nelle seguenti tabelle:



Quantificazione onere per incremento della dotazione organica di dirigenti di istituto penitenziario

Trattamento economico fondamentale previsto										
Qualifica	a) Stipendio a.l.	b) Indennità Pensionabile a.l.	c) Indennità Integrativa Speciale a.l.	d) Indennità dirigenziale	e) Rateo 13° mensilità	f) Totale voci stipendiali (a+b+c+d+e)	g) Oneri a carico dello Stato (24,20% di f)	h) IRAP (8,50% di f)	i) Opera Previdenza (5,68% di (a+c+d+e)	Costo Unitario (f+g+h+i)
Dirigente penitenziario	26.100,00	12.026,28	10.439,64	12.198,23	5.063,68	65.827,83	15.930,33	5.595,37	3.055,93	90.409,46



Componente fondamentale - Onere decennale per le 7 unità

Classe stipendiale I Dirigente	Stipendi o lordo annuo	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo
INIZIALE	90.409,46	6	316.433	12	632.866	6	316.433																
CLASSE I	92.757,07					6	324.650	12	649.299	6	324.650												
CLASSE II	95.104,69									6	332.866	12	665.733	6	332.866								
CLASSE III	97.452,31													6	341.083	12	682.166	6	341.083				
CLASSE IV	99.799,92																	6	349.300	12	698.599		
CLASSE V	102.147,54																					12	715.033
Totale Competenze fisse		6	316.433	12	632.866	12	641.083	12	649.299	12	657.516	12	665.733	12	673.949	12	682.166	12	690.383	12	698.599	12	715.033

Componente Accessoria per le 7 unità

Si prevede altresì la corresponsione di una componente accessoria, quantificata mediamente in euro 6.153 annui pro-capite. Pertanto, l'onere complessivo è stato quantificato come evidenziato nella seguente tabella:

Componente Stipendiale	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029



per le 35 unità	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo
Fissa	6	316.433	12	632.866	12	641.083	12	649.299	12	657.516	12	665.733	12	673.949	12	682.166	12	690.383	12	698.599		715.033
Accessoria	6	21.536		43.071		43.071		43.071		43.071		43.071		43.071		43.071		43.071		43.071		43.071
Totale onere annuo		337.969		675.937		684.154		692.370		700.587		708.804		717.020		725.237		733.454		741.670		758.104



È pertanto, autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, considerato che l'assunzione potrà avvenire nel secondo semestre 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 a decorrere dall'anno 2029.

312 *La disposizione, oltre a prorogare fino al 2020 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate, prevede la possibilità per la regione Umbria e i relativi comuni di stipulare, per ulteriori due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Agli oneri i predetti enti provvedono con risorse di bilancio e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie.*

313 Dal 2019, per le finalità indicate nella disposizione, il Ministero dell'Interno, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, il seguente contingente di personale: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area funzionale terza F1; d) 450 unità nell'Area funzionale seconda F2.
Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, illustrati nella tabella seguente, sono stati quantificati tenendo conto dell'Accordo economico 2016-2018 e del D.P.R. n.66/2018 per la qualifica di viceprefetto aggiunto, per la qualifica di dirigente dell'Area Prima, di seconda fascia dell'Accordo economico 2006-2009 (euro 114.689,73), mentre per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Area funzionale Terza -F-1 e Seconda-F2, è pari rispettivamente a euro 42.829,42 e euro 36.828,46, calcolato sulla base del CCNL 2016-2018, comprensivi del trattamento medio accessorio al lordo degli oneri riflessi.

Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
Prefetti	50	2019	53.892,68	2.694.634,18
		2020	53.892,68	2.694.634,18
		2021	94.624,06	4.731.202,78
DIRIGENTE SECONDA FASCIA	25	2019	114.689,73	2.867.243,25
		2020	114.689,73	2.867.243,25
		2021	114.689,73	2.867.243,25
AREA TERZA - F1	250	2019	42.829,42	10.707.355,00
		2020	42.829,42	10.707.355,00
		2021	42.829,42	10.707.355,00
AREA SECONDA - F2	450	2019	36.828,46	16.572.807,00
		2020	36.828,46	16.572.807,00
		2021	36.828,46	16.572.807,00



Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinta per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del *comma 298*.

Anno	Onere assunzionale
2019	32.842.040
2020	32.842.040
2021	34.878.609

314 *La disposizione autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, 100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1 (anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi) e fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2.*

L'onere per le assunzioni proposte per il personale della terza area funzionale ammonta a euro € 3.951.200, a fronte di un costo unitario pari a euro 39.512 (lordo amministrazione).

Il costo unitario è stato determinato sommando al trattamento fondamentale previsto per una terza area fascia retributiva F1 dal CCNL Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, un compenso accessorio medio. Ai fini dell'accessorio, si è tenuto conto dell'ultimo fondo unico di amministrazione certificato relativo all'anno 2017 (€ 6.010.585) e degli straordinari erogati in quell'anno (€ 294.876), suddivisi per la media dei presenti nell'anno 2017 (2.794 unità).



<i>Costo unitario annuale terza area fascia retributiva F1 (inclusi oneri a carico Amministrazione)</i>		
<i>Trattamento fondamentale</i>	<i>Accessorio</i>	<i>Costo unitario annuale</i>
<i>€ 37.255</i>	<i>€ 2.257</i>	<i>€ 39.512</i>

Considerati i tempi necessari per completare le procedure di assunzione, il Ministero prevede di effettuare le assunzioni nel secondo semestre del 2019, in ragione dei tempi necessari per completare i concorsi già banditi e per apportare all'organico le necessarie rimodulazioni. Conseguentemente, gli oneri totali, su base annua, sono stati così calcolati:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Unità terza area</i>	<i>Oneri</i>
<i>2019</i>	<i>100 per 6/12 di anno</i>	<i>€ 1.975.600</i>
<i>a decorrere dal 2020</i>	<i>100 unità 2019</i>	<i>€ 3.951.200</i>

Per quanto concerne il personale della seconda area funzionale, l'onere è stato stimato in € 6.809.200 ed è stato calcolato sulla base di un costo medio unitario pari a € 34.046 (lordo amministrazione) sulla base del criterio di calcolo sopra indicato.

<i>Costo unitario annuale seconda area fascia retributiva F2</i>		
<i>(inclusi oneri a carico Amministrazione)</i>		
<i>Trattamento fondamentale</i>	<i>Accessorio</i>	<i>Costo unitario annuale</i>
<i>€ 31.789</i>	<i>€ 2.257</i>	<i>€ 34.046</i>



Costo unitario medio Area Seconda (F2)	Unità da assumere	Onere totale Anno 2019	Onere totale dal 2020
€ 34.046	200	€ 3.404.600	€ 6.809.200

In considerazione del fatto che le assunzioni potranno avere luogo a partire dal 2019, a seguito dell'espletamento delle procedure di mobilità e concorsuali, nel primo anno l'onere è stato pertanto considerato al 50 per cento, in considerazione dei tempi tecnici necessari per le procedure di assunzione.

In sintesi, l'onere totale della disposizione è così ripartito:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Terza area F1</i>	<i>Seconda area F2</i>	<i>Onere totale</i>
<i>2019</i>	<i>€ 1.975.600</i>	<i>€ 3.404.600</i>	<i>€ 5.380.200</i>
<i>2020</i>	<i>€ 3.951.200</i>	<i>€ 6.809.200</i>	<i>€ 10.760.400</i>
<i>2021</i>	<i>€ 3.951.200</i>	<i>€ 6.809.200</i>	<i>€ 10.760.400</i>



315 *Al maggiore onere di cui al comma 314 pari a 5.380.200 euro per l'anno 2019 e per 10.760.400 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298.*

316 *La norma prevede un incremento di 50 unità del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, da distribuire tra i circa 210 uffici dell'intera rete diplomatico consolare. L'incremento del contingente consentirà di potenziare le attività che possono essere attribuite al personale a contratto negli uffici all'estero ed è essenziale per assicurare un'evasione ordinata delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza presentate soprattutto nelle sedi sudamericane, premessa essenziale per deflazionare l'oneroso contenzioso instauratosi a causa dei strutturali ritardi dovuti alle limitazioni delle dotazioni di personale degli uffici interessati.*

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 39.285 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

Costo medio storico del dipendente a contratto legge locale (anno 2018)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprensive di trattamento di famiglia)	59.007.011
Oneri a carico del dipendente	4.392.739
Oneri a carico dell'amministrazione	13.508.101
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	76.907.851
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (comprensivo della spesa per l'aumento della base imponibile INPS)	2.486.514
SPESA TOTALE LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO	79.394.365
Dipendenti a legge locale a dicembre 2017	2.021
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE	39.285

A tale importo unitario di circa 39.300 euro per il 2018 è stato applicato un tasso medio di aumento del 2% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli scorsi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impregnator a contratto è valutato dunque in euro 40.086 dal 2019. Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 50 contrattisti per metà anno (a partire dal 1° luglio 2019), equivalenti sul piano finanziario a 25 unità per l'intero anno.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Unità	Onere totale
2019		40.086,00	25	1.002.150
2020	2%	40.887,72	50	2.044.386
2021	2%	41.705,47	50	2.085.274
2022	2%	42.539,58	50	2.126.979
2023	2%	43.390,38	50	2.169.519
2024	2%	44.258,18	50	2.212.909
2025	2%	45.143,35	50	2.257.168
2026	2%	46.046,21	50	2.302.311
2027	2%	46.967,14	50	2.348.357
2028	2%	47.906,48	50	2.395.324

- 317 Con la disposizione si autorizza il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad assumere il seguente contingente di personale: a) n. 20 dirigenti di livello non generale; b) n. 350 unità di Area III-F1; c) n. 50 unità di Area II - F1.
- Per l'espletamento delle finalità evidenziate nella disposizione si prevede il conseguente incremento della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 in misura pari a 20 posizioni di livello dirigenziale non generale ed a 300 unità di personale non dirigenziale.
- L'onere totale "a regime", conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, è pari a euro 19.138.450 ed è, nel dettaglio, illustrato nella tabella seguente:



PERSONALE AREA II F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
50	€ 35.103	€ 438.788	€ 1.755.150	€ 1.755.150
PERSONALE AREA III F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 125 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 250 unità (125 assunti nel 2019 + 125 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
350	€ 42.238	€ 2.639.875	€ 10.559.500	€ 14.783.300
AREA DIRIGENZA II FASCIA				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 15 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 20 unità	Costo per anno 2021
20	€ 130.000	€ 975.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000

L'onere per l'anno 2019 è stato valutato tenendo conto dei tempi tecnici necessari per effettuare le procedure concorsuali pubbliche e che le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 125 funzionari appartenenti all'Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – posizione economica F1 e n. 15 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

La retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area III – posizione economica F1 è stimata in 42.238 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa all'assunzione del personale dell'Area III-F1 è stimata in 2.639.875 euro. Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima un costo pari a euro 10.559.500 (corrispondente a 125 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori 125 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 250 unità) e, a decorrere dal 2021, un costo totale di euro 14.783.300 (pari a 250 unità a regime dal 2020 e ad ulteriori 100 unità immesse in servizio e nel 2021, per un totale di 350 unità a regime) per la totalità delle 350 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione F1.

Inoltre, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area II – posizione economica F1 è pari a € 35.103 annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni del personale dell'Area II-F1 è stimata in 438.788 euro (pari a n. 25 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, si stima, a decorrere dall'anno 2020, un costo totale di euro 1.755.150 (pari a n. 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori n. 25 unità immesse in servizio nel 2020) per la totalità delle 50 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area seconda – posizione economica F1.

Con riferimento alle assunzioni di 20 unità di personale di livello dirigenziale non generale, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un dirigente di livello dirigenziale non generale è pari a circa 130.000 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni del citato personale dirigenziale è stimata in 975.000 euro (pari a n. 15 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019).



Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima "a regime" un costo totale di 2.600.000 euro annuo per la totalità delle 20 assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale non generale.

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, nel limite massimo di spesa pari a 4.053.663 euro per il 2019, a euro 14.914.650 per l'anno 2020 e a euro 19.138.450 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del comma 298.

La spesa per lo svolgimento delle procedure concorsuali, è stata quantificata in euro 800.000 per l'anno 2019. A detta spesa si provvede mediante utilizzo dello stanziamento dell'esercizio finanziario 2019 del "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi" di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conseguente allocazione di uno stanziamento di pari importo su apposito capitolo di spesa di parte corrente da istituire nel medesimo stato di previsione. La quantificazione dell'onere afferente allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla disposizione, per l'importo complessivo di euro 800.000 per l'anno 2019, è comprensivo degli oneri per locazioni locali; facchinaggio, allestimento aule e gestione locali; spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie; cancelleria e stampanti; compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza, detratte le somme da corrispondere a titolo di contributi per la partecipazione a concorsi pubblici prevista dalla normativa vigente.

Le spese di funzionamento conseguenti al completamento delle procedure assunzionali non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero, considerato che i beni e i servizi strumentali che si renderanno necessari rientrano tra quelli già nella disponibilità del Ministero medesimo, per effetto dei servizi di supporto tecnico-specialistico a vario titolo attivati.

Si prevede la progressiva riduzione delle convenzioni vigenti riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale, con versamento, per gli anni dal 2019 al 2024, delle risorse derivanti dalle riduzioni delle convenzioni annualmente accertate e relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed acquisizione all'erario.

Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

318 Con la disposizione si autorizza l'Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere il seguente contingente di personale: a) n. 6 dirigenti di livello non generale; b) n. 35 unità di Area III-F1; c) n. 50 unità di Area II - F1.

Nel dettaglio, gli oneri derivanti dal presente articolo per sono i seguenti:

PERSONALE AREA II-F1



Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
50	€ 35.103,00	€ 438.788,00	€ 1.755.150,00	€ 1.755.150,00
PERSONALE AREA III F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 12 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 25 unità (12 assunti nel 2019 + 13 nel 2020)	Costo a regime x 35 unità dall'anno 2021
35	€ 42.238,00	€ 253.428,00	€ 1.055.950,00	€ 1.478.330,00
AREA DIRIGENZA II FASCIA				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 6 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 6 unità	Costo per anno 2021
6	€ 130.000,00	€ 390.000,00	€ 780.000,00	€ 780.000,00

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021.

Anno	Onere assunzionale
2019	1.082.216
2020	3.591.100
2021	4.013.480

L'onere per l'anno 2019 è stato valutato, anche considerando che, in relazione ai tempi tecnici per effettuare le procedure concorsuali, le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 12 funzionari appartenenti all'Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – posizione economica F1 e n. 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

Ciò premesso, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area III – posizione economica F1 è pari a circa 42.238 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni delle unità di Area III-F1 è stimata in 253.428,00 euro. Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima un costo pari a euro 1.055.950,00 (pari a 12 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori 13 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 25 unità) e a decorrere dal 2021, un costo totale di euro 1.478.330,00 (pari a 25 unità a regime dal 2020 e ad ulteriori 10 unità immesse in servizio e nel 2021, per un totale di 35 unità a regime) per la totalità delle 35 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione F1.

Inoltre, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area II – posizione economica F1 è pari a circa € 35.103,00 annui.



Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni delle unità di Area II-F1 è stimata in 438.788,00 euro (pari a n. 25 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, si stima, a decorrere dall'anno 2020, un costo totale di euro 1.755.150,00 (pari a n. 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori n. 25 unità immesse in servizio nel 2020) per la totalità delle 50 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area seconda – posizione economica F1.

Con riferimento alle assunzioni di 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un dirigente di livello dirigenziale non generale è pari a circa 130.000 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni dei dirigenti non generali è stimata in 390.000,00 euro (pari a n. 6 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima “a regime” un costo totale di 780.000,00 euro annuo per la totalità delle 6 assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale non generale.

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 298.

319 *Per le finalità perseguite con la disposizione, le dotazioni organiche degli avvocati generali dello Stato e dei procuratori dello Stato sono incrementate - rispettivamente - di 10 unità ciascuna. La Tabella A di cui alla legge n. 103 del 1979, “Recante Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato” è modificata come segue.*

<i>Qualifica</i>	<i>Normativa previgente</i>	<i>Normativa vigente</i>
<i>Avvocato generale dello Stato</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Avvocati dello Stato</i>	<i>319</i>	<i>329</i>
<i>Procuratori dello Stato</i>	<i>90</i>	<i>100</i>
TOTALE	410	430

La disposizione, a fronte del suddetto incremento delle dotazioni organiche di avvocati e procuratori dello Stato, autorizza le corrispondenti assunzioni di personale, anche in deroga ai vigenti vincoli e facoltà assunzionali.

La proiezione decennale della spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, derivante dalle assunzioni del contingente di personale autorizzato con la disposizione è indicata nella tabella seguente.

Si precisa che per i 10 Avvocati dello Stato, per il 2019, è stata considerata una spesa rapportata a 6 mesi, in considerazione dei tempi tecnici legati allo svolgimento delle procedure concorsuali.



<i>Sviluppo decennale</i>	<i>10 AVVOCATI</i>	<i>10 PROCURATORI</i>	<i>10 Avv + 10 Proc.</i>
<i>ANNO</i>	<i>ONERE</i>	<i>ONERE</i>	<i>Totale</i>
<i>2019</i>	<i>628.601,75</i>	<i>743.655,90</i>	<i>1.372.257</i>
<i>2020</i>	<i>1.280.351,70</i>	<i>743.655,90</i>	<i>2.024.008</i>
<i>2021</i>	<i>1.280.351,70</i>	<i>941.844,10</i>	<i>2.222.196</i>
<i>2022</i>	<i>1.412.510,00</i>	<i>946.265,30</i>	<i>2.358.775</i>
<i>2023</i>	<i>1.414.002,10</i>	<i>964.225,20</i>	<i>2.378.227</i>
<i>2024</i>	<i>1.454.584,80</i>	<i>1.181.796,20</i>	<i>2.636.381</i>
<i>2025</i>	<i>1.466.759,60</i>	<i>1.187.767,50</i>	<i>2.654.527</i>
<i>2026</i>	<i>1.507.342,30</i>	<i>1.212.694,10</i>	<i>2.720.036</i>
<i>2027</i>	<i>1.969.157,10</i>	<i>1.234.059,60</i>	<i>3.203.217</i>
<i>Dal 2028</i>	<i>1.969.157,10</i>	<i>1.258.986,20</i>	<i>3.228.143</i>

320 Per le finalità perseguite con la presente disposizione, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Nella tabella seguente è illustrata la proiezione decennale della spesa derivante dall'attuazione del presente comma, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196/2009, che corrisponde ad un contingente di 20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.



CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DA UN REFERENDARIO T.A.R.

	Stipendio	Oneri riflessi	I.L.I.S.	Oneri riflessi	Indennità Maggioratura	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	totale retribuzione	differenza con terzo retributivo 2015 240.000	Tetto retributivo 2015 240.000,00	oneri riflessi senza 15%	Magg. 18%	24,20% su magg. 18%	totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO D.I.N. 20 20 REFERENDARI T.A.R.	COSTO TOTALE NEL DECENNIO D.I.N. 20 20 REFERENDARI T.A.R.
		38,28%		36,11%		32,70%												
Costo referendario alla seconda classe primo anno	59.184,72	22.715,10	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	5.993,13	2.276,08	91.641,08		91.641,08	34.076,84			34.076,84	125.719,92	2.514.398,34	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.121,82	2.325,47	93.314,01		93.314,01	34.720,91			34.720,91	128.034,91	2.560.682,26	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.121,82	2.325,47	93.314,01		93.314,01	34.720,91			34.720,91	128.034,91	2.560.682,26	
Costo referendario alla quarta classe	63.816,87	24.492,91	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.379,14	2.324,13	96.689,24		96.689,24	36.004,81			36.004,81	132.664,05	2.652.281,01	
Costo primo referendario alla terza classe (8 mesi)	71.869,15	27.583,38	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.086,76	2.694,98	105.958,26		105.958,26	39.524,60			39.524,60	72.691,44	1.453.828,80	30.031.631,32
Costo primo referendario alla quarta classe	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,03		106.793,03	39.883,36			39.883,36	146.676,39	2.932.527,87	
Costo primo referendario alla quarta classe	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,03		106.793,03	39.883,36			39.883,36	146.676,39	2.932.527,87	
Costo primo referendario alla quinta classe (18 mesi)	76.251,29	29.265,25	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.451,94	2.835,14	110.605,60		110.605,60	41.346,62			41.346,62	227.928,33	4.859.586,59	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	3.937.552,16	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	3.937.552,16	



CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN CONSIGLIERE

	Stipendio	Decri riflessi	I.L.S.	Oneri riflessi	Incidenza Magistratura	Oneri riflessi	3°	Oneri riflessi	totale esubrazione	differenza con tetto retributivo 2015 240.000,00	Fetto retribuito 2015 240.000,00	oneri riflessi senza 18%	Magg. 18%	24,20% su magg. 18%	totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 12	COSTO TOTALE NEL DECENNIO DI N. 12 CONSIGLIERI
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti primo anno	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.340,29	54.612,02	196.577,61	2.365.931,30	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.340,29	54.612,02	196.577,61	2.365.931,30	
Costo consigliere all'ottava classe 4 scatti	107.195,03	41.141,45	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	10.067,19	3.838,04	144.604,86		144.604,86	54.384,68	5.563,71	1.346,42	55.731,10	200.335,95	2.404.031,45	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale (1 anno)	132.972,32	50.996,40	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.264,60	4.680,10	173.171,24		173.171,24	65.331,45	10.185,62	2.464,92	67.796,37	240.967,61	2.881.811,32	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7° aumento biennale	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60		174.611,60	65.884,26	10.324,94	2.522,84	68.407,09	243.018,69	2.916.224,29	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7° aumento biennale	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60		174.611,60	65.884,26	10.324,94	2.522,84	68.407,09	243.018,69	2.916.224,29	27.827.995,28
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82		177.704,82	67.071,43	10.938,89	2.647,21	69.718,64	247.423,46	2.968.081,58	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82		177.704,82	67.071,43	10.938,89	2.647,21	69.718,64	247.423,46	2.968.081,58	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9° aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.905,27	180.798,17		180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.021.941,09	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9° aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.905,27	180.798,17		180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.021.941,09	



Anno	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 20 REFERENDARI T.A.R. + N. 12 CONSIGLIERI
------	--

1 [^]	4.873.329,64
2 [^]	4.919.629,56
3 [^]	4.964.729,71
4 [^]	5.544.892,33
5 [^]	5.836.817,03
6 [^]	5.849.752,16
7 [^]	5.955.367,71
8 [^]	6.008.125,97
9 [^]	6.953.493,25
10 [^]	6.953.493,25



321

Per le finalità perseguite con la presente disposizione, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. In considerazione dei tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, il predetto contingente di n. 26 unità di personale sarà verosimilmente assunto non prima del mese di luglio 2019.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2019 e di 1,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali del contingente di personale in parola.

COSTO DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE									
PERSONALE DELLE QUALIFICHE	unità di personale	di** Stipendio	193/64	I.L.S.	Indennità di amministrazione	13 [^] mensilità	oneri riflessi	IRAP	TOTALE COMPLESSIVO ANNUO
AREA III									
Funzionario amministrativo F1	22	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	941.700,31
Ingegnere F1	1	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	42.804,56
Interprete F1	3	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	128.413,68
						onere annuale			1.112.918,55

322

La disposizione autorizza una spesa corrispondente all'assunzione di 27 unità di referendari con il seguente sviluppo decennale degli oneri assunzionali al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Assunzione Referendari Corte dei Conti		
Anno	Pro-capite	Numero referendari (27 unità)
2019	125.543	3.390.000
2020	128.035	3.457.000
2021	128.035	3.457.000
2022	132.664	3.582.000
2023	145.876	3.939.000
2024	146.676	3.961.000
2025	149.314	4.032.000
2026	151.952	4.103.000
2027	196.576	5.308.000

	<p><i>Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è altresì autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020.</i></p>
323-325	<p><i>La norma prevede la proroga di quattro mesi delle Posizioni organizzative speciali (POS) e delle Posizioni organizzative temporanee (POT), istituite presso le Agenzia fiscali, finalizzata a consentire il regolare avvio del nuovo assetto organizzativo caratterizzato dalla riduzione delle posizioni dirigenziali e dalla contestuale istituzione delle nuove posizioni organizzative, previste dalla legge e attuata con i regolamenti di amministrazione non comporta alcun onere per la finanza pubblica in quanto si conferma, per un brevissimo periodo di tempo, la situazione attuale.</i></p> <p><i>Le POS erano state istituite dal decreto-legge n. 95/2012 ed erano finanziate dalla riduzione, prevista dalla norma stessa, del numero delle posizioni dirigenziali (l'art. 23-quinquies del decreto-legge stabiliva che tali posizioni organizzative potessero essere istituite, nel numero massimo di 380, "nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20%, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro"). La legge n. 205/2017 ha previsto che dette posizioni confluiscono nelle nuove posizioni introdotte dalla stessa legge e disciplinate dalla norma regolamentare prima citata; ha previsto, altresì, che la somma oggi utilizzata per il loro finanziamento, quantificata come sopra descritto, confluisca in quella destinata a remunerare le nuove posizioni. Fino all'avvio operativo di queste ultime, pertanto, nulla cambia (resta in vigore la previsione del decreto-legge n. 95/2012). La norma istitutiva delle POT (articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) prevedeva che queste posizioni avessero natura transitoria fino alla conclusione dei concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali con finanziamento a valere sul "risparmio di spesa" (rectius: della mancata spesa) corrispondente alle predette posizioni scoperte. Tale condizione persiste tuttora, dato che le posizioni dirigenziali continuano ad essere vacanti e il numero delle vacanze è aumentato, mentre quello delle POT è rimasto invariato.</i></p> <p><i>La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
326-328	<p><i>L'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione nazionale di riscossione ai sensi dell'art.1, comma 2, del DL n. 193/2016, provvede ad erogare ad Agenzia della entrate-Riscossione una quota finanziaria di salvaguardia per il triennio 2019-2021, pari complessivamente a 100 milioni di euro. Tale quota, corrisposta al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico dell'ente e previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato, potrà essere corrisposta anche utilizzando le somme accantonate e non erogate, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a titolo di contributo, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 159/2015. Pertanto, la differenza erogabile, rispetto alla misura massima autorizzata pari a 100 milioni di euro, è a valere sulle risorse iscritte ed accantonate nel bilancio dell'Agenzia delle Entrate.</i></p>
329	<p><i>Si prevede la possibilità per il Ministero della salute di avvalersi, per il biennio 2019-2020, di un contingente di n. 20 unità di personale di cui all'art. 5-ter del decreto legge 73/2017, tramite l'istituto del comando obbligatorio, il cui costo complessivo (calcolato utilizzando come fattore il costo unitario, comprensivo di oneri riflessi, di</i></p>



dipendente appartenente alla fascia intermedia - F 3 - dell'area apicale - III - del comparto Funzioni centrali, sez. ministeri) è stato previsto in misura non superiore ad euro 1.103.000,00 per ciascuno dei due anni 2019 e 2020. Alla relativa copertura si provvede, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante corrispondente riduzione delle risorse per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si riporta un prospetto che specifica le voci di spesa su base annua previste per un funzionario dell'area III con posizione F3:

AREA III - F3	
STIPENDIO + IIS	26.169,32
IND. AMMIN.	3.112,08
ONERI 38,38 %	11.238,20
Totale stipendio	40.519,60
COMPETENZE ACCESSORIE	11.000,00
ONERI 32,70%	3.597,00
Totale competenze accessorie	14. 597,00
TOTALE COSTO LORDO UNITARIO	55.116,60
TOTALE COSTO LORDO 20 UNITA'	1.102.332,02

330-332

Al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA), la norma prevede talune modifiche all'articolo 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, finalizzate all'ampliamento del contingente di personale da assegnare all'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Tale ampliamento determina un incremento della dotazione organica complessiva dell'ANSFISA e delle relative assunzioni da effettuare. Le modifiche riguardano:

-il comma 9, lettera b) che prevede l'aumento la dotazione organica complessiva dell'Agenzia di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 35 a 42 unità);



-il comma 12 che prevede l'incremento del contingente aggiuntivo, da assegnare all'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali personale, sia con riferimento alle unità di personale non dirigenziale che passano da 122 a 250 (incrementandole di ulteriori 128) sia ai profili di livello dirigenziale non generale che passano da 8 a 15 posizioni (incrementandoli di ulteriori 7 posizioni);

-il comma 15 che modifica l'autorizzazione all'assunzione prevedendone l'incremento:

- di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (incremento da 211 a 339 unità), di cui 64 unità da assumere nel 2019 e 64 unità nel 2020;
- di ulteriori 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 25 a 32 unità), di cui 4 unità da assumere nel 2019 e 3 unità nel 2020.

Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri derivanti dalla modifica dei predetti commi 9, lettera b), 12 e 15, assumendo che le assunzioni relative al 2019, siano effettuate a partire dal mese di luglio. Ai fini della quantificazione del trattamento economico complessivo, sono stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, che l'ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16. Il costo medio unitario comprende il trattamento fondamentale e accessorio, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + Irap 8,5% + T.f.r. 5,68%).

TABELLA ONERI UNITA' AGGIUNTIVE

CATEGORIA	Unità da assumere dal 1° luglio 2019	Unità complessive da assumere a decorrere dal 2020	Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)	Totale oneri anno 2019	Totale oneri a decorrere dal 2020
Dirigenti II fascia	4	7	€ 164.805	€ 329.611	€ 1.153.637
Professionisti I qualifica	9	18	€ 83.514	€ 375.813	€ 1.503.253
Professionisti II qualifica		1	€ 69.106	€ 0	€ 69.106
Funzionari	33	66	€ 51.685	€ 852.794	€ 3.411.177
Collaboratori	20	39	€ 46.340	€ 463.397	€ 1.807.248
Operatori	2	4	€ 42.275	€ 42.275	€ 169.101
Totale personale ANSFISA	68	135		€ 2.063.891	€ 8.113.523

Ai predetti oneri assunzionali si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del comma 298.

Sono stati, inoltre, stimati costi pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2020, a titolo di oneri di funzionamento che comprendono spese per missioni, assicurazioni, buoni pasto, formazione, interventi assistenziali, materiali di cancelleria, spese di rappresentanza, utenze e canoni, utilizzo beni di terzi, manutenzioni ordinarie e riparazioni, consulenze, servizi amministrativi, servizi informatici, etc.

Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

333

La disposizione prevede un incremento di 400.000 euro, a decorrere dal 2019, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Trattandosi di una disposizione qualificata dalla norma come tetto di spesa, essa non è suscettibile di generare oneri maggiori rispetto a quelli espressamente indicati dalla norma stessa.



Si prevede una revisione di alcune disposizioni relative al trattamento economico dei dipendenti in servizio all'estero (personale di ruolo amministrativo e diplomatico del MAECI e, in forza dei rinvii contenuti nel codice dell'ordinamento militare, nell'articolo 17 della legge n. 125/2014 e nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 64/2017, al personale militare in servizio alle addetanze militari all'estero, ai carabinieri in servizio di vigilanza e sicurezza delle sedi all'estero, al personale di ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e al personale della scuola in servizio all'estero). Le disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi sono suscettibili di generare risparmi che, essendo in parte dipendenti da comportamenti individuali, saranno quantificati a consuntivo. Nel dettaglio:

la lettera a) fornisce un'interpretazione autentica degli articoli del DPR 18/1967 citati, con riferimento agli uffici della rete estera aventi sede a Roma. Nel corso degli anni alcuni dipendenti hanno richiesto il pagamento dell'indennità di sistemazione, la quale, al momento, è riconosciuta unicamente al capo missione, per effetto di un'interpretazione fornita nel 1993 dal Consiglio di Stato, in considerazione dell'effettivo trasferimento di quest'ultimo presso la residenza di servizio e quindi del pagamento delle spese di trasloco. Sulla scorta di tale interpretazione, alla luce dei maggiori oneri di rappresentanza comunque richiesti al personale di tali sedi, sono state presentate istanze di pagamento dell'indennità di sistemazione, il cui riconoscimento, che finora non ha mai avuto luogo, produrrebbe maggiori spese. La disposizione è suscettibile di produrre risparmi di spesa, tenuto conto che, nell'incertezza sull'interpretazione della disposizione, l'Amministrazione ha già ricevuto diffide da parte dei dipendenti in servizio presso le sedi situate a Roma, volte ad ottenere il pagamento dell'indennità di sistemazione e del contributo per le spese di abitazione, alla luce dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di rappresentanza. I risparmi saranno quantificati a consuntivo.

Le lettere b), d), e) e g), nel rispetto del principio di uguaglianza, estendono a tutti i dipendenti che condividono a qualsiasi titolo l'abitazione il trattamento economico previsto per i dipendenti tra loro coniugati (o uniti civilmente) dagli articoli 171, comma 6 (indennità di servizio), 175, comma 4 (indennità di sistemazione), 176, comma 3 (indennità di richiamo), 199, comma 4 (contributo per il trasporto) del DPR n. 18/1967. Tale estensione era già stata effettuata dalla legge di stabilità per il 2015 limitatamente all'articolo 178 (maggiorazione per spese di abitazione). Anche alla luce dei contenziosi instaurati da alcuni dipendenti contro il Ministero e in considerazione della natura di indennità forfettariamente destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla vita all'estero, si ritiene non più giustificabile un trattamento peggiore per dipendenti tra loro coniugati (o uniti civilmente) rispetto a quello riservato a dipendenti non coniugati né uniti civilmente tra loro che condividano durante il servizio all'estero la medesima abitazione. Nelle predette cause, tra l'altro, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme qui in esame rispetto all'art. 3 Cost.

Si interviene pertanto sulle succitate disposizioni, applicando a tutti i dipendenti a qualsiasi titolo coabitanti durante il servizio all'estero, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto di coniugio o di unione civile, una riduzione dell'indennità stabilita nella misura del 12%. Anche le componenti del trattamento corrisposte all'atto del trasferimento (indennità di sistemazione, indennità di richiamo e contributo per spese di trasporto) estendendo le riduzioni previste per i coniugati anche al personale a qualsiasi titolo coabitante.

La modifica normativa di cui alla lettera b) non determina maggiori oneri per la

	<p><i>finanza pubblica. infatti, i maggiori oneri derivanti dalla riduzione del prelievo sull'ISE per i coniugati dal 14% al 12% potranno essere più che compensati dai risparmi derivanti dall'applicazione di una decurtazione pari al 12% anche ai dipendenti coabitanti non coniugati. Tuttavia, trattandosi di effetti dipendenti da situazioni e comportamenti individuali, l'effetto complessivo di risparmio potrà essere quantificato solo a consuntivo.</i></p> <p><i>I dati storici a disposizione non consentono di quantificare esattamente l'effetto di risparmio indotto dalla disposizione quanto alle modifiche conseguenti alle lettere d), e) e g), che sarà pertanto ugualmente determinato a consuntivo. L'effetto di risparmio è tuttavia certo, in quanto per le indennità di sistemazione e di rientro, la platea dei dipendenti cui saranno applicate le decurtazioni è notevolmente ampliata ed il meccanismo previsto comporta nelle fattispecie di coabitazione erogazioni inferiori rispetto al precedente. Inoltre, per la maggiorazione trasporti, si utilizzano le medesime modalità di decurtazione previste dalla norma attualmente in vigore, allargando la platea dei dipendenti soggetti alle citate decurtazioni.</i></p> <p><i>La lettera c) riduce dal 15 all'8 per cento la maggiorazione corrisposta ai dipendenti in servizio all'estero per il coniuge a carico, se quest'ultimo, per ragioni di salute, non può risiedere nella sede di servizio del dipendente. Tale riduzione si giustifica con la necessità di ripristinare un adeguato rapporto tra le maggiorazioni corrisposte in questo caso e quelle spettanti per il coniuge residente in sede, ridotte al 12,5% dalla riforma delle indennità di servizio all'estero adottata nel 2014. La modifica comporta effetti finanziari positivi, in quanto la norma dispone direttamente la riduzione della misura della maggiorazione. Trattandosi di fattispecie che ricorre assai di rado (attualmente non vi sono in concreto casi di pagamento di maggiorazioni per coniugi assenti dalla sede per ragioni di salute), l'effetto di risparmio sarà determinato a consuntivo.</i></p> <p><i>La lettera f) esclude il rimborso per i viaggi di congedo di cui all'articolo 181 del d.P.R. n. 18 del 1967 alle sedi situate a distanza non superiore a 3.500 km. da Roma e non classificate come disagiate o particolarmente disagiate. Poiché il risparmio, pur essendo certo, dipende da comportamenti individuali e dalle domande dei singoli dipendenti, non è possibile una quantificazione a priori. Essa sarà pertanto effettuata a consuntivo.</i></p>
335	<p>La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la rimodulazione dovrà avvenire garantendo la neutralità finanziaria.</p>
336	<p><i>La disposizione incrementa di 40 posizioni (Area III – posizione economica F1) l'organico dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.</i></p> <p><i>In relazione al predetto incremento, l'Agenzia è autorizzata a stabilizzare, secondo le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 75/2017, fino a 20 unità di personale da inquadrare in Area III-F1. Ai relativi oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle attuali risorse finanziarie, sino al limite di 1 milione di euro, previste per i contratti di lavoro flessibile (capitolo 2185 del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale su cui allo stato gravano le spese per contratti di lavoro flessibile).</i></p> <p><i>In relazione alle ulteriori 20 unità di personale, il cui onere è quantificato per un</i></p>

importo pari ad un 1.000.000 di euro e troverà copertura, dal 2019, mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale ex art. 18, comma 2, lett. c) della L. n. 125/2014, l'Agenzia procederà secondo le ordinarie procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Al fine della quantificazione degli oneri assunzionali, è stato considerato un costo unitario pari ad euro 50.000 (relativo all'Area III-F1), comprensivo degli oneri a carico dell'Agenzia, sulla base dei dati retributivi previsti dalla vigente contrattazione collettiva applicabile.

337 **La disposizione è volta al potenziamento del ruolo di Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. In tal senso, per i profili finanziari, è introdotta la garanzia di ultima istanza dello Stato sulle esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri, che si realizzano in termini di solo saldo netto da finanziare (trattandosi di garanzia non standardizzata) si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al "fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato". Le restanti disposizioni sono di natura procedimentale.**

338 Per le finalità perseguite con la presente disposizione, si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale (500 unità dal 2020, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1; 500 unità dal 2021, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1).

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione:

Qualifica	Onere pro capite	Unità	2020	2021
Area III-F1	40.808,31	250	10.202.078	10.202.078
Area II-F1	33.673,31	250	8.418.328	8.418.328
Totale unità e oneri 2020		500	18.620.405	18.620.405
Area III-F1	40.808,31	250	-	10.202.078
Area II-F1	33.673,31	250	-	8.418.328
Totale unità e oneri 2021		500		18.620.405
Totale unità e oneri		1000	18.620.405	37.240.810

Ai predetti oneri assunzionali, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 298.



339	<p>La norma autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a procedere all'esaurimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il numero complessivo delle unità di idonei collocati nelle graduatorie di merito relative ai vari profili professionali è pari a 91, così articolato: a) 1 funzionario architetto; b) 1 funzionario storico dell'arte; c) 11 funzionari archivisti; d) 34 funzionari per la promozione e la comunicazione; e) 16 funzionari archeologi; f) 9 funzionari demoetnoantropologi; g) 6 funzionari bibliotecari; h) 13 funzionari restauratori. L'onere <i>pro capite</i> di una unità di Area III – F1 è stimato in euro 40.808,31, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Con la presente disposizione si autorizza lo scorrimento del predetto contingente di personale nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni. Alla copertura dei relativi oneri assunzionali, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016. n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del <i>comma 298</i>.</p>
340	<p><i>La disposizione incrementa di 3,75 milioni di euro a decorrere dal 2019 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali risorse sono destinate al sostegno degli istituti culturali.</i></p>
341	<p><i>La disposizione, al fine di sostenere le attività di studio e ricerca dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, autorizza, a decorrere dall'anno 2019, la spesa di 400.000 euro annui.</i></p>
342	<p><i>La disposizione autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali, per l'anno 2019, a scorrere le graduatorie di procedure selettive interne per i passaggi all'area seconda e terza, nei limiti della dotazione organica e delle vigenti facoltà assunzionali. Considerato che gli oneri, pari al differenziale retributivo da riconoscere al personale che transiterà nell'area superiore, sono finanziati nel limite del 50% del budget assunzionale dell'anno 2019, da accertare con il d.P.C.M. di cui all'art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione medesima non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
343	<p><i>La disposizione, al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, consente la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa di euro 1 milione per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.</i></p>
344	<p>La disposizione, prevede una comunicazione da parte delle amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al fondo ex art. 1, c. 365, l. n. 232/2016 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>



345	<p><i>Si prevede l'incremento di due posti dirigenziali di livello generale della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale e di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38. All'attuazione della disposizione si provvede mediante l'emanazione di uno o più regolamenti di organizzazione da adottarsi ai sensi della legislazione vigente.</i></p> <p><i>La disposizione determina maggiori oneri per la finanza pubblica, quantificati in euro 450.000,00 annui a decorrere dal 2019.</i></p>																					
346-347	<p><i>La disposizione, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che sia stato reclutato per mezzo di selezioni pubbliche autorizza l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA - ad assumere per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del d.lgs 75/2017, il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) della disposizione e a rideterminare, conseguentemente la pianta organica.</i></p> <p><i>Attualmente, l'ARERA ha una dotazione organica definita per unità di personale così composta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 185 unità di personale di ruolo (art. 2, comma 28, della legge 481/1995 come modificata dall'art. 1, comma 118, della legge 239/2004, dall'art. 21, comma 19 ter, del d.l. 201/2011 e dall'art. 1, comma 529, della legge 205/2017); - 60 unità di personale a tempo determinato (art. 2, comma 30, della legge 481/1995 come modificata dall'art. 1, comma 118, della legge 239/2004); <p><i>La norma consente di procedere progressivamente, nel corso del triennio 2019-2021 all'immissione nei ruoli, previo superamento di un esame-colloquio, del personale a tempo determinato che abbia maturato almeno tre anni di anzianità di servizio, anche non continuativi, e che sia stato reclutato presso l'Autorità a seguito di superamento di procedure selettive pubbliche.</i></p> <p><i>All'attuazione della disposizione si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 38, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 che disciplina il contributo annuale da parte dei soggetti regolati, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti.</i></p>																					
348	<p><i>Per le finalità perseguite con la disposizione, la vigente dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale, ai fini del conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca.</i></p> <p><i>A tal fine è disposta una autorizzazione di spesa di 2,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 con corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.</i></p> <p><i>Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione:</i></p> <table border="1" data-bbox="264 1839 1366 2098"> <thead> <tr> <th>MI SS.</th> <th>PRO GR.</th> <th>AZIO NE</th> <th>CAPITOLI</th> <th>anno 2019</th> <th>anno 2020</th> <th>anno 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>CAP 1230 PG 1 (Lordo Dipendente)</td> <td>1.964.140,00</td> <td>1.964.140,00</td> <td>1.964.140,00</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>CAP 1230 PG 2 (Oneri)</td> <td>568.908,00</td> <td>568.908,00</td> <td>568.908,00</td> </tr> </tbody> </table>	MI SS.	PRO GR.	AZIO NE	CAPITOLI	anno 2019	anno 2020	anno 2021	32	3	1	CAP 1230 PG 1 (Lordo Dipendente)	1.964.140,00	1.964.140,00	1.964.140,00	32	3	1	CAP 1230 PG 2 (Oneri)	568.908,00	568.908,00	568.908,00
MI SS.	PRO GR.	AZIO NE	CAPITOLI	anno 2019	anno 2020	anno 2021																
32	3	1	CAP 1230 PG 1 (Lordo Dipendente)	1.964.140,00	1.964.140,00	1.964.140,00																
32	3	1	CAP 1230 PG 2 (Oneri)	568.908,00	568.908,00	568.908,00																



				Amministrazione)			
	32	3	1	CAP 1236 PG 1 (IRAP)	166.952,00	166.952,00	166.952,00
	Totale annuo				2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
349	<p><i>Per le finalità di cui al comma 186, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a reclutare e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato fino a 20 dirigenti di seconda fascia.</i></p> <p><i>Ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della disposizione è stata considerata una retribuzione media pro-capite pari a 135.000 euro, importo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione (oneri riflessi).</i></p>						
350	<p><i>Le misure di riorganizzazione mirano ad una razionalizzazione organizzativa delle sedi periferiche del MEF mediante una riunificazione delle strutture e la conseguente creazione di uffici territoriali del Ministero, che assolvano alle diverse funzioni attualmente svolte sia dalle Ragionerie territoriali dello Stato (coordinate dalla RGS) sia dalle segreterie delle commissioni tributarie (coordinate dal Dipartimento delle finanze).</i></p> <p><i>Da tale riunificazione è attesa una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi grazie al coordinamento delle funzioni strumentali, garantendo una maggiore flessibilità organizzativa, anche attraverso la perequazione delle indennità di amministrazione del personale delle due articolazioni territoriali e delle altre strutture del Ministero. Tale soluzione consente altresì più efficaci processi di allocazione delle risorse e il rispetto dei principi di rotazione degli incarichi, soprattutto presso le strutture territoriali.</i></p>						
351 e 353	<p><i>All'onere previsto per garantire uniformità del trattamento economico del personale in servizio, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede quanto ad euro 15,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo degli stanziamenti del fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per 4,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020."</i></p> <p><i>Dal 2024, sono stimabili risparmi di spesa per circa 16,1 milioni di euro, derivanti dalle seguenti aree organizzative:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. in materia logistica, con riferimento alle locazioni passive, a partire dall'anno 2024 è possibile un abbattimento dei canoni relativi agli immobili FIP/FPU in uso all'Amministrazione.</i> <i>2. In materia di personale, il processo di riorganizzazione prevede una profonda revisione dell'assetto organizzativo territoriale, mediante un accorpamento delle articolazioni oggi presenti sul territorio, per beneficiare di economie di specializzazione, soprattutto in materia di servizi di supporto, attraverso una rideterminazione dei presidi sul</i> 						

	<p><i>territorio.</i></p> <p>3. in materia di acquisti di beni e servizi, per effetto dei processi accorpamento e razionalizzazione delle strutture territoriali.</p> <p><i>Al fine della neutralità finanziaria, a decorrere dell'anno 2024 le misure di cui al comma 350 devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro e, in ogni caso, sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</i></p>
352	<p><i>Si prevede, per le medesime finalità del comma 348, per il triennio 2019-2021, l'incremento dall'8% al 12% della percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.</i></p>
354	<p><i>La disposizione prevede che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a richiesta</i></p>
355	<p><i>La disposizione autorizza il Ministero della Salute ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica FI, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.</i></p>
356	<p><i>La disposizione autorizza il Ministero della salute ad avviare procedure concorsuali volte ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale qualificato per le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione del funzionamento delle numerose attività centrali e delle reti periferiche del Ministero della salute, mediante l'ampliamento della dotazione organica sia per il profilo medico, veterinario, psicologo, biologo, chimico e farmacista sia per il personale non dirigenziale, per complessive 210 unità.</i></p> <p><i>Nell'ambito del predetto contingente è previsto che n. 55 vengano reclutati tramite procedura ordinaria e n. 155 mediante la stabilizzazione di profili medico-sanitari attualmente in servizio con incarico quinquennale rinnovabile ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Tali figure professionali assicurano lo svolgimento delle attività nei settori di riferimento prevalentemente nell'ambito della rete periferica del Ministero.</i></p> <p><i>Nel dettaglio gli oneri per le nuove assunzioni sono i seguenti:</i></p> <p style="text-align: center;">PERSONALE AREA III F 1</p>



COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO PER ANNO 2019 X 35 UNITA' X 2 MESI	COSTO PER L'ANNO 2020 X 55 UNITA' (35 ASSUNTI NEL 2019 + 20 ASSUNTI NEL 2020) A REGIME	COSTO PER L'ANNO 2021 X 80 UNITA' (35 ASSUNTI NEL 2019 + 20 ASSUNTI NEL 2020 + 25 ASSUNTI NEL 2021) A REGIME
50.564	294.957	2.781.020	4.045.120

PERSONALE AREA II F 1

COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO PER ANNO 2019 X 10 UNITA' X 2 MESI	COSTO PER L'ANNO 2020 X 15 UNITA' (10 ASSUNTI NEL 2019 + 5 ASSUNTI NEL 2020) A REGIME	COSTO PER L'ANNO 2021 X 28 UNITA' (10 ASSUNTI NEL 2019 + 5 ASSUNTI NEL 2020 + 13 ASSUNTI NEL 2021) A REGIME
40.204	67.007	603.060	1.125.712

PROFILO PROFESSIONALE MEDICO, VETERINARIO, PSICOLOGO, BIOLOGO, CHIMICO E FARMACISTA

UNITA'	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO PER ANNO 2019 X 25 UNITA' X 2 MESI	COSTO PER L'ANNO 2020 X 35 UNITA' (25 ASSUNTI NEL 2019 + 10 ASSUNTI NEL 2020) A REGIME	COSTO PER L'ANNO 2020 X 55 UNITA' (25 ASSUNTI NEL 2019 + 10 ASSUNTI NEL 2020+20 ASSUNTI NEL 2021) A REGIME
--------	----------------------------	--	--	--



55	87.092	362.883	3.048.220	4.790.060
----	--------	---------	-----------	-----------

TOTALE ANNO 724.847 6.432.300 9.960.892

DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO POSIZIONI ATTUALI

MEDICI/VETERINARI S1	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	UNITA'
STIPENDIO	43.310,90	606.352,60	
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	7.746,83	108.455,62	
RETRIB. DI POSIZIONE FISSA	4.132,05	57.848,70	
RETRIB. DI POSIZIONE VARIABILE	13.000,00	182.000,00	
RETRIB. DI RISULTATO MEDIO	5.996,22	83.947,05	
TOTALE ANNUO LORDO	74.186,00	1.038.603,97	
TOTALE ONERI RIFLESSI	27.691,98	387.687,73	
TOTALE ANNUO COMPRENSIVO ONERI	101.877,98	1.426.291,70	14

SPESA TOTALE POSIZIONI S1	1.426.291,70	14
----------------------------------	---------------------	-----------

MEDICI/VETERINARI S2	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	UNITA'	CHIMICI/FARMACISTI/BIOLOGI S2	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	UNITA'
STIPENDIO	43.310,90	822.907,10		STIPENDIO	43.310,90	216.554,50	
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	7.746,83	147.189,77		INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	0,00	0,00	
RETRIB. DI POSIZIONE FISSA	4.132,05	78.508,95		RETRIB. DI POSIZIONE FISSA	6.972,57	34.862,85	
RETRIB. DI POSIZIONE VARIABILE	9.200,00	174.800,00		RETRIB. DI POSIZIONE VARIABILE	12.000,00	60.000,00	
RETRIB. DI RISULTATO MEDIO	5.332,82	101.323,58		RETRIB. DI RISULTATO MEDIO	7.589,03	37.945,14	
TOTALE ANNUO LORDO	69.722,60	1.324.729,40		TOTALE ANNUO LORDO	69.872,50	349.362,49	
TOTALE ONERI RIFLESSI	26.016,61	494.315,59		TOTALE ONERI RIFLESSI	26.386,01	131.930,04	

TOTALE ANNUO COMPENSIVO ONERI	95.739,21	1.819.044,99	19
--------------------------------------	------------------	---------------------	-----------

TOTALE ANNUO COMPENSIVO ONERI	96.258,51	481.292,53	5
--------------------------------------	------------------	-------------------	----------

SPESA TOTALE POSIZIONI S2	2.300.337,52	24
----------------------------------	---------------------	-----------

MEDICI/VETERINARI S3	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	UNITA'
STIPENDIO	43.310,90	3.724.737,40	
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	7.746,83	666.227,38	
RETRIB. DI POSIZIONE FISSA	4.132,05	355.356,30	
RETRIB. DI POSIZIONE VARIABILE	8.000,00	688.000,00	
RETRIB. DI RISULTATO MEDIO	4.914,82	422.674,52	
TOTALE ANNUO LORDO	68.104,60	5.856.995,60	
TOTALE ONERI RIFLESSI	25.419,36	2.186.065,28	
TOTALE ANNUO COMPENSIVO ONERI	93.523,96	8.043.060,88	86

CHIMICI/FARMACISTI/BIOLOGI S3	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	UNITA'
STIPENDIO	43.310,90	606.352,60	
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	0,00	0,00	
RETRIB. DI POSIZIONE FISSA	6.972,57	97.615,98	
RETRIB. DI POSIZIONE VARIABILE	10.000,00	140.000,00	
RETRIB. DI RISULTATO MEDIO	6.789,03	95.046,39	
TOTALE ANNUO LORDO	67.072,50	939.014,97	
TOTALE ONERI RIFLESSI	25.356,81	354.995,31	
TOTALE ANNUO COMPENSIVO ONERI	92.429,31	1.294.010,28	14

SPESA TOTALE POSIZIONI S3	9.337.071,17	100
----------------------------------	---------------------	------------

MEDICI/VETERINARI S4	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	UNITA'
STIPENDIO	43.310,90	563.041,70	

CHIMICI/FARMACISTI/BIOLOGI S4	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	UNITA'
STIPENDIO	43.310,90	86.621,80	



INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	7.746,83	100.708,79		INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	0,00	0,00	
RETRIB. DI POSIZIONE FISSA	4.132,05	53.716,65		RETRIB. DI POSIZIONE FISSA	6.972,57	13.945,14	
RETRIB. DI POSIZIONE VARIABILE	7.000,00	91.000,00		RETRIB. DI POSIZIONE VARIABILE	9.000,00	18.000,00	
RETRIB. DI RISULTATO MEDIO	4.452,82	57.886,66		RETRIB. DI RISULTATO MEDIO	6.383,23	12.766,46	
TOTALE ANNUO LORDO	66.642,60	866.353,80		TOTALE ANNUO LORDO	65.666,70	131.333,40	
TOTALE ONERI RIFLESSI	24.884,49	323.498,37		TOTALE ONERI RIFLESSI	24.840,31	49.680,62	
TOTALE ANNUO COMPRENSIVO ONERI	91.527,09	1.189.852,17	13	TOTALE ANNUO COMPRENSIVO ONERI	90.507,01	181.014,02	2

SPESA TOTALE POSIZIONI S4	1.370.866,19	15
----------------------------------	---------------------	-----------

MEDICI/VETERINARI SS	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	UNITA'
STIPENDIO	43.310,90	86.621,80	
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	7.746,83	15.493,66	
RETRIB. DI POSIZIONE FISSA	4.132,05	8.264,10	
RETRIB. DI POSIZIONE VARIABILE	5.000,00	10.000,00	
RETRIB. DI RISULTATO MEDIO	3.196,22	6.392,44	
TOTALE ANNUO LORDO	63.386,00	126.772,00	
TOTALE ONERI RIFLESSI	23.705,98	47.411,96	
TOTALE ANNUO COMPRENSIVO ONERI	87.091,98	174.183,96	2



	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="263 273 343 295">SPESA</td> <td data-bbox="406 273 502 295">TOTALE</td> <td data-bbox="758 302 869 324">174.183,96</td> <td data-bbox="1141 302 1157 324">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 302 422 324">POSIZIONI SS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SPESA	TOTALE	174.183,96	2	POSIZIONI SS				
SPESA	TOTALE	174.183,96	2							
POSIZIONI SS										
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="263 504 502 526">TOTALE GENERALE</td> <td data-bbox="758 504 901 526">14.608.750,52</td> <td data-bbox="1141 504 1189 526">155</td> </tr> </table>	TOTALE GENERALE	14.608.750,52	155						
TOTALE GENERALE	14.608.750,52	155								
357	<p><i>La disposizione prevede che gli oneri assunzionali recati dal comma 355 e 356 si provvede:</i></p> <p><i>a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per l'anno 2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000 annui a decorrere dall'anno 2021 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298;</i></p> <p><i>b) quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;</i></p> <p><i>c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;</i></p> <p><i>d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.</i></p>									
358	<p><i>Per le finalità di cui ai commi 355 e 356 l'attuale dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.</i></p>									
359	<p><i>Disciplina i bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356, prevedendo che le medesime procedure concorsuali possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle predette procedure concorsuali (per complessivi euro 1.000.000) per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.</i></p>									
360-367	<p><i>Le disposizioni riguardano le procedure concorsuali e validità delle graduatorie che non comportano oneri per la finanza pubblica.</i></p> <p><i>Il comma 360 prevede che, a decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,</i></p>									



	<p><i>procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.</i></p> <p><i>Il comma 361 prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.</i></p> <p><i>In sintesi, ferma la durata massima triennale delle graduatorie approvate, le graduatorie concorsuali devono essere formate esclusivamente da vincitori ovvero dai soli candidati che hanno conseguito una valutazione di merito che consente la loro assunzione in ragione del numero dei posti messi a concorso.</i></p> <p><i>Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, il comma 362 prevede determinati limiti temporali per la validità di quelle approvate successivamente al 1 gennaio 2014 (la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019; la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020; la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020; la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021; la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1 gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dal giorno di approvazione di ciascuna graduatoria).</i></p> <p><i>In coerenza con la disciplina contenuta nel comma 361, i commi 363 e 364 recano, rispettivamente, l'abrogazione della lettera b) del comma 3 e dei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché della lettera e-bis) del comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</i></p> <p><i>In particolare, ai fini dell'autorizzazione all'indizione di nuovi concorsi, viene eliminato l'obbligo di verificare l'assenza, nella stessa amministrazione richiedente, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. Inoltre, viene eliminata la possibilità di indicare nel bando, nella misura massima del 20 per cento dei posti messi a concorso, il numero degli eventuali idonei.</i></p> <p><i>Il comma 365 prevede che la nuova disciplina recata dal comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.</i></p> <p><i>In considerazione della specialità dell'ordinamento scolastico, il comma 366 stabilisce che i commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.</i></p>
368	<p><i>Relativamente agli investimenti locali, la disposizione prevede che Investitalia si avvalga della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.</i></p>
369-371	<p><i>La disposizione prevede un incremento della dotazione organica dell'Accademia della Crusca di complessive 3 unità di livello non dirigenziale.</i></p> <p><i>Il reclutamento di detto personale verrà effettuato dall'Accademia della Crusca, nell'anno 2019, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni</i></p>



dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, viene consentito all'Accademia della Crusca di procedere:

a) al reclutamento del personale non dirigenziale, anche avvalendosi della procedura riservata prevista dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi i requisiti ed i limiti ivi previsti.

b) al conferimento dell'incarico di Segretario amministrativo a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale, individuata tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica e assunta mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Con specifico riguardo all'incarico di Segretario amministrativo viene stabilito che:

- l'incarico ha una durata non inferiore ai tre anni e non superiore a cinque e può essere rinnovato per una sola volta;

- l'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia;

- il trattamento economico del Segretario amministrazione non può essere superiore a quello medio previsto per i dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Dal punto di vista finanziario, gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni sono determinati in euro 235.037 a decorrere dall'anno 2019, come illustrato nella seguente tabella:

Personale	POSIZIONE ECONOMICA	COSTO ANNUALE
Segretario	Limite max. Dir. II Fascia	117.609
C	C 1	40.809
C	C 1	40.809
B	B 1	35.810
	Totale	235.037

372-
374

La disposizione è finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell'anno 2019, in deroga alla normativa vigente, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le predette assunzioni sono autorizzate nell'ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente.

In conseguenza del reclutamento del suddetto contingente di personale, la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Il costo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il trattamento fondamentale



	<p><i>annuo di ciascuna unità di personale da assumere è pari ad euro 32.064 di cui euro 8.893 a titolo di oneri riflessi. Tutte le unità di personale saranno inquadrare nell'Area II - fascia economica F2.</i></p> <p><i>Il costo, al lordo degli oneri riflessi, per il trattamento accessorio annuo di ciascuna unità di personale è di euro 1.192 ed è stato determinato sulla base della media pro-capite attuale del personale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</i></p> <p><i>Pertanto il costo complessivo per ciascuna unità di personale ammonta a euro 33.256, ossia euro 32.064 (fondamentale) più euro 1.192 (accessorio).</i></p> <p><i>Inoltre, in considerazione dei tempi tecnici dell'espletamento delle procedure concorsuali da bandire nel 2019, si ipotizza che le assunzioni del contingente di personale in parola, pari a 50 unità di Area II – F2, potranno essere effettuate non prima del 1° luglio 2019.</i></p>
375	<p><i>La disposizione apporta alcune modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 secondo cui i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'art. 18, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 vengono collocati in un unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e progressivamente allineati ai corrispondenti dirigenti del SSN, attraverso il rinnovo contrattuale 2016-2018, con riferimento agli istituti contrattuali applicabili previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità.</i></p>
376	<p><i>Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificata dal comma 375, la disposizione integra le risorse contrattuali riferite al triennio 2016-2018. In particolare, la quantificazione dello stanziamento occorrente (euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019) è basata sull'ipotesi di realizzare l'allineamento delle voci fisse della retribuzione dei dirigenti con professionalità sanitaria interessati dalla disposizione in esame (stimati in circa n. 690 unità) ai corrispondenti dirigenti del SSN. Viene previsto l'allineamento tra la retribuzione di posizione parte fissa (attualmente prevista in base al contratto dell'Area I) e la retribuzione di posizione minima unificata (prevista in base ai contratti collettivi nazionali della dirigenza medica), per un differenziale pro-capite di circa 4.100 euro medi lordo dipendenti. Conseguentemente nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista una apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</i></p> <p><i>La disposizione comporta oneri pari a 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019.</i></p>
377-378	<p>La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 360 posti, bandito con D.M. 19/10/2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 8 del D.lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018.</p> <p>Considerato che dal 1° gennaio al 13 settembre 2018 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 74 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre</p>



2018 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 41 unità, per un totale complessivo di 115 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno 2019, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 115 unità.

Gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità, con decorrenza 1° gennaio 2019, come da tabella allegata, tengono conto dell'utilizzo delle risorse del turnover.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri assunzionali secondo la proiezione decennale ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/2009. A tal fine, è autorizzata la spesa indicata nell'ultima colonna della tabella seguente, che risulta pari ad euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2028.



Tabella oneri stipendiali

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	300	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2019	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	6	30.468,19	9.140.457,00	20.943.084,00
	2019	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	35.023,24	10.506.972,00	
	2019		13^	2.202,67	933,67	-	3.136,34	266,59	758,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,85	13^	4.318,85	1.295.655,00	
	2020	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	35.023,24	10.506.972,00	25.043.700,00
Magistrato ordinario	2020	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	23.002,52	85.669,89	6	42.834,95	12.850.485,00	25.043.700,00
	2020		13^	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,9	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	13^	5.620,81	1.686.243,00	
	2021	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	23.002,52	85.669,89	12	85.669,89	25.700.967,00	27.387.210,00
	2021		13^	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,9	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	13^	5.620,81	1.686.243,00	
	2022	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	23.002,52	85.669,89	6	42.834,95	12.850.485,00	27.926.016,00
	2022	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404	23.856,45	88.748,77	6	44.374,39	13.312.317,00	
	2022		13^	3.275,62	987,87		4.263,49	362,4	1.031,76	186,06	33,67	1.613,89	5.877,38	13^	5.877,38	1.763.214,00	



Segue:

Tabella oneri stipendiali

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	300	ONERE
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2023	7	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.693,66	109.846,95	7	64.077,39	19.223.217,00	35.423.877,00
	2023	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	5	46.267,13	13.880.139,00	
	2023		13^	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13^	7.735,07	2.320.521,00	
	2024	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	12	111.041,10	33.312.330,00	35.632.851,00
	2024		13^	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13^	7.735,07	2.320.521,00	
	2025	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	7	64.773,98	19.432.194,00	36.273.804,00
	2025	2	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	5	48.047,55	14.414.265,00	
	2025		13^	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	13^	8.091,15	2.427.345,00	
	2026	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	12	115.314,13	34.594.239,00	37.021.584,00
	2026		13^	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	13^	8.091,15	2.427.345,00	
	2027	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	7	67.266,58	20.179.974,00	37.662.540,00
	2027	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	5	49.827,98	14.948.394,00	
	2027		13^	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13^	8.447,24	2.534.172,00	
	2028	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	12	119.587,16	35.876.148,00	38.410.320,00
	2028		13^	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13^	8.447,24	2.534.172,00	



**379-
380**

Prevede l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 600 unità nonché la contestuale autorizzazione all'avvio delle relative procedure concorsuali e la conseguente assunzione di contingenti annui di 200 magistrati ordinari nel triennio 2020 - 2022.

L'onere annuo è stato quantificato secondo la proiezione decennale ex articolo 17 della legge n. 196 del 2009 ed è evidenziato dalla seguente tabella:

Anno	200 unità dal 2020	200 unità dal 2021	200 unità dal 2022	Totale Onere
2019	0	0	0	0
2020	13.962.056,00	0	0	13.962.056,00
2021	16.695.800,00	13.962.056,00	0	30.657.856,00
2022	18.258.140,00	16.695.800,00	13.962.056,00	48.915.996,00
2023	18.617.344,00	18.258.140,00	16.695.800,00	53.571.284,00
2024	23.615.918,00	18.617.344,00	18.258.140,00	60.491.402,00
2025	23.755.234,00	23.615.918,00	18.617.344,00	65.988.496,00
2026	24.182.536,00	23.755.234,00	23.615.918,00	71.553.688,00
2027	24.681.056,00	24.182.536,00	23.755.234,00	72.618.826,00
2028	25.108.360,00	24.681.056,00	24.182.536,00	73.971.952,00
2029	25.606.880,00	25.108.360,00	24.681.056,00	75.396.296,00
2030	25.606.880,00	25.606.880,00	25.108.360,00	76.322.120,00
2031	25.606.880,00	25.606.880,00	25.606.880,00	76.820.640,00

A tal fine, è autorizzata la spesa indicata nell'ultima colonna della predetta tabella, che risulta pari ad euro 76.820.640 a decorrere dall'anno 2031.

Alla Camera dei Deputati è stata modificata la Tabella 2 allo scopo di diversamente modulare la ripartizione del complessivo contingente di 600 unità tra le categorie dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti con funzioni di legittimità (lett. E. della Tabella) e quella dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito (lett. L. della Tabella). Si prevede, inoltre, l'incremento del numero dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità (lett. D. della Tabella), riducendo corrispondentemente il numero dei magistrati di cui alla lettera E.

L'attuale ripartizione per funzioni della dotazione organica della magistratura ordinaria prevista dalla Tabella 2 del comma 379, viene così rimodulata nelle lettere D) E) e F):



<i>Funzioni</i>	<i>Dotazione Tab. 2 (come prevista dal comma 379)</i>	<i>Rimodulazi one proposta</i>	<i>variazione</i>
<i>D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità</i>	60	65	+5
<i>E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità</i>	455	440	-15
<i>L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado</i>	9.611	9.621	+10
			0

Il trattamento economico del personale della magistratura ordinaria è calcolato sulla base di scatti di anzianità biennali e di valutazioni di professionalità quadriennali e pertanto non connesso alle funzioni svolte, ad esclusione delle funzioni apicali nazionali (Primo presidente della Corte di Cassazione, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Procuratore aggiunto presso la Corte di Cassazione e Presidente del tribunale delle acque pubbliche) non interessate dalla modifica emendativa.

Per quanto premesso, le modifiche apportate alla Tabella 2 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri carico del bilancio dello Stato.

381 La norma prevede l'assunzione straordinaria di personale delle Forze di polizia, da attuarsi mediante un piano pluriennale, dal 2019 al 2023, allo scopo di potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale.

Tale intervento consente di portare a compimento il piano quinquennale di assunzioni previsto dall'articolo 1, commi 287 e 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), che già prevedeva il ripianamento del 50% della dotazione organica delle Forze di polizia.

Il **comma 381** prevede, pertanto, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, contemplando l'immissione in ruolo di 1.043 unità per l'anno 2019, oltre a 362 unità per il Corpo della Polizia penitenziaria disciplinate al **comma 382**, lettera a), 1.320 unità per l'anno 2020, 1.143 unità per l'anno 2021, 1.143 unità per l'anno 2022 e 1.139 unità per l'anno 2023. Tali assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.



	133. La dimostrazione degli oneri per le assunzioni del presente comma sono di seguito riportate nelle tabelle 1, 2, 3.
382-383	<p>I commi 382 e 383 prevedono, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché, per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, l'autorizzazione ad assumere, non prima del 1° marzo 2019 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, quindi, senza necessità di apposito DPCM di cui al comma 382 - nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria: 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 del medesimo articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>La dimostrazione degli oneri per le assunzioni del comma 383, lettere a), b) e c) è riportata nelle tabelle relative. Il comma 383 lettera d) prevede autorizzazioni nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali del 2019 e pertanto, non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>Le assunzioni di cui ai commi 382 e 383 sono effettuate nei limiti della carenza di organico nei ruoli iniziali e tenuto conto di quanto disposto, rispettivamente per la Polizia di Stato e per il Corpo di polizia penitenziaria dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché per l'Arma dei Carabinieri dall'articolo 824 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</p>
384	La disposizione prevede, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 381 , l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire tra i Corpi di Polizia, secondo quanto previsto alla tabella 2 allegata, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 a decorrere dall'anno 2029.
385	La disposizione prevede, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382 , che il fondo di cui al comma 384 sia incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 22.434.840 per l'anno 2022, euro 14.957.840 per l'anno 2023, euro 15.392.240 per l'anno 2024 e euro 15.479.120 a decorrere dall'anno 2025.
386	La disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382 lettere b) e c) pari a euro 338.410 per l'anno 2019, euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 4.340.520 per l'anno 2022, euro 11.817.520 per l'anno 2023, euro 12.160.720 per l'anno 2024, euro 12.229.360 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge



	27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alle unità previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la Polizia penitenziaria relativamente agli anni 2019 e 2022. Il fondo di cui al <i>comma 384</i> è incrementato in maniera corrispondente.
387	La disposizione prevede per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni previste dai <i>commi da 381 a 386</i> , l'istituzione di un fondo nel bilancio di previsione del Ministero dell'Interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate, tenuto conto delle assunzioni ivi previste, con apposito DPCM. La dotazione del fondo è di 1.000.000 di euro per il 2019 e di 3.000.000 di euro a decorrere dal 2020.



**PIANO QUINQUENNALE STRAORDINARIO
PER LA COMPLETA COPERTURA DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA
VACANZE ORGANICHE**

Forza di polizia	Dotazione organica complessiva	Forza effettiva al 1° luglio 2018	Carenza organica complessiva al 1° luglio 2018	Assunzioni da realizzare che non devono essere finanziate				Residua carenza organica da ripianare in via straordinaria nel quinquennio 2019-2023
				Cessazioni intervenute nel periodo 1/1-30/6/2018 (il cui ripiano avverrà con <i>turn-over</i> 2019)	Assunzioni già autorizzate, ma non ancora effettuate e in corso di autorizzazione (turn-over fino al 2018)	Assunzioni aggiuntive, extra turn-over disposte con legge di bilancio 7 dicembre 2017, n. 205	totale assunzioni finanziate	
Polizia di Stato	106.242	98.901	7.341	1.056	2.389	1.953	5.398	1.943
Arma dei Carabinieri	117.950	109.537	8.413	1.461	2.662	2.155	6.278	2.135
Guardia di Finanza	62.791	57.835	4.956	1.301	1.397	1.125	3.823	1.133
Polizia Penitenziaria	41.274	37.362	3.912	674	1.438	861	2.973	939
TOTALE FORZE DI POLIZIA	328.257	303.635	24.622	4.492	7.886	6.094	18.472	6.150



**Tabella di ripianamento del 50% delle carenze della dotazione organica
delle Forze di Polizia - quinquennio 2019-2023**

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %
2019	389	427	227	362	1.405
2020	389	427	227	277	1.320
2021	389	427	227	100	1.143
2022	389	427	227	100	1.143
2023	387	427	225	100	1.139
RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA RESIDUO 50 %	1.943	2.135	1.133	939	6.150

* Per mera necessità di calcolo degli oneri complessivi a regime, il totale delle assunzioni è stato ripartito aritmeticamente per ognuno dei cinque anni presi in considerazione. Rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria. Per il 2019, le assunzioni della polizia penitenziaria sono coperte finanziariamente al comma 4.



RIPIANAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA

ONERI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	ENTITA'	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere complessivo A REGIME
POLIZIA DI STATO	1.943	€ 1.530.715,00	€ 15.396.620,00	€ 31.843.540,00	€ 48.290.460,00	€ 64.729.510,00	€ 79.839.035,00	€ 83.433.740,00	€ 84.460.700,00	€ 85.487.660,00	€ 86.513.300,00	€ 87.279.560,00
ARMA DEI CARABINIERI	2.135	€ 2.247.087,50	€ 18.194.470,00	€ 36.461.530,00	€ 54.728.590,00	€ 72.995.650,00	€ 89.208.840,00	€ 92.301.387,50	€ 93.074.257,50	€ 93.847.127,50	€ 94.619.997,50	€ 95.199.650,00
GUARDIA DI FINANZA	1.133	€ 1.161.105,00	€ 9.704.250,00	€ 19.546.970,00	€ 29.389.690,00	€ 39.222.180,00	€ 47.920.475,00	€ 49.535.480,00	€ 49.862.360,00	€ 50.189.240,00	€ 50.515.400,00	€ 50.758.400,00
POLIZIA PENITENZIARIA	577	€ 0,00	€ 1.089.995,00	€ 11.839.140,00	€ 15.971.140,00	€ 20.103.140,00	€ 23.841.640,00	€ 23.941.360,00	€ 24.276.520,00	€ 24.420.520,00	€ 24.564.520,00	€ 24.672.520,00
Totale	5.788	€ 4.938.907,50	€ 44.385.335,00	€ 99.691.180,00	€ 148.379.880,00	€ 197.050.480,00	€ 240.809.990,00	€ 249.211.967,50	€ 251.673.837,50	€ 253.944.547,50	€ 256.213.217,50	€ 257.910.130,00



Tabella 2 Finanziamento per ciascun anno							
RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE							
ENTITA' COMPLESSIVE	ASSUNZIONI 2019	ASSUNZIONI 2020	ASSUNZIONI 2021	ASSUNZIONI 2022	ASSUNZIONI 2023	Totale	
	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME		
POLIZIA DI STATO	1.943	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.384.040,00	
ARMA DEI CARABINIERI	2.135	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	
GUARDIA DI FINANZA	1.133	€ 10.169.600,00	€ 10.169.600,00	€ 10.169.600,00	€ 10.169.600,00	€ 10.080.000,00	
POLIZIA PENITENZIARIA	577	€ 0,00	€ 11.844.520,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00	
TOTALE	5.788	€ 46.683.410,00	€ 58.527.930,00	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00	€ 50.779.970,00	€ 257.910.130,00



RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2020

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA' stipendiale	base	accessorio (da medio 2017 FESI + strord.)	oneri stipendiali annui (parametri aggiornati da lordino)												oneri a regime								
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		oneri complessivo	oneri complessivo			
				Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo					
POLIZIA	389	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 1.530.715,00	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
		€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 11.335.190,00	9	€ 0,00	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 0,00			
		€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	
	Totale oneri			€ 1.530.715,00	12	€ 13.865.905,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
ARMA	427	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 2.247.087,50	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
		€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 13.700.295,00	9	€ 0,00	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 0,00			
		€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	
	Totale oneri			€ 2.247.087,50	12	€ 15.947.882,50	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
G. D. T.	227	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 1.161.105,00	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
		€ 38.010,00	€ 5.350,00	€ 7.382.040,00	9	€ 0,00	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 0,00			
		€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	
	Totale oneri			€ 1.161.105,00	12	€ 8.543.145,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
POL. PEN.	277	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 1.089.995,00	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
		€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 11.445.640,00	12	€ 0,00	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 0,00			
		€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00	
	Totale oneri			€ 1.089.995,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00
	Totale oneri			€ 0,00	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale oneri			€ 0,00	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale unità	1.320			€ 6.028.902,50		€ 49.802.072,50		€ 56.002.340,00		€ 56.002.340,00		€ 56.002.340,00		€ 56.002.340,00		€ 56.002.340,00		€ 56.633.737,50		€ 58.527.930,00		€ 58.527.930,00		€ 58.527.930,00



Tabella 3 anno 2022

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2022

TPOL ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiata	oneri stipendiati annuo (parametri aggiornati da riordino)												
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo		
			base	accessorio (debolmedio zone FESL + altri)	TOTALE	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo
POUZA	389	Allevio Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	€ 1.530.715,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 42.280,00	€ 0,00	€ 12.935.190,00	€ 16.446.920,00	€ 16.446.920,00	€ 16.446.920,00	€ 12.335.190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 44.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.358.470,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00
		Totale oneri	€ 93.200,00	€ 9.740,00	€ 102.940,00	€ 1.530.715,00	€ 16.446.920,00	€ 16.446.920,00	€ 16.446.920,00	€ 16.446.920,00	€ 16.793.660,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00
ARMA	427	Allevio Cor.	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 21.050,00	€ 2.247.087,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 42.780,00	€ 0,00	€ 13.700.295,00	€ 18.267.060,00	€ 18.267.060,00	€ 18.267.060,00	€ 13.700.295,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Cor. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 44.590,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.759.982,50	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00
		Totale oneri	€ 98.510,00	€ 9.950,00	€ 108.460,00	€ 2.247.087,50	€ 13.700.295,00	€ 18.267.060,00	€ 18.267.060,00	€ 18.267.060,00	€ 18.460.275,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00
G. D. F.	227	Allevio Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 20.460,00	€ 1.161.105,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	€ 43.360,00	€ 0,00	€ 7.382.040,00	€ 9.642.720,00	€ 9.642.720,00	€ 9.642.720,00	€ 7.382.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 44.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.542.400,00	€ 10.159.500,00	€ 10.159.500,00	€ 10.159.500,00	€ 10.159.500,00
		Totale oneri	€ 98.320,00	€ 10.700,00	€ 109.020,00	€ 1.161.105,00	€ 7.382.040,00	€ 9.642.720,00	€ 9.642.720,00	€ 9.642.720,00	€ 9.924.440,00	€ 10.159.500,00	€ 10.159.500,00	€ 10.159.500,00	€ 10.159.500,00
POL PEN.	100	Allevio Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	€ 393.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	€ 0,00	€ 4.132.000,00	€ 4.132.000,00	€ 4.132.000,00	€ 4.132.000,00	€ 3.099.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.059.000,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00
		Totale oneri	€ 93.200,00	€ 6.620,00	€ 99.820,00	€ 393.500,00	€ 4.132.000,00	€ 4.132.000,00	€ 4.132.000,00	€ 4.132.000,00	€ 4.168.000,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00
STRAOR.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale unità			1.143			€ 5.392.407,50	€ 42.488.432,50	€ 48.688.700,00	€ 48.688.700,00	€ 48.688.700,00	€ 49.256.377,50	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00



RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2023

TPOL. ASSIBZ	RNTITA'	qualifica stipendiata	onere stipendiario annuo (parametri aggiornati da riordino)			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		oneri a regime				
			base	accessorio (dati medio Zurigo + vanz)	TOTALE	oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		
						Mesi	12	Mesi	12	Mesi	12	Mesi	12	Mesi	12	Mesi	12	Mesi	12	Mesi	12	Mesi	12	Mesi	12	Mesi
POUZIA	STRAOR.	387	Allievo Ag. Agente Ag. Scelto	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.522.845,00	3	€ 1.522.845,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
				€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 42.280,00	9	€ 0,00	9	€ 12.271.770,00	12	€ 16.362.350,00	12	€ 16.362.350,00	17	€ 16.362.350,00	9	€ 12.271.770,00	9	€ 12.271.770,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 44.920,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.366.010,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00
Totale oneri				3	€ 1.522.845,00	12	€ 13.794.615,00	12	€ 16.362.350,00	12	€ 16.362.350,00	12	€ 16.362.350,00	12	€ 16.362.350,00	12	€ 16.362.350,00	12	€ 16.362.350,00	12	€ 16.362.350,00	12	€ 16.362.350,00	12	€ 16.362.350,00	
ARMA	STRAOR.	427	Allievo Car. Carabiniere Car. Scelto	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 21.050,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
				€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 42.780,00	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.090,00	12	€ 18.267.090,00	12	€ 18.267.090,00	9	€ 13.700.295,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 44.590,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.990,00	12	€ 19.039.990,00	12	€ 19.039.990,00	12	€ 19.039.990,00
Totale oneri				3	€ 2.247.087,50	12	€ 15.947.382,50	12	€ 18.267.090,00	12	€ 18.267.090,00	12	€ 18.267.090,00	12	€ 18.267.090,00	12	€ 18.267.090,00	12	€ 18.267.090,00	12	€ 18.267.090,00	12	€ 18.267.090,00	12	€ 18.267.090,00	
G. D. F.	STRAOR.	225	Allievo Fin. Finanziere Fin. Scelto	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 20.460,00	3	€ 1.150.875,00	3	€ 1.150.875,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
				€ 38.010,00	€ 5.350,00	€ 43.360,00	0	€ 0,00	9	€ 7.517.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	9	€ 7.517.000,00	9	€ 7.517.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 44.800,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.520.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00
Totale oneri				3	€ 1.150.875,00	12	€ 8.667.875,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	
POL PEN.	STRAOR.	100	Allievo Ag. Agente Ag. Scelto	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
				€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	0	€ 0,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	9	€ 3.099.000,00	9	€ 3.099.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.069.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00
Totale oneri				3	€ 393.500,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	
	STRAOR.		Allievo Ag. Agente Ag. Scelto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale oneri				3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	
Totale unità							1.139	€ 5.314.307,50	€ 42.341.872,50	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	
				totale oneri Forze di Polizia				€ 5.314.307,50	€ 42.341.872,50	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00		
				totale oneri Forze di Polizia				€ 5.314.307,50	€ 42.341.872,50	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00		
				totale oneri Forze di Polizia				€ 5.314.307,50	€ 42.341.872,50	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00	€ 48.517.420,00		



Tabella comma 2, lett. a) - POLIZIA PENITENZIARIA

RIPIANAMENTO ORGANICO 50% - ANNO 2019

TIPOLOGIA ASSICURAZIONE	BENTIA	qualifica stipendiabile	oneri stipendiabile annuo (parametri aggiornati da lordino)		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime				
			base	accessorio (dato medio 2017 FES - SBAZU)	oneri complessivo	MCS	oneri complessivo	MCS	oneri complessivo	MCS	oneri complessivo	MCS	oneri complessivo	MCS	oneri complessivo	MCS	oneri complessivo	MCS	oneri complessivo	MCS	oneri complessivo	MCS	oneri complessivo	MCS	
POL. PEN.	STRAOR.	362	Allevio Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 1.424.470,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			Agente	€ 39.010,00	€ 3.310,00	€ 8.725.406,67	7	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
			Totale oneri			€ 10.149.876,67	12	€ 14.957.840,00	12	€ 24.917.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 15.392.240,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	



TABELLA ONERI ANTICIPO 286 UNITA'

			onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime				
TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio 2017 FESI + staccad.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo			
POL. PEN.	STRAOR.	86	Alievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 338.410,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	7	€ 2.072.886,67	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	2	€ 592.253,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 3.064.466,67	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00
			Totale oneri				10	€ 2.411.296,67	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.656.720,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00
POL. PEN.	STRAOR.	200	Alievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 787.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	7	€ 4.820.666,67	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	2	€ 1.377.333,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 7.128.666,67	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00
			Totale oneri				10	€ 5.607.666,67	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.504.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00
Totale unità		286	totale oneri				€ 8.018.963,33	€ 11.817.520,00	€ 11.817.520,00	€ 11.817.520,00	€ 11.817.520,00	€ 11.817.520,00	€ 12.160.720,00	€ 12.229.360,00	€ 12.229.360,00	€ 12.229.360,00	€ 12.229.360,00	€ 12.229.360,00	€ 12.229.360,00	€ 12.229.360,00	€ 12.229.360,00	€ 12.229.360,00	€ 12.229.360,00			



389-391 La norma autorizza l'assunzione, nel biennio 2019-2020, di complessive 1.500 unità nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente incremento della dotazione organica relativamente al ruolo "vigili del fuoco".
Le disposizioni prevedono l'assunzione di 650 unità a decorrere dal 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità a decorrere dal 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità a decorrere dal 1° aprile 2020 e le modalità di reclutamento.

392 Prevede, per le assunzioni di cui al comma 389, l'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per gli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per gli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.
Ai fini del calcolo dei predetti oneri, nella sottostante tabella n. 1 sono indicate, con proiezione per i prossimi 12 anni, le tempistiche delle assunzioni e delle correlate promozioni a ruolo aperto in base alle vigenti disposizioni ordinamentali.

Tab. n.1 – Unità assunte e proiezione sviluppi di carriera

ES. FIN.	ASSUNZIONI qualifica vigile del fuoco (VF)			PROMOZIONI			Anni/Persona			
	annuali	decorrenza	progressive	vigile del fuoco qualificato (VFCQ)		vigile del fuoco esperto (VFE)	VF	VFQ	VFE	Tot.
2019	650	10/05/2019								
	200	01/09/2019	1000				484,8			484,8
2020	650	01/04/2020	1500				1.337,9			1.337,9
2021			1500				1.500,0			1.500
2022			1500				1.500,0			1.500
2023			1500				1.500,0			1.500
2024			1500	650	01/10/2023					
				200	15/12/2023		1.015,2	484,8		1.500
2025			1500	650	15/05/2024		162,1	1.337,9		1.500
2026			1500					1.500,0		1.500
2027			1500					1.500,0		1.500
2028			1500					1.500,0		1.500
2029			1500			650				
			1500			200		1.015,2	484,8	1.500
2030			1500			650		162,1	1.337,9	1.500

Nelle tabelle seguenti, sulla base delle proiezioni precedenti e della retribuzione unitaria fissa ed accessoria (al lordo degli oneri a carico dello Stato) si è operata la quantificazione dell'onere annuo. Si specifica che l'onere a regime è calcolato prendendo a riferimento il costo retributivo della qualifica di vigile del fuoco esperto, in considerazione dello sviluppo di carriera del personale in un arco decennale.



qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	4.175,00	42.092,35
VIGILE QUALIFICATO	38.716,70	4.175,00	42.891,70
VIGILE ESPERTO	38.983,01	4.175,00	43.158,01

* Ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	4.175,00	42.092,35
VIGILE QUALIFICATO	38.716,70	4.175,00	42.891,70
VIGILE ESPERTO	38.983,01	4.175,00	43.158,01

* Ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale

Tab. 3 – Calcolo Oneri finanziaria annui ed a regime

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)			
	VF	VFQ	VFE	Tot.	VF (importo unitario €.42.092,35)	VFQ (importo unitario €.42.891,70)	VFE (importo unitario €.43.158,01)	Importo complessivo annuo
2019	484,8			484,8	20.406.142	-	-	20.406.142
2020	1.337,90			1.337,90	56.317.262	-	-	56.317.262
2021	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2022	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2023	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2024	484,8			484,8	42.732.387	20.793.660	-	63.526.047
2025	162,1	1.337,90		1.500	6.821.268	57.386.740	-	64.208.008
2026		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2027		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2028		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2029		1.015,20	484,8	1.500	-	43.543.886	20.922.769	64.466.655
2030		162,1	1.337,90	1.500	-	6.950.805	57.743.059	64.693.864
Oneri a regime (qualifica Vigile esperto):								64.737.022

393

Prevede per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 389-392 ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, l'autorizzazione di spesa di 200.000 euro nel 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2020.



394	<p><i>Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, incrementa la dotazione organica del personale del Corpo nel ruolo dei graduati modificando la lettera a) dell'art. 815 comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed autorizza la relativa spesa.</i></p>																																																																																																																																																																					
395	<p><i>Ridetermina la dotazione finanziaria dell'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</i></p> <p>L' autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti dall'assunzione di 100 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalla tabella sotto riportata.</p> <table border="1" data-bbox="240 674 1305 1861"> <thead> <tr> <th colspan="9">Tabella n° 1 – Calcolo Oneri finanziaria annui</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">ES. FIN.</th> <th colspan="4">Anni/Persona</th> <th colspan="4">Oneri (lordo Stato)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Sc 3[^] cl</th> <th rowspan="2">Sc 2[^] cl</th> <th rowspan="2">Sc 1[^] cl</th> <th rowspan="2">Sc 1[^] cl scelto</th> <th>Sc 3[^] cl</th> <th>Sc 2[^] cl</th> <th>Sc 1[^] cl</th> <th>Sc 1[^] cl scelto</th> </tr> <tr> <th>38.800,29</th> <th>40.758,56</th> <th>42.601,15</th> <th>47.758,37</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td>3.880.029</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td>3.880.029</td><td>4.075.856</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td>100</td><td>200</td><td></td><td></td><td>3.880.029</td><td>8.151.712</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2024</td><td>100</td><td>300</td><td></td><td></td><td>3.880.029</td><td>12.227.568</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025</td><td>100</td><td>400</td><td></td><td></td><td>3.880.029</td><td>16.303.424</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2026</td><td></td><td>500</td><td></td><td></td><td></td><td>20.379.280</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2027</td><td></td><td>400</td><td>100</td><td></td><td></td><td>16.303.424</td><td>4.260.115</td><td></td></tr> <tr><td>2028</td><td></td><td>300</td><td>200</td><td></td><td></td><td>12.227.568</td><td>8.520.230</td><td></td></tr> <tr><td>2029</td><td></td><td>200</td><td>300</td><td></td><td></td><td>8.151.712</td><td>12.780.345</td><td></td></tr> <tr><td>2030</td><td></td><td>100</td><td>400</td><td></td><td></td><td>4.075.856</td><td>17.040.460</td><td></td></tr> <tr><td>2031</td><td></td><td></td><td>400</td><td>100</td><td></td><td></td><td>17.040.460</td><td>4.775.837</td></tr> <tr><td>2032</td><td></td><td></td><td>300</td><td>200</td><td></td><td></td><td>12.780.345</td><td>9.551.674</td></tr> <tr><td>2033</td><td></td><td></td><td>200</td><td>300</td><td></td><td></td><td>8.520.230</td><td>14.327.511</td></tr> <tr><td>2034</td><td></td><td></td><td>100</td><td>400</td><td></td><td></td><td>4.260.115</td><td>19.103.348</td></tr> <tr><td>2035</td><td></td><td></td><td></td><td>500</td><td></td><td></td><td></td><td>23.879.185</td></tr> </tbody> </table>	Tabella n° 1 – Calcolo Oneri finanziaria annui									ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	38.800,29	40.758,56	42.601,15	47.758,37	2021	100				3.880.029				2022	100	100			3.880.029	4.075.856			2023	100	200			3.880.029	8.151.712			2024	100	300			3.880.029	12.227.568			2025	100	400			3.880.029	16.303.424			2026		500				20.379.280			2027		400	100			16.303.424	4.260.115		2028		300	200			12.227.568	8.520.230		2029		200	300			8.151.712	12.780.345		2030		100	400			4.075.856	17.040.460		2031			400	100			17.040.460	4.775.837	2032			300	200			12.780.345	9.551.674	2033			200	300			8.520.230	14.327.511	2034			100	400			4.260.115	19.103.348	2035				500				23.879.185
Tabella n° 1 – Calcolo Oneri finanziaria annui																																																																																																																																																																						
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)																																																																																																																																																																	
	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto																																																																																																																																																														
					38.800,29	40.758,56	42.601,15	47.758,37																																																																																																																																																														
2021	100				3.880.029																																																																																																																																																																	
2022	100	100			3.880.029	4.075.856																																																																																																																																																																
2023	100	200			3.880.029	8.151.712																																																																																																																																																																
2024	100	300			3.880.029	12.227.568																																																																																																																																																																
2025	100	400			3.880.029	16.303.424																																																																																																																																																																
2026		500				20.379.280																																																																																																																																																																
2027		400	100			16.303.424	4.260.115																																																																																																																																																															
2028		300	200			12.227.568	8.520.230																																																																																																																																																															
2029		200	300			8.151.712	12.780.345																																																																																																																																																															
2030		100	400			4.075.856	17.040.460																																																																																																																																																															
2031			400	100			17.040.460	4.775.837																																																																																																																																																														
2032			300	200			12.780.345	9.551.674																																																																																																																																																														
2033			200	300			8.520.230	14.327.511																																																																																																																																																														
2034			100	400			4.260.115	19.103.348																																																																																																																																																														
2035				500				23.879.185																																																																																																																																																														
396	<p><i>Ai fini di cui al comma 394 è autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l'anno 2021, di</i></p>																																																																																																																																																																					



euro 7.955.885 per l'anno 2022, di euro 12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per l'anno 2024, di euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno 2026, di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di euro 20.747.798 per l'anno 2028, di euro 20.932.057 per l'anno 2029, di euro 21.116.316 per l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di euro 22.332.019 per l'anno 2032, di euro 22.847.741 per l'anno 2033, di euro 23.363.463 per l'anno 2034, di euro 23.879.185 a decorrere dal 2035.

397

La disposizione autorizza la spesa di 145.600 euro nel 2021, 291.200 euro nel 2022, 436.800 euro nel 2023, 582.400 euro nel 2024 e 728.000 euro a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento ivi comprese le spese per mense e buoni pasto.

Nella tabella n° 3 è stato calcolato il maggiore onere derivante dalla corresponsione del trattamento vitto a carico dello Stato prendendo a riferimento il costo di buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane).

Tab. 3 – Calcolo Oneri finanziaria buoni pasto

E.F.	Sc 3 [^] cl	Tot.	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Importo complessivo annuo
2021	100	100	208	€ 7,00	145.600
2022	200	200	208	€ 7,00	291.200
2023	300	300	208	€ 7,00	436.800
2024	400	400	208	€ 7,00	582.400
2025	500	500	208	€ 7,00	728.000

Tabella 4 – Riepilogo Oneri e copertura dell'emendamento

E.F	art. 585 lettera	Importo a legislazione vigente	Magg iori oneri (stipe ndiali)	Totale (art. 585 rifi naziato)	Vettovagli a-mento	Oneri finanziari emendament o	Rimodulazio ne comma 653
		a	b	c=a+b	d	e=b+d	f
202 0	h- <i>quater</i>)	73.491.338, 29		73.491.338,29		0	6.720.000
202 1	h- <i>quinquies</i>)	73.491.338, 29	3.880. 029	77.371.367,29	145.600	4.025.629,0 0	201.874.371



202 2	h-sexies)	73.491.338, 29	7.955. 885	81.447.223,29		291.200	8.247.085,0 0	206.602.915
202 3	h-septies)	73.491.338, 29	12.03 1.741	85.523.079,29		436.800	12.468.541, 00	211.551.459
202 4	h-octies)	73.491.338, 29	16.10 7.597	89.598.935,29		582.400	16.689.997, 00	208.060.003
202 5	h-novies)	73.491.338, 29	20.18 3.453	93.674.791,29		728.000	20.911.453, 00	236.778.547
202 6	Decies)	73.491.338, 29	20.37 9.280	93.870.618,29		728.000	21.107.280, 00	271.022.720
202 7	undecies)	73.491.338, 29	20.56 3.539	94.054.877,29		728.000	21.291.539, 00	268.898.461
202 8	duodecim)	73.491.338, 29	20.74 7.798	94.239.136,29		728.000	21.475.798, 00	268.424.202
202 9	terdecies)	73.491.338, 29	20.93 2.057	94.423.395,29		728.000	21.660.057, 00	268.639.943
203 0	quaterdecie s)	73.491.338, 29	21.11 6.316	94.607.654,29		728.000	21.844.316, 00	268.855.684
203 1	Quindecies)	73.491.338, 29	21.81 6.297	95.307.635,29		728.000	22.544.297, 00	268.155.703
203 2	sedecies)	73.491.338, 29	22.33 2.019	95.823.357,29		728.000	23.060.019, 00	267.639.981
203 3	septies decies)	73.491.338, 29	22.84 7.741	96.339.079,29		728.000	23.575.741, 00	267.124.259
203 4	octies decies)	73.491.338, 29	23.36 3.463	96.854.801,29		728.000	24.091.463, 00	266.608.537
203 5	novies decies)	73.491.338, 29	23.87 9.185	97.370.523,29		728.000	24.607.185, 00	266.092.815

398

La disposizione è finalizzata ad armonizzare il trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo.

Nei benefici economici previsti in caso di infortuni che comportino una menomazione dell'integrità fisica, sussiste infatti una differenza economica tra quanto spettante al personale volontario rispetto a ciò che viene corrisposto al personale di ruolo. Infatti, per il personale di ruolo legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego, l'ordinamento prevede l'istituto dell'equo indennizzo in cui, ai fini della determinazione del beneficio, lo stipendio tabellare viene correlato alla percentuale di invalidità riconosciuta; mentre per quello volontario viene prevista una sorta di assicurazione



contro le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio.

Le misure indennitarie di detta assicurazione, nel seguito specificatamente elencate, restano quelle fissate dal decreto del 19 agosto 1993 del Ministro dell'Interno, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, non essendo mai state oggetto di rivalutazione.

- *Inabilità permanente assoluta: €. 51.695,69*
- *Inabilità permanente parziale: il massimale stabilito dal precedente punto 1) è rapportato alle percentuali di cui alle misure per la liquidazione dell'equo indennizzo concesso in favore degli impiegati civili dello Stato.*
- *In caso di decesso:*
 - *al coniuge superstite, €. 25.822,84;*
 - *per ogni figlio convivente a carico €. 5.164,57 fino a un massimale di €. 25.822,84;*
 - *in mancanza del coniuge avente diritto, € 25.822,84 per un solo figlio, aumentate di €. 5.164,57 per ogni altro figlio, fino a un massimo di €. 51.645,69;*
 - *in mancanza di coniuge e figli, per ogni genitore €. 10.329,14.*
- *In caso di inabilità temporanea assoluta:*
 - indennità giornaliera del seguente importo:*
 - *Funzionario Tecnico Antincendi Volontario €. 44,42*
 - *Capo Reparto Volontario €. 41,32*
 - *Capo Squadra Volontario €. 39,77*
 - *Vigile Volontario €. 36,15*

In merito alle misure economiche di quest'ultimo tipo di beneficio (l'unico, tra le casistiche elencate, erogato con frequenza) si segnala che per effetto delle mancate rivalutazioni esse si sono ridotte oramai a circa il 50 per cento del trattamento economico giornaliero spettante, tenuto conto che al personale volontario viene corrisposta, in ragione dei giorni lavorati, la medesima retribuzione fissa del personale di ruolo (la retribuzione fissa mensile di un vigile del fuoco è attualmente pari a circa 2.100 euro lordi). Pertanto, al verificarsi di un evento che dà luogo ad un'inabilità temporanea assoluta, determinando l'interruzione del servizio svolto presso il CNVVF ed impedendo, sia pure temporaneamente, lo svolgimento di altre attività lavorative, lo strumento indennitario previsto si dimostra ormai inadeguato.

Detti benefici sono corrisposti con le risorse di una specifica voce di bilancio del programma "Prevenzione dal rischio soccorso pubblico" (il capitolo 1811, ricompreso nell'elenco n. 1 dello stato di previsione del MEF recante i capitoli di spesa che hanno accesso ai prelevamenti dal Fondo per le spese obbligatorie).



Nella seguente tabella si indicano i dati di spesa registrati nel triennio 2016 - 2018

<i>Es. fin.</i>	<i>Stanziamiento</i>		<i>Impegni di spesa</i>	<i>Pagamenti</i>	
	<i>Iniziale (competenz a)</i>	<i>Integrazioni tramite prelevamento dal Fondo per le spese obbligatorie</i>		<i>n.</i>	<i>Importo complessivo (cassa)</i>
<i>2016</i>	<i>150.000</i>		<i>150.000</i>	<i>71</i>	<i>201.130</i>
<i>2017</i>	<i>150.000</i>		<i>149.999</i>	<i>48</i>	<i>149.999</i>
<i>2018*</i>	<i>150.000</i>	<i>57.549</i>	<i>206.291</i>	<i>81</i>	<i>191.317</i>

** risultanze della gestione al 6/12/2018*

Pertanto, con il comma 398 le risorse disponibili a legislazione vigente per la definizione dei massimali di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono incrementate di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

Mediante tale incremento, sarà possibile rideterminare le attuali misure avvicinandole sensibilmente al trattamento riservato al personale di ruolo, realizzando in tal modo una giusta armonizzazione ed eliminando l'attuale penalizzazione economica.

La norma prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le misure indennitarie nonché il procedimento di monitoraggio e di rideterminazione automatica delle misure indennitarie medesime al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal primo comma.

399

La disposizione prevede che, per il solo anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, gli Enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali non possono, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, assumere personale a tempo indeterminato, prima del 15 novembre. Inoltre è previsto che per le Università il posticipo delle assunzioni è fissato al 1 dicembre 2019 e, in ogni caso sono consentiti dal 1 gennaio 2019 gli inquadramenti a ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per tutte le amministrazioni interessate dalla norma le facoltà assunzionali riferite agli anni precedenti possono essere utilizzate a decorrere dal 1 gennaio 2019.

La disposizione, determina miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per il solo anno 2019, come di seguito indicato.

Con riferimento ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli effetti sul saldo netto da finanziare sono colti a consuntivo.



Comparti	RISPARMI lordo amm.ne UNA TANTUM 2019 SNF	RISPARMI UNA TANTUM 2019 IN
MINISTERI	75.229.847	38.367.222
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	1.503.066	766.564
AGENZIE FISCALI	26.217.103	13.370.722
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	25.104.906	12.803.502
UNIVERSITA'	69.817.747	35.607.051
Totale Comparti	197.872.669	100.915.061

400

Con il piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari, si prevede l'integrazione dello stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali con apposite risorse finalizzate al reclutamento fino a 1.000 ricercatori di tipo *b*). Si prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni per il 2019 e 58,63 milioni dall'anno 2020 di euro. Tenuto conto anche dell'esperienza dei precedenti piani straordinari, tra tempi di assegnazione e di svolgimento dei concorsi, si ritiene che la presa di servizio non possa avvenire prima del mese di settembre. Nella tabella sottostante sono riportati i costi calcolati tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo *b*) è di € 58.625.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO	
costo ricercatore tipo <i>b</i>) Università	€ 58.625	
NUMERO RICERCATORI da assumere	1.000	

ANNO	2019	dal 2020
NUMERO MENSILITA'	4	12
COSTO TOTALE	€ 19,5 mln	€ 58,63 mln

401

Con la norma in questione, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, sono autorizzate, in deroga alle vigenti



facoltà assunzionali ulteriori risorse finanziarie finalizzate a nuove assunzioni di ricercatori nonché a procedure riservate per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla qualifica di Professore di II fascia, in particolare:

- *10 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010;*
- *10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per la progressione di carriera dei ricercatori di ruolo in possesso di abilitazione scientifica nazionale alla qualifica di professori di II fascia; tale somma è destinata per almeno 50% dei posti messi a concorso a procedure aperte anche a soggetti esterni all'ateneo (articolo 18 legge 240/2010) e per il restante 50% a procedure riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo (articolo 24, comma 6, legge 240/2010).*

Dal punto di vista quantitativo si evidenzia che: con 30 milioni di euro, a decorrere dal 2020 è possibile consentire il reclutamento di 511 ricercatori tipo b) come da tabella. Va precisato che per l'anno 2019, tenuto conto dei tempi di attribuzione dei ricercatori agli atenei e dei tempi per la conclusione delle procedure concorsuali, si può prevedere la presa di servizio dei vincitori non prima del mese di settembre e quindi un impatto sull'anno per 4 mensilità. Nelle tabelle sottostanti sono evidenziati i criteri per la quantificazione dei costi unitari delle relative assunzioni:

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO	
<i>costo ricercatore tipo b) Università</i>	<i>€ 58.625</i>	
NUMERO RICERCATORI da assumere	<i>511</i>	
ANNO	<i>2019</i>	<i>dal 2020</i>
NUMERO MENSILITA'	<i>4</i>	<i>12</i>
COSTO TOTALE	<i>€ 9.985.792</i>	<i>€ 29.957.375</i>

con 10 milioni di euro è possibile consentire la progressione di carriera di 690 ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore di II fascia, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

a) COSTO ANNUO MEDIO RU INDET ABILITATI	€ 55.500
--	-----------------



	b) COSTO MEDIO PROFESSORI ASSOCIATI	€ 70.000	
	c) = (b-a) DIFFERENZA	€ 14.500	
	d) STANZIAMENTO	€ 10.000.000	
	e) = d)/c = NUMERO PROGRESSIONI	690	

402 La norma non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica; è infatti previsto che la partecipazione alle commissioni, non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente posto a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

403 *La disposizione esclude dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del DL 87/2018 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

404 *La disposizione attribuisce un contributo straordinario di 30 milioni di euro annui dal 2019 al 2028 in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il perseguimento efficace delle proprie attività istituzionali di ricerca.*

405 *La disposizione autorizza l'Accademia dei Lincei a procedere all'assunzione, in deroga alla normativa vigente in materia di turn-over, di 9 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel triennio 2019-2021, fascia economica B1 e C1, mediante utilizzo dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, c. 365, L. n. 232/2016), così da realizzare la copertura dei posti disponibili nella pianta organica.*

Le 9 unità di personale, di cui 5 di Area C, posizione economica C1 e 4 di Area B, posizione economica B1, saranno reclutate mediante trasferimento da altre amministrazioni, secondo la seguente programmazione:

<i>UNITÀ</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>	<i>ANNO 2021</i>	<i>TOTALE</i>



CI	4	1		5
BI		2	2	4
TOTALE	4	3	2	9

L'onere complessivo, pari a euro 426.376,03 a decorrere dall'anno 2021, è posto a valere sulle risorse del Fondo di all'art. 1 comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La valorizzazione della spesa è stata effettuata prendendo a riferimento la retribuzione individuale lordo Stato, comprensiva di trattamento fondamentale e trattamento accessorio, riferita alle posizioni BI e CI, come di seguito indicato.

Qualifica	unità da assumere	trattamento fondamentale	trattamento accessorio	trattamento complessivo individuale	oneri anno 2019	oneri anno 2020 + cumulo onere anno 2019	oneri anno 2021 e a regime (comprensivi del cumulo anni 2019 e 2020)
BI	4	31.593,47 €	11.296,00 €	42.889,47 €		85.778,94 €	85.778,94 €
CI	5	36.383,63 €	14.580,00 €	50.963,63 €	203.854,52 €	50.963,63 €	
						203.854,52 €	340.597,09 €
totali	9				203.854,52 €	340.597,09 €	426.376,03 €

406

La disposizione proroga per l'anno 2019 il contributo di cui all'articolo 1, comma, 385, lettera h) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei.

La disposizione comporta oneri pari a 250.000 euro per l'anno 2019.

407-408

La norma comporta la maggiore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anno 2019, 2020 e 2021. Alla copertura si provvede, per 228.146 euro nel 2019, 813.448 euro nel 2020 e 1.000.000 euro nel 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 793, all'uopo modificando detta disposizione, nel senso di ridurre la quota dei risparmi in questione che si prevedeva di iscrivere in un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la restante parte dell'onere è assicurata, per 771.854 euro nel 2019 e 186.552 euro nel 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per sopravvenute maggiori esigenze per l'acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero.



*La norma prevede l'istituzione, in via sperimentale, della Scuola superiore meridionale da parte dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022. Il costo dell'iniziativa per gli a.a. 2019/2020; 2020/2021 e 2022/2023 viene ripartito nel quadriennio 2019-2021, come di seguito indicato. Il relativo finanziamento statale sarà attribuito all' **Università degli studi di Napoli Federico II**, tenuto conto dei costi effettivi delle analoghe attività presso la **Scuola superiore normale di Pisa**, nonché degli standard previsti a regime per l'accreditamento delle Scuole superiori ad ordinamento speciale dal DM n. 439 del 5 giugno 2013 adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.a), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19. Tali standard prevedono che una Scuola possa essere costituita sulla base dell'accreditamento di:*

- a) Corsi ordinari collegati a corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dall'Università di Napoli Federico II, per un numero annuo di studenti minimo pari alla fine dei primi 5 anni a 150. A tali studenti devono essere obbligatoriamente assicurate adeguate strutture residenziali e convittuali. Per i tali corsi va assicurato a regime un numero di professori pari a 1 ogni 10 studenti e 2 ricercatori ogni professore.*
- b) Corsi di dottorato di ricerca, con un numero annuo di iscritti minimo pari a 100 studenti per anno, ai quali viene assicurata la borsa di dottorato per l'intera durata del corso e vengono normalmente assicurate le strutture residenziali e convittuali. Per i corsi di dottorato va assicurato un numero di professori pari a 1 ogni 8 studenti e 2 ricercatori per ogni professore*

Per i corsi di cui al punto a), si prevede di attivare corsi ordinari, in coerenza, con il testo della legge afferenti a due strutture accademiche (classi), ciascuna con 15 allievi per anno sia al triennio che al biennio: la previsione è di andare a regime, successivamente all'eventuale stabilizzazione della Scuola normale superiore meridionale, dopo 5 anni con 45 studenti iscritti a corsi ordinari collegati al triennio e 30 iscritti a corsi ordinari collegati al biennio per ciascuna classe per un totale di 150 studenti.

Per i corsi di tipo b), si prevede di attivare, in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università, il primo anno 4 corsi, dal secondo anno 7 corsi, ciascuno con 8 allievi. Come per la Scuola di Pisa, la denominazione di tali corsi è "corsi di perfezionamento", con durata di quattro anni. Al termine del terzo anno gli studenti di dottorato previsti saranno 152, mentre, ipotizzando una eventuale situazione a regime al termine del quinto anno, il loro numero totale a tale data sarà di 224 dottorandi (v. tabella 1)

Si specifica che non comporta alcun onere l'istituzione del Comitato ordinatore di cui al comma 3 della norma per il quale non sono previsti compensi o rimborsi spese per la partecipazione al suddetto comitato.

Le seguenti tabelle riportano nelle ultime due colonne i dati relativi alla eventuale attività ordinaria della Scuola in caso di valutazione ANVUR positiva che non viene finanziata con il presente provvedimento ai sensi del comma 5.



Tabella 1 – Cicli di dottorato (numero di dottorandi)

	<i>XXXV</i>	<i>XXXVI</i>	<i>XXXVII</i>	<i>XXXI</i>
	<i>V</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>X</i>
<i>Corso 1</i>	12	20	28	32
<i>Corso 2</i>	12	20	28	32
<i>Corso 3</i>	8	16	24	32
<i>Corso 4</i>	8	16	24	32
<i>Corso 5</i>		8	16	24
<i>Corso 6</i>		8	16	24
<i>Corso 7</i>		8	16	24
	40	96	152	200
				224

In tabella 2 è riportata la sintesi dell'andamento previsto delle iscrizioni delle due tipologie di corso

Tabella 2 – Studenti e Perfezionandi

	<i>N corsi</i>	<i>allievi</i>	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Allievi ordinari</i>	<i>2 classi</i>	<i>tendenti a 15 anno/classe</i>	30	60	90	120	150
<i>Perfezionandi 4 anni</i>	<i>tendenti a 7</i>	<i>tendenti a 8 anno/perfezionamento</i>	40	96	152	200	224

Sulla base dei parametri relativi al numero minimo dei professori e ricercatori necessari di cui al DM n. 439/2013 e tenuto conto che gli stessi docenti potranno essere di fatto utilizzati nelle attività didattiche dei corsi sia del punto a) che del punto b) al termine del terzo anno di attività il fabbisogno di professori è di 20 unità, mentre quello dei ricercatori di 40 unità. Tali numerosità derivano dal fatto che il DM 439/2013 richiede la presenza di 1 professore ogni 8 perfezionandi e 1 professore ogni 10 allievi dei corsi ordinari; pertanto a fronte di 152 perfezionandi sono richiesti necessariamente 19 professori e tenendo conto del maggior carico richiesto per l'insegnamento anche ai corsi ordinari e per dare qualità alla Scuola si ritiene di arrotondare tale numero a 20 unità. Analogamente il DM 439/2013 prevede che, al fine di costituire una comunità di ricerca adeguata, il numero di ricercatori + assegnisti sia almeno pari al doppio dei professori (40). In una eventuale situazione a regime, il numero complessivo di professori necessario sarà pari a 28 unità, a fronte di 56 ricercatori. Considerato che nel triennio di sperimentazione non potrà essere reclutato personale a tempo indeterminato questo dovrà essere reperito dall'Università di Napoli Federico II (anche in sostituzione della propria docenza che sarà impegnata a tempo pieno



presso la nuova Scuola superiore meridionale) attraverso convenzioni con altri Atenei ai sensi dell'art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010, che prevedano l'impegno al 100% nelle attività di didattica e di ricerca della nuova Scuola di Napoli. La quantificazione dei costi di tale personale è avvenuta pertanto attraverso il sistema dei punti organico, dove un punto organico corrisponde al costo medio nazionale del professore di prima fascia (114.000 euro), il costo del professore di seconda fascia viene posto pari a 0,7 punti organico e il costo del ricercatore (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett a della L. 240/2010) a circa 0,4 punti organico. Per gli assegnisti di ricerca si fa riferimento al costo annuo al lordo degli oneri coerente con l'importo minimo dell'assegno definito con Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2011 n. 141), ai sensi dell'art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Atteso il carattere internazionale previsto dalla Legge per la Scuola, sarà necessario prevedere l'apporto di qualificati scienziati internazionali (si prevedono al riguardo 4 fellowship annue con costi pari a quelli del professore di prima fascia e 8 con costi pari a quelli del personale di seconda fascia) oltre ai costi per le permanenze più limitate di visiting professor).

La ulteriore attività didattica necessaria sarà assicurata da circa 15 contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della l. 240/2010, con costo medio annuo pro-capite pari a circa 3.200 euro.

Per il funzionamento della struttura amministrativa si prevede una struttura di 12 unità al terzo anno e 16 unità a regime (di cui 1 dirigente) in posizione di comando da altre amministrazioni.

Nelle tabelle 3 e 4 viene riportata la sintesi del personale docente e non docente e dei relativi costi da impegnare nella Scuola.

Tabelle 3 e 4 – Costo del Personale (importi lordo Stato)

Tabella 3						
UNITA' di PERSONALE	Proporzioni	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Professori I e II fascia		12	15	20	25	28
Ricercatori + assegnisti		24	30	40	50	56
Professori ordinari	0,70	8	11	14	18	20
Professori associati	0,30	4	5	6	8	8
Ricercatori	0,50	12	15	20	25	28
Assegnisti	0,50	12	15	20	25	28
Dirigenti		1	1	1	1	1
Funzionari EP		3	3	3	3	3
Funzionari D		6	6	8	8	12
Contratti di insegnamento		15	15	15	15	20
Fellowship senior		2	4	4	4	4
Fellowship junior		4	8	8	8	8



Tabella 4 Descrizione	Costo annuo pro-capite (lordo stato)	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Professori ordinari	114.000	912.000	1.254.000	1.596.000	2.052.000	2.280.000
Professori associati	79.800	319.200	399.000	478.800	638.400	638.400
Ricercatori tipo A	49.000	588.000	735.000	980.000	1.225.000	1.372.000
Assegnisti	24.000	288.000	360.000	480.000	600.000	672.000
Dirigenti	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
Funzionari EP	45.600	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
Funzionari D	34.200	205.200	205.200	273.600	273.600	410.400
Professori a contratto	3.200	48.000	48.000	48.000	48.000	64.000
Fellowship senior	114.000	228.000	456.000	456.000	456.000	456.000
Fellowship junior	79.800	319.200	638.400	638.400	638.400	638.400
TOT costi personale (A)		3.118.500	4.306.500	5.161.700	6.142.300	6.742.100

Agli studenti dei corsi di dottorato va assicurata per tutta la durata del corso la borsa di dottorato, con la necessaria integrazione per il soggiorno all'estero e per l'attività di ricerca del dottorando. Il costo di tale borsa è stato calcolato prendendo come riferimento l'importo della borsa degli altri dottorandi della Scuola di Pisa (circa 25.000 euro annui). Una borsa viene assicurata anche agli allievi dei corsi ordinari (circa 5.500 euro annui). Il costo totale delle borse di studio è riportato in tabella 5.

Tabella 5 – Borse di studio per studenti

	Costo pro-capite	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
<i>Allievi ordinari</i>	5.580	167.400	334.800	502.200	669.600	837.000
<i>Perfezionandi</i>	25.334	1.013.360	2.432.064	3.850.768	5.066.800	5.674.816
TOT costi borse (B)		1.180.760	2.766.864	4.352.968	5.736.400	6.511.816

Nella quantificazione dei costi per il funzionamento generale della Scuola vanno computati anche i costi per l'ospitalità degli studenti (circa 8.000 euro annui a studente) e per la mensa (circa 7.000 euro annui a studente), considerando costi analoghi a quelli sostenuti per gli studenti di Pisa. Altri costi di parte corrente riconducibili alla didattica, alla ricerca e al funzionamento sono quelli riferibili all'organizzazione di convegni, di progetti di ricerca, di inviti a visiting professor stranieri, nonché alla realizzazione di un laboratorio multimediale legato ai temi della percezione e dell'immagine alla frontiera tra scienze e 'humanities' e all'accesso ad un sistema bibliotecario integrato (data-base, hardware e software dedicato, ecc). Negli ultimi due casi sono necessarie spese infrastrutturali e strumentali (scanner, macchine fotografiche nel visibile, e infra-rosso, stampante 3D, ecc.) concentrate nei primi due anni, mentre a partire dal terzo anno le spese saranno limitate a funzionamento e gestione.

Si evidenzia che nei costi di cui alla successiva tabella 6 sono previste spese anche per la realizzazione di progetti di ricerca da parte dei docenti e degli allievi che opereranno nelle diverse discipline della Scuola, in particolare per quanto concerne i progetti di ricerca i costi previsti sono relativi ad una minima dotazione (starting grant) per l'avvio delle



attività di ricerca da parte dei docenti, ricercatori e assegnisti. I costi compresi nelle attività didattiche sono relativi ai cicli di seminari, formazione trasversale con particolare trasferimento tecnologico, partecipazione bandi nazionali ed internazionali, formazione linguistica specifica per la ricerca, soft skills. In connessione con i laboratori che saranno allestiti di cui alla successiva tabella 7, sono altresì previste spese di funzionamento specifico del laboratorio multimediale di cultura visuale e del sistema bibliotecario multimediale.

Tabella 6 – Altri costi di didattica, ricerca e funzionamento

		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Altre attività didattiche		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Visiting professor		100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Eventi, convegni, pubblicazioni		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Progetti ricerca		1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000
Materiali per ricerca		300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Funzionamento Laboratorio multimediale cultura visuale		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Funzionamento Sistema bibliotecario multimediale		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ospitalità (allievi e perfezionandi)	8.000	560.000	1.248.000	1.936.000	2.560.000	2.992.000
Mensa (Allievi e perfezionandi)	7.000	490.000	1.092.000	1.694.000	2.240.000	2.618.000
Altre spese per allievi		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Costi funzionamento		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTALE SPESE DIDATTICA, RICERCA, FUNZIONAMENTO (C)		5.350.000	7.140.000	8.480.000	8.250.000	9.060.000

I costi di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6, riportati da anno accademico ad anno finanziario, sono pari ai seguenti, con riferimento a quelli relativi al triennio di operatività sperimentale della scuola, ipotizzando che nell'anno t vengano imputati i 2/12 della spesa corrente dell'a.a. t/t+1 e i restanti 10/12 sia imputato all'anno t+1

Pertanto la spesa sostenuta nei tre anni accademici si distribuisce nei 4 esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 nel seguente modo:

COSTI	2019	2020	2021	2022
Personale	519.750	3.316.500	4.449.033	4.301.417
Borse di studio	196.793	1.445.111	3.031.215	3.627.473
didattica, ricerca e funzionamento	891.667	5.648.333	7.363.333	7.066.667
TOTALE	1.608.210	10.409.944	14.843.581	14.995.557

Per quanto riguarda le strutture edilizie, la Scuola utilizzerà le aule e laboratori dell'Università degli studi di Napoli Federico II. Occorrerà tuttavia provvedere alla costituzione delle strutture residenziali per gli studenti, attraverso la ristrutturazione di un immobile (costo nel triennio costituito dagli a.a. 2019/2020 – 2021/2022 14,3 milioni, di



cui 5 nel 2019) e allestire un centro di calcolo avanzato e le infrastrutture informatiche (circa 4,3 milioni nel triennio).

Nello specifico si prevede di: realizzare un data center green che si occuperà di fornire supporto computazionale e data science ad attività trasversali quali Global History, Quantitative Social Science, Blue Economy, Rational Drug Design e Rischio Sismico nell'impatto socio economico e in relazione al patrimonio culturale. I laboratori si occuperanno sia di analisi pilota nei campi scientifici, sia di simulazioni numeriche avanzate e della loro traduzione in progetti di realtà virtuale e aumentata e immersiva. In stretta correlazione con analoghe attività, anche se su tematiche diverse, operanti e attive presso la Scuola Normale di Pisa.

Tabella 7 – Costi infrastrutture

	2019	2020	2021	2022	2023
Infrastrutture IT (aule informatiche, rete...)	500.000	1.100.000	200.000	50.000	50.000
Allestimento Laboratorio multimediale e cultura visuale	300.000	900.000			
Allestimento Sistema bibliotecario multimediale	400.000	800.000	500.000		
Centro di calcolo	400.000	1.000.000	1.100.000	200.000	200.000
Ristrutturazione collegi e strutture	5.000.000	7.000.000	2.300.000		
TOTALE INVESTIMENTO (C)	6.600.000	10.800.000	4.100.000	250.000	250.000

Pertanto, il totale degli oneri per anno finanziario, comprese le spese per infrastrutture risulta essere quello indicato nella seguente Tabella 8:

COSTI	2019	2020	2021	2022
Totale oneri	8.208.210	21.209.944	18.943.581	15.245.557

Nel caso in cui al termine del triennio la Scuola non ottenga una valutazione positiva, si rende necessario assicurare la gestione stralcio che consenta la conclusione dei corsi per gli studenti già iscritti che andranno ad esaurimento.

In tal caso si prevede che:

1. Dal quarto anno accademico (a.a. 2022/23) non si avviano nuovi cicli di dottorato e quelli attivi (l'ultimo è il ciclo XXXVII di durata quadriennale) si concludono nell'a.a. 2024/2025;
2. Per i corsi ordinari (corsi integrativi alle lauree triennali) si prevede che gli stessi abbiano conclusione con l'a.a. 2023/2024.

3. *I costi dei professori di ruolo (in convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 240/2010) e a contratto (art. 23 legge 240/2010), nonché i costi di funzionamento vengono ridotti in modo proporzionale alla riduzione del numero di studenti.*
4. *Si assume che i ricercatori a tempo determinato siano tutti di tipo a) e che nessun contratto venga rinnovato al termine dei 3 anni. Analoga situazione si prevede per gli assegnisti di ricerca.*
5. *I costi per la mensa, l'alloggio e le borse di studio sono proporzionali al numero studenti.*

STUDENTI	2022/2023	2023/2024	2024/2025
studenti corsi ordinari (esaurimento trienni, no attivazione bienni)	60	30	
studenti perfezionandi (corsi quadriennali)	152	112	56
TOTALE	212	142	56

UNITA' di PERSONALE			
Professori ordinari	12	8	3
Professori associati	5	4	1
Ricercatori	8	3	0
Assegnisti	8	3	0
Dirigenti	1	1	0
Funzionari EP	3	2	1
Funzionari D	7	5	2
Contratti di insegnamento	13	9	3
Fellowship senior	4	2	1
Fellowship junior	7	5	2

costo borse			
allievi corsi ordinari	334.800	167.400	
Perfezionandi	3.850.768	2.837.408	1.418.704
TOTALE	4.185.568	3.004.808	1.418.704

COSTO PERSONALE			
Professori ordinari	1.368.000	912.000	342.000
Professori associati	399.000	319.200	79.800
Ricercatori tipo A	392.000	147.000	-
Assegnisti	192.000	72.000	-
Dirigenti	74.100	74.100	-
Funzionari EP	136.800	91.200	45.600
Funzionari D	239.400	171.000	68.400
Professori a contratto	41.600	28.800	9.600
Fellowship senior	456.000	228.000	114.000
Fellowship junior	558.600	399.000	159.600
TOTALE	3.857.500	2.442.300	819.000



ALTRE SPESE			
Altre attività didattiche	87.603	58.678	23.140
Visiting professor	175.207	117.355	46.281
Eventi, convegni, pubblicazioni	131.405	88.017	34.711
Progetti ricerca	1.226.446	821.488	323.967
Materiali per ricerca	438.017	293.388	115.702
Funzionamento Laboratorio multimediale cultura visuale	87.603	58.678	23.140
Funzionamento Sistema bibliotecario multimediale	175.207	117.355	46.281
Ospitalità	1.696.000	1.136.000	448.000
Mensa	1.484.000	994.000	392.000
Altre spese per allievi	175.207	117.355	46.281
Costi funzionamento	1.752.066	1.173.554	462.810
TOTALE	7.428.761	4.975.868	1.962.313

Temuto conto dei costi analitici di cui alla precedente tabella, si riporta di seguito il fabbisogno finanziario aggiuntivo degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Utilizzando la precedente ripartizione dei corsi per anno accademico negli esercizi finanziari 2/12 della spesa corrente dell'a.a. t/t+1 e i restanti 10/12 sia imputato all'anno t+1), la sintesi dei costi è la seguente:

SINTESI	2022	2023	2024	2025
Spese di personale	642.917	3.621.633	2.171.750	682.500
Borse di studio	697.595	3.988.775	2.740.457	1.182.253
Spese didattica, ricerca, funzionamento	1.238.127	7.019.946	4.473.609	1.635.261
TOTALE	2.578.638	14.630.354	9.385.816	3.500.014

Complessivamente la ripartizione degli oneri complessivi ricomprendono a fini prudenziali anche quelli della gestione stralcio negli anni 2019-2025, come indicato nella seguente tabella:

COSTI compresa gestione stralcio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>totale</i>	8.208.210	21.209.944	18.943.581	17.824.195	14.630.353	9.385.816	3.500.015

414 *La disposizione incrementa il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 2 del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2028.*

415 *La norma comporta un incremento delle facoltà assunzionali, nella misura di:*
290 educatori, su posti già presenti in organico ma attualmente vacanti e disponibili, calcolati escludendo dai 367 posti netti complessivamente disponibili, 31 unità di personale in esubero e 46 unità in corso di assunzione

Tali posizioni, rientranti nell'organico di diritto, sono annualmente coperte con contratti a tempo determinato di durata annuale. Ciò premesso, ai fini della stima degli oneri per la finanza pubblica, si provvede come segue:

- per i 290 educatori, si calcola sia la spesa conseguente alla copertura del posto, sia quella derivante dalla progressione di carriera.*

Con riferimento alla spesa di cui all'ultimo punto, lo stipendio preso in



considerazione, al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP nonché dell'elemento perequativo, è esposto nella seguente tabella:

tab.a educatori

0-8 33.407,70

9-14 36.625,03

15-20 40.099,20

21-27 42.857,12

28-34 46.562,66

35-∞ 48.642,51

Ai fini del calcolo della progressione di carriera del personale, per il personale educativo, si utilizza la seguente distribuzione, desunta dalle iscrizioni presenti nelle graduatorie a esaurimento:

Anni di servizio	Percentuale	Anni di servizio	Percentuale
0		12	
1		13	
2		14	
3	99,66%	15	
4	0,34%	16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11		23 e ss,	

Sulla base della tabella precedente, si ricava dunque che gli educatori neo-assunti a settembre 2019 si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità previste dal CCNL 19 aprile 2018 del comparto Istruzione e ricerca, sezione scuola, nell'arco dei dieci anni successivi all'immissione in ruolo:

tab.b	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	290	290	290	290	290	289				
9-14						1	290	290	290	290
15-20										
21-27										
28-34										
35-∞										



N.B. Nell'anno scolastico 2019/2020 tutti i nuovi assunti, giacché tali, saranno collocati nella classe iniziale

Ne consegue che le previste assunzioni comporteranno la seguente spesa, al netto degli arretrati per ricostruzione di carriera (milioni di euro):

tab.c	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,65				
9-14						0,04	10,62	10,62	10,62	10,62
15-20										
21-27										
28-34										
35-∞										

In totale, la spesa, riportata a esercizio finanziario, è pari a:

tab.d	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SNF	3.23	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	10.00	10.62	10.62	10.62
IN	1.61	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	5.00	5.31	5.31	5.31

Con riferimento alla ricostruzione di carriera dei 290 educatori, in considerazione della ridotta anzianità di servizio, non sarà necessario riconoscere alcun importo.

416

La disposizione, in occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, autorizza la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico.

417

La norma appronta strumenti per ampliare ulteriormente le aree di intervento dell'Inail e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, in coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato.

Le disposizioni che ne sono oggetto permettono all'Inail di acquisire risorse dotate di specifiche competenze tecniche, allo stato non rinvenibili al proprio interno, e nuovi strumenti di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Quanto agli strumenti, si prevede l'istituzione, da parte dell'Inail, di un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari.

La disposizione contenuta al *comma 219*, lett. a) prevede che l'INAIL sia autorizzato, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire attraverso procedure concorsuali pubbliche e apposito bando di mobilità.

Per quanto riguarda il reclutamento tramite procedure concorsuali le stesse saranno avviate dall'INAIL, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente aggiuntivo di complessive 30 unità di personale a tempo indeterminato di



qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, da inquadrare nel livello economico iniziale dell'Area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del CCNL comparto Funzioni centrali secondo le tabelle retributive degli Enti pubblici non economici (livello C1). Di seguito la tabella con i relativi oneri complessivi da sostenere a regime.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate
Area C1	30	€ 52.938,82	€ 1.588.164,60
Totale unità autorizzate	30	Totale oneri	€ 1.588.164,60

In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle relative procedure, le assunzioni avranno decorrenza, presumibilmente, nel mese di ottobre dell'anno 2019. Con riferimento alle procedure di mobilità, l'INAIL è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità. Sempre in ragione della professionalità richiesta, la procedura di mobilità riguarda, anche in questo caso, personale dell'area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici, ovvero personale di altri comparti di contrattazione con inquadramento corrispondente all'Area C. Tenuto conto che la mobilità tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni è neutrale dal punto di vista finanziario e che in caso contrario il reclutamento avverrà e a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per l'Istituto, la norma non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione contenuta alla lettera b), prevede che l'Inail istituisca un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, il cui funzionamento è disciplinato con apposito regolamento dell'Istituto secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti.

In ordine alla composizione del nucleo, si dispone che esso è costituito da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

In merito al trattamento da corrispondere ai componenti, si prevede che esso, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del



trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Il citato articolo 3, comma 5, prevede un trattamento non superiore a 83.000,00 euro annui lordi. Tenuto conto della composizione del nucleo, che prevede la presenza di componenti esterni alla pubblica amministrazione nel numero massimo di cinque unità, la tabella che segue indica l'importo massimo del trattamento lordo dei componenti, comprensivo di rimborsi spese. Di seguito la tabella con i relativi oneri.

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI			
Componente	Unità	Trattamento complessivo (individuale annuo lordo)	Trattamento complessivo (annuo lordo)
Dipendente Inail oppure dipendente PA in posizione di comando	5	€ 24.900,00 *	€ 124.500,00 *
Esterno alla PA	5	€ 41.500,00	€ 207.500,00
Totale unità	10	Totale oneri	€ 332.000,00
<p>* La disposizione prevede che "Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale". Il trattamento accessorio totale, comprensivo degli oneri riflessi, in base all'attuale "Costo medio personale delle aree professionali livello economico C1" dell'Istituto, è pari ad € 18.802,95. Pertanto, il maggior costo effettivo per i componenti del nucleo con qualifica non dirigenziale, che siano dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, ammonta ad € 6.097,05 (€ 24.900,00 - € 18.802,95) individuali annui lordi e ad € 30.485,25 (€ 6.097,05 x 5) complessivi annui lordi.</p>			

L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente. In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento dell'apposita procedura di valutazione comparativa, il nucleo inizierà ad operare, presumibilmente, nella seconda metà dell'anno 2019.

418

In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalle suindicate disposizioni, in particolare, il **comma 418** prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al **comma 417**, lettere a) primo periodo, e b), in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, l'Inail provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo, l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro. Il citato articolo 2, comma 488, consente agli enti previdenziali pubblici di effettuare investimenti nel limite del 7% dei fondi disponibili. Per Inail tale consistenza, con esclusione degli investimenti a carattere strumentale, è prevista, per il triennio 2018/2020, pari a euro 950 milioni sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019 e a euro 850 milioni per l'anno 2020; per il precedente triennio, gli importi da destinare agli investimenti sono risultati pari a euro 920 milioni per l'anno



	2017, a euro 950 milioni per l'anno 2016 e a euro 1.100 milioni per l'anno 2015.
419	<i>Prevede che nell'ambito del piano triennale di investimento 2019-2021 l'INAIL possa valutare investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale. Tali operazioni trovano inquadramento nei limiti delle risorse programmate nel predetto piano triennale di investimento dell'ente, autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010. Dalla disposizione, pertanto, non derivano maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.</i>
420-421	<i>Autorizza l'INAIL a sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dalla disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, essendo il finanziamento delle operazioni in oggetto ricompreso entro il limite massimo delle risorse che l'INAIL può detenere presso istituti di credito e Poste Italiane, come fissato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, come esplicitamente previsto dal comma 434.</i>
422-433	<p><i>La disposizione prevede una serie di interventi volti a favorire la realizzazione di un piano straordinario di dismissioni di immobili pubblici statali o di proprietà di altre amministrazioni pubbliche diverse dagli Enti territoriali.</i></p> <p><i>Dalla realizzazione del predetto piano sono previste maggiori entrate complessivamente pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni di euro in ciascuno degli anni 2020 e 2021. Prudenzialmente, tali maggiori entrate sono scontate solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.</i></p> <p><i>I contributi previsti a favore degli Enti territoriali che abbiano contribuito alla valorizzazione degli immobili statali ceduti di cui al comma 426, nonché i corrispettivi riconosciuti al Ministero della difesa di cui al comma 429, non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto riconosciuti a fronte di nuove entrate non previste a legislazione vigente.</i></p> <p><i>Non determina, altresì, oneri il comma 427, relativo ai maggiori costi sostenuti dall'Agenzia del Demanio per l'attuazione del piano di cui al comma 1, in quanto agli stessi si fa fronte a valere sulle maggiori entrate da dismissioni immobiliari.</i></p> <p><i>Inoltre non si determinano oneri per effetto del comma 430, in quanto il contributo è riconosciuto a valere sugli stanziamenti assegnati e da assegnare all'Agenzia del Demanio per la realizzazione degli investimenti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i></p> <p><i>Il comma 433 autorizza la spesa di euro 150.000 annui sul triennio 2019-2021 per incarichi di consulenza connessi all'esecuzione del piano di dismissioni.</i></p>
434	<i>Prevede che le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate anche per l'aumento della quota di partecipazione al capitale di società. La disposizione non comporta nuovi o maggiori</i>



	<i>oneri per la finanza pubblica, atteso che l'estensione delle finalità per cui possono essere utilizzate le predette maggiori entrate opera, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel limite delle stesse e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.</i>
435	<i>La disposizione incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</i>
436	La disposizione indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le risorse finanziarie per il triennio contrattuale 2019-2021 pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021, per il personale statale contrattualizzato (in regime privatistico e di diritto pubblico) e per i miglioramenti economici del restante personale in regime di diritto pubblico.
437	La disposizione precisa che gli stanziamenti previsti per la copertura degli oneri recati dal comma 1, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lett. e), della legge n. 196/2009.
438	La disposizione prevede che gli incrementi di cui al <i>comma 436</i> si applicano anche al personale contrattualizzato delle amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.
439	La disposizione prevede che le disposizioni di cui al comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
440	La disposizione prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai <i>commi 436 e 438</i> si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: <ul style="list-style-type: none"> a) dell'anticipazione prevista dall'articolo 47-<i>bis</i>, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019 (dettaglio oneri in tabella n. 1); b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165, dell'elemento perequativo una tantum introdotto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti e con decorrenza dal primo gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento (tabella n. 1 per il personale statale contrattualizzato e tabella 2 per il personale non statale contrattualizzato).
	Le risorse stanziare dal <i>comma 226</i> , pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021, corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all'1,3 per cento per l'anno 2019, all'1,65 per cento (1,3 per cento + 0,35 per cento) per l'anno 2020 e all'1,95 (1,3 per cento + 0,35 per cento + 0,3 per cento) per cento a



decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

In particolare, sono state considerate (incluse le unità di cui è prevista dalla presente legge di bilancio l'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali) circa 1,88 milioni unità di personale "contrattualizzato" ed una retribuzione annua media stimata - sulla base dei dati del conto annuale 2016 e considerando la rivalutazione del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018 - in circa 32.600 euro lordo dipendente.

L'adozione della predetta percentuale per i settori non statali del pubblico impiego, determina oneri, per il rinnovo dei relativi contratti per il triennio 2019-2021, stimabili in 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.200 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 1.415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali valori sono stati ottenuti prendendo a riferimento circa 1,4 milioni di unità di personale ed una retribuzione annua media di circa 35.300 euro lordo dipendente (retribuzione da conto annuale 2016, rivalutata del 3,48 per cento).

Tabella n. 1. Stato.

Anni	Personale pubblico statale contrattualizzato Unità di riferimento 1,88 mln – retribuzione media 32.600 <i>Importi in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell'amministrazione</i>		
	<i>Quota di risorse di cui al comma 1, relative alla contrattazione 2019-2021, anticipate per legge e da riassorbirsi nei benefici contrattuali</i>		
	<i>Anticipazione contrattuale (comma 5 lett. a)</i>	<i>Elemento perequativo (comma 5 lett. b)</i>	<i>Contrattazione / Incremento Fondi trattamento accessorio (comma 6)</i>
2019	310	250	210
2020	500	250	210
dal 2021	500	250	210

Tabella n. 2. Non Stato

Anni	Personale pubblico non statale contrattualizzato (articolo 48, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) Unità di riferimento 1.410.628 – retribuzione media 35.300 <i>Importi in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell'amministrazione</i>	
	<i>Quota di risorse di cui al comma 1 necessarie per le anticipazioni di cui al comma 5, lettere a) e b)</i>	
	<i>Anticipazione contrattuale (comma 5, lettera a)</i>	<i>Elemento perequativo (comma 5 lett. b)</i>
2019	235	285

2020	348	285
dal 2021	348	285

L'onere per l'anticipazione di cui al comma 230, lettera a), è stato quantificato prendendo a riferimento l'IPCA per l'anno 2019 come stimato dall'ISTAT a maggio 2018 (1,4%); valore confermato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Sulla base di quanto previsto, al riguardo, dai recenti CCNL, l'anticipazione dovrà essere corrisposta riconoscendo il 30% dell'IPCA (30% dell'1,4%, ovvero lo 0,42%), dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nella misura del 50% dell'IPCA (50% dell'1,4% ovvero lo 0,7%), applicato sulle sole voci stipendiali (stima stipendio medio 25.184 euro per il settore Stato). Il personale interessato dall'emolumento in questione è quello contrattualizzato ovvero destinatario di provvedimenti negoziali. Resta escluso, pertanto, il personale in regime di diritto pubblico destinatario dei miglioramenti automatici della retribuzione. Gli oneri per l'anticipazione in questione sono pertanto ricompresi tra quelli indicati nei commi 436-438 e verranno riassorbiti nei miglioramenti stipendiali all'atto del rinnovo contrattuale 2019-2021.

Gli oneri indicati al comma 436 includono i seguenti importi già stanziati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente (dati in milioni di euro lordo amministrazione):

	2019	2020	Dal 2021
Anticipazione articolo 47bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001	310	500	500
Residui (comma 7)	140		

Quantificazione Oneri per l'emolumento perequativo di cui al comma 230, lettera b)

Gli oneri per l'erogazione dell'emolumento perequativo previsto dai CCNL relativi al triennio 2016-2018, sono stati quantificati prendendo a riferimento i predetti contratti e conteggiando il beneficio in parola, di natura accessoria, per 12 mensilità. Di seguito una tabella di sintesi:

Settori	Stima unità di personale beneficiario	Stima beneficio medio per 12 mensilità loro dipendente	Onere loro amministrazione (euro milio
Stato	981.145	16,00	250
Non Stato	1.050.114	17,14	285

441

La disposizione prevede che, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori per la valorizzazione dei servizi di natura operativa. La norma prevede, inoltre, che, previo avvio



	<p>delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il citato importo annuale di 210 milioni di euro è destinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021 (tabella n. 1).</p>
442	<p><i>Al fine di valorizzare le specifiche funzioni e responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, la disposizione è volta ad incrementare le risorse disponibili per gli istituti normativi e per i trattamenti accessori del personale interessato.</i></p> <p><i>Tale disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2019, in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, l'incremento, per complessivi euro 19.066.908, delle risorse destinate alle seguenti finalità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) 9.422.378 euro, per integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, attraverso l'area negoziale per i dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, di cui al comma 3 dello stesso articolo 46 - limitata ai citati istituti normativi e trattamenti accessori - nonché l'estensione ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, secondo quanto previsto dal successivo comma 6 dello stesso articolo 46, delle disposizioni adottate a seguito della stipula dell'accordo sindacale di cui allo stesso articolo 46, comma 3. Le risorse aggiuntive complessive corrispondono a quelle già destinate per il 2020 a tale finalità dal DPCM 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, a decorrere dal 2019, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018.</i> <i>b) 7.500.000 euro, per incrementare il fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, destinato ai vice questori aggiunti e vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti.</i> <p><i>L'importo di 7.500.000 euro deriva dalla seguente ripartizione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Polizia di Stato, euro 2.850.000;</i> <i>Arma dei Carabinieri, euro 2.550.000;</i> <i>Guardia di Finanza, euro 1.800.000;</i> <i>Corpo di Polizia Penitenziaria, euro 300.000;</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>c) 300.000 euro per integrare i fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, al fine della corresponsione della retribuzione di risultato (gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione sono stati calcolati con l'aliquota del 32,70 per cento).</i>



	<p>d) 1.844.530 euro (lordo Stato) per incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 (gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione sono stati calcolati con l'aliquota del 32,70 per cento).</p> <p>Pertanto, la disposizione comporta un onere di 19.066.908 euro a decorrere dall'anno 2019.</p>				
443	<p>Prevede l'incremento del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia – DIA - di cui all'articolo 4, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 per un ammontare pari a 0,770 milioni di euro per l'anno 2019, a 1,680 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,590 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.</p>				
444	<p>Prevede che, nell'anno 2019, sono versati all'entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario, 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>				
445	<p>La disposizione, alla lettera a), autorizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato n. 930 unità di personale prevalentemente ispettivo, da inquadrare nell'Area III-fascia economica FI.</p> <p>Considerati i tempi tecnici per l'espletamento delle procedure assunzionali, si prevede che il primo contingente di personale sarà assunto nel secondo semestre del 2019, mentre l'onere sarà a regime dai 1° gennaio 2021.</p> <p>Il costo, al lordo degli oneri a carico dell'Ispettorato, per il trattamento fondamentale annuo di ciascuna unità di personale da assumere - sia di profilo ispettivo, sia di profilo amministrativo - è pari ad euro 37.255, di cui euro 7.993 a titolo di oneri riflessi ed euro 2.274 a titolo di I.R.A.P. Tutte le unità di personale saranno inquadrare nell'AREA III fascia economica FI.</p> <p>Il costo, al lordo degli oneri riflessi, per il trattamento accessorio annuo (adeguamento fondo risorse decentrate) di ciascuna unità di personale è di euro 2.500 ed è stato determinato sulla base della media pro-capite attuale del personale dell'Istituto.</p> <p>In particolare, il fondo accessorio dell'anno 2017 (ultimo dato disponibile) ammonta ad euro 13.163.000 a fronte di 5.265 unità di personale in servizio; per cui l'accessorio pro-capite risulta pari a 2.500 euro (13.163.000/5.265).</p> <p>Pertanto il costo complessivo per ciascuna unità di personale ammonta a euro 39.755, ossia euro 37.255 (fondamentale) più euro 2.500 (accessorio).</p> <p>L'innalzamento del limite di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) n.2 del D.L. n. 145/2013 (conv. da L. n.9/2014) da 10 milioni di euro a 13 milioni di euro non necessita di copertura finanziaria, trattandosi di diversa destinazione di entrate del bilancio dello Stato.</p> <p>Le assunzioni saranno ripartite, nel triennio, secondo quanto riportato nella seguente tabella.</p> <table border="1" data-bbox="507 1989 1150 2033"> <tr> <td>Qualifica</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> </tr> </table>	Qualifica	2019	2020	2021
Qualifica	2019	2020	2021		



Personale ispettivo	150	150	230
Personale amministrativo	150	150	100
Totale	300	300	330

Il costo di tali assunzioni è illustrato nella tabella di seguito riportata.

Costi assunzioni personale ispettivo e amministrativo						
Qualifica	Trattamento fondamentale unitario	Trattamento accessorio unitario	Trattamento complessivo unitario	2019* (assunzioni partiranno dal secondo semestre)	2020	2021
Personale ispettivo	37.255	2.500	39.755	2.981.625	11.926.500	21.070.150
Personale amministrativo	37.255	2.500	39.755	2.981.625	11.926.500	36.972.150
Totale				5.963.250	23.853.000	36.972.150

La disposizione, alle lett. b) e c), autorizza l'assunzione di personale dirigenziale non generale derivante dalla modifica della dotazione organica, nonché di ulteriori 12 unità di personale dirigenziale non generale, al fine di colmare le gravi carenze di organico, in particolare presso le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il costo per ciascuna posizione dirigenziale di livello generale ammonta ad euro 240.000 (173.500 lordo dipendente + 66.500 oneri a carico dell'Istituto), mentre il costo per ciascuna posizione dirigenziale di livello non generale ammonta ad euro 127.945 (92.760 lordo dipendente + 35.185 oneri a carico dell'Amministrazione).

Il dato è in linea con i valori retributivi contenuti nel DPCM 24/4/2018 con cui l'Ispettorato è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale non generale sulle risorse derivanti dal turn over.

Il costo complessivo derivante dalla disposizione, a decorrere dall'anno 2019, è illustrato nella tabella seguente:

Onere assunzione personale dirigenziale			
Qualifica	Unità	Costo unitario lordo amministrazione	Oneri dal 2019
Dirigenti livello generale	2	240.000	480.000
Dirigenti livello non generale	18	127.945	2.303.000
Totale	20		2.783.000

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere a), b) e c) si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298.



La lettera d) non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e pertanto non necessita di copertura finanziaria trattandosi di nuove entrate derivanti dall'aumento delle sanzioni in materia di lavoro specificatamente destinate alla spesa.

Le sanzioni rispetto alle quali è previsto l'aumento sono individuate principalmente in quelle che puniscono il lavoro "nero" (art. 3, D.L. n. 12/2002, conv. da L. n. 73/2002), gli appalti illeciti (art. 18, D.Lgs. n. 276/2003) e l'inosservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

Sulla base dei dati relativi al 2017, l'Ispettorato ha incassato, per la totalità delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, circa 75 milioni di euro.

La disposizione prevede, solo con riferimento ad alcune sanzioni, un aumento del 10% e del 20% dei relativi importi. In via presuntiva i maggiori introiti derivanti dalla disposizione - considerando una percentuale media del 15% del totale delle somme incassate - può essere stimata in circa 11 milioni di euro.

*La lettera e) prevede che le maggiorazioni previste dalla lettera d) sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. In tal caso le maggiorazioni connesse al raddoppio di cui alla presente lettera **nonché alla lettera d)**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare l'apporto del proprio personale secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*

La lettera f) prevede che le entrate destinate all'Ispettorato in caso di esito favorevole della lite in cui la difesa dell'Ispettorato sia stata assunta da funzionari dello stesso, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 149/2015 siano destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e destinate ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'ente; La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e pertanto non necessita di copertura finanziaria trattandosi di entrate già di competenza del bilancio dell'Ispettorato alle quali viene data una specifica destinazione.

La lettera g) prevede che le risorse che affluiscono al fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui.

La lettera h), al fine di consentire la piena operatività dell'Ispettorato, prevede l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 17 comma 14 della L. 127/1997 al personale del predetto Ispettorato, fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2 del dlgs 165/2001. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione prevede che per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dagli enti pubblici che utilizzano LSU o LPU siano utilizzate:

446-

1) le risorse finanziarie a valere sul regime ordinario delle assunzioni;

449

2) le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie

	<p><i>da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;</i></p> <p><i>3) le risorse appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso, purchè entrambe permanenti, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</i></p> <p><i>Si prevede inoltre che il calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, venga effettuato al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;</i></p> <p><i>Per quanto concerne la proroga delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, le stesse vengono effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 facenti capo al Fondo sociale per occupazione e formazione.</i></p> <p><i>Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</i></p> <p><i>Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure selettive e concorsuali sono pari a euro 800.000 per l'anno 2019.</i></p>
450	<p><i>La disposizione prevede la possibilità, per le camere di commercio non oggetto di accorpamento e per quelle che ne abbiano concluso il processo, di assumere nuovo personale nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Considerato che le nuove assunzioni avvengono nei limiti di spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
451	<p><i>La disposizione prevede l'incremento del fondo, di cui all'articolo 35, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tale fondo è finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95</i></p>
452	<p><i>La disposizione prevede l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. del contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 sul capitolo 3631, piano gestionale 01, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali</i></p> <p><i>Il secondo capoverso dispone a favore della Biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus» un contributo di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2019- 2021 sul capitolo 3631/PG 07 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali</i></p>
453-454	<p><i>La disposizione autorizza l'attribuzione di un contributo straordinario alla sezione italiana</i></p>



	<i>dell' Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) per un importo pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 finalizzati alla gestione di un progetto di screening relativo alle problematiche delle minoranze visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.</i>
455	<i>La disposizione incrementa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 la dotazione finanziaria del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.</i>
456- 458	<i>Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un "Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia" il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, L'obiettivo è quello di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.</i>
459	<i>La disposizione prevede un incremento di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, del Fondo per le Politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La disposizione comporta oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</i>
460- 464	<i>Prevede che al fine di supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione alla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcool dipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.</i>
465-	<i>La norma prevede nuovi criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 205 del 2017, lasciandone invariati l'importo e i destinatari. Muta anche la tempistica del riparto, che ora dovrà necessariamente avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno. Poiché il fondo non è gravato da obbligazioni pregresse, anche in considerazione della natura temporanea dei contratti stipulati dagli ITS col personale che assicura l'offerta formativa o l'ordinario funzionamento, quando non affidati al personale delle istituzioni scolastiche che partecipano alla relativa fondazione, il fatto che si prevedano nuovi criteri di riparto non determina nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.</i>
466- 467- 468	<i>Commi 466-467-468. Le risorse di cui al comma 465 sono assegnate dal MIUR alle Regioni per riversarle agli ITS che hanno ottenuto una valutazione secondo criteri ed indicatori di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014 e successive modificazioni; resta fermo per le stesse Regioni l'obbligo di cofinanziamento per l'attuazione dei piani triennali degli ITS. Gli ITS possono attivare anche percorsi ed attività non previsti nei predetti piani, finanziati da soggetti pubblici e privati, previa comunicazione al competente assessorato regionale ed all'ufficio scolastico regionale di</i>



	<i>riferimento. Entro centottanta giorni dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 con apposito decreto di concerto tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono aggiornati i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi ITS o dell'accorpamento di quelli esistenti.</i>
469	<i>Dall'attuazione dei commi da 465-467-468 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
470	<i>La disposizione prevede l'istituzione del Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di rappresentanza, le cui attività sono volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese.</i>
471	<i>La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata, possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni rispetto a quelli declinati dai successivi commi.</i>
472	<i>La disposizione prevede che per il finanziamento delle attività attribuite al predetto Consiglio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » della missione « Giovani e sport », è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, le cui risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dalla disposizione derivano oneri pari a 200.000 euro per il 2019.</i>
473-477	<i>Recano disposizioni relative alle funzioni di competenza del predetto Consiglio e alle sue modalità operative che non hanno riflessi di carattere finanziario ma saranno svolte mediante l'utilizzo delle risorse assegnate sull'istituendo Fondo.</i>
478	<i>La disposizione proroga per gli anni 2019, 2020 e 2021, il «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, commi 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</i>
479-480	<i>Le disposizioni apportano modifiche al comma 394 della legge n. 208/2015 prorogando anche per gli anni 2019-2020 e 2021 il contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo da parte delle fondazioni bancarie. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 e 2021, si provvede per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 15 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per 15 milioni di euro per l'anno 2021 sul fondo di cui 653.</i>



481	<p><i>Al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e s.m.i., sono assegnati 50 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile.</i></p> <p><i>Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 434, dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.</i></p>
482	<p><i>La disposizione reca modifiche alle finalità del Fondo per le politiche della famiglia rimanendo invariato il rifinanziamento di 100 milioni di euro annui dal 2019 previsto dal disegno di legge in esame.</i></p>
483-484	<p><i>La disposizione incrementa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre, n. 205. Al termine di ciascun esercizio le somme residue del predetto fondo non impiegate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo fondo.</i></p>
485	<p><i>La disposizione introduce il comma 1.1 nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.</i></p> <p><i>Si dispone che, in alternativa a quanto previsto dall'art. 16, c. 1, del D.Lgs. 151/2001, che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza in determinati periodi (durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, durante i tre mesi dopo il parto e durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta), alle lavoratrici è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso.</i></p> <p><i>Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la disposizione, non modifica il periodo del congedo obbligatorio previsto a legislazione vigente ma si limita a consentire una diversa modalità temporale di fruizione dello stesso.</i></p>
486	<p><i>La disposizione introduce il "comma 3-bis" all'articolo 18 della legge 22/05/2017 n.81 in materia di lavoro agile. Si prevede a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.</i></p> <p><i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la stessa si limita a riconoscere una priorità alle richieste formulate da personale che versa in specifiche situazioni normativamente individuate. In ogni caso, resta ferma la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del citato articolo 18.</i></p>
487	<p><i>La disposizione reca disposizioni in materia di gestione di Carta famiglia prevedendo per il relativo sviluppo oneri per 1 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 a carico del Fondo famiglia, quindi senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.</i></p>



488	<p><i>La disposizione incrementa per il triennio 2019-2021 l'importo massimo del buono nido da 1.000 euro a 1.500 euro fermo restando il relativo limite di spesa (300 milioni di euro per il 2019 e 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020) e la procedura amministrativa per il relativo rispetto non derivandone maggiori oneri per la finanza pubblica. L'incremento, in via transitoria, a parità di limite di spesa dell'importo del buono è giustificabile dal trend dei beneficiari nel breve periodo. Infatti: domande presentate 2017: 108.900 circa; a tutto il 17 ottobre 2018 le domande presentate nel 2018 sono pari a 141.200 circa riproporzionando su base annua le domande 2018 si perverrebbe a un numero di circa 178.000. Assumendo che nel 2019 l'incremento del buono e il relativo trend di utilizzo possa comportare un incremento delle domande di circa il 30% si perviene a una previsione di 231.000 richieste. Ipotizzando prudenzialmente il pieno accoglimento e stimando l'effettivo beneficio corrisposto pari all'80% del valore massimo fruibile a seguito della modifica in esame (80%*1.500 euro=1.200 euro) si arriverebbe a un onere di 277,2 milioni di euro comunque inferiore allo stanziamento. La stima ha comunque carattere di prudenzialità sufficiente atteso anche che nel 2017 e 2018 sulla base dell'attuale esperienza l'importo fruito è una quota del valore massimo fruibile ben inferiore al sopra ipotizzato 80%. Alla luce di tali valutazioni anche per gli anni 2020 e 2021 il limite di spesa programmato appare congruo rispetto all'entità del buono come rideterminato, anche considerando un progressivo incremento delle domande fino ad arrivare a 275.000 circa, e pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che la normativa vigente prevede esplicitamente che l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande di erogazione del beneficio in caso di scostamenti di spesa, valutati anche in via prospettica, rispetto alle risorse stanziare.</i></p> <p><i>Inoltre, si prevede la riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale di cui al comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n.205.</i></p>
489-491	<p><i>La norma è finalizzata ad istituire un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 per favorire l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità.</i></p> <p><i>Le risorse, nei limiti della disponibilità del fondo, sono destinate a tutti i Comuni italiani e sono finalizzate ad interventi riguardanti l'innovazione tecnologica delle strutture ed alla messa in opera di contrassegni e segnaletica per favorire la mobilità di persone con disabilità.</i></p> <p><i>Al fine di prevenire l'uso indebito degli interventi di cui sopra, annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della famiglia e della disabilità, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e sentito l'ACI e le Associazioni delle persone con disabilità più rappresentative a livello nazionale, verranno definiti gli interventi finalizzati a tale scopo.</i></p> <p><i>Gli oneri derivanti sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.</i></p>
492-	<p><i>La norma prevede il rifinanziamento per un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, e successivamente modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 22.. Tali risorse sono destinate, per un ammontare pari a 2 milioni di euro annui, all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e, per un ammontare pari a 3 milioni di euro annui, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie</i></p>

	<i>affidatarie.</i>
493-507	<p><i>La norma istituisce il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.</i></p> <p><i>Alla copertura finanziaria del predetto onere, si provvede per l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal vigente articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 mediante acquisizione all'Erario delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019. Tale contabilità speciale è alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e dagli altri importi previsti dall'articolo 1, commi 343 e successivi della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.</i></p> <p><i>Il fondo opera nei limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse.</i></p> <p><i>Per l'esame e l'ammissione delle domande di accesso all'indennizzo del Fondo è istituita una commissione tecnica, con oneri pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene determinato il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica.</i></p> <p><i>Non comporta oneri la disposizione che incrementa al 95 per cento l'importo dell'indennizzo forfetario a carico del Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016. La dotazione del Fondo è infatti alimentata da soggetti privati, appartenenti al settore finanziario.</i></p>
508	<i>Detta disposizioni relative all'attuazione del regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, non comportando pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.</i>
509	<i>La disposizione autorizza la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016.</i>
510-512	<i>La disposizione, per le finalità ivi previste, dispone per il triennio 2019-2021, una specifica autorizzazione di spesa di conto capitale di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da ripartire tra le regioni secondo modalità demandate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti</i>



	<p>tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Il predetto finanziamento si rende necessario per implementare i sistemi di prenotazione regionali al fine di favorire la capillarizzazione ed il massimo decentramento dei luoghi di primo accesso con il servizio sanitario regionale, ampliando e unificando la rete dei punti di accesso dei cittadini.</p>
513	<p><i>La disposizione prevede che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) realizzi un sistema di analisi e monitoraggio relativo alla performance delle aziende sanitarie, sia dal punto di vista economico-finanziario che clinico assistenziale. Tale sistema potrà supportare tanto il Ministero della salute, che le regioni. Ciò in linea di continuità con quanto già previsto dalla vigente normativa, che dispone che la stessa Agenzia affianchi gli Enti del Servizio sanitario nazionale sottoposti ai Piani di rientro aziendali. Per la realizzazione del suddetto sistema è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.</i></p>
514-516	<p>Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato fissato per l'anno 2019 in 115.000 milioni di euro dall'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016 ed è stato successivamente rideterminato in 114.435 milioni di euro dal combinato disposto del Decreto interministeriale 5 giugno 2017, dell'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, dell'articolo 1, commi 435 e 827, della legge n. 205 del 2017, nonché dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2018.</p> <p>La presente disposizione ridetermina in 114.439 milioni di euro per il 2019 il predetto valore (in relazione alle disposizioni di cui al comma 544 e lo incrementa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Come noto il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è garantito in parte dalle entrate proprie degli enti sanitari (tipicamente i ticket sulle prestazioni) e dai gettiti derivanti dall'applicazione delle aliquote base di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e, per la quota residuale del fabbisogno stabilito dalla legge, dagli stanziamenti del bilancio statale a titolo di compartecipazione all'IVA e di fondo sanitario nazionale. Le autonomie speciali partecipano alla spesa sanitaria non coperta dai gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF a valere sulle maggiori entrate del loro bilancio derivanti dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali che lo Stato ha loro ceduto.</p> <p>Si prevede, altresì, che l'accesso per le regioni all'incremento per gli anni 2020 e 2021, rispetto al valore definito per l'anno 2019, sia subordinato alla stipula del Patto per la Salute 2019-2021 entro il 31 marzo 2019, <i>che preveda tra le varie tematiche anche la possibilità di aggiornare il tetto di spesa per le prestazioni acquistate da erogatori privati accreditati, sempre nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il servizio sanitario nazionale.</i></p>
517	<p><i>La disposizione integra il secondo periodo del comma 594 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 ed estende ai presidi socio-sanitari e della salute l'ambito di attività dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogo limitatamente agli aspetti socio-educativi. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica posto che è volta a specificare gli ambiti nei quali possono operare le predette figure professionali.</i></p>
518	<p>La norma integra l'attuale finanziamento destinato alle borse di studio, pari a circa 38,7</p>



	milioni di euro annui, in favore dei medici che si formano per svolgere la medicina generale al fine di aumentarne il numero. Trattandosi di un limite di spesa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, il maggiore onere a carico del SSN sarà limitato al predetto importo.							
519	<p><i>Proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 l'autorizzazione concessa alla Regione Siciliana, in deroga alla normativa vigente, ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e la valorizzazione delle funzioni dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo;</i></p> <p><i>La norma in esame conferma la volontà di salvaguardare la specificità, in ambito nazionale, dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione delle peculiarità del predetto Istituto, sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme), sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso. La Regione Siciliana è, dunque, autorizzata a continuare a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto. In relazione ai maggiori costi derivanti dall'applicazione delle suddette deroghe, si rammenta che il comma 607 della legge 190/2014 – nella parte non modificata dalla presente disposizione - prevede espressamente che la regione assicuri il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario mediante economie di pari importo da realizzarsi su altre aree della spesa sanitaria.</i></p>							
520	<i>La disposizione incrementa lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019.</i>							
521	<p>L'incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i contratti di formazione specialistica dei medici, di cui alla disposizione, è così determinato.</p> <p>Il costo unitario di un contratto di formazione specialistica medica, come previsto dal D.P.C.M. 7 marzo 2007, è di € 25.000 lordi per i primi due anni di corso di specializzazione e di € 26.000 lordi dal terzo anno in poi.</p> <p>Per cui, a seconda della durata di ciascun corso, che può variare da 4 a 5 anni (a fini di completezza si precisa che sono tuttora previste alcune tipologie residuali di specializzazioni della durata di 6 anni), il costo complessivo di un contratto di specializzazione varia da € 102.000 lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 4 anni) ad € 128.000 lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 5 anni).</p> <p>A tale valore deve essere aggiunta una somma che tenga conto delle eventuali sospensioni di frequenza (es. gravidanze, malattie) o la presenza di contenziosi per il mancato accesso al primo anno.</p> <p>A legislazione vigente il finanziamento complessivamente disponibile a valere sul bilancio statale per la finalità in oggetto è pari a 708 milioni di euro per il 2019 e a 702 milioni di euro a decorrere dal 2020. Pertanto, con l'incremento di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 rispetto agli stanziamenti vigenti, si consente di poter aumentare, a partire dal 2019, di circa 900 il numero dei contratti di formazione specialistica, cui si provvede con specifica autorizzazione di spesa, destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti.</p>							
		1° anno formazione	2° anno formazio	3° anno formazione	4° anno formazione	5° anno formazione	N. totale	fabbisogno finanziario



		ne				speciali zzandi in corso	
costo annuo	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
2019	900					900	22.500.000
2020	900	900				1.800	45.000.000
2021	900	900	900			2.700	68.400.000
2022	900	900	900	900		3.600	91.800.000
2023	900	900	900	900	315	3.915	99.990.000

In ogni caso si osserva come il rispetto dei limiti del finanziamento per la finalità in oggetto sia garantito dal procedimento amministrativo in base al quale al primo anno di formazione specialistica si ammette un numero di medici strettamente compatibile con le disponibilità finanziarie, tenuto conto dell'assorbimento di risorse recato dalla remunerazione dei medici già inseriti in formazione specialistica - in corso dal 2° all'ultimo anno di specializzazione - che risulta variabile in relazione alla durata della specializzazione (prevalentemente 4 o 5 anni e, per una quota residuale, derivante dal previgente regime, 6 anni di formazione) e dai comportamenti dei singoli, quali le sospensioni dei corsi o l'eventuale abbandono.

522

La disposizione prevede che i medici, sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative possono operare presso le reti medesime, purché in possesso di specifici requisiti, certificati dalla regione competente. L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

523

La disposizione stabilisce per il 2019 due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute: la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella prevenzione primaria cardiovascolare. I corrispondenti fondi sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione.

524

La modifica non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e si prefigge, altresì, di scongiurare l'insorgere di contenziosi aventi ad oggetto la possibilità per gli IRCCS sia pubblici che privati di essere destinatari dei fondi pubblici, nazionali e di derivazione comunitaria, per l'attività di ricerca.

525 e
536

Le disposizioni hanno un carattere eminentemente ordinamentale e pongono obblighi solo in carico a soggetti privati (segnatamente: i professionisti sanitari, le strutture private di cura e i relativi ordini professionali). Con particolare riferimento agli ordini professionali, le nuove regole introdotte con le disposizioni in parola afferiscono pur sempre all'attività di vigilanza sugli iscritti - nonché di eventuale esercizio dell'azione disciplinare - tipicamente ricomprese nelle loro prerogative istituzionali.

526 -
532

La disposizione in esame è volta a razionalizzare la materia, dando un diverso assetto organizzativo ai rapporti finanziari tra l'Inail e le strutture e i medici del Servizio Sanitario Nazionale in un'ottica di trasparenza.



L'onere per l'attività di certificazione continuerà a trovare copertura negli ordinari stanziamenti annuali del bilancio dell'Inail, non costituendo tale attività fonte di una nuova spesa per l'Istituto. In particolare l'importo che l'Inail trasferisce annualmente al fondo sanitario nazionale è pari a euro 25.000.000. La determinazione dell'onere è avvenuta sulla base degli impegni di spesa di circa 75.000.000 di euro assunti dall'Inail per il triennio 2014-2016, in relazione ai certificati compilati e trasmessi al predetto Istituto pari a circa 2.400.000 per lo stesso periodo temporale.

Il comma 529 della disposizione in oggetto introduce un meccanismo di rivalutazione biennale dell'importo dei trasferimenti effettuati da parte dell'Inail ai sensi del sopracitato comma 1, in ragione del possibile incremento del numero dei certificati telematici trasmessi rispetto agli infortuni denunciati. La verifica dell'andamento delle certificazioni viene fatta ogni biennio. In ragione dell'obbligatorietà della certificazione stessa e della necessità di rapportarla comunque al numero degli infortuni denunciati è stato stabilito un limite massimo del trasferimento a favore del Fondo sanitario nazionale da parte del bilancio dell'Inail non oltre il 20% dell'importo di 25.000.000 euro ex comma 526, al netto dell'adeguamento per la programmata inflazione.

La norma prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2019, al personale dipendente del SSN un compenso per le attività di rilascio dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, da attribuirsi mediante la contrattazione integrativa ed in deroga ai limiti di cui articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 ed individua la copertura finanziaria unitamente alle modalità di quantificazione mediante trasferimenti annuali dall'INAIL al fondo sanitario nazionale di euro 25.000.000 da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale, con una maggiorazione del tasso di inflazione programmato dal governo per gli anni successivi al 2019.

Nessun ulteriore onere è a carico dell'Inail per l'attività di certificazione medica da trasmettere all'istituto ai sensi delle disposizioni vigenti, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, spesa quest'ultima peraltro già sostenuta ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

533

Le nuove disposizioni, che si aggiungono dopo il primo periodo dell'articolo 1, comma 166, della legge n.190/2014, sono finalizzate a:

- consentire ai datori di lavoro di presentare progetti di reinserimento mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro;*
- sostenere gli interventi di conservazione del posto di lavoro attraverso forme di integrazione salariale ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014;*
- finanziare l'assegno di ricollocazione rilasciato in favore delle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione;*
- finanziare progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità.*

Le predette disposizioni non determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto anche l'attuazione delle stesse è a carico del bilancio dell'Inail, come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 166, della legge 190/2014.

	<p><i>Nell'anno 2017 le risorse stanziare in bilancio per l'attuazione del comma 166 sono state pari a euro 21.200.000 e nel 2018 lo stanziamento ammonta a euro 20.131.670.</i></p> <p><i>A causa della scarsa sensibilità del contesto esterno sul tema della disabilità da lavoro nonché della incompletezza delle misure utili a sostenere i datori di lavoro nella conservazione del posto di lavoro o nella nuova occupazione dei disabili da lavoro, l'Inail ha potuto impiegare soltanto una minima parte delle predette risorse.</i></p> <p><i>La disposizione, pertanto, è finalizzata a introdurre nuove misure di sostegno che rendano possibile l'effettiva attivazione dei progetti di reinserimento lavorativo mirati alla conservazione del posto di lavoro e alla ricerca di nuova occupazione dei disabili da lavoro e, quindi, l'utile impiego delle risorse già stanziare e di quelle che, a legislazione vigente, saranno stanziare per i prossimi esercizi, tenuto conto delle compatibilità economico-finanziarie.</i></p>
534-535	<p><i>L'aumento del premio previsto per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti ai miglioramenti delle tutele previste dalla disposizione in parola è di 11,09 Euro annui, pari alla differenza tra il premio attuale di euro 12,91 e quello proposto di euro 24,00 annui.</i></p> <p><i>Il pagamento del premio per i soggetti che versano nella situazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n.493 è posto direttamente a carico dello Stato.</i></p> <p><i>Detto onere per l'anno 2017 è stato complessivamente pari a circa 2 milioni di euro.</i></p> <p><i>Per effetto dei miglioramenti della tutela previsti dalla disposizione in esame, l'onere complessivo a carico del bilancio statale è stimato in 8 milioni di euro annui.</i></p>
537-542	<p><i>D'attuazione delle misure previste dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni che coinvolgono personale sanitario che ha già svolto o che svolge un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, e che, quindi, può continuare a svolgere la relativa attività professionale pur non avendo il titolo per iscriversi ai rispettivi albi.</i></p>
543	<p><i>La disposizione integra la disciplina sul personale della ricerca sanitaria presso gli IRCSS pubblici e IZS già recata dalla legge n.205/2017 prevedendo, all'articolo 1, comma 432, la possibilità di assumere a tempo determinato, previa procedura selettiva, anche i titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva.</i></p> <p><i>La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le suddette assunzioni avvengono, ai sensi del disposto normativo di cui al comma 432 dell'articolo 1 della l. 205/2017, secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministero della salute di cui al comma 427 della citata legge.</i></p>
544	<p><i>La norma è volta a modificare le disposizioni in materia di screening neo-natali, come disciplinati dalla legge n. 167 del 2016. Nel merito l'intervento in esame estende l'ambito di applicazione del vigente sistema nel senso che prevede in aggiunta le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale. È inoltre prevista la revisione almeno biennale della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening, mediante un intervento del Ministero della salute,</i></p>



	<p>avvalendosi dell'Istituto superiore di Sanità, dell'Agenas e sentite le società scientifiche di settore.</p> <p>L'estensione delle patologie per cui è prevista la prevenzione mediante gli screening, introdotta dalla presente disposizione, presenta un onere aggiuntivo, rispetto alla vigente copertura, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, tenuto conto che l'onere totale stimato è pari a 29,715 milioni di euro annui, invece a legislazione vigente è pari a 25,715 milioni di euro.</p> <p>Conseguentemente il fabbisogno sanitario standard è incrementato di 4 milioni di euro decorrere dall'anno 2019.</p>
545	<p>La norma è diretta ad includere - a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, l'indennità di esclusività di cui all'art. 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 definita dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo - nel monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La norma stabilisce altresì che agli oneri conseguenti si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.</p>
546	<p>La disposizione prevede che, dal 2019, fermo restando il livello di finanziamento del SSN, alcune quote del fabbisogno vincolato del SSN confluiscono nella quota indistinta e sono ripartiti tra regioni e province autonome secondo i criteri stabiliti a legislazione vigente, si fa presente che la disposizione, con tutta evidenza, è neutra dal punto di vista finanziario, essendo finalizzata solo a determinare lo svincolo di alcune risorse, rispetto alle finalità poste da precedenti disposizioni di legge, le quali, pertanto, continuano ad essere perseguite nell'ambito del complessivo fabbisogno del SSN.</p>
547-548	<p>Le disposizioni prevedono che i medici in formazione specialistica, iscritti all'ultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, subordinando l'eventuale assunzione a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.</p> <p>Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che resta ferma la cornice economico-finanziaria riferita agli enti del servizio sanitario nazionale che devono garantire l'equilibrio economico-finanziario.</p>
549	<p>La disposizione apporta alcune novelle all'art. 1 co. 796, lett. p-bis) della finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) relativamente alla possibilità, per le regioni, di prevedere misure diverse dalla quota fissa di compartecipazione di 10 euro per la specialistica ambulatoriale, si fa presente che, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, esso si limita a consentire un'ulteriore alternativa alle regioni, rispetto a quelle vigenti, comunque finanziariamente equivalente, a seguito di certificazione congiunta del Comitato per l'erogazione dei LEA e del Tavolo per la verifica degli adempimenti LEA.</p>
550	<p>La disposizione prevede, di trasferire il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, di cui al comma 400 della legge 11 dicembre 2016, n.</p>



	<p>232, e Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui al comma 400 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dallo stato di previsione del Ministero della salute a quello del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, in ragione della natura delle risorse che presentano caratteristiche medesime a quelle destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Ciò in quanto si tratta di veri e propri trasferimenti alle regioni a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei predetti medicinali.</p> <p>Conseguentemente alla norma in esame, dall'anno 2019 viene soppresso dallo stato di previsione della spesa del Ministero della salute il capitolo 3010 e trasferite le relative risorse finanziarie, pari a 1 miliardo di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, vincolate alle medesime finalità.</p> <p>Tale trasferimento, trattandosi di mera operazione contabile, non modifica le modalità operative di erogazione delle risorse stanziare, che rimangono in capo al Ministero della salute secondo quanto previsto dal DM 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018, n. 81.</p>
551-552	<p>La disposizione interviene per escludere, dall'ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal SSN verso le farmacie convenzionate, le farmacie a fatturato annuo SSN inferiore a 150.000,00 €, nonché per elencare, con il livello di dettaglio adeguato a garantire la compiuta attuazione dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le voci che compongono il fatturato delle farmacie, al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale circa il parametro di riferimento rispetto al quale calcolare la quota dello sconto da operare, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Quanto alla disposizione, di cui al comma 551 lett. a), punto 2), finalizzata all'esclusione delle farmacie con fatturato annuo SSN inferiore a 150.000,00 dall'ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal SSN, la stessa determina un onere per il SSN, che da fonti Federfama è stimato pari a € 4.000.000.</p> <p>Le farmacie coinvolte dal provvedimento di esclusione dall'obbligo di sconto sono per lo più farmacie a bassissimo fatturato site in piccolissimi comuni fino a 1000 abitanti e rappresentano l'unico presidio del SSN, in territori in via di desertificazione e lontanissimi dai principali capoluoghi di provincia. I loro titolari sono farmacisti che devono pertanto esercitare la professione in condizioni disagiate, garantendo tutte le notti il servizio, non potendo alternarsi con altre farmacie, in quanto molto distanti.</p> <p>Dalle citate fonti Federfarma si tratta di circa 1.566 farmacie sul territorio nazionale, che nel totale fatturano circa € 160.000.000 e in percentuale lo sconto per il SSN è stimato pari a € 4.000.000 annui.</p> <p>Alla copertura del predetto onere, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p>L'impatto per il SSN del comma 551, lett. b), una volta entrata a regime, garantisce stabilità finanziaria per il SSN.</p> <p>Infatti, l'intervento legislativo è volto ad unificare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le difformi posizioni assunte sull'argomento dalle diverse Regioni in materia di composizione del fatturato delle farmacie, e potrebbe comportare risparmi per il SSN, prudenzialmente non quantificati, in quanto impedirà, in futuro, alle farmacie di adottare comportamenti non conformi con la nuova normativa.</p>
553-554	<p>La disposizione e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'attuazione della medesima è finalizzata a introdurre alcuni criteri di indubbia valenza per il Servizio sanitario nazionale (SSN), che devono essere osservati in fase di</p>



	<p><i>contrattazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN. La medesima norma rinvia al termine del 15 marzo 2019 l'aggiornamento completo della delibera Cipe del 2001. Tenuto conto che già a legislazione vigente la contrattazione dei prezzi dei medicinali viene effettuata dall'AIFA - nell'ambito delle funzioni istituzionali che la legge già ha attribuito alla medesima Agenzia - con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a normativa vigente, la disposizione è neutra dal punto di vista finanziario.</i></p>
555-556	<p>La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 24 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009) a 28 miliardi. La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.</p> <p>Ai fini della copertura dell'incremento delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, complessivamente pari a 4 miliardi di euro, si prevede che il fondo di cui <i>al comma 122</i> sia ridotto di 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro annui per gli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni di euro nel 2033.</p>
557	<p><i>La disposizione di cui al comma 557, è diretta a sanare una criticità connessa all'attuazione della vigente disposizione in materia di contenimento della spesa sanitaria per dispositivi medici.</i></p> <p><i>Nel merito, il legislatore con il comma 8, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, ha introdotto nell'ordinamento alcuni ulteriori aspetti di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci. Occorre infatti ricordare come l'articolo 17 del DL n. 98 del 2011 ha previsto per i dispositivi medici un tetto di spesa, fissandolo inizialmente al 5,2 per cento del livello del finanziamento a carico dello Stato. Il DL n. 95 del 2012 e la legge di stabilità per il 2013 hanno poi ridefinito ulteriormente il predetto tetto, fissandolo al 4,8 per cento per il 2013 e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento.</i></p> <p><i>La normativa attualmente in vigore prevede che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017.</i></p> <p><i>L'importanza di un costante monitoraggio ed efficientamento della spesa lo si deduce dai risultati di spesa che vedono nel 2017 uno sfioramento del tetto per oltre 1 miliardo di euro. La Corte dei conti in sede di controllo con il rapporto relativo al 2018, si è espressa indicando come la spesa per dispositivi medici sia superiore ai tetti concordati e rappresenta una notevole differenza tra i diversi enti regionali, e conclude che a quasi due anni dall'entrata in vigore del DL n. 78 del 2015 non risulta ancora attuata la norma.</i></p> <p><i>L'individuazione di un metodo di calcolo quale la fatturazione elettronica, di cui alla presente disposizione, permette di semplificare e dunque superare le attuali criticità</i></p>

	<p><i>nell'individuazione dell'eventuale sfioramento del tetto e del conseguente ripiano a carico delle singole aziende.</i></p> <p><i>L'attuazione della norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'attuazione della medesima è garantita con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.</i></p>
558	<p><i>La disposizione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'ampliamento ai dispositivi medici impiantabili nell'ambito degli altri elenchi già previsti dal comma 11, come recita la norma, rientra nelle attività ordinarie, che peraltro hanno già assicurato l'attuazione delle vigenti disposizioni anche relative agli impianti protesici, pertanto, la semplice integrazione è garantita con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.</i></p>
559	<p><i>Le disposizioni in commento riconoscono un contributo di 5 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse in conto capitale di cui al comma 555 destinate all'edilizia sanitaria.</i></p> <p><i>Scopo della norma è consentire la prosecuzione dell'attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante la terapia innovativa dell'adroterapia. Per la concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il piano di investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, impegnandosi a rendicontare a fine anno il processo di avanzamento progettuale. L'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori. Le maggiori risorse riconosciute al CNAO sono prelevate dai fondi stanziati dallo stesso ddl di bilancio per le finalità del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.</i></p>
560	<p><i>La disposizione rende permanente il contributo di 500.000 euro alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas ONLUS, al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, previsto, a legislazione vigente, per il solo anno 2019.</i></p>
561	<p><i>L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</i></p>
562	<p><i>La disposizione prevede che il decreto di riparto tra le Regioni delle somme di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto che le risorse sono iscritte le relativo stato di previsione.</i></p>
563	<p><i>La disposizione prevede che, al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali, entro</i></p>



	<p>novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>
564	<p>La disposizione è volta a rifinanziare, per un importo pari a 200.000 euro per il 2019, il fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, dall'articolo 1, comma 122 della legge n. 205 del 2017. Il rifinanziamento è destinato specificamente alla preservazione del ciclo biogeochimico e alla prevenzione dell'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo, favorendone il recupero dal settore zootecnico. La disposizione comporta un onere pari 200.000 euro per il 2019.</p>
565	<p>La disposizione autorizza gli enti parco nazionali a procedere alla stabilizzazione di personale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, anche in posizione soprannumeraria e per le sole fattispecie di cui al medesimo art. 20. Allo stato attuale, tra gli enti parco nazionali potenzialmente interessati dalla disposizione, risultano i seguenti:</p> <p>Alta Murgia 3 unità con contratto a tempo determinato;</p> <p>Appennino Lucano 4 unità con contratto a tempo determinato;</p> <p>Cinque Terre 2 unità con contratto a tempo determinato;</p> <p>Sila 1 unità con contratto a tempo determinato.</p> <p>Asinara 3 unità con contratto a tempo determinato;</p> <p>Gargano 1 unità con contratto a tempo determinato.</p> <p>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la sua applicazione avviene nei limiti delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente dal suddetto articolo 20, del D.lgs. n. 75/2017.</p>
566-568	<p>La disposizione è finalizzata, attraverso la ricognizione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al miglioramento del controllo della prevenzione degli incendi.</p> <p>L'attuazione delle misure previste, comporta un onere pari a 107 milioni di euro, al quale si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero per i beni e le attività culturali, anche in conto residui, incluse quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del POIN attrattori culturali, naturali e turismo – FESR del medesimo Ministero, stanziato sul capitolo 7307 - "Interventi di valorizzazione rafforzamento integrazione su scala nazionale del patrimonio culturale".</p>
569 e 571	<p>La disposizione è volta a rendere operative le misure di prevenzione del disturbo del gioco d'azzardo, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n.773, concernente gli apparecchi idonei per il gioco lecito, dotati di attestato</p>



	<p>di conformità alle disposizioni vigenti, anche mediante attività di monitoraggio telematico e di irrogazione di sanzioni. Per tali finalità, a decorrere dal 1 ° gennaio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi di SOGEI Spa, definisce criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, nel rispetto dei limiti definiti, nonché dell'autonomia degli enti locali.</p> <p>Dalla disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le citate misure vengono attuate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia medesima.</p>
570	<p>La disposizione attribuisce al Commissario straordinario la facoltà, nell'ambito del piano degli interventi da realizzare, di proporre la costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico. La costituzione della predetta società potrà realizzarsi solo a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell'interno. Pertanto, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
572	<p>Diretta a prorogare per il triennio 2019-2021 per la regione Sardegna la possibilità di deroga al rispetto del tetto sull'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati, incrementando la percentuale di scostamento dal tetto. La copertura è assicurata nell'ambito del bilancio regionale.</p>
573	<p>Con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano le disposizioni anticipate di trattamento (di seguito DAT) allo scopo di assicurare ad ogni cittadino, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la tutela del diritto alla vita, alla salute alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge (articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219). A tali fini, con l'art. 1, commi 418 e 419 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio per il 2018), è stata prevista l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT, con una autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, senza peraltro prevedere gli oneri connessi ai servizi di gestione e di manutenzione della stessa banca dati una volta realizzata. Con la norma in esame, si intende colmare tale lacuna, prevedendo un finanziamento a decorrere dall'anno 2019, in quanto necessario a garantire la piena funzionalità della banca dati delle DAT per tutti gli aspetti relativi alla gestione, alla manutenzione ed al suo successivo continuo aggiornamento. A decorrere dall'anno 2019 relativamente ai costi di gestione, e sulla base di quelli stimati a dicembre 2017 si stima un incremento del costo di gestione di sviluppo del sistema dal 15% (pari a circa 300.000 euro) al 20% (pari a circa 400.000 euro) ciò a seguito, anche, di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso su alcuni quesiti interpretativi richiesti dal Ministero della salute, in ordine al quale, conseguentemente, la realizzazione della banca dati, risulterà di più complessa gestione rispetto a quanto inizialmente previsto; pertanto è stato ipotizzato un costo di gestione e manutenzione pari al 20%, ossia 400.000 euro, secondo la seguente tabella:</p> <p style="text-align: center;"><i>Stima costi annuali di gestione del sistema:</i></p>



	Costo totale (IVA esclusa)	Costo totale (IVA inclusa)
Canoni di gestione per la infrastruttura tecnica (rete, server, data base), Help-desk, Rinnovi licenze prodotti sw di base, Manutenzione correttiva, evolutiva.	€ 327.868,85	€ 400.000,00

Gli oneri connessi alla spesa di manutenzione e gestione del sistema informativo per la banca dati DAT, sono pari a 400.000 euro a decorrere dal 2019.

574-
584

La disposizione in esame è volta ad introdurre disposizioni normative in materia di ripiano della spesa farmaceutica relativamente al tetto di spesa per acquisti diretti. Non comporta effetti finanziari, in quanto è esclusivamente diretta a semplificare le attuali procedure di determinazione del cosiddetto pay-back, che risultando molto complesse, nel periodo 2013-2017 non hanno pienamente garantito gli effetti finanziari previsti, in relazione ai numerosi contenziosi in essere promossi dalle Aziende farmaceutiche.

Il nuovo impianto normativo muove da una duplice esigenza, assicurare l'erogazione dei LEA – atteso che i farmaci rappresentano uno strumento di tutela della salute e che sono erogati dal SSN in quanto inclusi nei LEA - nel rispetto della compatibilità finanziaria del SSN e semplificare e razionalizzare il sistema di calcolo della quota di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche.

Il comma 575 introduce un nuovo tetto di spesa relativo ai gas medicinali acquistati direttamente dalle Aziende sanitarie. Conseguentemente ridetermina il tetto per gli altri acquisti diretti.

Il comma 576 prevede che a quei fini siano utilizzati i dati della fatturazione elettronica, in coerenza con quanto è disposto dai commi 577 e 578.

Il comma 577 prevede che l'AIFA determini annualmente il livello di spesa per i gas medicinali e per gli altri acquisti diretti. Il comma 578 individua il sistema delle quote di mercato, sistema che si basa su principi di semplificazione, equità e trasparenza. Il ripiano, infatti, viene calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le aziende che contribuiscono alla spesa nell'anno di riferimento. Pertanto, si può affermare che il nuovo meccanismo risponda pienamente ai principi della semplificazione e della trasparenza. Inoltre si prevede che l'AIFA, a regime, si avvalga dei dati della fatturazione elettronica; tuttavia, in via cautelativa e come regime transitorio, al comma 583, si prevede che l'AIFA, fino al 31 dicembre 2021, si possa avvalere dei dati di acquisto del SSN presenti nel flusso NSIS tracciabilità del farmaco -flusso che riporta i prezzi di acquisto (per norma al lordo IVA) alimentato da grossisti e aziende farmaceutiche - riscontrati mensilmente e validati telematicamente dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, al fine di consentire, ove occorra, la verifica ed eventualmente l'integrazione dei dati della fatturazione elettronica.

Inoltre, il comma 578, dispone che al ripiano non concorre il fatturato dei farmaci orfani di cui al registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano.

A normativa vigente, in caso di ripiano dello sfondamento del budget per gli orfani, l'onere del ripiano è ripartito pro-quota tra tutti i titolari di AIC non innovativi e/o non orfani coperti da brevetto (legge 135 del 7 agosto 2012, art 15 comma 8, lett. i)); pertanto, con riguardo ai farmaci orfani, nonostante contribuiscano allo sfondamento, le relative aziende



produttrici non sono chiamate ad effettuare ripiano. Sulla scelta operata a suo tempo dal legislatore si sono registrate una serie di criticità, nel senso che è stata sollevata la questione di mancanza di equità e si sono stati attivati numerosi ricorsi da parte delle aziende produttrici di medicinali non orfani chiamate a ripianare anche per lo sfondamento dei medicinali orfani.

A ciò aggiungasi che il legislatore italiano ha previsto, per individuare i farmaci orfani –ai fini delle agevolazioni di cui sopra - oltre all’elenco/registro comunitario anche un elenco nazionale c.d. elenco AIFA che allo stato vigente ha consentito ad un significativo numero di aziende, più esteso rispetto a quello comunitario, di beneficiare della suddetta normativa sui medicinali orfani, con la conseguenza che le relative aziende produttrici sono state sollevate dagli obblighi di ripiano.

Ciò premesso, la disposizione in esame rappresenta un giusto punto di equilibrio, nel senso che, ferma restando la rilevanza in termini di salute pubblica rivestita dai medicinali orfani, che come noto sono destinati alle malattie rare, garantisce le agevolazioni in termini di esclusione dagli obblighi di ripiano solo ai farmaci orfani presenti nella lista/registro comunitario, fermo restando il principio di base che vede tutti i farmaci orfani concorrenti alla spesa e quindi allo sfondamento. Per i farmaci orfani non presenti nella riferita lista, non è previsto alcun trattamento differenziato, cioè il farmaco orfano viene trattato come un farmaco “standard”.

Il comma 579 detta le regole per il calcolo del fatturato.

Al **comma 580** è disciplinata la procedura relativa alla fase di determinazione della quota da ripianare e alle successive e conseguenti iniziative dell’AIFA e delle regioni e province autonome. Il ripiano nella misura del 50 per cento è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa. E’ previsto, inoltre, che l’AIFA determini la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma, in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio pro capite.

Il **comma 581** disciplina la fattispecie relativa al caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiono all’obbligo del ripiano: in questo caso è previsto l’istituto della compensazione, nel senso che viene disciplinata la possibilità per i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, effettuati anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti, di operare mediante compensazione fino alla corrispondenza dell’intera somma non versata dalle aziende.

Il **comma 582** ha una finalità sia prudenziale che programmatica rispetto alla gestione della spesa farmaceutica nel senso che è volto – nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con specifico riguardo alle procedure di ripiano per gli anni 2013-2015, 2016 e 2017 per la spesa per acquisti diretti- a prevedere che nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze, mediante l’apposito Fondo di cui all’art. 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti sia parametrato al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l’anno 2018, fino al



recupero integrale delle predette risorse, accertato dall'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

Il **comma 583** prevede un regime transitorio ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica mediante i dati del Nuovo sistema informativo sanitario, fino al 31 dicembre 2021.

Il **comma 584** è dedicato ai fondi per farmaci innovativi e innovativi oncologici, di cui ai commi 400 e 401 dell'art.1, legge n. 232 del 2016. Tali disposizioni hanno istituito e disciplinato due separati fondi dedicati ai farmaci sopra detti, ciascuno di 500 milioni. La scelta operata dalla norma in esame, per l'eventuale sfondamento di detti fondi, è stata quella di evitare che le aziende produttrici dei medicinali innovativi non partecipassero al ripiano dello sfondamento di ciascuno dei fondi. Pertanto la norma dispone, nel rispetto dei principi di equità, che la cifra da ripianare, ove si superi il fondo, *sia posta in carico delle aziende titolari di farmaci innovativi*.

Sulla base di quanto sopra esposto, si evince che il nuovo disegno normativo in materia di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma addirittura può rappresentare la misura normativa adeguata per consentire l'attribuzione al Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nonché alle regioni e province autonome, delle risorse di cui al meccanismo del ripiano per il periodo 2013/2017.

L'attuazione delle norme di cui ai **commi da 574 a 584**, è garantita mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente.

585

La disposizione interviene sull'Anagrafe nazionale vaccini, in particolare, in ottemperanza all'articolo 4-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", nell'ambito del monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, occorre realizzare, presso il Ministero della salute, l'Anagrafe nazionale vaccini, al fine di garantire la verifica delle coperture vaccinali in relazione al calendario vaccinale nazionale vigente e l'elaborazione di indicatori a livello nazionale, regionale e aziendale, anche a fini comparativi.

Il corrispondente stanziamento di spesa per l'esercizio finanziario 2018 pari ad euro 300.000,00 (cfr. comma 3, articolo 4-bis, d.l. n. 73/2017) è avvenuto attraverso la istituzione di un nuovo capitolo di spesa in conto capitale, n. 7110 denominato "spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini". Nel corso del 2018 gli effettivi costi di gestione e di implementazione dello strumento in questione si sono rivelati superiori; pertanto, la disposizione prevede l'incremento della stessa autorizzazione di spesa per 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Perché l'Anagrafe nazionale vaccini possa diventare davvero operativa, è necessario agevolare l'istituzione ovvero l'adeguamento/implementazione, in tempi rapidi, delle anagrafi vaccinali regionali. Ed invero l'Anagrafe nazionale raccoglie i dati delle anagrafi vaccinali regionali, che consistano in una banca dati regionale dotata di un sistema informativo unico, ai sensi dell'Intesa sul Piano nazionale di prevenzione Vaccinale 2017-2019, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 19 gennaio 2017 (rep. atti n. 10/CSR).



Non può non considerarsi che l'intesa sullo schema del decreto ministeriale che istituisce e regola l'istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui ora al DM 17 settembre 2018, pubblicato in G.U. n. 257 del 5 novembre 2018, raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è stata condizionata alla sussistenza di un'adeguata copertura di spesa. Pertanto, con la presente disposizione, atteso che, per consentire il perseguimento di importanti obiettivi di prevenzione oltreché di semplificazione amministrativa, è necessario ed urgente che l'Anagrafe nazionale vaccini sia effettivamente operativa, si intende provvedere ad un congruo incremento degli stanziamenti a bilancio, sia per la gestione dell'Anagrafe vaccini nazionale (comma 1) sia al fine di raccogliere in modo uniforme, continuativo e permanente sull'intero territorio nazionale, mediante le anagrafi vaccinali regionali, i dati da inserire nell'Anagrafe vaccini nazionale.

Atteso che le regioni possono avvalersi anche del riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, tenendo conto dei costi sopportati dalle regioni che hanno già provveduto ad istituire l'anagrafe regionale, con il comma 2 si stima una spesa per l'anno 2019 di 2.000.000 di euro. Per la gestione delle anagrafi si stanziava invece una somma pari ad euro 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Tale stanziamento verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'onere derivante dall'attuazione della disposizione è pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

586

Il G20 è per l'Italia un foro di elevata rilevanza politica, in termini di standing internazionale, temi dibattuti, immagine-Paese, di relazione con i partner like-minded, di outreach con altri Paesi. L'Italia svolgerà il mandato di Presidenza di turno del G20 dall'1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021. Sono previsti oltre 100 incontri a livello politico o tecnico:

- *Vertice dei Capi di Stato e di Governo;*
- *Ministeriali tematiche, proposte dalla Presidenza (in numero variabile a seconda dei temi in agenda, distribuite nell'arco dell'anno);*
- *incontri negoziali preparatori nei seguenti formati: Sherpa dei Capi di Stato e di Governo (supervisione di alto livello politico), "Deputies" Finanze (temi economico-finanziari) e Gruppi di Lavoro ad hoc, coordinati dai singoli Ministeri competenti;*
- *seminari a livello alti funzionari ed esperti (in numero variabile a seconda dei temi in agenda);*
- *Summit degli engagement groups (Business, Civil, Labour, Science, Think Tank, Youth, Women), sostenuti e promossi dal Governo.*

La presidenza di turno deve essere pienamente operativa già dal 1° dicembre 2020. La preparazione, da avviare fin dal 2019, comprende sia la logistica che i contenuti: per questi ultimi, all'assunzione del mandato, il Presidente del Consiglio annuncerà, in una lettera di inquadramento, le priorità che caratterizzeranno la Presidenza italiana. Sarà contestualmente attivato il sito web, presentato il logo e diffuso il calendario degli eventi

programmati.

Per la gestione organizzativa dell'anno di Presidenza italiana del G20 è previsto:

- *un Ufficio ad hoc presso la Presidenza del Consiglio, di limitate dimensioni, con compiti di alto coordinamento, policy e comunicazione. La sua composizione e operatività sarà da definire in base alle esigenze della PCM, così come il relativo finanziamento ad hoc.*
- *una delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del G20 (di seguito indicata come "Delegazione Presidenza G20"), con compiti di coordinamento operativo, organizzazione di riunioni, cerimoniale, logistica, assunzione di personale esterno, acquisti di beni e servizi, promozione e immagine, stampa e tipografia, interpretariato e traduzioni, allestimenti e adattamenti di strutture esistenti, ecc.;*
- *una delegazione per il supporto ai dossier finanziari della Presidenza italiana del G20 (di seguito indicata come "Gruppo di lavoro MEF"), incardinata presso il MEF, le cui missioni verranno finanziate con fondi dall'Amministrazione di riferimento.*

Le previsioni di spesa sono quantificate sulla base dei seguenti criteri:

- *a carico del Paese ospite ricadono i costi di organizzazione del Vertice, delle Ministeriali, delle riunioni preparatorie e dei seminari, con relativi trasporti, logistica, pasti, sicurezza e allestimenti;*
- *è offerta ospitalità ai soli Capi Delegazione per il Vertice e le Ministeriali;*
- *i costi sono IVA esclusa;*
- *per la quantificazione delle spese, ci si è basati in maniera preponderante sull'esperienza analoga più recente, la Presidenza Italiana del G7 nel 2017, per la quale sono stati complessivamente stanziati circa 38 milioni di Euro e spesi circa 31 milioni di Euro;*
- *non sono considerati gli oneri di sicurezza, che restano a carico del bilancio delle amministrazioni competenti (Interno, Difesa e altri) come avvenuto in passato, né gli oneri infrastrutturali diversi da quelli elencati;*
- *sulla base dell'ormai tradizionale formato dei lavori, oltre ai membri del G20 (Italia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia e Unione Europea), sono stati inclusi tra i partecipanti anche la Spagna (invitato permanente), 3 Paesi di "outreach" (da invitare su scelta del Governo), 4 Paesi che svolgono il mandato di Presidenza di gruppi regionali, 10 organizzazioni internazionali. Ai fini della stima dei costi, è stato pertanto considerato un numero complessivo di 38 delegazioni partecipanti (che arrivano a 65 in occasione delle sole Ministeriali Finanze, a causa della presenza di due capi delegazione per Paese fra Ministri e Governatori delle Banche Centrali).*

Quadro riassuntivo delle richieste di stanziamento



MACROVOCI DI SPESA					
N.	DESCRIZIONE	2019	2020	2021	2022
1.	Vertice Capi di Stato e di Governo	-	-	7.456.000	-
2.	Riunioni ministeriali	-	-	4.300.000	-
3.	Altre riunioni ed eventi				
3.1	<i>Riunioni degli Sherpa</i>	-	120.000	360.000	-
3.2	<i>Riunioni del circuito finanziario</i>	-	240.000	2.160.000	-
3.3	<i>Altri riunioni di gruppi di lavoro</i>	-	-	1.620.000	-
3.4	<i>Altri eventi</i>	-	-	1.300.000	-
	Totale altre riunioni ed eventi	-	360.000	5.440.000	-
4.	Delegazione Presidenza G20				
4.1	<i>Componenti</i>	590.000	787.000	787.000	403.000
4.2	<i>Allestimento e funzionamento struttura</i>	95.000	80.000	60.000	60.000
4.3	<i>Sopralluoghi</i>	-	389.000	464.000	-
	Totale delegazione	685.000	1.256.000	1.311.000	463.000
5.	Personale esterno	90.000	560.000	1.774.000	15.000
6.	Gruppo di lavoro MEF	1.200.000	1.650.500	1.669.000	-
7.	Altri costi (logo, piattaforma accreditati, sito web, kit per delegati, spese bando gara)	-	3.440.000	-	-
8.	IVA stimata	25.000	836.000	3.783.000	13.000
9.	Spese impreviste	-	1.897.500	267.000	509.000
TOTALE		2.000.000	10.000.000	26.000.000	1.000.000
TOTALE GENERALE (2019-2022)					39.000.000

1. VERTICE CAPI DI STATO E DI GOVERNO

Pur non essendo stata al momento adottata la decisione politica sulla sede del Vertice G20 del 2021 (elemento che ha evidentemente rilevanti conseguenze sui costi), si prevede una partecipazione di circa 1.300 delegati accreditati. I calcoli che seguono sono prevalentemente basati sui costi sostenuti per l'organizzazione del Vertice G7 svoltosi a Taormina il 26-27 maggio 2017 e della riunione dei Ministri degli Affari Esteri dell'OSCE tenutasi a Milano il 6 e 7 dicembre 2018.

Voce di Costo

Anno 2021

<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>
1.1	<i>Sede del Vertice</i>

1.1.1	Locazione e allestimento (prudenzialmente, si ipotizza la possibilità di svolgimento in un centro congressi; costo stimato sulla base della spesa per la riunione ministeriale OSCE)	1.800.000
1.1.2	Sicurezza rete e connettività	400.000
1.2	Area stampa	
1.2.1	Locazione e allestimento (attesi almeno 5.000 giornalisti)	1.500.000
1.3	Logistica e ospitalità	
1.3.1	Servizi di ristorazione	1.500.000
1.3.2	Servizi di trasporto	400.000
1.3.3	Personale operativo	400.000
1.3.4	Interpretariato	300.000
1.3.5	Ospitalità per i Capi Delegazione	100.000
1.4	Costi vari	
1.4.1	Programma culturale e programma consorti	100.000
1.4.2	Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente in una somma pari a circa il 15% dell'importo complessivo)	956.000
TOTALE		7.456.000

2. RIUNIONI MINISTERIALI

Si ipotizza lo svolgimento di una riunione ministeriale e una riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali. In analogia all'elaborazione delle previsioni di spesa relative al Vertice, i costi derivanti dall'organizzazione delle riunioni ministeriali sono stati stimati sulla base dell'esperienza degli analoghi incontri tenuti nel contesto della Presidenza italiana del G7. In aggiunta alle sopramenzionate 2 riunioni, è contemplata inoltre l'organizzazione di una riunione ministeriale del Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC). Al GFSEC partecipano i membri G20 e alcuni Paesi OCSE, per un totale di 33 delegazioni. In ragione dell'analogo numero di partecipanti, la riunione ministeriale del GFSEC comporta necessità logistiche simili a quelle di una media riunione ministeriale G20.

Il prospetto che segue riporta i costi stimati per la riunione ministeriale e per il GFSEC (in totale 2,6 milioni per 2 riunioni).

Voce di Costo per singola riunione

Anno 2021



N.	Descrizione	
2.1	Arredi, allestimento e impianti tecnici	400.000
2.2	Servizi di ristorazione	300.000
2.3	Servizi di trasporto	180.000
2.4	Connettività	100.000
2.5	Personale operativo	100.000
2.6	Ospitalità per i Capi Delegazione	30.000
2.7	Interpretariato	10.000
2.8	Programma consorti e programma culturale	10.000
2.9	Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente in una somma pari a circa il 15% dell'importo complessivo)	170.000
TOTALE		1.300.000

La riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 presenta un diverso schema di costi in ragione del maggior numero di delegazioni (circa 65) che partecipano (oltre ai Ministri delle Finanze, partecipano anche i rispettivi Governatori delle Banche Centrali) ed è solitamente preceduta da riunioni a livello "Deputy" nei giorni precedenti la Ministeriale, inclusive delle sessioni negoziali del Comunicato. La tabella che segue contiene una stima dei costi previsti.

<i>Voce di Costo per singola riunione</i>		<i>Anno 2021</i>
N.	Descrizione	
2.1bis	Arredi, allestimento e impianti tecnici	500.000
2.2bis	Servizi di ristorazione	400.000
2.3bis	Servizi di trasporto	250.000
2.4bis	Connettività	120.000
2.5bis	Personale operativo	150.000
2.6bis	Ospitalità per i Capi Delegazione	40.000
2.7bis	Interpretariato	10.000
2.8bis	Programma consorti e programma culturale	10.000
2.9bis	Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente in una somma pari a circa il 15% dell'importo complessivo)	220.000



TOTALE

1.700.000

3. ALTRE RIUNIONI

3.1 Riunioni degli Sherpa

Si prevedono 4 riunioni degli Sherpa, di cui 1 nel 2020 e 3 nel 2021, in occasione delle quali si stima la partecipazione di circa 200 persone. Si svolgono normalmente in 2 giornate.

Voce di Costo per singola riunione

<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2021</i>
3.1.1	<i>Locazione, allestimento e impianti tecnici</i>	<i>40.000</i>
3.1.2	<i>Servizi di ristorazione</i>	<i>35.000</i>
3.1.3	<i>Servizi di trasporto</i>	<i>15.000</i>
3.1.4	<i>Connettività</i>	<i>5.000</i>
3.1.5	<i>Personale operativo</i>	<i>10.000</i>
3.1.6	<i>Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente in una somma pari a circa al 15% dell'importo complessivo)</i>	<i>15.000</i>
TOTALE		120.000

3.2 Riunioni del circuito finanziario

Si ipotizza l'organizzazione di 20 riunioni di gruppi del circuito finanziario, di cui 2 nel 2020 e 18 nel 2021. In considerazione dell'analogo numero di partecipanti attesi, si considera lo stesso schema di costi contemplato per le riunioni Sherpa.

3.3 Altre riunioni di gruppi di lavoro

Si ipotizza l'organizzazione di 18 riunioni di 9 gruppi di lavoro focalizzati sulle materie non economico-finanziarie rientranti nel programma di Presidenza (tra cui: agricoltura, anti-corrruzione, commercio e investimenti, cooperazione allo sviluppo, digitalizzazione, energia e ambiente, lavoro, salute). Si prevede la partecipazione di circa 120 persone per ciascuna riunione.

Voce di Costo per singola riunione

<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2021</i>
3.3.1	<i>Locazione, allestimento e impianti tecnici</i>	<i>35.000</i>
3.3.2	<i>Servizi di ristorazione</i>	<i>25.000</i>



3.3.3	Servizi di trasporto	5.000
3.3.4	Connettività	5.000
3.3.5	Personale operativo	8.000
3.3.6	Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente in una somma pari a circa il 15% dell'importo complessivo)	12.000
TOTALE (arrotondato al migliaio superiore)		90.000

3.4 Altri eventi

Voce di Costo		Anno 2021
N.	Descrizione	
3.4.1	Riunioni dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 da organizzare presso la sede del FMI nell'aprile 2021 e nell'ottobre 2021 a margine di eventi organizzati presso l'organizzazione (si ipotizza di sostenere i costi di allestimento spazi FMI, servizi di ristorazione e tecnici) e pranzo di lavoro dei Ministri delle Finanze in occasione del Vertice G20	400.000 (150.000 a forfait x 2 riunioni + 50.000 euro x 2 pranzi)
3.4.2	Contributi ai "vertici" degli <i>engagement groups</i> organizzati dalla società civile (giovani, imprese, ONG, ricercatori, sindacati, organizzazioni per la parità di genere e <i>think tanks</i>)	300.000 (50.000 a forfait per riunione per 6 riunioni)
3.4.3	Seminari ed altri eventi	600.000 (40.000 a forfait per 15 eventi)
TOTALE		1.300.000

4. DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 ("DELEGAZIONE PRESIDENZA G20")

4.1. Componenti della Delegazione

La Delegazione sarà composta, dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2022 (salvo diversa indicazione nella specifica voce), da:

- n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Capo Delegazione (Ministro plenipotenziario);
- n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Vice Capo-Delegazione (Consigliere di legazione);
- n. 1 dirigente di II fascia dei ruoli del MAECI;
- n. 8 unità di personale di ruolo non dirigenziale del MAECI per funzioni amministrativo-contabili, di segreteria, tecniche, informatiche e logistico-organizzative;
- n. 5 esperti reclutati con forme contrattuali flessibili con professionalità specifiche.

Il personale del MAECI in questione è posto in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo trattamento economico fondamentale resta a carico del MAECI mentre gli oneri derivanti dal trattamento economico accessorio saranno corrisposti dalla Presidenza del Consiglio a valere sui fondi stanziati a favore



della Delegazione. La Delegazione sarà inoltre integrata da esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.LGS. 303/1999.

Come dettagliato nelle successive tabelle, l'onere complessivo per un intero anno è pari a euro 787.000. Tale onere sarà quindi sostenuto negli anni 2020 e 2021. Nel primo anno (2019), l'onere è previsto per 9 mesi, quindi è pari a 590.000. Nell'ultimo anno (2022) non sono previste spese per esperti esterni alla pubblica amministrazione, quindi l'onere totale è pari a 403.000 euro.

Personale di qualifica dirigenziale							
Ruolo	N	Stipendio, vacanza contrattuale e retribuzione posizione fissa, se spettante	Retrib. posizione e variabile	Retrib. risultato	Totale lordo dipendente	Oneri riflessi	Lordo amm. oneri
Capo Delegazione	1	resta a carico del MAECI	59.500	30.300	89.800	32.744	122.544
Vice Capo Delegazione	1	resta a carico del MAECI	32.117	8.000	40.117	14.942	55.059
Dirigente II fascia	1	resta a carico del MAECI	32.117	8.000	40.117	14.942	55.059
TOTALE							232.662

Personale di qualifica non dirigenziale						
Unità	Aliquota oraria lorda straordinaria	Ore straordinari e annue	Costo straord. a.l. dipendent e con oneri	F.U.P. (flessibilità) a.l. + Ind. Spec. Org. a.l. con oneri	Costo unitari o con oneri	Costo complessivo annuo
8	14,19	120	2.260	19.050	21.310	170.477

Esperti				
Unità	Compenso unitario annuo lordo	Compenso complessivo annuo lordo	Oneri a carico dell'Amm.ne	Costo complessivo annuo con oneri
5	60.000	300.000	84.000	384.000

4.2. Allestimento della struttura e funzionamento della Delegazione Presidenza G20

Voce di costo		Costo totale			
N.	Descrizione	2019	2020	2021	2022
4.2.1	Arredi e dotazioni	40.000	-	-	-
4.2.2	Materiale di cancelleria	35.000	40.000	10.000	10.000
4.2.3	Pulizia dei locali	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4	Spese varie	-	20.000	30.000	30.000
TOTALE		95.000	80.000	60.000	60.000

4.3. Sopralluoghi

Ipotizzando che il Vertice ed altre riunioni ad alto livello si tengano prevalentemente fuori Roma, nel 2020 e nel 2021 la Delegazione Presidenza G20 dovrà compiere sopralluoghi per scegliere le sedi delle riunioni e per pianificare e predisporre i diversi allestimenti. Si ipotizza in media la partecipazione di 7 membri della delegazione (capo o vice, dirigente, 1

impiegato amministrativo, 1 logista, 1 addetto alla sicurezza, 1 addetto al cerimoniale, 1 addetto agli allestimenti), per 3 giorni a sopralluogo (3 giorni, 2 pernottamenti, 6 pasti a persona, oltre al trasporto).

Sono usuali 2 sopralluoghi in formato ristretto (si ipotizzano 4 persone) presso la Presidenza precedente (nel 2020 la presidenza toccherà all'Arabia Saudita).

Nel corso del 2021 nei mesi precedenti al Vertice, ciascuna delle delegazioni straniere effettuerà dei sopralluoghi (sono ipotizzati 2 sopralluoghi per delegazione della durata di 3 giorni ciascuno). A carico dello Stato ospite vi sono solo le spese di trasporto.

Voce di Costo		Costo totale	
N.	Descrizione	2020	2021
<i>Sopralluoghi in Italia della delegazione G20 (40 nel 2020 e 30 nel 2021)</i>			
4.3.1	<i>Viaggi aerei, pernottamento, vitto e trasporto in loco</i>	362.400	271.800
<i>Sopralluoghi in Arabia Saudita (2 nel corso del 2020)</i>			
4.3.2	<i>Viaggi aerei, pernottamento e vitto</i>	26.400	-
<i>Sopralluoghi delle delegazioni straniere (2 nel corso del 2021)</i>			
4.3.3	<i>Trasporto e servizi di ristorazione</i>	-	192.000
TOTALE (arrotondato al migliaio superiore)		389.000	464.000

5. PERSONALE ESTERNO

Per fare fronte ai suoi compiti, la Delegazione Presidenza G20 dovrà reperire le seguenti professionalità, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di conferimento di contratti di consulenza e di acquisizione di prestazioni di lavoro flessibile ed interinale, anche mediante agenzie specializzate da individuare nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici:

- 5.1 n. 1 architetto (allestimenti) per 32 mesi (dall'01.04.2019 al 30.11.2021), con contratto di prestazione libero professionale;
- 5.2 n. 1 consulente legale per 36 mesi (dall'01.04.2019 al 31.03.2022);
- 5.3 n. 1 esperto social media per 15 mesi (dall'01.10.2020 al 31.12.2021);
- 5.4 n. 10 esperti per l'elaborazione dei contenuti per 14 mesi (dall'01.10.2020 al 30.11.2021), da assumere tramite agenzia individuata attraverso gara. Il costo unitario annuo individuale è stato calcolato come pari a quello di un dipendente ministeriale di seconda area livello F3, cioè Euro 41.796 (lordo amministrazione), al quale vanno aggiunti circa 2.000 euro annui di fee d'agenzia, per un totale individuale annuo di circa 44.000 euro per unità.
- 5.5 n. 1 traduttore italiano-inglese, con contratto di natura libero professionale di durata di 13 mesi (dal 02.11.2020 al 30.11.2021);
- 5.6 n. 8 unità di personale interinale, da assumere tramite agenzia individuata attraverso gara, per 15 mesi (dall'01.10.2020 al 31.12.2021). Analogamente alla voce 5.4, il costo unitario annuo individuale è stato calcolato come pari a quello di un dipendente ministeriale di seconda area livello F3, cioè euro 41.796 (lordo amministrazione), al quale, sulla base dei vigenti contratti collettivi e dell'esperienza maturata durante l'anno di Presidenza del G7, vanno inoltre aggiunti 7.200 euro annui di straordinari (30 ore al mese per 12 mesi all'importo unitario di 20 euro), nonché circa 2.500 euro annui di fee d'agenzia (5% sul compenso annuo complessivo), per un totale individuale annuo di 52.000 euro;
- 5.7 n. 30 liaison officers per 13 mesi (dal 02.11.2020 al 30.11.2021), per un costo totale



complessivo lordo mensile di Euro 2.350 (annuo 28.200);

5.8 n. 10 liaison officers per un trimestre dell'anno 2021, in concomitanza con il Vertice (costo unitario Euro 2.350 mensili x 3 mensilità, per un ammontare totale pari a 7.050 euro).

Voci di spesa	Importo unitario annuo	Quantità	2019	2020	2021	2022
5.1	60.000	1	45.000	60.000	55.000	0
5.2	60.000	1	45.000	60.000	60.000	15.000
5.3	30.000	1	0	7.500	27.500	0
5.4	44.000	10	0	110.000	403.333	0
5.5	40.000	1	0	6.667	36.667	0
5.6	52.000	8	0	104.000	416.000	0
5.7	28.200	30	0	141.000	775.500	0
5.8	7.050	10	0	70.500	0	0
TOTALE (arrotondato al migliaio superiore)			90.000	560.000	1.774.000	15.000

6. GRUPPO DI LAVORO MEF PER IL SUPPORTO AI DOSSIER FINANZIARI DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20

6.1. Componenti del gruppo di lavoro

il gruppo di lavoro sarà composto, dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2022 da:

- n. 1 dirigente generale di I fascia dei ruoli del MEF;
- n. 1 dirigente di II fascia dei ruoli del MEF;
- n. 3 unità di personale di ruolo non dirigenziale del MEF per la gestione dei dossier finanziari;
- n. 2 unità di personale di ruolo non dirigenziale del MEF per funzioni amministrativo contabili, di segreteria, tecniche, informatiche e logistiche organizzative.

Trattandosi esclusivamente di personale appartenente ai ruoli del MEF, il relativo trattamento economico rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

6.2. Personale esterno

Per fare fronte ai suoi compiti, il Gruppo di lavoro MEF dovrà reperire le seguenti professionalità, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di conferimento di contratti di consulenza e di acquisizione di prestazioni di lavoro flessibile ed interinale, anche mediante agenzie specializzate da individuare nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici:

6.2.1. n. 1 esperto di cerimoniale e organizzazione eventi per 15 mesi (dall'01.10.2020 al 31.12.2021);

6.2.2 n. 1 esperto social media per 15 mesi (dall'01.10.2020 al 31.12.2021);

6.2.3 n. 2 esperti addetti per i rapporti e la gestione delle comunicazioni con le delegazioni finanziarie per 15 mesi (dall'01.10.2020 al 31.12.2021);

6.2.4 n. 10 esperti per l'elaborazione dei contenuti per 32 mesi (dall'01.04.2019 al 30.11.2021), da assumere tramite agenzia individuata attraverso gara, il cui costo unitario annuo individuale sia pari a 100.000 euro per unità.

6.2.5 n. 10 esperti per l'elaborazione dei contenuti per 32 mesi (dall'01.04.2019 al 30.11.2021), da assumere tramite agenzia individuata attraverso gara, il cui costo unitario annuo individuale sia pari a 60.000 euro per unità.

6.2.6 n. 1 traduttore italiano-inglese, con contratto di natura libero professionale di durata di 15 mesi (dal 01.10.2020 al 30.12.2021).

Voci di spesa	Importo unitario annuo	Quantità	2019	2020	2021
6.2.1	44.000	1	0	11.000	44.000



6.2.2	30.000	1	0	7.500	30.000
6.2.3	44.000	2	0	22.000	88.000
6.2.4	100.000	10	750.000	1.000.000	917.000
6.2.5	60.000	10	450.000	600.000	550.000
6.2.6	40.000	1	0	10.000	40.000
TOTALE (arrotondato al migliaio di euro)				1.200.000	1.650.500

7. ALTRI COSTI

Le principali altre voci di costo da sostenere sono quelle relative alla creazione del logo, alla piattaforma accreditati, alla gestione e alla sicurezza del sito web della Presidenza e alla predisposizione dei "kit di benvenuto" per i delegati. Si prevede di sostenere le relative spese nel 2020, prima dell'avvio della Presidenza italiana. Anche in questo caso, i costi sono stati stimati sulla base di quelli sostenuti in relazione alla Presidenza italiana del G7 nel 2017.

Voce di Costo		Anno 2020
N.	Descrizione	
7.1	Creazione logo (personalizzato per ogni presidenza)	40.000
7.2	Piattaforma accreditati (creazione e gestione)	1.000.000
7.3	Creazione, gestione e sicurezza sito web	1.000.000
7.4	"Kit di benvenuto" per delegati	1.000.000
7.5	Spese per bando e conduzione gare d'appalto	400.000
TOTALE		3.440.000

8. IVA

I costi sopradescritti sono al netto dell'IVA, ad eccezione dei costi relativi ai componenti della Delegazione e al personale esterno. Anche se soggetti a differenti aliquote di imposta, viene presa in considerazione, a titolo cautelativo, l'aliquota massima del 22%.

9. IMPREVISTI E VARIE

A scopo precauzionale, per far fronte a spese impreviste o ad ulteriori esigenze che si dovessero verificare in corso d'opera, si ritiene prudente contemplare una somma di circa 2,67 milioni complessivi (ripartiti nel triennio 2020-2022).



Per la partecipazione ad EXPO DUBAI si prevede di sostenere nel triennio 2019/2021 le seguenti spese:

- ca. 5 milioni di euro (€ 4.903.480) per i costi di personale, inclusi gli oneri di missione;
- ca. 16 milioni di euro (€ 16.096.620) per interventi connessi alle attività di costruzione, allestimento e gestione del padiglione nazionale, escluso lo smantellamento.

Sono a carico del Commissariato, come stabilito dal citato D.P.C.M. del 29 marzo 2018, gli oneri relativi all'intero trattamento economico del Commissario generale e alla retribuzione accessoria del Commissario aggiunto e del Direttore amministrativo, nonché quelli relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale non dirigenziale appartenente a pubbliche amministrazioni.

Gli importi relativi agli interventi sono stati quantificati sulla base di 3 parametri:

1. precedenti esperienze per eventi Expo ed in particolare per Expo Shanghai 2010;
2. analisi dei costi per attività simili negli EAU;
3. confronto con la spesa dei Paesi con un lotto equivalente a quello assegnato all'Italia.

Sulla base della tempistica dettata da Expo Dubai, si ritiene opportuna la seguente ripartizione delle predette risorse economiche pari a 21 milioni di euro: 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021.

1. Oneri per personale a carico del Commissariato

1.1 Commissario e personale dipendente dalla pubblica amministrazione (su base annua)

Il compenso del Commissario generale, è determinato in € 200.000 euro annui complessivi, cui si sommano € 76.760 di oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

A parziale modifica delle disposizioni del DPCM 29 marzo 2018, si prevede che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del Commissario generale aggiunto e del Direttore amministrativo, entrambi collocati in posizione di fuori ruolo, nonché del personale di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o di fuori ruolo.

1.2 Personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili (su base annua)

Per il personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato:

	Costo unitario medio	N. persone	Onere totale
a.	€ 130.000	2	€ 260.000
b.	€ 100.000	3	€ 300.000
c.	€ 56.000	5	€ 280.000
	Totale	10	€ 840.000

I contratti indicati nelle righe a. e b. della tabella sopra riportata saranno stipulati con figure professionali specializzate nelle seguenti aree: relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa. Le posizioni indicate nella riga c. si riferiscono ai compiti di "executive assistants".

1.3 Oneri di missione (su base triennale)

Nel corso del triennio 2019/2021, per il periodo da gennaio 2019 ad agosto 2020, per un totale di 20 mesi, è previsto un numero indicativo di una missione al mese a Dubai della durata media di 4 giorni ciascuna, con un numero medio di partecipanti pari a 3. Il totale complessivo è pari a 240 giorni/uomo, con 20 viaggi A/R, 240 pernottamenti e 480 pasti.

Per il periodo da settembre 2020 a maggio 2021, per un totale di 9 mesi, in concomitanza con l'Esposizione Universale, è prevista, una lunga missione a Dubai per un numero



indicativo di partecipanti, a rotazione ogni due mesi, pari a 10. Il totale complessivo è pari a 2.700 giorni/uomo, con 50 viaggi A/R, 2700 pernottamenti e 5.400 pasti.

Il totale degli oneri per missioni a Dubai è pertanto così quantificabile:

Voce di spesa	Costo unitario	N.	Onere totale
Volo A/R business class	€ 2.500	110	€ 275.000
Pernottamento	€ 300	2.940	€ 882.000
Pasti	€ 40	5.880	€ 235.200
Trasporti da e per aeroporto	€ 100	110	€ 11.000
Totale			€ 1.403.200

A tale importo vanno sommati gli oneri per ulteriori missioni all'estero (cfr: Parigi per l'Assemblea generale del BIE con cadenza semestrale) e sul territorio italiano per attività connesse alle finalità del Commissariato per un totale stimato nel triennio pari ad € 150.000.

Gli oneri complessivi di missione ammontano pertanto nel triennio ad € 1.553.200, concentrati in misura prevalente nel 2020 e nel 2021, quando si prevede la necessità di maggiori spostamenti e di più lunghe permanenze negli Emirati arabi uniti.

1.4 Riepilogo oneri personale e di missione a carico del Commissariato

	2019	2020	2021
<i>Compenso del Commissario generale e oneri riflessi</i>	€ 276.760	€ 276.760	€ 276.760
<i>Personale con forme contrattuali flessibili a tempo determinato</i>	€ 840.000	€ 840.000	€ 840.000
<i>Oneri di missione</i>	€ 178.320	€ 682.680	€ 692.200
TOTALE	€ 1.295.080	€ 1.799.440	€ 1.808.960

2. Oneri per interventi a carico del Commissariato

Voci	Oneri stimati
<i>Costruzione e manutenzione del Padiglione</i>	€ 15.000.000
<i>Allestimenti e arredi</i>	€ 400.000
<i>Accoglienza</i>	€ 150.000
<i>Pulizia</i>	€ 200.000
<i>Sicurezza</i>	€ 100.000
<i>Gestione, organizzazione eventi</i>	€ 200.000
<i>Imprevisti</i>	€ 46.520
TOTALE	€ 16.096.520

3. Totale oneri della disposizione per il triennio 2019/2021

	2019	2020	2021
<i>Oneri personale e di missione</i>	€ 1.295.080	€ 1.799.440	€ 1.808.960
<i>Interventi</i>	€ 9.704.920	€ 5.700.560	€ 691.040
TOTALE	€ 11.000.000	€ 7.500.000	€ 2.500.000

	<i>di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, per la realizzazione di progetti di ricerca. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 1163 dello stato di previsione del MAECI, rese disponibili per effetto della soppressione della legge n. 948/1982.</i>
589	<i>La disposizione interviene in materia di partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. A tali maggiori oneri si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei risparmi derivanti dall'abrogazione della legge n. 180/1992, complessivamente pari a euro 903.420 annui.</i>
590	<i>La disposizione prevede una riduzione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 della dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del DPR n. 18/1967 relativo alle attività per la promozione dell'Italia.</i>
591	<p>La disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo, destinato all'attuazione della legge 103/2017, anche al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. In particolare si prevede che le risorse non utilizzate per la copertura dei decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario, possano essere destinate ad interventi urgenti di edilizia penitenziaria e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile</p> <p>La disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo degli stanziamenti del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 475, della Legge 205/2017 per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, anche ad interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli istituti e servizi penitenziari e minorili. In particolare, una quota delle risorse del Fondo consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile.</p> <p>La disposizione non comporta oneri in quanto gli stanziamenti del Fondo sono già iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia sul Programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria – all'azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", Capitolo 1773.</p>
592-596	<p><i>La disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, dell'importo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</i></p> <p><i>L'attuazione delle ulteriori finalità previste dalla disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi utilizzare per lo scopo gli stanziamenti destinati ad integrare il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per rimini domestici", già previsti con la legge 20 novembre 2017, n. 167 (articolo 6, comma 4) in riferimento alle vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122 (il 23 luglio 2016), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per l'anno 2018. Tali risorse sono depositate su conti correnti bancari separati a nome</i></p>



della gestione autonoma di CONSAP S.p.A cui è demandata la gestione del fondo in questione.

Nel caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, gli stessi potranno accedere al Fondo in quota proporzionale per le somme non percepite anche negli anni successivi, senza che gli vengano riconosciuti interessi e rivalutazione.

Dai dati forniti dal Ministero dell'interno si evidenzia che il Comitato di solidarietà per le vittime di reati intenzionali violenti ha finora esaminato 35 istanze, deliberando positivamente su 18 di esse, per un importo pari ad euro 94.413,26 mentre le restanti 17 istanze sono state dichiarate inammissibili.

Da quanto appena detto, considerata l'esiguità degli importi liquidati dovuta anche al limitato numero di istanze soddisfatte, si ritiene, che l'ampliamento della platea dei beneficiari nonché la riapertura del termine concesso per la presentazione della domanda di indennizzo a chi è stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della legge n. 122/2016, potrà essere adeguatamente fronteggiato nel limite delle dotazioni del Fondo di cui alla legge 122/2016, come reintegrato a seguito dell'emanazione della legge 20 novembre 2017, n. 167 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si rappresenta, altresì, che la revisione degli importi degli indennizzi, alla luce delle modifiche normative introdotte dalle disposizioni in esame, verrà stabilita con successivo decreto interministeriale di concerto MEF, attraverso il quale potranno essere opportunamente verificate le misure, al fine del rispetto della congruità delle risorse stanziare in bilancio.

597	<p>L' articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016 è finalizzato a definire le modalità con le quali verificare se ed in quale misura le amministrazioni centrali dello Stato si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.</p> <p>L'articolo 7-bis trova il suo fondamento nel comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione che prevede la destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive in favore di determinati territori per rimuovere gli squilibri economico sociali.</p> <p>In prima attuazione della disposizione si è evidenziata la possibilità di rendere più incisiva la norma dell'articolo 7-bis, in tal senso si propongono delle modifiche al testo originario.</p> <p>La disposizione modifica la locuzione "Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno" con la dizione "Ministro per il Sud".</p>
598	<p>La disposizione prevede che la previsione dell'emanazione di una direttiva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla individuazione dei programmi di spesa oggetto della verifica del rispetto della destinazione territoriale delle risorse è sostituita con l'individuazione degli stessi programmi nel Documento di Economia e Finanza <i>su indicazione del Ministro per il Sud</i>.</p>
599	<p>Si prevede che le Amministrazioni interessate entro il 28 febbraio di ogni anno trasmettano l'elenco dei programmi di propria competenza al Ministro per il Sud (<i>comma 2-bis</i>), La disposizione del <i>comma 2-ter</i> prevede che, anche le risorse allocate nei contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. ed i contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana</p>



	<p>S.p.a., siano predisposti in conformità all'obiettivo della destinazione territoriale di cui all'articolo 7-bis. Parimenti, la norma prevede che anche i contratti di programma vigenti siano sottoposti al monitoraggio dell'articolo 7-bis del D.L. n.243/2016. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
601	<p>La norma modifica la misura "Resto al Sud" ampliando la platea dei potenziali beneficiari della medesima misura rivolgendosi anche ai soggetti di età compresa tra i 36 e i 45 anni di età.</p> <p>Inoltre, prevede l'estensione delle agevolazioni anche ai liberi professionisti, rimasti inizialmente esclusi, al fine di sostenere le attività libero professionali per consentire loro di affrontare correttamente i mercati, nella gestione del cambiamento economico connesso all'evoluzione tecnologica.</p> <p><i>Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le attività libero professionali è richiesto che i liberi professionisti: i) non risultino, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, titolari di partita iva per l'esercizio di un'attività analoga a quella per cui si fa domanda; ii) mantengano la loro sede operativa in una delle regioni del Mezzogiorno.</i></p> <p>Le modifiche in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla misura Resto al Sud, così come innovata, continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91 del 2017, rispetto alle quali con la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 sono stati assegnati 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.</p>
602	<p>La norma dispone la proroga per gli anni 2019 e 2020 delle funzioni del commissario straordinario, previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 nell'ambito della procedura di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi avviata appunto nel 2013. Contestualmente si conferma la possibilità di supportare l'attività del commissario con 3 esperti, nominati dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero. La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica nel limite massimo di 175.000 euro annui per 2019 e per il 2020 per il compenso del Commissario e degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.</p>
603	<p><i>La disposizione trova fondamento nella necessità di richiamare espressamente la validità dei contenuti stabiliti nell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e trasfusi nei Piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche approvati. Ciò al fine di consolidare e/o completare le misure e le linee d'azione previste dalle medesime fondazioni nei rispettivi piani, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio sotto il profilo economico-gestionale e del tendenziale riequilibrio della loro struttura finanziaria e patrimoniale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
604	<p><i>La disposizione assegna ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni di età nel 2019, una Carta elettronica, c. d. bonus cultura, utilizzabile per l'acquisto di biglietti per diverse rappresentazioni artistiche, libri, musica registrata o corsi di musica, teatro, lingua straniera, nel limite di spesa di 240 milioni di euro. È previsto, inoltre, che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.</i></p>



	<i>Rispetto alla legislazione vigente, la disposizione comporta un risparmio di 50 milioni di euro per l'anno 2019 sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 208 del 2015 c.d. bonus cultura.</i>
605 616	<p><i>Le ulteriori misure previste per l'anno 2019 (commi da 605 a 614), sono destinate a sostenere e rafforzare il Fondo unico per lo spettacolo, le attività culturali nei territori delle Regioni interessate dal sisma del Centro Italia, le fondazioni lirico-sinfoniche, il settore del festival, il patrimonio culturale delle arti applicate, la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, la digitalizzazione del patrimonio culturale, la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, capitale europea della cultura per l'anno 2019 e di iniziative culturali a L'Aquila.</i></p> <p><i>Inoltre, al comma 615, al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, si prevede l'incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, di un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi relativi al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta per le imprese del settore cinematografico di cui al capo II della predetta legge 220/2016.</i></p> <p><i>Agli oneri complessivi, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i></p>
613	<i>La disposizione autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata capitale italiana della Cultura 2020.</i>
617	<i>La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto prevede che, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore sia autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei.</i>
618	<p><i>La disposizione autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167.</i></p> <p><i>Pertanto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, sul capitolo 7305 piano gestionale 03 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.</i></p>
619	<i>La disposizione incrementa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 le disponibilità del capitolo 8281, Pg 31 e 33 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per consentire la realizzazione di progetti sperimentali relativi a</i>



	<p><i>iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 da affidare alla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio delle regioni Abruzzo, marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti.</i></p>
620	<p><i>La disposizione stabilisce che, per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero, sia destinata quota parte delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.</i></p> <p><i>Tali risorse sono utilizzate dalla Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane del MIBAC, la quale, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, articolo 16, comma 2, "promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo" e "promuove la creatività e la produzione artistica contemporanea e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti". In particolare, la Direzione generale ha attuato un piano di promozione dell'arte italiana in Italia e all'estero, dando vita al progetto denominato Italian Council, finanziato a valere sui fondi del Piano per l'arte contemporanea, di cui alla legge n.29 del 2001 con l'obiettivo di: "... consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri". Il progetto finanzia proposte che si concludano necessariamente con la produzione di un'opera d'arte contemporanea che vada ad incrementare le pubbliche collezioni. Nel primo biennio sono stati finanziati quattro bandi, per uno stanziamento totale di tre milioni di euro, 34 i progetti selezionati tra 180 domande provenienti da tutto il mondo, e, visti i risultati raggiunti, si ritiene strategico rafforzare ulteriormente il piano di valorizzazione, potenziandolo anche con altre linee di finanziamento che possano prevedere anche altre finalità quali, a titolo meramente esemplificativo: la realizzazione di mostre all'estero in spazi museali di prestigio, favorire la mobilità di curatori e artisti anche in residenza nonché promuovere la partecipazione degli artisti e curatori italiani alle più rilevanti esposizioni periodiche internazionali.</i></p> <p><i>La norma comporta la variazione compensativa dal piano gestionale 13 "piano per l'arte contemporanea ivi comprese le attività di manutenzione, conservazione e tutela del patrimonio pubblico dell'arte e dell'architettura contemporanee" al piano gestionale 11 "arte contemporanea - promozione dell'arte italiana all'estero" del capitolo 7707 "conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale, ecc." dello stato di previsione del Mibac.</i></p>
621-627	<p>La disposizione in esame stabilisce, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora l'erogazione in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, tramite compensazione ai</p>



sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per quanto riguarda la stima sul gettito IRPEF, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, per un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,4 milioni di euro. Ai fini della stima, considerando la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame si ipotizza un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,8 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di -4,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda la stima per le imprese, sono stati rilevati i dati sulle erogazioni liberali, effettuate in base all'articolo 100 del TUIR che generano complessivamente minore IRES/IRPEF, come desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2016, per circa 37,5 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente ad ognuna di esse si stima in circa 4,17 milioni di euro. A tale importo si riferiscono erogazioni per circa 20,5 milioni di euro. Non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo al 65%, pari a circa 13,3 milioni di euro, ripartito in 3 esercizi.

Di seguito l'andamento di cassa, considerando la validità per il solo 2019:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Irpef	0,0	-8,6	-4,9	-4,9	+3,7	0,0
Credito Imprese	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-4,4	-13,0	-9,3	-4,9	+3,7	0,0

In milioni di euro

628 La norma dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge n. 96 del 2018, relativa alle società dilettantistiche sportive, di 4,4 milioni di euro nell'anno 2019, 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 9,3 milioni di euro nell'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro nell'anno 2022.

629 La disposizione cambia la denominazione di CONI servizi SpA, in Sport e Salute SpA. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica prevede la sostituzione delle denominazione "CONI Servizi S.p.A" contenuta nelle disposizioni normative vigenti sia sostituita con" Sport e Salute S.p.A".

630 La disposizione modifica il meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell'attività sportiva nazionale e l'attribuzione delle competenze in tali materie tra il Coni e la Sport e Salute SpA.

Il meccanismo di finanziamento del settore dello sport non viene più determinato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma viene parametrato ad una percentuale (32 per cento) delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. In ogni caso tale contributo non potrà essere inferiore a 410 milioni di euro (circa 5 milioni in più rispetto a quanto previsto a legislazione vigente).

Nella tabella che segue sono riportati i dati di consuntivo relativi agli anni 2013-2015 delle



imposte per i settori sopra indicati

Anno 2013	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	8.771	152.013.005	10.475.438	7.252.774	1.698.921	171.440.138
Attività di club sportivi	25.523	513.896.061	29.642.789	6.409.692	375.765	550.324.307
Palestre	7.911	52.456.589	2.421.027	1.322.786	1.697.224	57.897.626
Altre attività sportive	126.280	412.231.434	20.749.213	16.921.436	24.144.662	474.046.745
Attività sportive	168.485	1.130.597.089	63.288.467	31.906.688	27.916.572	1.253.708.816

Importi espressi in euro

Anno 2014	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	8.974	145.753.181	8.607.240	5.205.450	1.254.614	160.820.485
Attività di club sportivi	28.249	508.001.671	39.913.863	3.737.507	405.594	552.058.635
Palestre	8.159	55.813.122	2.246.060	3.127.356	1.800.603	62.987.141
Altre attività sportive	130.712	421.553.338	23.520.872	27.245.688	25.136.569	497.456.467
Attività sportive	176.094	1.131.121.312	74.288.035	39.316.001	28.597.380	1.273.322.728

Importi espressi in euro

Anno 2015	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	9.187	142.394.528	8.002.056	7.006.991	1.424.724	158.828.299
Attività di club sportivi	30.672	504.275.335	44.988.252	4.038.774	464.032	553.766.393
Palestre	8.414	55.161.606	1.805.975	1.646.398	1.794.605	60.408.584
Altre attività sportive	135.336	426.154.858	24.926.495	30.555.130	27.000.814	508.637.297
Attività sportive	183.609	1.127.986.327	79.722.778	43.247.293	30.684.175	1.281.640.573

Importi espressi in euro

La tabella include il totale delle entrate (IVA, IRAP, IRES e IRPEF) che sono affluite nel 2013, nel 2014 e nel 2015 dai soggetti che operano nelle attività individuate con specifici codici Ateco relative a "gestione di impianti sportivi", "attività di club sportivi", "palestre" e "altre attività sportive".

Il numero di soggetti varia da 168 mila nel 2013 a 184 mila nel 2015.

Le entrate derivano sostanzialmente dall'Iva e mostrano una sostanziale stabilità negli anni considerati.

L'aliquota del 32 per cento è determinata tenendo conto dell'ammontare delle entrate effettivamente incassate.

La somma complessiva di 410 milioni annui è destinata: al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento, alle attività istituzionali, nonché alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e il supporto alla delegazione italiana; per 368 milioni di euro annui, a Sport e Salute Spa, di cui una quota non inferiore a 280 milioni di euro annui da trasferire alle Federazioni sportive nazionali *alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite*; per 2 milioni di euro annui alla copertura degli oneri derivanti dalla ridefinizione dei concorsi pronostici sportivi di cui ai commi da 634-639. In via transitoria, per l'anno 2019 sono confermati nel loro ammontare gli importi che il CONI comunicherà ai soggetti di cui al periodo precedente ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

631 In sede di prima applicazione, la disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità *di Governo competente in materia di sport*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al *comma 630*.



632	<p><i>La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio possono essere rimodulati annualmente gli importi delle risorse di cui al comma 630 primo periodo, pari 410 milioni di euro, destinate al CONI e a "Sport e Salute S.p.A", tenendo conto delle entrate effettivamente incassate e accertate in sede di assestamento o di bilancio.</i></p>																					
633	<p>La disposizione è di natura ordinamentale e ridisegna parzialmente la governance della nuova società attribuendo all'Autorità di governo in materia di sport la designazione dei membri del CDA, ferma restando l'attribuzione delle azioni al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><i>Le modifiche ridefiniscono la governance del CONI e di Sport e salute S.p.A. In particolare si prevede un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. la nomina del presidente spetta all'Autorità di Governo in materia di Sport previo parere delle commissioni parlamentari, mentre gli altri due componenti vengono nominati rispettivamente dal Ministro della Salute, dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e previo parere delle commissioni parlamentari competenti. La disposizione prevede inoltre che con DPCM, previo parere del CONI e su proposta dell'autorità di governo in materia di sport, possono essere stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi per la nomina. Si prevede l'estensione dell'incompatibilità' per un biennio degli organi di vertice della società non solo con gli organi di vertice del CONI, ma anche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. ai fini contabili è previsto un sistema separato che provvede al riparto delle risorse per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. per l'amministrazione della gestione separata è previsto che un membro designato dal CONI possa partecipare al consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A. quale consigliere aggiunto. In caso di gravi irregolarità e scorretto utilizzo dei fondi, l'autorità di governo può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate.</i></p>																					
634-639	<p><i>Le disposizioni introducono una riforma generale dei concorsi pronostici sportivi regolamentati dal decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, con potenziale impatto anche sulle scommesse a totalizzatore regolamentate dal decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, di cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà disporre la sospensione o la chiusura definitiva.</i></p> <p><i>L'andamento della raccolta delle due tipologie di gioco su citate, presenta da anni una continua flessione con conseguente riduzione delle entrate tributarie; nella fattispecie l'imposta unica di cui al decreto legislativo 504/98 e il diritto fisso, che si applica solo ai concorsi pronostici sportivi, di cui alla L. n. 412/91.</i></p> <p><i>Nella tabella che segue il dettaglio dei dati riferiti alla raccolta e alle entrate tributarie nel periodo 2006/2017:</i></p> <table border="1" data-bbox="236 1865 1442 2063"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>RACCOLTA CPS</th> <th>RACCOLTA SCO</th> <th>RACCOLTA TOTALE</th> <th>IMPOSTA UNICA + DIRITTO FISSO CPS</th> <th>IMPOSTA UNICA SCO</th> <th>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>€ 273.949.733,00</td> <td>€ 29.237.359,00</td> <td>€ 303.187.092,00</td> <td>€ 92.704.589,65</td> <td>€ 5.847.471,80</td> <td>€ 98.552.061,45</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>€ 209.729.345,00</td> <td>€ 18.968.814,00</td> <td>€ 228.698.159,00</td> <td>€ 70.972.410,35</td> <td>€ 3.793.762,80</td> <td>€ 74.766.173,15</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	RACCOLTA CPS	RACCOLTA SCO	RACCOLTA TOTALE	IMPOSTA UNICA + DIRITTO FISSO CPS	IMPOSTA UNICA SCO	TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2006	€ 273.949.733,00	€ 29.237.359,00	€ 303.187.092,00	€ 92.704.589,65	€ 5.847.471,80	€ 98.552.061,45	2007	€ 209.729.345,00	€ 18.968.814,00	€ 228.698.159,00	€ 70.972.410,35	€ 3.793.762,80	€ 74.766.173,15
ANNO	RACCOLTA CPS	RACCOLTA SCO	RACCOLTA TOTALE	IMPOSTA UNICA + DIRITTO FISSO CPS	IMPOSTA UNICA SCO	TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE																
2006	€ 273.949.733,00	€ 29.237.359,00	€ 303.187.092,00	€ 92.704.589,65	€ 5.847.471,80	€ 98.552.061,45																
2007	€ 209.729.345,00	€ 18.968.814,00	€ 228.698.159,00	€ 70.972.410,35	€ 3.793.762,80	€ 74.766.173,15																



2008	€ 163.426.831,50	€ 12.238.949,00	€ 175.665.780,50	€ 55.303.639,78	€ 2.447.789,80	€ 57.751.429,58
2009	€ 134.030.950,50	€ 9.797.135,00	€ 143.828.085,50	€ 45.356.073,65	€ 1.959.427,00	€ 47.315.500,65
2010	€ 93.479.264,00	€ 5.792.243,00	€ 99.271.507,00	€ 31.633.382,94	€ 1.158.448,60	€ 32.791.831,54
2011	€ 70.351.659,50	€ 5.001.673,00	€ 75.353.332,50	€ 23.807.000,08	€ 1.000.334,60	€ 24.807.334,68
2012	€ 51.050.904,50	€ 3.299.041,00	€ 54.349.945,50	€ 17.275.624,50	€ 659.808,20	€ 17.935.432,70
2013	€ 40.185.908,00	€ 2.356.324,00	€ 42.542.232,00	€ 13.598.909,88	€ 471.264,80	€ 14.070.174,68
2014	€ 34.471.226,50	€ 2.036.353,00	€ 36.507.579,50	€ 11.665.061,65	€ 407.270,60	€ 12.072.332,25
2015	€ 31.524.596,00	€ 1.916.904,00	€ 33.441.500,00	€ 10.667.921,87	€ 383.380,80	€ 11.051.302,67
2016	€ 23.975.776,50	€ 1.285.098,00	€ 25.260.874,50	€ 8.113.401,65	€ 257.019,60	€ 8.370.421,25
2017	€ 17.197.488,00	€ 785.662,00	€ 17.983.150,00	€ 5.819.629,32	€ 157.132,40	€ 5.976.761,72
TOTAL E	€ 1.143.373.683,00	€ 92.715.555,00	€ 1.236.089.238,00	€ 386.917.645,31	€ 18.543.111,00	€ 405.460.756,31

La stima per l'anno 2018 prevede una raccolta totale intorno ai 14 milioni con entrate tributarie pari a circa 5 milioni.

Il calo della raccolta è, dunque, costante negli anni e senza un intervento di riforma radicale del settore le entrate tributarie assumeranno valori sempre meno significativi.

L'impianto della disposizione, consentirà di attuare, nel corso dell'anno 2019, l'intervento riformatorio necessario al rilancio dei concorsi pronostici sportivi con auspicabile incremento della raccolta a partire dal 2020.

A tal fine, con proprio provvedimento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà attuare i seguenti interventi:

- 1. Modifica della formula di gioco dei concorsi pronostici;*
- 2. Modifica della posta unitaria di gioco e della giocata minima;*
- 3. Variazione delle voci e della percentuali di ripartizione della posta di gioco;*
- 4. Sospensione o chiusura definitiva dei concorsi pronostici sportivi o delle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive attualmente offerti.*

La norma dispone, poi, al comma 638, l'abolizione dell'imposta unica e del diritto fisso che insistono su tali tipologie di gioco a decorrere dall'1 luglio 2019, stabilendo, sempre a quella data, la nuova ripartizione della posta di gioco per entrambe le tipologie. Il provvedimento di cui al comma 638, potrà disporre diverse percentuali di ripartizione solo con riferimento alle percentuali destinate, rispettivamente, al "montepremi" e alla "società Sport e Salute Spa".

Per l'anno 2019, dunque, la riforma impatta finanziariamente solo per il secondo semestre, rimanendo sino a tale data invariata l'offerta di gioco.

Pertanto, nell'esercizio finanziario 2019, l'abrogazione dell'imposta unica si stima comporterà una diminuzione delle entrate tributarie, calcolata sulla base del trend di raccolta su esposto e scontato nelle previsioni a legislazione vigente, di circa 2,5 milioni e, a decorrere dal 2020, di 5 milioni annui.

Riguardo alla raccolta dei concorsi pronostici sportivi post riforma, si può stimare che le somme destinate alla Sport e Salute Spa, per le attività di integrazione del gioco con



	<p><i>attività sociali, sportive e culturali di cui al comma 639, siano pari a 1,5 milioni di euro nell'anno 2019 (anno in cui la modifica della ripartizione della posta di gioco inciderà solo dall'1 luglio), e a 4 milioni in ragione d'anno a partire dal 2020.</i></p> <p><i>Tale stima è effettuata considerando, a partire dal 2020, un aumento di circa il 20% dei volumi di gioco rispetto all'anno 2018, in virtù delle novità che saranno introdotte, in primis l'aumento del montepremi dal 50% al 75% della raccolta e la presumibile necessità perlomeno di un raddoppio della posta unitaria di gioco da € 0,50 a € 1,00 e della giocata minima da € 1,00 a € 2,00, novità che, in mancanza della possibilità di comunicazioni pubblicitarie, si stima potranno dispiegare i propri effetti dal 2020.</i></p> <p><i>Nell'anno 2018 i concorsi pronostici sportivi hanno totalizzato circa 27.000.000 di colonne giocate.</i></p> <p><i>Nell'ipotesi di stima anzidette, nel secondo semestre 2019 si ipotizza, dunque, una raccolta pari a 13,5 milioni di euro (raccolta annuale/2). Applicando l'aliquota del 12% a favore della società Sport e Salute Spa, si ottiene un importo a favore di quest'ultima di circa 1,5 milioni di euro.</i></p> <p><i>Negli anni 2020 e seguenti, considerando, come detto, un incremento del 20% della raccolta, si stima in circa 4 milioni l'importo a favore della Sport e Salute Spa.</i></p> <p><i>Il differenziale rispetto all'importo complessivo che sarebbe stato dovuto in termini di imposta unica (1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019) va destinato, oltre alla predetta società Sport e Salute Spa come sopra specificato, anche a montepremi, in misura necessaria per sostenere il rilancio del gioco e la concorrenzialità con giochi aventi payout similari.</i></p>
640	<p><i>Si prevede che le risorse non assegnate con la delibera CIPE n. 38 del 2015 ("Cantieri in Comune") e quelle assegnate con la medesima delibera che si rendano disponibili, in quanto oggetto di revoca o derivanti da economie, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo "sport e periferie". All'assegnazione delle predette risorse provvede il CIPE con apposita delibera.</i></p> <p><i>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di diversa finalizzazione di risorse già autorizzate a legislazione vigente.</i></p>
641	<p><i>La disposizione modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 9/2008 in materia di criteri per la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di serie A. La quota relativa ai risultati sportivi conseguiti, che contribuisce alla definizione del riparto, è ridotta dal 30 % al 28%, mentre la quota calcolata sulla base del radicamento sociale è aumentata dal 20% al 22%. In particolare, ai fini della determinazione della seconda di tali quote, è aggiunto il criterio dei minuti giocati nel campionato di serie A dai giocatori di età compresa tra i 15 e 23 anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno 36 mesi per la società presso la quale prestano l'attività sportiva. Tale quota non può peraltro essere inferiore al 5% della quota complessiva.</i></p> <p><i>Lea disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
642	<p><i>La disposizione fa decorrere l'efficacia delle disposizioni di cui al precedente comma a far</i></p>

	<i>data dalla stagione sportiva 2021 - 2022.</i>
643	<i>Entro il 30 giugno 2019, dovrà essere adottato il decreto del presidente del Consiglio previsto dal comma 4, dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 9/2008, come sostituito dal comma 641, con cui vengono stabilite le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati, i criteri di ponderazione delle quote e i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra e dei minuti giocati dai giovani calciatori.</i>
644	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
645	La disposizione prevede l'autorizzazione di spesa pari a 450.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per il finanziamento di un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti», previsto dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico qualora, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la Patria. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui.
646	<p>La disposizione modifica l'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, e successive modificazioni, estendendo l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.</p> <p>Dai dati acquisiti dai soggetti interessati dalla disposizione in esame, risulta che la potenziale platea dei beneficiari della norma è pari a 25.000 soggetti; ipotizzando prudenzialmente un'imposta di bollo pari complessivamente a 100 euro, si stima una perdita di gettito, a decorrere dal 2019, pari a 2,5 milioni di euro su base annua.</p>
647-650	<p><i>La norma disciplina le controversie avverso i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. In particolare dette controversie sono affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ad integrazione dei criteri stabiliti dalla legge 220/2003. Il CONI e le Federazioni sportive devono conseguentemente adeguare i propri statuti ai nuovi principi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.</i></p> <p><i>Nell'ambito della giurisdizione amministrativa viene previsto un rito accelerato, al fine di consentire la celere definizione delle controversie e l'avvio di campionati professionistici, ai quali è limitato l'intervento. In tale ottica è stata disposta l'applicazione del rito accelerato già previsto per l'affidamento dei contratti pubblici, La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche e le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</i></p>
651	<i>La disposizione amplia la platea dei legittimati ad agire in giudizio nelle ipotesi di violazione dei diritti audiovisivi e consente al giudice, su istanza della parte legittimata ad agire, di disporre misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'Autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi. Le modifiche introdotte, stante la loro natura precettiva e ordinamentale, non sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</i>
652	<i>La disposizione aggiunge, dopo il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un ulteriore comma prevedendo l'incremento di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2019,</i>



	<i>2020 e 2021, della quota del contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, 'Special Olympics Italia'.</i>
653	<i>Viene disposto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, (iscritto nel bilancio dell'Istituto per il Credito sportivo) sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo. Alla norma non sono associati effetti sui saldi di finanza pubblica.</i>
654-656	<i>In considerazione della costante diminuzione del tasso di natalità in Italia, la norma mira a favorire la crescita demografica coniugando la nascita del terzo figlio allo sviluppo delle attività produttive nelle aree rurali. La disposizione è finalizzata a favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia. Le famiglie con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021 hanno in concessione gratuita per un periodo non inferiore a 20 anni un terreno fra quelli messi a disposizione del demanio. Medesimo beneficio viene destinato alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30%. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale, di cui al decreto legislativo 185/2000. Per incentivare lo sviluppo e il ripopolamento delle aree rurali, le famiglie concessionarie del terreno possono accedere ad un mutuo a tasso zero, fino a 200.000 euro, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno. Per l'attuazione del comma 655 viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020.</i>
657	<i>Al fine di superare l'emergenza causata da Xylella fastidiosa e rilanciare il settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio, l'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018), ha modificato l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevedendo l'estensione del Fondo per la competitività del comparto cerealicolo, anche al settore olivicolo nelle aree colpite dall'emergenza fitosanitaria. Le risorse già stanziare, pari a 1 milione di euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, sono destinate a coloro che reimpiantano piante tolleranti o resistenti nella zona infetta della Regione Puglia sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto. La misura risulta di difficile attuazione, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla Regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale. Si propone quindi di estendere il campo di applicazione della norma, prevedendo, ad invarianza di spesa, anche le azioni di cui al comma 126 della stessa legge (contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio). La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
658	<i>La disposizione interviene, sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa. La norma è volta a:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa mediante l'intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP), anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di innalzare la misura massima di garanzia del Fondo;</i> - <i>affidare alle norme di rango secondario il compito di disciplinare le condizioni di</i>



	<p><i>mantenimento della garanzia del Fondo nel caso di cessione dei mutui; Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</i></p>
659	<p><i>La disposizione interviene sul novero delle operazioni che possono essere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. La norma è volta a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>chiarire che CDP può finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità;</i> - <i>ampliare le finalità dei predetti investimenti, introducendo la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese.</i> <p><i>Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</i></p>
660	<p><i>La disposizione modifica il comma 128, lettera a), capoverso 1-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di incrementare di 3 milioni di euro ciascuna delle annualità 2019 e 2020 e di 2 milioni l'anno 2021 il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per i prodotti cerealicoli, olivicoli e lattiero-caseari, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio. Dalla norma derivano oneri pari 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</i></p>
661	<p><i>Al fine di favorire la rigenerazione dell'agricoltura dei territori colpiti dal batterio Xylella, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" non si applicano agli ulivi che insistono nelle zone di cui alla Decisione di esecuzione UE 2018/927 del 27 giugno 2018. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</i></p>
662	<p><i>La disposizione in esame prevede l'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La misura determina oneri pari al limite di spesa individuato, ovvero pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</i></p>
663	<p><i>La disposizione prevede, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, l'istituzione di un Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2022 per assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34.</i></p>
664	<p><i>La disposizione demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione dei criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 663.</i></p>
665	<p><i>La norma prevede la concessione, nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2019, in favore dei soggetti pubblici o privati che posseggono o conducono fondi siti nei territori colpiti dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per i quali con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 è stato dichiarato lo Stato di emergenza, di un contributo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per la rimozione</i></p>

	<p><i>ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi. Si prevede che le condizioni e le modalità per l'accesso al contributo e le modalità per il rispetto del limite di spesa autorizzato siano stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione, pertanto, comporta un onere pari al limite di spesa autorizzato.</i></p>
666-667	<p><i>La norma prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione del catasto frutticolo nazionale. L'importanza di procedere alla costituzione di un catasto frutticolo va considerata in un contesto che vede le produzioni frutticole in Italia investire una superficie di circa 600.000 ettari, con una produzione lorda vendibile (PLV) di circa 7 miliardi di euro. Se si considera l'intero comparto ortofrutticolo, la PLV complessiva ammonta a circa 12 miliardi di euro rimarcando la sua valenza strategica in termini di valore della produzione e le caratteristiche alimentari dei suoi prodotti. Lo stanziamento intende coprire le spese relative alla ricognizione a livello nazionale dei dati puntuali delle superfici frutticole nonché l'ideazione e realizzazione di un sistema informativo comprendente un database relazionale e mappe interattive.</i></p>
668	<p><i>Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.</i></p>
669	<p><i>La disposizione autorizza il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo, nell'anno 2019, ad avviare procedure per il reclutamento di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, così suddiviso: n. 5 dirigenti di II fascia, n. 40 funzionari (Area III/F1) e n. 12 assistenti (Area II/F2).</i></p> <p><i>Il personale appartenente alla qualifica dirigenziale non generale unitamente ai funzionari appartenenti alla terza Area saranno assunti a decorrere dal 1° novembre 2019; mentre per gli assistenti della II Area, si prevede di procedere alle relative assunzioni nella seconda metà del mese di settembre del 2019. Ciò al fine della corretta imputazione contabile dell'onere sul bilancio dello Stato (rateo).</i></p> <p><i>Nella tabella seguente, per le 57 unità da assumere, si riportano i dati relativi al calcolo: del costo unitario, del costo a regime e, per l'anno 2019, del costo di 2 mesi di servizio (per dirigenti e funzionari) e di 3,5 mesi di servizio (per assistenti)</i></p>



<i>Profilo/Qualifica</i>	<i>Costo unitario in base ai vigenti CCNL Area 1 e Funzioni Centrali</i>	<i>Unità da assumere</i>	<i>Costo a regime (dal 2020)</i>	<i>Costo mensile</i>	<i>Anno 2019 – Costo di 2 mesi di servizio per dirigenti e funzionari e di 3,5 mesi per assistenti</i>
<i>Dirigente II fascia</i>	147.547,77	5	737.738,86	56.749,14	113.498,29
<i>Funzionario Area III – F1</i>	41.589,12	40	1.663.654,75	127.966,52	255.933,04
<i>Assistente Area II - F2</i>	36.124,14	12	433.489,72	33.345,36	116.708,77
<i>totale</i>	225.261,03	57	2.834.793,33		486.140,10

670

La disposizione prevede il ripristino per il personale ispettivo dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari dell'indennità di trasferta e delle altre indennità soppresse dall'articolo 1, comma 213, della legge 266/2005, modificando l'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'onere complessivo ammonta ad euro 301.350, quantificato ipotizzando 410 unità di personale, 105 uscite medie annue pro-capite e 7 euro di indennità di missione media giornaliera stimata sulla base dell'indennità oraria spettante al personale inviato in missione, tenuto conto sia delle missioni di durata inferiore alle 8 ore che delle missioni di durata superiore alle 8 ore.

Personale interessato	annuo	Numero di uscite medie annue	Indennità missione giornaliera (Euro)	di media	TOTALE (Euro)
410		105	7,00		301.350,00

671

La disposizione introduce i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 23.

3-bis. Definisce le modalità di pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie, il quale deve essere effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti mediante versamento in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3-ter. Con l'introduzione del comma 3-ter all'articolo 26 del d.lgs. n. 231/2017 si prevede che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti all'entrata del bilancio dello Stato siano riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa



	<p>dell'Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, al fine di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione del medesimo Ispettorato.</p> <p>Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze viene determinato l'ammontare delle risorse destinate annualmente all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa. Tale ammontare non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire secondo la contrattazione integrativa.</p>
672	<p>La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione apistica. Si prevede il rinvio a ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'attuazione della disposizione del presente comma da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
673-674	<p>L'intervento si compone di due commi i quali prevedono due misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.</p> <p>La prima dispone la proroga, per i suddetti lavoratori, per l'anno 2019, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio. Ne derivano pertanto maggiori oneri per 11 milioni di euro per l'anno 2019.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 1, comma 121 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha riconosciuto, per l'anno 2018, per i medesimi soggetti, una identica misura con gli stessi presupposti e limiti.</p> <p>La seconda prevede che, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), siano incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Ne derivano pertanto maggiori oneri per 2,5 milioni di euro per l'anno 2019.</p>
675-686	<p>La norma prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'obiettivo di proporre misure per la valorizzazione in chiave turistica del demanio marittimo costiero al fine di avviare preliminarmente una fase ricognitoria per la quantificazione delle variabili amministrative, strutturali ed economiche legate al demanio costiero-marittimo nonché al tessuto imprenditoriale ivi insistente. Sulla base delle informazioni acquisite, verranno individuate e formulate le opportune e migliori azioni per tutelare l'ambiente costiero e promuoverne l'attrattività nel quadro strategico della valorizzazione turistica nazionale. A tal fine, verranno:</p> <p>a) promosse apposite intese/accordi per la fruizione delle banche dati esistenti presso le pubbliche amministrazioni centrali e locali titolari di competenze amministrative o statistiche nei limiti della normativa a tutela della privacy (ad esempio il SID - Portale del mare, strumento informativo del MIT per la gestione amministrativa e fiscale del demanio marittimo, il data warehouse del censimento dell'Industria e dei servizi dell'ISTAT, gli open data regionali, ecc.);</p> <p>b) costituiti dei gruppi di lavoro, nell'ambito delle risorse umane disponibili nella</p>



	<p><i>pubblica amministrazione, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, che avranno il compito di approfondire e curare specifici aspetti connessi alle varie discipline e competenze del settore in questione.</i></p> <p><i>c) avviate attività di condivisione dei risultati con gli stakeholder.</i></p> <p><i>La norma prevede inoltre una sospensione per cinque anni del canone demaniale marittimo a carico delle imprese turistiche balneari interessate che hanno subito danni in relazione alle recenti calamità naturali, quale anticipazione sui risarcimenti e/o indennizzi che verranno loro riconosciuti a seguito dell'accertamento degli effettivi danni subiti.</i></p> <p><i>Con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 che hanno interessato parte del territorio italiano. Relativamente alle aree costiere sono state colpite nove regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Toscana, Sardegna, Sicilia e Veneto. In queste regioni risultano essere presenti sul demanio marittimo circa 12.000 concessioni con finalità turistico-ricreative, alle quali corrispondono circa 50 milioni di euro di canone. Dalle stime provenienti dai vari territori emerge che le strutture che hanno subito dei danni medio gravi riguardano mediamente circa il 20% del totale delle concessioni. Pertanto, la sospensione del canone demaniale al 20% dei titoli concessori determinerebbe un mancato gettito mediamente pari a 10 milioni di euro annui (per cinque anni).</i></p> <p><i>Tuttavia, la vigente legislazione prevede che "in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona" si applichi una "riduzione dei canoni [...] nella misura del 50 per cento". Di conseguenza, il mancato gettito non previsto dalla legislazione vigente riguarderebbe il 50% della quantificazione sopra riportata, ovvero 5 milioni di euro annui per cinque anni.</i></p> <p><i>La previsione di cui al comma 686 non comporta nuovi oneri a carico dello Stato in quanto è unicamente diretta ad escludere l'applicazione del D.lgs. n. 59/2010 nei confronti dell'attività del "commercio al dettaglio su aree pubbliche.</i></p>
687	<p><i>La norma prevede la permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica in considerazione della mancata attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 7 agosto 2015, riguardante l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e l'inclusione in detto ruolo della predetta dirigenza del SSN. La norma dispone altresì che con apposito Accordo tra Aran e OO.SS. si provvede alla modifica del CCNQ 13 luglio 2016 che, anteriormente alla scadenza della predetta delega, aveva collocato la dirigenza in parola nell'Area delle funzioni locali, al fine di ricondurre la stessa nell'Area della sanità. L'intervento, che non modifica il numero dei comparti e delle aree di contrattazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
688	<p><i>L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa alla struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN, è incrementata di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019.</i></p>
689-691	<p><i>Le disposizioni in esame riducono l'attuale aliquota di accisa sulla birra da 3 euro a 2,99</i></p>

euro per ettolitro e per grado plato. Al fine di agevolare i piccoli birrifici indipendenti di cui al comma 4-bis, articolo 2 della legge 16 agosto 1962 n. 1354, prevedono, inoltre, la riduzione del 40% dell'accisa per quelli con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri. Si è assunto ai fini della stima il medesimo trattamento anche per le partite di birra provenienti da Paesi dell'UE, prodotte in piccoli birrifici indipendenti aventi analoghi quantitativi di produzione annui. Gli effetti finanziari di cassa complessivamente stimati, considerando che la norma decorra dal 1° marzo 2019, sono i seguenti:

Punto 1. BIRRA

	2019	2020	2021	2022
ACCISE	-2,01	-2,41	-2,41	-2,41
IVA	-0,31	-0,37	-0,37	-0,37
IRES/IRPEF	0,00	0,19	0,14	0,12
IRAP	0,00	0,04	0,03	0,03
TOTALE	-2,32	-2,55	-2,61	-2,63

Punto 2. MICROBIRIFICI

	2019	2020	2021	2022
ACCISE	-7,99	-9,59	-9,59	-9,59
IVA	-1,23	-1,48	-1,48	-1,48
IRES/IRPEF	0,00	0,73	0,57	0,50
IRAP	0,00	0,18	0,13	0,12
TOTALE	-9,22	-10,16	-10,37	-10,45

Totale provvedimento	-11,54	-12,71	-12,98	-13,08
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

In milioni di euro

692-
699

La norma dispone che i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche siano assoggettati ad un'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. L'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.

La legislazione vigente dispone che i redditi derivanti da attività occasionali confluiscono nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Qualora però il reddito derivante da tale attività sia l'unico reddito percepito e risulti di ammontare non superiore a 4.800 euro nell'anno, l'imposizione fiscale risulta nulla. Per quanto concerne i raccoglitori di tartufi occasionali non identificati ai fini IVA la normativa vigente prevede che ai compensi corrisposti, in relazione alle cessioni di tartufi, si applichi una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica ad un'aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR (DPR 917/86) per il primo scaglione di reddito (23%) ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Ai fini della stima sono state effettuate delle elaborazioni del quadro VJ12 della dichiarazione IVA - Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti stimando un ammontare di ricavi di circa 23,6 milioni e si è ipotizzato che i ricavi inerenti la raccolta degli altri prodotti che appartengono alla classe ATECO 02.30 siano circa il 30%, per un ammontare di ulteriori ricavi di circa 7,1 milioni di euro.

L'abrogazione della legislazione vigente comporta quindi una variazione di gettito Irpef pari a -5,7 milioni di euro e a -0,11 e -0,04 rispettivamente di addizionale regionale e

comunale.

Ipotizzando un valore medio pro capite di ricavi pari a 2.000 euro e 1.000 euro rispettivamente per i raccoglitori di tartufi occasionali e per gli altri raccoglitori occasionali, si stima un numero complessivo di raccoglitori occasionali pari a 19.000. Si stima quindi un ammontare di imposta sostitutiva, come disposta dalla disposizione normativa, di circa +1,9 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2019, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021
<i>IRPEF</i>	0	-9,9	-5,7
<i>Addizionale regionale</i>	0	-0,11	-0,11
<i>Addizionale comunale</i>	0	-0,05	-0,04
<i>Imposta sostitutiva</i>	+1,9	+1,9	+1,9
<i>Totale</i>	+1,9	-8,1	-3,9

In milioni di euro

700

La disposizione introduce la possibilità per le aziende agricole di vendere, oltre ai prodotti agricoli e alimentari della propria azienda, anche quelli di altre aziende agricole purché acquistati direttamente da queste. Il vincolo che la norma prevede è che il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti alla propria azienda deve essere prevalente, ossia superiore al 50%, rispetto al fatturato derivante dalla vendita dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. La possibilità offerta agli imprenditori agricoli si ritiene che innescherà una dinamica di rete tra le aziende agricole, che così avranno l'opportunità di vedere ampliata la propria capacità di vendita mantenendo le caratteristiche di genuinità, tipicità e qualità propri di tali produzioni. L'ampliamento delle capacità di offerta dei propri prodotti porterà ad un migliore e ottimale utilizzo delle potenzialità produttive dell'azienda con positive conseguenze in termini occupazionali, di fatturato e, conseguentemente, in termini sociali e di entrate per il bilancio dello Stato.

701

La disposizione prevede che, per le finalità del comma 683, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali nel limite massimo di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.

702

La disposizione apporta modifiche all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, estendendo ai comuni prealpini di collina, pedemontane e della pianura non irrigua la disposizione in base alla quale non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

703

Prevede l'adozione di un decreto di natura regolamentare, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da parte del MIPAAFT e del MATTM per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua caratterizzate da specifici fattori di svantaggio. Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

704	<i>La disposizione prevede la concessione per l'anno 2019 di un contributo di 2 milioni di euro in favore della gestione commissariale del Veneto per il sisma 2012 finalizzata al proseguimento degli interventi di ricostruzione.</i>
705	<i>La disposizione in esame prevede che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola coltivatori diretti al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. Si evidenzia che l'intervento non amplia gli ambiti di applicazione dei regimi di vantaggio agricoli e pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.</i>
706-717	<p>La disposizione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione per i datori di lavoro privati che nell'anno 2019 assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati, ovvero di dottori di ricerca, in possesso dei requisiti previsti dal comma 707, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.</p> <p>L'incentivo viene riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia, di cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.</p> <p>Ai fini della stima degli oneri si riportano i dati degli studenti ottenuti dall'anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laureati in corso con 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, con età inferiore ai 30 anni (da gennaio 2017 a giugno 2018) <i>n. 43.143</i>; • Dottori di ricerca anni 2017 e 2018, con età inferiore ai 35 (da gennaio 2017 fino a giugno 2018) - Università statali e non statali <i>n. 14.595</i>. <p>La disposizione prevede l'utilizzo di risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che corrisponderanno a circa 6.000 assunzioni, nell'ipotesi che per ogni assunzione venga fruito il beneficio massimo di euro 8.000.</p> <p>La copertura individuata dal comma 717 viene posta a carico delle risorse previste nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO). Le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono integrare il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.</p> <p><i>La modifica introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Piuttosto potrebbe determinare un restringimento della platea dei beneficiari e quindi dei risparmi di spesa che prudenzialmente non si quantificano ma che potrebbero essere destinati ad implementare l'incentivo di cui al comma 706.</i></p>
718-	<i>Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.</i>
719	<i>Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.</i>
720	<i>La disposizione prevede che le risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia medesima sono incrementate, a valere sui</i>

	<p><i>finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 8 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri valutati in termini di indebitamento netto in euro 4,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</i></p>
721	<p><i>La disposizione è volta a modificare l'ambito di applicazione del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, prevedendo che siano escluse dalla disciplina complessiva definita dal decreto legislativo n.175 del 2016, salvo ove espressamente previsto, le società quotate e le relative controllate.</i></p> <p><i>A legislazione vigente, tale esclusione riguarda le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.</i></p> <p><i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che alle misure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche previste dal testo unico non erano associati risparmi di spesa.</i></p>
722	<p><i>La disposizione apporta una modifica al testo unico su società a partecipazione pubblica prevedendo che sia possibile costituire Gruppi di azione locale in attuazione dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che alle misure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche previste dal testo unico non erano associati risparmi di spesa.</i></p>
723	<p>La disposizione è volta a prevedere la non applicazione, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni secondo cui, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni:</p> <p>a) l'alienazione di partecipazioni sociali, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di individuare quelle che devono essere alienate;</p> <p>b) in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini prestabiliti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.</p> <p>Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che alle disposizioni di cui si prevede la non applicazione, non erano associati risparmi di spesa.</p>
724	<p><i>La disposizione esclude dal processo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche le società di cui all'articolo 4, comma 6, del testo unico su società a partecipazione pubblica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che alle misure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche previste dal testo unico non erano associati risparmi di spesa.</i></p>
725 e 727	<p>La norma prevede l'esonero di un numero massimo di 120 docenti in ciascuno degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.</p> <p>Ciascun esonero comporta la nomina di un supplente sino al termine delle attività didattiche. Supponendo, prudenzialmente, che ad essere esonerati siano docenti della scuola secondaria di secondo grado, caratterizzati dal maggior stipendio, e considerando che lo stipendio di un supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari a euro 29.918,91, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e incluso l'elemento perequativo, in caso venga</p>



	<p>prorogato da altra disposizione della presente legge, ne segue che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'onere conseguente alla stipula di 120 contratti di supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari, al massimo, a 3,60 milioni per anno scolastico, riferiti per 4/10mi al periodo settembre-dicembre e per i rimanenti 6/10mi al periodo gennaio-giugno; • l'onere che si verificherà nell'anno 2019 è pari a 1,44 milioni; • l'onere che si verificherà nell'anno 2020 è pari a 3,60 milioni; • l'onere che si verificherà nell'anno 2021 è pari a 2,16 milioni. • 								
726	<p>Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 725 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano nazionale della scuola digitale, per la quota iscritta in bilancio in parte corrente. L'autorizzazione è capiente, essendo iscritta per 14 milioni di euro l'anno, non gravati da obbligazioni pregresse.</p>								
728-729	<p><i>Al fine di incrementare il tempo pieno nella scuola primaria, la disposizione eleva il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le relative modalità.</i></p> <p><i>Sotto il profilo finanziario, la disposizione comporta il seguente incremento del citato limite di spesa: 23,27 milioni di euro per l'anno 2019, 71,23 milioni di euro nel 2020, 77,08 milioni di euro nel 2021, 74,25 milioni di euro nel 2022, 74,58 milioni di euro nel 2023, 75,45 milioni di euro nel 2024, 76,41 milioni di euro nel 2025, 78,07 milioni di euro nel 2026, 80,41 milioni di euro nel 2027 e 81,10 milioni di euro a decorrere dal 2028.</i></p> <p><i>Al fine della determinazione dell'onere si è tenuto conto dell'anzianità di servizio pregressa dei docenti che prevedibilmente saranno assunti a copertura dei nuovi posti.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 e dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018, le 2.000 assunzioni di docenti saranno disposte per massimo il 50% mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e per la parte rimanente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi nel 2016 nonché, in subordine, del concorso non selettivo riservato al personale abilitato, bandito nel 2018.</i></p> <p><i>Poiché l'anzianità di servizio dei docenti ancora iscritti nelle GAE è superiore a quella dei vincitori di concorso, si ritiene, a fini prudenziali, di stimare gli oneri utilizzando, per tutte le assunzioni derivanti dall'articolo di cui trattasi, l'anzianità di servizio degli iscritti nelle predette GAE.</i></p> <p><i>Ciascun iscritto ha diritto a un punteggio dato dalla sommatoria di quello riconosciuto per il servizio e di quello per i titoli professionali e di studio.</i></p> <p><i>Il primo caso esaminato è quello dei posti della scuola primaria.</i></p> <p><i>Sommando i punteggi di servizio riconosciuti a ciascun iscritto, aggiornati per tener conto del servizio risultante sino ad agosto 2018, si ricava che i 1.000 docenti (= 2.000 x 50%) col maggior punteggio di servizio, si distribuiscono come segue:</i></p> <table data-bbox="558 1836 1117 2016" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Anni di servizio</th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Anni di servizio</th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">0.15%</td> </tr> </tbody> </table>	Anni di servizio	Percentuale	Anni di servizio	Percentuale	0		12	0.15%
Anni di servizio	Percentuale	Anni di servizio	Percentuale						
0		12	0.15%						



1		13
2		14
3		15
4		16
5		17
6		18
7	17.05%	19
8	41.90%	20
9	17.10%	21
10	10.00%	22
11	13.80%	23 e ss,

La distribuzione dei primi 1.000 docenti iscritti nelle GAE, ordinati in funzione del punteggio di servizio, costituisce una prudenziale sovrastima dell'anzianità di tutti i 2.000 docenti che si prevede di assumere nella scuola primaria, per i seguenti motivi:

- almeno 1.000 docenti saranno assunti dalle graduatorie di concorso, anziché dalle GAE, e sono caratterizzati da un'anzianità inferiore ai primi in graduatoria nelle GAE;
- soggetti con una anzianità inferiore, ma con un punteggio complessivo superiore in ragione dei titoli posseduti, potrebbero occupare posizioni di graduatoria utili ad essere assunti;
- la circostanza che le GAE siano provinciali comporta che non tutti i primi 1.000 saranno assunti, poiché sono concentrati nelle province del sud del Paese. Capiterà, dunque, che nelle province del nord del Paese saranno assunti soggetti con una anzianità e un punteggio inferiori.

Si rappresenta, inoltre, che molti dei soggetti iscritti nelle GAE, tra quelli con maggior punteggio, sono diplomati magistrali entro il 2001/2002, che con ogni probabilità non saranno assunti mediante scorrimento delle predette graduatorie, in quanto è presumibile che prima di settembre 2019 intervenga una sentenza di merito che ne decreterà l'esclusione, in aderenza ai principi giuridici espressi dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria che ha condotto alla sentenza n. 11 del 2017. Tuttavia, gli stessi soggetti verranno, a quel punto, assunti mediante scorrimento della graduatoria che sarà costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 87 del 2018.

Sulla base della tabella precedente, si ricava dunque che i neo-assunti a settembre 2019 nella scuola primaria si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità previste dal CCNL 19 aprile 2018 del comparto Istruzione e ricerca, sezione scuola, nell'arco dei dieci anni successivi all'immissione in ruolo:

tab. a	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	100.0%	17.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				



9-14	83.0%	100.0%	99.9%	86.1%	76.1%	59.0%	17.1%	0.0%	0.0%
15-20			0.2%	14.0%	24.0%	41.1%	83.0%	100.0%	99.9%
21-27									0.2%
28-34									
35-∞									

N.B. Nell'anno scolastico 2019/2020 tutti i nuovi assunti, giacché tali, saranno collocati nella classe iniziale

La precedente tabella è stata predisposta nell'ipotesi che nessuno dei nuovi assunti vada in pensione nell'arco di dieci anni. Ciascuno dei futuri pensionati sarà sostituito da un nuovo immesso in ruolo che partirà da classi di anzianità inferiori rispetto a quelle oggetto delle prime assunzioni.

Si è scelto prudenzialmente di non tener conto delle cessazioni future, cosa che comporta anche in questo caso, per le ragioni anzidette, una sovrastima della distribuzione del personale tra le classi di anzianità e dunque una sovrastima degli oneri conseguenti alle programmate immissioni in ruolo.

Sulla base della tabella sopra riportata, si ricava quindi la seguente distribuzione, nel tempo, dei 2.000 nuovi assunti alla scuola dell'infanzia e primaria:

tab. b	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	2,000	341								
9-14		1,659	2,000	1,997	1,721	1,521	1,179	341		
15-20				3	279	479	821	1,659	2,000	1,997
21-27										3
28-34										
35-∞										

Al fine di determinare l'effetto delle assunzioni in ruolo sulla spesa per stipendi del personale a tempo indeterminato, occorre tener conto dei seguenti fattori di spesa:

- stipendio corrispondente alla classe di anzianità economica interessata, inclusa la tredicesima, la retribuzione professionale docenti e l'elemento perequativo, confermato a regime da altra disposizione della presente legge;*
- arretrati per ricostruzione di carriera (corrisposti una tantum nel mese di settembre 2020, al termine del periodo di prova).*
- a queste voci di spesa si somma poi anche l'onere per l'attribuzione della carta elettronica del docente.*

Sulla base del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dell'elemento perequativo:

tab. c infanzia e prim.



0-8 33.407,70

9-14 36.625,03

15-20 40.099,20

21-27 42.857,12

28-34 46.562,66

35-∞ 48.642,51

Ne consegue che le previste assunzioni nella scuola primaria comporteranno la seguente spesa, al netto degli arretrati per ricostruzione di carriera (milioni di euro):

tab. d

2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
20	1	2	3	4	5		7	8	9

0-8 66.82 11.39

9-14 60.76 73.25 73.14 63.03 55.71 43.18 12.49

15-20 0.12 11.19 19.21 32.92 66.52 80.20 80.08

21-27 0.13

28-34

35-∞

A questa somma si aggiunge quanto occorre per le ricostruzioni di carriera. Si tratta di una somma da riconoscere una-tantum a ciascun neo-assunto, al termine del periodo di prova da erogare tra il 2020 e 2021.

La somma pro-capite da riconoscere è pari alla differenza tra la retribuzione percepita a settembre 2020 e quella propria della classe di anzianità iniziale:

tab. e infanzia e prim.

0-8 —

9-14 3.217,34

15-20 6.691,50

21-27 9.449,42

28-34 13.154,96

35-∞ 15.234,81

Quindi, tenuto conto dei dati esposti nelle precedenti tabelle per l'anno scolastico



2020/2021, la spesa per le ricostruzioni di carriera, giuridicamente dovuta a settembre 2020 e da erogare tra il 2020 e 2021, sarà pari a (milioni di euro):

tab. f	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
primaria		1,77	3,56							

L'istituzione di 2.000 nuovi posti nell'organico di diritto comporterà anche un'ulteriore maggiore spesa, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, pari ad euro 500 per ciascun posto, per la necessità di corrispondere ai docenti che li ricopriranno la carta elettronica per l'autoformazione.

Si tratta di una maggiore spesa per acquisto di beni e servizi pari a (milioni di euro per esercizio finanziario):

tab. g	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sommando gli oneri, calcolati per anno finanziario, di cui alle tabelle D, F e G si ottiene l'incremento di spesa, sui capitoli del personale a tempo indeterminato, che conseguirà all'istituzione di 2.000 nuovi posti nell'organico di diritto e alla conseguente immissione in ruolo di altrettanti docenti (milioni di euro):

tab. h	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SNF	23.27	71.37	77.08	74.25	74.58	75.45	76.31	78.07	80.41	81.20

730

Per ciascuno dei 400 posti in più nell'organico dei docenti dei licei musicali è incrementato corrispondentemente la previsione di spesa per il personale a tempo indeterminato.

I docenti in questione sono caratterizzati da anzianità più elevate rispetto agli altri neo-assunti, trattandosi in molti casi di docenti utilizzati da anni presso i licei in questione. In via prudenziale, si stima che possano accedere, al termine del periodo di prova, alla classe di anzianità da 21 a 27 anni.

Pertanto, nel tempo si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità:

TAB. A	2019/2	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
	0									
0-8	400									
9-14										
15-20										
21-27		400	400	400	400	400	400			
28-34								400	400	400
35-∞										

Sulla base del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dell'elemento perequativo confermato da altra disposizione della presente legge:

TAB. B	SECONDARIA II GRADO
0-8	35.902,69
9-14	40.596,54
15-20	44.808,27
21-27	49.398,34

28-34 53.409,70

35-∞ 55.820,28

Ciò corrisponde alla seguente spesa, per anno scolastico (milioni di euro):

TAB. C 2019/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 '28/29
0

0-8 14,36

9-14

15-20

21-27 19,76 19,76 19,76 19,76 19,76 19,76

28-34 21,36 21,36 21,36

35-∞

A detta spesa, si somma quella per gli arretrati conseguenti alla ricostruzione di carriera, pari a $400 \times 13.495,65 = 5,40$ milioni nel solo anno 2020, nonché quella per la corresponsione della carta del docente, pari a 0,20 milioni a decorrere dal 2019.

In totale, la spesa è pari a:

TAB. D 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
SNF 4,99 21,76 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 20,49 21,56 21,56

Pertanto la modifica apportata alla Camera dei Deputati, al fine di una corretta quantificazione degli oneri relativi all'incremento di 400 posti dell'organico del personale docente nei licei musicali a seguito della imputazione ad anno finanziario delle risorse per la card del docente e degli oneri relativi alla ricostruzione di carriera, comporta i seguenti oneri:

TAB. D	2019	2020	2021
SNF	0,14	3,6	-3,6

731 *La disposizione incrementa di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

732-734 *La norma prevede l'istituzione della fondazione di diritto privato denominata "Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile". Per le attività connesse all'istituzione ed all'inizio dell'operatività vengono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Lo statuto che definisce gli obiettivi della fondazione, il modello organizzativo, gli organi, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Infine, vengono attribuiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca compiti di vigilanza sul Tecnopolo.*

735-736 *Il comma 734 prevede l'istituzione della Commissione speciale per la riconversione economica della Città di Taranto presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il comma 736 prevede, inoltre, che per le esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni la Commissione speciale può coinvolgere esperti a livello nazionale ed internazionale. A tal fine si prevede, per le spese di funzionamento della Commissione e l'utilizzo dei predetti esperti, una autorizzazione di spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da porre a carico del capitolo 1091 piano gestionale 11 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico.*



737	<i>La disposizione modifica la composizione della Commissione prevista dall'articolo 5, comma, 2 del decreto-legge n. 1/2015. Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto della clausola di invarianza contenuta al comma 3 del predetto articolo 5.</i>
738-740	<p>Le disposizioni hanno l'obiettivo di rimediare ad una situazione di difficoltà venutasi a determinare in attuazione dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge n. 205 del 2019. La predetta legge stanziava 16,20 milioni di euro a regime per l'assunzione in ruolo di personale già titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le scuole, per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici. In attuazione della legge, è stata formata una graduatoria con 789 posizioni, e sono stati assunti 779 assistenti (10 ex co.co.co., infatti, sono stati nel frattempo collocati a riposo per raggiunti limiti di età).</p> <p>I 779 assistenti sono stati assunti a tempo parziale al 50%, con una spesa pro-capite, tenendo conto dell'inserimento nella prima classe di anzianità e del consolidamento a regime dell'elemento perequativo, nel caso fosse previsto da altra disposizione della presente legge, di $27.702,85 \times 50\% = 13.851,42$ euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.</p> <p>Si tratta, dunque, di una spesa di 10,79 milioni annui, inferiore allo stanziamento di 16,20 milioni annui.</p> <p>Col tempo, la spesa aumenterà per il maturare di una maggiore anzianità di servizio corrispondente alla classe di anzianità da 15 a 20 anni per raggiungere al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nel caso di un assistente con 15-20 anni di servizio, al 50% di part-time, una retribuzione pari a 16.119,47 euro, corrispondenti a una spesa complessiva non superiore a 12,56 milioni a regime inferiore allo stanziamento disponibile di euro 16,21 milioni.</p> <p>Perciò, si propone di utilizzare la quota residua dello stanziamento, per ottenere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti ex co.co.co. La trasformazione avverrà in favore dei soggetti posizionati nelle prime posizioni della graduatoria utilizzata per assumerli.</p> <p>Si stima che le risorse disponibili, pari ad almeno a $16,21 - 12,56 = 3,65$ milioni, siano sufficienti a portare a tempo pieno almeno 226 assistenti ($= 3,65 \text{ mln} / 16.119,47$).</p> <p>Conseguentemente alla trasformazione dal tempo parziale a tempo pieno è possibile incrementare la dotazione organica del personale amministrativo, nei limiti dello stanziamento originariamente disponibile. L'incremento della dotazione, nell'ipotesi sopra riportata, sarebbe pari ai posti in più occorrenti per portare 226 assistenti dal tempo parziale al 50% sino al tempo pieno. Poiché gli assistenti in questione occupano, oggi, mezzo posto, e ne occuperanno uno intero a seguito dell'entrata in vigore della norma, occorrono $226/2 = 113$ posti in più.</p>
741	<i>La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2019 il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo 65/2017 è incrementato di 10 milioni.</i>
742	<i>La disposizione incrementa il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti. Tale integrazione è destinata a dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.</i>



743-745	<i>La misura non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In particolare la novella si limita ad estendere le tipologie di interventi e la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo Kyoto, ferma restando la dotazione finanziaria del Fondo stesso (complessivamente pari a circa 635 milioni di euro). Peraltro, la realizzazione di interventi di efficienza determina una riduzione degli oneri per consumi energetici a carico dei soggetti pubblici.</i>
746	<i>La disposizione prevede che, ai fini dell'attuazione delle norme sul rispetto della normale tollerabilità delle immissioni acustiche, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione. Non si ascrivono effetti finanziari.</i>
747	<i>La disposizione prevede un incremento 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL normativo 2016 – 2018, in deroga alle norme di contenimento della spesa per il trattamento accessorio vigenti.</i>
748	<i>La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 44.380.452 euro per l'anno 2019, di 16.941.452 euro per l'anno 2020, di 58.493.452 euro per l'anno 2021, di 29.962.452 euro per l'anno 2022, di 29.885.452 euro per l'anno 2023, di 39.605.452 euro per l'anno 2024, di 39.516.452 euro per l'anno 2025, di 34.279.452 euro per l'anno 2026, di 37.591.452 euro per l'anno 2027, di 58.566.452 euro per l'anno 2028, di 58.566.452 euro per l'anno 2029 e di 58.566.452 di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. La disposizione comporta un onere pari all'autorizzazione di spesa.</i>
749	<i>La disposizione prevede che in sede di aggiornamento del Contratto di programma RFI 2017-2021 – parte investimenti, una quota delle risorse disponibili, nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, siano destinati alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei e che valorizzino nodi di mobilità di livello sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
750	<i>La disposizione riconosce un contributo di 100.000 euro, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, in favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume.</i>
751	<i>La disposizione ha l'obiettivo di risolvere l'emergenza ambientale e sanitaria legata alle giacenze di PFU sul territorio nazionale, giacenze che possono rappresentare un serio rischio per la salute e l'ambiente in caso di incendio. La norma, modificando l'articolo 228 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera a), pone l'obbligo in capo a produttori e importatori di gestire un quantitativo di PFU maggiore rispetto a quello attualmente loro imposto, prevedendo che un quantitativo di pneumatici pari a un peso di 100 equivalga a un quantitativo di pfu in peso pari a 95. La riduzione della percentuale di 'sfrido' consentirebbe di ridurre immediatamente la percentuale di PFU non ritirati, e ai maggiori costi di gestione gli operatori devono provvedere con il contributo ambientale che deve essere determinato 'in misura necessaria' a far fronte ai costi. Al contempo, alla lettera b), con la modifica del comma 3-bis del menzionato articolo 228, la norma persegue l'obiettivo di impedire la patrimonializzazione degli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, che non risulta ammissibile in ragione della natura pubblicitica dei proventi derivanti dal contributo ambientale e del vincolo "finalistico" che grava sui medesimi, dovendo, gli stessi, essere utilizzati per la riduzione del contributo</i>



	<p><i>ambientale.</i></p> <p><i>In relazione a quanto precede, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, alla lettera a), si interviene sugli obblighi di produttori e importatori circa la gestione dei PFU; i maggiori costi associati saranno coperti con il contributo ambientale ovvero con gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, senza effetti sulla finanza pubblica. Con la modifica di cui alla lettera b), si disciplina l'utilizzo degli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, prevedendone la destinazione ai fini della riduzione del contributo stesso ovvero per la gestione dei PFU, con il vincolo temporale dei due esercizi finanziari successivi, senza determinare effetti sulla finanza pubblica.</i></p>
752	<p><i>La disposizione abroga l'articolo 9, comma 4 del regolamento per pneumatici fuori uso di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82. La norma è di natura ordinamentale, e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
753-755	<p><i>La disposizione incrementa, a decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n.289, per un importo pari a 15 milioni di euro annui. Prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, confluisca nel fondo di cui al periodo precedente.</i></p>
756	<p><i>Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro sugli animali di affezione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.</i></p>
757	<p><i>A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari, necessari alle istituzioni scolastiche ed educative statali, passarono dalla competenza dei comuni a quella dello Stato.</i></p> <p><i>Ciò comportò, conseguentemente, il passaggio alle dipendenze dello Stato dei collaboratori scolastici sino allora dipendenti dei Comuni. Alcuni Comuni erogavano i servizi attraverso contratti con imprese di pulizia, oppure mediante l'impiego di soggetti titolari di progetti di lavoro socialmente utile. In questi casi, lo Stato subentrò nei contratti e ne stipulò di nuovi con imprese che stabilizzarono, assumendolo, il personale ex LSU.</i></p>
758	<p><i>La disposizione prevede, allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, un contributo di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</i></p>
759	<p><i>La norma intende integrare la disciplina dell'agevolazione c.d. "Zona Franca Sisma Centro Italia" di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, al fine di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• prevedere l'estensione dell'agevolazione alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività nel settore delle costruzioni di cui alla categoria F della codifica ATECO 2007 e che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale od operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis;</i> <i>• prevedere la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2020 (lettera b).</i> <p><i>Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 non fruite dalle imprese beneficiarie e trovano compensazione nell'ambito di tali risorse.</i></p>

760
761 e
763

La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici, e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5 del d.l. n. 69 del 2013. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

Al fine di valutare l'onere di tali assunzioni, occorre considerare che i periodi in cui sono stati svolti i predetti servizi non sono computabili come anzianità utile ai fini della ricostruzione di carriera del personale interessato, non essendo stati svolti alle dipendenze dello Stato.

Pertanto, i soggetti in questione verrebbero assunti a settembre 2020 con la qualifica di collaboratore scolastico alla classe di anzianità iniziale, per passare alla classe di anzianità '9-14' a partire da settembre 2029.

L'articolo 58, comma 5, del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, prevede che parte dell'organico dei collaboratori scolastici sia accantonato, proprio perché in alcune scuole i servizi ausiliari non sono svolti da personale dipendente, bensì mediante l'acquisto di servizi da imprese esterne. La relazione tecnica alla predetta norma stimava in 11.851 i posti così accantonati.

La medesima norma autorizza, altresì, a regime una spesa pari a quella «che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati», al fine di acquistare i servizi in parola. La relazione tecnica stimava tale somma in 280,2 milioni di euro annui.

La norma fa venir meno l'acquisto dei servizi di pulizia a decorrere dal 1° gennaio 2020. Conseguentemente, verrebbero disaccantonati gli 11.851 posti di cui sopra, per coprire i servizi con personale collaboratore scolastico dipendente.

La disposizione riserva i posti così disaccantonati per l'assunzione, alle dipendenze dello Stato, dei dipendenti delle imprese di pulizia, impegnati in tali servizi sin dall'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.

Lo stipendio di un collaboratore scolastico, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, è pari a 24,876,30 euro annui nella classe iniziale.

Tenuto conto che la norma consente di rendere disponibili un numero di posti accantonati nella misura corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5 (280,2 milioni). Ne consegue che la disposizione comporta un maggior onere di personale pari a 294,81 milioni di euro annui, per gli anni scolastici dal 2020/21 sino al 2028/2029, che sale a 319,05 milioni di euro annui per gli anni scolastici dal 2029/2030

Tali oneri trovano copertura mediante corrispondente riduzione del predetto limite di spesa iscritto, a legislazione vigente, sui capitoli del funzionamento delle istituzioni scolastiche.

I dipendenti delle imprese di pulizia in possesso del requisito di servizio richiesto per partecipare alla selezione sono poco meno di 18.000, corrispondenti a circa 12.700 unità a tempo pieno equivalente. Infatti, già oggi lavorano tutti a tempo parziale.

La disponibilità di 11.851 posti comporta che coloro che supereranno la selezione, potranno essere assunti alle dipendenze dello Stato anche a tempo parziale. La copertura dei servizi è

	<p><i>comunque garantita, poiché il fabbisogno è esattamente commisurato ai posti già accantonati, che verrebbero coperti a seguito del disaccantonamento.</i></p> <p><i>Alla maggiore spesa di personale, si provvederà, come detto, utilizzando le risorse stanziare dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 iscritte sul fondo di funzionamento spostandole sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale ATA.</i></p> <p><i>Infine, la norma stanziava l'ulteriore somma di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al fine di consentire alle scuole di acquistare i materiali occorrenti per la pulizia dei locali, oggi a carico delle imprese.</i></p> <p><i>La disposizione infatti prevede che l'immissione in ruolo sia disposta a seguito di una procedura selettiva, i cui oneri sono posti a carico degli ordinari stanziamenti iscritti a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che risultano capienti. Infatti, alla selezione parteciperanno al più 18.000 persone. Nell'ipotesi che siano costituite 36 commissioni, una ogni 500 candidati, si dovranno affrontare i seguenti oneri, prendendo a riferimento i compensi di cui al DM 31/8/2016 pubblicato nella GURI n. 267 del 15/11/2016:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>· compenso fisso ai presidenti della commissione principale: 502 euro;</i> <i>· compenso fisso ai 2 componenti e al segretario della commissione principale: 418,48 euro;</i> <i>· compenso fisso ai 2 componenti e ai 2 segretari delle 35 sotto-commissioni: 209,2 euro;</i> <i>· compenso per candidato esaminato: 1 euro.</i> <p><i>Ciò comporta la spesa complessiva di 49.045,44 euro. Non saranno, invece, necessarie spese per l'affitto di locali grazie alla disponibilità dei locali scolastici, né di cancelleria poiché è prevista la sola prova orale.</i></p> <p><i>Infine, viene stanziata l'ulteriore somma di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al fine di consentire alle scuole di acquistare i materiali occorrenti per la pulizia dei locali, oggi a carico delle imprese. Detta somma è coperta dal 2022 in poi mediante parziale utilizzo dei risparmi di spesa recati dall'articolo 58 della presente legge, e negli anni 2020 e 2021 mediante il parziale utilizzo già previste dall'articolo 56, comma 1, per il piano di mantenimento del decoro degli immobili scolastici, non più necessarie a seguito dell'adozione in questione. La quota rimanente di tali ultime risorse è portata dalla norma ad incremento del fondo di funzionamento delle scuole.</i></p>
762	<p><i>La norma prevede l'introduzione del tetto del "de minimis" per la concessione del credito d'imposta alle aziende per investimento incrementale in pubblicità su giornali e tv. Alla disposizione non si ascrivono effetti, stante il limite di spesa nella norma originaria.</i></p>
764	<p>Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo finalizzato al pagamento degli oneri che derivano dai contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Lo stanziamento del fondo può essere incrementato con le risorse relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno, che si rendono disponibili nel corso dell'anno.</p>
765	<p><i>Al fine di evitare la prosecuzione del giudizio di ottemperanza sulla sentenza n. 4879/2014 tra il Comune di Torino e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene prevista l'erogazione di una somma complessiva di 35 milioni a favore del Comune di Torino. L'importo complessivo viene</i></p>



	<p><i>rateizzato in cinque anni.</i></p> <p><i>La norma trova una giustificazione in quanto all'esito della verifica contabile effettuata non è stato possibile raggiungere un accordo sul piano meramente tecnico.</i></p> <p><i>L'erogazione delle risorse del fondo è condizionata alla rinuncia da parte del Comune di Torino di ogni ricorso amministrativo pendente nei confronti dello Stato.</i></p> <p><i>Alla copertura dell'onere pari a 7 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 si provvede, per il primo triennio, nell'ambito della dotazione del fondo per il contenzioso degli enti locali e per gli anni successivi con riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1116.</i></p>
766	<p>La disposizione prevede la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Per effetto di tale soppressione viene meno l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 390.335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Parimenti per effetto della soppressione del comma 2 del predetto articolo 26 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, viene meno l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023. Tali risorse concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici della presente legge.</p>
767	<p>La disposizione prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti. Tali interventi, è previsto che generino risparmi di spesa connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021, previa estinzione dei debiti relativi agli esercizi finanziari precedenti. La norma, prevede, inoltre, che eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo da istituire nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'Interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero.</p>
768	<p>La disposizione prevede, altresì, che le somme accertate ai sensi del comma 767 e iscritte sul fondo, siano ripartite tra i capitoli di funzionamento con decreti del Ministro dell'interno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio.</p>
769	<p><i>La norma dispone la soppressione della lettera h-bis) del comma 2, dell'articolo 12, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, la quale prevede che i Comuni che, in caso di indisponibilità di posti nelle strutture dedicate ai minori stranieri e attivate dal Ministero dell'interno, accolgono</i></p>



	<i>temporaneamente i minori stranieri non accompagnati, accedono ai contributi del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nel limite delle risorse del Fondo stesso, e comunque senza maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti dagli stessi Enti Locali. La disposizione si rende necessaria al fine di evitare che insorgano contenziosi da parte degli Enti Locali a fronte di richieste non soddisfatte di maggiori contributi, in tal modo determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
770	La disposizione prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2019 pari a 2,7 milioni di euro annui.
771	Consip S.p.A. sostiene annualmente oneri per più di 2 milioni di euro per rappresentanza legale in giudizio nelle cause relative alle gare da essa svolte in attuazione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, anche rivolgendosi a professionisti esterni. Tali oneri sono successivamente rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del predetto Programma. La norma, pertanto, affidando all'Avvocatura Generale dello Stato il patrocinio di tali contenziosi, permette un risparmio di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.
772-775	Le disposizioni dispongono la soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive a partire dal 1° gennaio 2020. La disposizione determina un risparmio netto di 28.252.000 euro a decorrere dal 2020.
776	La norma dispone che il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società CONSIP S.p.A. in forza della convenzione sottoscritta non potrà essere superiore a 1 milione di euro, oltre IVA e sarà dedicato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate da CONSIP S.p.A. sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze". La norma determina un impatto sui saldi di finanza pubblica nella misura almeno pari a 550.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
777	La disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti determinando un impatto sui saldi di finanza pubblica in misura di 152.632 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
778	Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 5 milioni di euro (già previsti all'articolo 1 - comma 695, della legge 27/12/2017, n. 205) a 8 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di tre milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720, 2017 pari a euro 79.126.700 e 2018, dati al 30/09/2018, pari ad euro 120.673.513) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

779	<p><i>La norma limita al 31 dicembre 2018 la possibilità di portare in riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (attuale Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) prevista dall’articolo 5, comma 2, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. La riduzione della componente A2 della tariffa elettrica prevista dall’articolo 5, comma 2, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 in combinato disposto con l’articolo 61 del medesimo decreto è pari a 15,1 milioni di euro ed è iscritta sul capitolo di spesa del MISE n. 3602. Pertanto, dal 1° gennaio 2019 la predetta somma è acquisita all’erario determinando, di conseguenza, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il medesimo importo.</i></p>
780	<p>L’articolo 21-quater del decreto-legge n. 83/2015 ha previsto una specifica autorizzazione di spesa per finanziare la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria per ricompattazione del profilo di cancelliere e di ufficiale giudiziario, attualmente ripartito tra la II e III area funzionale, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 settembre 2009, alla cui copertura si provvedeva mediante utilizzo del fondo per l’efficientamento del sistema giudiziario di cui all’articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014.</p> <p>La predetta autorizzazione di spesa è stata parametrata sull’intera platea di possibili beneficiari ammontanti complessivamente a 7.035 unità di personale da inquadrare nella III° Area (profili professionali dei cancellieri ed UNEP provenienti dalla II° Area) e prevede un importo di euro 25.781.938 all’anno, sulla base dei differenziali stipendiali tra la II e la III area.</p> <p>Le disposizioni vigenti in materia consentono di riqualificare un numero di unità, da un’area all’altra, in misura equivalente al numero di accessi dall’esterno per nuove assunzioni o per procedure di mobilità extra comparto, nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. comparto ministeri.</p> <p>Si prevede difatti che il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e i posti riservati agli accessi dall’esterno, è fissato nella percentuale del 50%, computando nella percentuale gli accessi dall’esterno sulla base di procedure disposte e bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato C.C.N.L., compresi scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e procedure di mobilità esterna.</p> <p>Dei circa 6.100 dipendenti che hanno partecipato alle prove selettive finali, 5.675 sono risultati idonei, a cui si aggiungono 709 unità di contabili, di assistenti informatici e linguistici da riqualificare in applicazione della norma contenuta nella legge di bilancio 2018 per un totale di 6.384 unità da riqualificare.</p> <p>A tutt’oggi, le unità di personale riqualificate ammontano a 1.808 con un onere annuo a regime di euro 7.078.266 calcolato sulla base del differenziale stipendiale tra l’Area II F3 e l’area III F1, rimodulato a seguito del rinnovo contrattuale per il pubblico impiego, pari unitariamente a euro 3.914,97.</p> <p>Pertanto, rimangono da riqualificare 4.576 unità (6.384-1.808), il cui costo massimo è pari ad euro 17.914.902,72, (4.576 unità* euro 3.914,97 pro-capite).</p> <p>Se si considera che la disponibilità residua in bilancio per le predette riqualificazioni ammonta ad euro 18.703.939 (25.781.938-7.078.266) e che l’onere complessivo per le eventuali ulteriori riqualificazioni delle restanti unità di personale ammonta ad euro 17.914.903, rimarrà inutilizzata una somma pari ad euro 788.769.</p> <p>Inoltre, tenuto conto che non si potrà procedere ad ulteriori scorrimenti delle vigenti graduatorie delle procedure di riqualificazione fino a quando non si verificheranno nuovi accessi dall’esterno di personale della III area, di fatto le risorse residue pari ad euro 18.703.939 saranno utilizzate solo parzialmente e gradualmente. È quindi possibile ipotizzare una riduzione del fondo per l’efficientamento del sistema giudiziario di euro 5.829.712 per l’anno 2019, di euro 5.883.593 per l’anno 2020, di euro 6.171.555 per l’anno</p>



	<p>2021, di euro 6.192.447 per l'anno 2022 e di euro 788.769 a decorrere dall'anno 2023, tale da garantire nel tempo la completa riqualificazione di tutti gli idonei. Infatti, potranno essere riqualificate, fino al 2022, fino a 3.195 unità di personale, ((18.703.939-6.192.447 (riduzione a cui corrisponde la disponibilità minima nel quadriennio 2019-2022) =12.511.225/3.914,97) e dal 2023 tutte le unità restanti.</p> <p>Tali risparmi, in coerenza con la modalità di contabilizzazione del fondo in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge 190/2014 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 83/2015, hanno effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica.</p> <p>La norma prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83/2015 e la relativa spesa a regime.</p>
781	<p>La disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro a decorrere dall'anno 2020.</p>
782	<p>La disposizione mira a intervenire sui meccanismi di formazione dei seggi elettorali da istituirsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari in occasione dell'indizione delle prossime elezioni europee previste per l'anno 2019. A legislazione vigente, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 408/1994, dispone che a ciascuna sezione elettorale, istituita all'estero per consentire il voto dei cittadini italiani ivi residenti per le elezioni del Parlamento Europeo, venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.600. In attuazione di tale dettato normativo, nelle elezioni del 2014 sono state istituite n. 672 sezioni in tutti i Paesi dell'UE, escluso il Regno Unito. In base a quanto risultante dall'ultimo elenco disponibile degli elettori residenti all'estero, utilizzato in occasione delle elezioni politiche del 2018, gli elettori residenti in Paesi dell'UE nel 2019 saranno più di un milione e mezzo, con un incremento rispetto al 2014 di oltre il 22 per cento. Applicando la norma attuale, che prevede il tetto di 1.600 elettori, nel 2019 le sedi diplomatico-consolari dovrebbero istituire almeno 932 sezioni elettorali, con un incremento di 260 sezioni rispetto a quelle del 2014.</p> <p>Tuttavia, tenuto conto della bassissima percentuale di votanti costantemente registrata all'estero, si propone, con la norma in esame, di diminuire in modo significativo il numero delle sezioni da istituire, sottolineando che la citata riduzione non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all'esercizio del diritto di voto. L'elevazione del limite massimo di elettori per ciascuna sezione da 1.600 a 5.000 comporterà - nell'ipotesi verosimile di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto - l'approntamento nel 2019 di n. 298 sezioni in luogo delle 932 necessarie a normativa vigente, con un conseguente risparmio stimato in 2 milioni di euro per l'anno 2019.</p>
783	<p>Il MIUR, sulla base delle ricognizioni effettuate presso le istituzioni scolastiche, stima che nel 2019 le medesime possano effettuare versamenti in conto entrate superiori ad euro 22,5 milioni, in attuazione dell'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 134 del 2009. Quest'ultimo importo costituirà quindi un'economia di bilancio mentre eventuali importi aggiuntivi rispetto a tale somma confluiranno nel fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2019. Nelle more dell'esecuzione dei predetti versamenti da parte dei dirigenti competenti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a</p>



	<p>rendere provvisoriamente indisponibile per l'anno 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il suddetto importo.</p> <p>La disposizione comporta maggiori entrate per lo Stato, nella misura di 22,5 milioni, con effetti sia sul saldo netto da finanziare, sia sull'indebitamento netto, garantiti dalla clausola di salvaguardia.</p> <p>Infatti, le somme giacenti presso il conto corrente postale sono poste al di fuori del perimetro pubblico, e dunque rilevano ai fini del saldo dell'indebitamento netto. Quanto a quelle versate dalle scuole, che invece sono inserite nel sistema di tesoreria unica, viene meno la facoltà, prevista a legislazione vigente dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 134 del 2009, di riassegnarle alle spese, con effetti positivi sull'indebitamento netto.</p>
<p>784- 787</p>	<p>La norma riduce l'entità dell'orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali (precedentemente di alternanza scuola-lavoro) nelle tre classi terminali dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negli istituti professionali, da 400 ore nel triennio, a non meno di 210; - negli istituti tecnici, da 400 ore nel triennio, a non meno di 150; - nei licei, da 200 ore nel triennio, a non meno di 90. <p>Inoltre, si prevede che le risorse finanziarie stanziata a copertura delle spese sostenute dalle scuole per i percorsi di alternanza, compresi gli oneri di funzionamento ivi compresi quelli derivanti da spese aggiuntive destinate al personale, siano assegnate in ragione di tale orario minimo. Le scuole potranno svolgere i percorsi anche per un numero di ore superiore, purchè nel limite delle risorse così assegnate oppure reperendo diversamente i necessari fondi. Pertanto, la norma comporta un risparmio di spesa, in considerazione della riduzione delle ore finanziate a carico dello Stato.</p> <p>Il numero di studenti ai quali si applica l'obbligo di frequenza dei percorsi d'alternanza, nell'a.s. 2017/2018, è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - professionali: 291.061 - tecnici: 471.155 - licei: 658.734 <p>Prudenzialmente, si assume che il numero degli studenti rimanga costante anche negli anni successivi, sebbene la previsione demografica effettuata da ISTAT faccia presumere che vi possa essere una riduzione negli anni successivi, almeno sino al 2038. Pertanto l'utilizzo dei dati 2017/2018 è prudenziale poiché tra il 2017/2018 e il 2018/2019 si è verificata una riduzione degli iscritti, e quindi tale riduzione si riscontrerà anche nei frequentanti.</p> <p>Moltiplicando tali consistenze per i nuovi orari, a rapporto con i precedenti, si riscontra una riduzione del 56,23 per cento nelle ore da finanziare, con conseguente riduzione nel fabbisogno di spesa di 54,52 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 (su uno stanziamento di 97,05 milioni a regime).</p> <p>Ciò corrisponde a una riduzione di spesa di 54,52 milioni a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziata per il periodo settembre-dicembre 2018 sono state già erogate.</p>
<p>788</p>	<p>La disposizione abroga la procedura di reclutamento cosiddetta delle "cattedre universitarie del merito", in considerazione del fatto che, a distanza di 3 anni dall'entrata in vigore, non è stata attuata.</p> <p>L'abrogazione delle cattedre natta comporta risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto</p>

	sul relativo fondo di euro 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020.
789	<i>La disposizione prevede la riduzione per 824.607 euro annui a decorrere dal 2019 del contributo per il sistema informativo Schengen poiché non più dovuto a seguito della "comunitarizzazione" del sistema Schengen. Pertanto, per effetto della cessazione della spesa, si prevede la riduzione delle relative risorse finanziarie riferibili alla legge n. 388 del 1993 determinando un risparmio di pari importo in termini di saldo netto da finanziare.</i>
790	<i>La disposizione, con l'abrogazione dell'articolo 1, comma 619, e dell'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, determina un maggiore onere di euro 200.198 annui dall'anno 2019 conseguente al venir meno della riduzione a regime di euro 200.000 e di euro 198 dei contributi dovuti rispettivamente in favore della TWAS e dell'UNIDO. A tali maggiori oneri si provvede in termini di saldo netto da finanziare mediante quota parte dei risparmi di cui al comma 789 e in termini di indebitamento netto e di fabbisogno mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 di cui al comma 791.</i>
791	<i>La disposizione, ai fini della compensazione degli effetti dei commi 789 e 790 in termini di indebitamento e di fabbisogno, prevede la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.</i>
792-796	<p>La norma modifica il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo il venir meno del percorso di specializzazione post-concorso. Conseguentemente, non è più necessario remunerare i vincitori del concorso nei primi due anni del percorso in questione, né coprire i costi sostenuti dalle Università per organizzarlo. Rimane, invece, necessario coprire i costi per l'organizzazione delle procedure concorsuali, stimati in una media di 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.</p> <p>La norma comporta, dunque, ingenti risparmi di spesa, dei quali la quota di 12 milioni rimane acquisita all'erario, mentre la quota rimanente è iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per essere quindi destinata alle esigenze del sistema scolastico.</p> <p>Più in dettaglio, gli effetti finanziari dovuti alla norma sono i seguenti.</p> <p><u>dlgs 59 – articolo 1</u> – le modificazioni apportate all'articolo 1 hanno carattere ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri.</p> <p><u>dlgs 59 – articolo 2</u> – le modificazioni apportate all'articolo 2, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova. Per gli effetti finanziari, si rimanda agli articoli successivi.</p> <p><u>dlgs 59 – articolo 3</u> – le modificazioni apportate all'articolo 3, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova. Sia il nuovo percorso sia il precedente percorso triennale FIT sono, comunque, preceduti da un concorso per titoli ed esami.</p> <p>Il nuovo articolato semplifica anche il concorso, nei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciascun candidato può partecipare solo a un massimo di quattro procedure concorsuali, dovendo scegliere una sola classe di concorso per i posti comuni della scuola secondaria di primo, così come in quella di secondo grado. Ciò comporta una



riduzione del costo della procedura concorsuale;

- il concorso per i posti di sostegno prevede una sola prova scritta, in luogo delle tre precedentemente previste.

Queste modifiche comportano una riduzione di spesa, consentendo di contenere l'onere per lo svolgimento del concorso rispetto ai 11.123.265,47 euro da sostenere con cadenza biennale previsti dall'originaria relazione tecnica. Tuttavia, per ragioni prudenziali, si ritiene di non rivedere detta stima. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo, come sostituito dalla norma in esame, che stanziava 13.426.000 euro a regime, con cadenza annuale, sicuramente esuberanti rispetto alle necessità. La maggiore disponibilità sarà utilizzata per incrementare i compensi riconosciuti ai segretari e ai componenti delle commissioni giudicatrici.

dlgs 59 – articolo 4 – le modificazioni apportate all'articolo 4 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

dlgs 59 – articolo 5 – le modificazioni apportate all'articolo 5 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

dlgs 59 – articolo 6 – le modificazioni apportate all'articolo 6 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo di natura tale da semplificare la procedura concorsuale. Tuttavia, come indicato alla relazione all'articolo 3, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

dlgs 59 – articolo 7 – le modificazioni apportate all'articolo 7 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo rivolte a limitare il numero di soggetti iscritti nelle graduatorie di merito. Tuttavia, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

Anche il venir meno dell'istituto dell'individuazione per competenze potrebbe comportare risparmi di spesa, sgravando l'amministrazione e le scuole da gravami amministrativi di non poco conto. Anche in questo caso, si sceglie prudenzialmente di non tenerne conto, ai fini della stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

dlgs 59 – articoli 8, 9, 10, 11, 12 – Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 59 del 2017 vengono abrogati. Conseguentemente, vengono meno tutti gli oneri connessi:

- allo svolgimento del primo anno di specializzazione. Si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi;
- allo svolgimento del secondo anno di tirocinio. Anche in questo caso, si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi.

Non vengono meno, invece, gli oneri connessi al terzo anno, che assolveva alle funzioni dell'anno di prova. Gli oneri per la remunerazione dei candidati impegnati nell'anno di prova rimangono a carico delle facoltà assunzionali del Ministero, mentre quelli per la loro formazione vengono posti a carico degli ordinari stanziamenti, pari a 40 milioni annui, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. Cioè, per l'anno di prova, non vi sono oneri a carico degli stanziamenti recati dal decreto legislativo n. 59 del 2017.

Ne consegue che tutti gli oneri previsti dal citato decreto legislativo, nella versione previgente, vengono meno, salvo quelli legati all'organizzazione dei concorsi.

dlgs 59 – articolo 13 – le modificazioni apportate all'articolo 13 hanno natura ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

dlgs 59 – articoli 14, 15 e 16 – Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2017 vengono abrogati. Si trattava di disposizioni ordinamentali, e dunque la loro abrogazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

dlgs 59 – articolo 17 – si prevede il venir meno della procedura concorsuale riservata al

personale con almeno tre anni di anzianità di servizio. Il predetto personale potrà comunque partecipare al concorso ordinario, dunque non si prevedono effetti finanziari.

dlgs 59 - articolo 19 - Il venir meno di tutti gli oneri diversi da quelli correlati allo svolgimento dei concorsi, comporta che occorra conservare in bilancio unicamente i fondi ad essi destinati. L'originaria relazione tecnica li stimava in 11,12 milioni di euro con cadenza biennale.

Per ragioni prudenziali, dell'originario stanziamento si decide di mantenere in bilancio, per lo svolgimento dei concorsi, la somma di 13,426 milioni annui, così da consentire l'incremento dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso e ai relativi segretari e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6. Per i primi, si tratta di compensi che appare opportuno rivedere in aumento e che oggi ammontano a:

- Presidente: 502,00 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato;
- Componenti: 418,48 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato
- Segretario: un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1,00 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato
- Per le sottocommissioni, i compensi per ciascun componente ammontano a 251 euro + 0,50 per ciascun candidato esaminato.
- In ogni caso, il compenso complessivo non può superare l'importo lordo di 4.103,40.

Dalle restanti disposizioni recate dall'intero provvedimento legislativo, ivi compreso in particolare il decreto attuativo del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca previsto dall'articolo 13 (accesso al ruolo) finalizzato a disciplinare taluni aspetti del nuovo percorso di valutazione dell'anno di prova in sostituzione del precedente percorso FIT, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, complessivamente la nuova versione del decreto legislativo n. 59 del 2017 comporta una riduzione di spesa di spesa (milioni di euro):

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12,228	12,81	39,12	41,59	69,14	70,42	84,75	87,79	121,60

Di tale somma, quota parte pari a 12,0 milioni di euro a decorrere dal 2019 concorre al miglioramento dei saldi della manovra di finanza pubblica e la quota rimanente viene iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 per i seguenti importi (milioni di euro), *al netto delle risorse utilizzate a copertura degli interventi di cui ai commi 407 e 761:*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	0	26,12	28,59	47,14	48,42	62,75	65,79	99,60

797

La disposizione prevedere che il contributo del Ministero della difesa alla manovra di finanza pubblica è assicurato mediante una riduzione delle spese militari in particolare vengono tagliate le suddette spese militari per:

- 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019
- 531 milioni nel periodo 2019-2031 mediante riduzione dei programmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 140 lett. f) della legge 11 dicembre 2016 per gli importi e gli anni nella tabella sottoindicata.

Tabella in milioni di euro

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
25	25	31						80	90	120	120	40	531



	In conseguenza della riduzione delle predette spese militari, il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con apposito decreto, <i>adottato previo parere delle Commissioni parlamentari</i> , ridetermina i programmi di spesa nei settori interessati dal predetto taglio.																																												
798	<p>La disposizione prevede la riprogrammazione delle spese per investimento per complessivi 78 milioni di euro nel 2019, per 95 milioni di euro nel 2020 e per 45 milioni di euro nel 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla legge luglio 1997 n. 266, articolo 4 comma 3 e di cui alla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1 comma 95, come rifinanziata dall'articolo 1 comma 140, lettera f) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p> <p>La riprogrammazione per ciascuna delle due autorizzazioni è riportata nella tavola seguente.</p> <p><i>Tabella in milioni di euro</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>autorizzazione</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Tot.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L. 266/1997 articolo 4 co.3 - Programmi del settore aeronautico</td> <td>-38</td> <td>-90</td> <td>-40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>38</td> <td>90</td> <td>40</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>L. 232/2016 articolo 1 comma 140 lettera f) programmi per la difesa dichiarati di massima urgenza</td> <td>-40</td> <td>-5</td> <td>-5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-78</td> <td>-95</td> <td>-45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78</td> <td>95</td> <td>45</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	autorizzazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tot.	L. 266/1997 articolo 4 co.3 - Programmi del settore aeronautico	-38	-90	-40				38	90	40	0	L. 232/2016 articolo 1 comma 140 lettera f) programmi per la difesa dichiarati di massima urgenza	-40	-5	-5				40	5	5	0		-78	-95	-45				78	95	45	0
autorizzazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tot.																																			
L. 266/1997 articolo 4 co.3 - Programmi del settore aeronautico	-38	-90	-40				38	90	40	0																																			
L. 232/2016 articolo 1 comma 140 lettera f) programmi per la difesa dichiarati di massima urgenza	-40	-5	-5				40	5	5	0																																			
	-78	-95	-45				78	95	45	0																																			
799-800	<p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è compensato dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.</p> <p>La norma prevede che tali risorse siano destinate, oltre che alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, anche <i>al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, al finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.</i></p>																																												
801	La norma dispone che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia ulteriormente incrementato, nell'anno 2019, con le risorse impegnate a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate allo stesso Fondo. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.																																												
802	<i>La disposizione prevede la facoltà per i produttori di prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile di attivare una serie di procedure e attività volte alla prevenzione dell'abbandono dei citati prodotti nonché a favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo</i>																																												



di beni di consumo ecompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" [COM(2018) 28 definitivo].

Trattandosi di una facoltà gli eventuali oneri sono posti a carico dei produttori.

Per quanto concerne l'attività di studio verifica tecnica e monitoraggio per il periodo della sperimentazione da parte dei competenti istituti di ricerca, è costituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019.

803

Per l'anno 2018, nel testo dello schema di decreto interministeriale, in fase di adozione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Amministrazione capofila), di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità relative al pagamento delle indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio, di cui all'articolo dall'articolo 1, comma 135, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205, è previsto che la predetta indennità è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente:

a) all'adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:

- limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione;
- periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente allorquando siano stabiliti, su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo;

b) all'indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima;

c) ad arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea;

d) ad allerte meteorologiche emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

Si precisa che la citata indennità è di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2018 e, pur non essendo in possesso di dati gestionali pregressi, vista la casistica molto specifica dell'intervento le risorse al netto della riduzione risultano sufficienti a erogare le indennità previste.

La disposizione, inoltre, riduce il contributo volto al potenziamento e sviluppo della cultura, c.d. "Bonus cultura", tenuto anche conto del trend di utilizzo registrato nelle prime due edizioni (il 72% degli aventi diritto), inferiore rispetto a quanto stanziato.

Nel 2016, infatti, all'applicazione dedicata si sono registrati 356.273 diciottenni, con un tetto massimo spendibile di 178.136.500,00 euro, tenuto conto della quota a disposizione per ciascuno diciottenne pari a euro 500,00, per altro non completamente utilizzato.

Anche con riferimento all'edizione 2017, la spesa massima teorizzabile pari a euro 208.359.000,00 sulla base delle avvenute registrazioni aggiornate alla data del 19 settembre



	<p>2018- 416.718 diciottenni –, è lontana dallo stanziamento disponibile in bilancio.</p> <p>Considerando prudenzialmente un numero di utilizzatori del bonus pari a 529.873 unità (pari al 90% del valore mediano delle previsioni demografiche dell'ISTAT per il numero di diciottenni nel 2019) la spesa per il 2019 ammonterebbe a 264.936.600 euro.</p> <p>Pertanto, alla luce dei dati evidenziati, la riduzione, pari a 20 milioni di euro per il 2019, appare sostenibile non influenzando negativamente sulla misura incentivante di cui trattasi.</p>
804	<p>La disposizione in esame intende escludere, dalle norme di contenimento della spesa previste a legislazione vigente, gli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 al fine di potenziarne l'attivazione, nonché assicurarne il pieno ed efficace raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, quali le funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale mediante un'implementazione delle entrate proprie.</p> <p>A decorrere dall'anno 2019 le risorse finanziarie per il funzionamento, afferenti ai Centri di responsabilità amministrativa che esercitano la vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale in questione, sono ridotte secondo la seguente ripartizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CDR 5 - Direzione generale archivi - capitolo 3030, piano gestionale 21: € 43.750 - CDR 6 - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - capitolo 3530, piano gestionale 21: € 131.250 - CDR 17 - Direzione generale educazione e ricerca – capitolo 2044 piano gestionale 1: € 131.250 - CDR 19 - Direzione generale musei - capitolo 5650, piano gestionale 7: € 2.000.000,00 - CDR 21 - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – capitolo 4550 piano gestionale 19: € 43.750
805	<p>La disposizione agisce sulla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'elenco n.1, rispettivamente in favore degli esercenti delle sale cinematografiche, degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica, e di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. Si rinvia all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la definizione della riduzione delle quote percentuali di fruizione delle singole agevolazioni, sulla base di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva dei crediti d'imposta, in maniera tale da assicurare, a decorrere dall'anno 2020, effetti positivi non inferiori complessivamente ad euro 5.590.250</p> <p>Il risparmio complessivo è stato prudenzialmente stimato, sulla base di una ipotesi di riduzione percentuale delle misure, rispettivamente del 15 per cento per l'agevolazione degli esercenti delle sale cinematografiche, del 25 per cento per quelle afferenti gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica.</p>
806-808	<p><i>La disposizione prevede per gli anni 2019 e 2020 l'attribuzione agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici un credito d'imposta nel limite massimo di 1500 euro parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI nonché ad eventuali spese di locazione e altre spese da determinarsi con successivo decreto. L'agevolazione si estende anche agli</i></p>

	<p><i>esercenti attività commerciali non esclusivi qualora la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.</i></p> <p><i>Con successivo DPCM saranno stabilite le disposizioni attuative anche con riferimento al limite di spesa massimo previsto, pari a 13 milioni per l'anno 2019 e di 17 milioni per l'anno 2020, che rappresenta pertanto l'onere della presente disposizione.</i></p>
809	<p><i>Agli oneri derivanti dai commi 806-807-808 relativi al credito d'imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, pari al limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:</i></p> <p><i>a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2019 e 4 milioni di euro nell'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;</i></p> <p><i>b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020 a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito di imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.</i></p> <p><i>Trattasi di risorse originariamente destinate al credito di imposta per la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dal citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012, più volte prorogato (da ultimo con l'articolo 2 del decreto-legge n. 244/2016) ma che non ha avuto concreta attuazione. Tali risorse sono state già trasferite dal pertinente capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze alla contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Il loro utilizzo nell'esercizio 2020 comporta corrispondenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, alla cui compensazione si provvede mediante riduzione di 13 milioni di euro per il 2020 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 154 del 2008.</i></p>
810	<p><i>La disposizione interviene in materia di contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nell'intento di pervenire ad una progressiva abolizione degli stessi e contestualmente individua una nuova finalità di spesa a valere sul Fondo per il pluralismo ed innovazione dell'informazione per la quota riservata alla Presidenza del consiglio ministri. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
811-814	<p><i>Le disposizioni sono volte a semplificare ed ampliare le attuali modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica. In particolare, si dispone che il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 dovrà prevedere la possibilità per il Ministero dell'Interno di stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dal 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Il richiedente la carta di identità elettronica corrisponderà all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto per il rilascio della carta, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, questi ultimi restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riverserà, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'Interno i soli corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche rilasciate. La norma, inoltre, opera una correzione all'articolo 66 del</i></p>



	<i>CAD (Codice Amministrazione Digitale) che al comma 1, prevede che le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica siano definite con successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, invece, non è stato mai emesso mentre la materia è stata poi regolata dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del Decreto legge n. 7 del 2005 (introdotto dall'articolo 10, comma 3 del D. L. 78/2015) che disciplina l'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE), che non ha effettuato alcun coordinamento col previgente comma 1 dell'articolo 66 vigente del CAD (la cui ultima modifica risale al 2010).</i>
815	<i>La disposizione stabilisce che le somme iscritte in bilancio relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, non impegnate nel 2018, possono essere utilizzate nell'esercizio 2019. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A decorrere dal 2016, la citata autorizzazione è iscritta per 30 milioni di euro annui nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Tale autorizzazione di spesa risulta capiente ai fini delle nuove disposizioni in commento.</i>
816	<i>La disposizione novella i commi 3 e 5 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, nella parte in cui sono fissati i termini per la conclusione delle attività del Comitato promotore per le celebrazioni ovidiane per allinearli al 31 dicembre 2019, in conseguenza di quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 9-bis. In particolare, le modifiche riguardano il termine di durata in carica del Comitato medesimo e di trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate, unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti (comma 3), nonché il termine per la pubblicazione di tali documenti a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità (comma 5).</i>
817	<i>La disposizione inserisce il riferimento al 2019 all'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2017, n. 226 che individua gli anni nei quali possono essere realizzate le iniziative riferite alla figura di Ovidio da finanziare.</i>
818	<i>La norma modifica l'articolo 27, comma 3, lettera d), della L. 220/2016, introducendo la Fondazione Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli tra gli enti le cui attività sono sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.</i>
819-826	<p>I commi da 819-826 dispongono che, a decorrere dall'anno 2019, i comuni, le province, le città metropolitane, le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale e, dall'anno 2021, le regioni a statuto ordinario, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Di conseguenza, detti enti territoriali possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011.</p> <p>Le disposizioni comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a decorrere dall'anno 2020, come da prospetto sotto riportato.</p>



Enti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (a decorrere)
Enti locali	-	349	466	695	500	500	500	500	500	500
Regioni a statuto speciale	-	55	66	106	220	264	155	200	200	200
Regioni a statuto ordinario	-	-	179	533	808	1.167	1.395	1.191	978	800
Totale	-	404	711	1.334	1.528	1.931	2.050	1.891	1.678	1.500

(milioni di euro)

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2017 e, in assenza degli stessi, dai rendiconti di gestione per l'anno 2016 che hanno permesso di coprire quasi interamente l'universo di riferimento degli avanzi di amministrazione disponibili per il comparto in esame. In particolare, per gli enti territoriali in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo anticipazioni di liquidità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo).

Si è ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale compreso tra 3 e 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali. A ciò vanno aggiunte le informazioni desunte dal monitoraggio del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017, al fine di determinare il fondo pluriennale vincolato derivante da debito, nonché i dati desunti dall'indagine condotta sui mutui contratti dai comuni per il finanziamento degli investimenti, a cura MEF-RGS, dalla media del periodo 2009-2016 dell'accensione prestiti per comuni, province, città metropolitane e dalla media del periodo 2011-2015 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (al netto delle anticipazioni di liquidità e delle operazioni di *buy back bond*). Ciò al fine di determinare l'ammontare del debito potenziale degli enti territoriali.

Si è ipotizzato, poi, che il "Debito potenziale" – prima di entrare a regime nel quinto anno – abbia una crescita graduale. Alle somme così individuate è stato applicato, quindi, lo sviluppo teorico dei SAL, supponendo che vengano realizzate opere pluriennali. Per determinare gli impatti finanziari è stata considerata esclusivamente la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti (al netto della quota già calcolata per gli avanzi di amministrazione).

Da ultimo, per gli enti locali, la stima degli oneri ha tenuto conto della possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione già a decorrere dall'esercizio 2018, per effetto del fondo di cui all'articolo 13, comma 04, del decreto legge n. 91 del 2018, mentre per quanto concerne la stima degli oneri riferita al comparto delle regioni a statuto ordinario si tiene conto del potenziale avanzo già utilizzabile per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 495 e 495-ter, della legge n. 232 del 2016 per gli anni 2018 e 2019.

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, per gli enti locali, dell'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017 per enti colpiti dal sisma del 2016 e dell'articolo 13, comma 04, del decreto legge n. 91 del 2018.

Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825, il comma 826 prevede che il fondo di cui al comma 122 sia ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni

	<p>di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.</p>
827-830	<p><i>Le disposizioni, volte a non applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e del saldo non negativo nei confronti degli enti locali che si trovino in determinate condizioni (rinnovo dei propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018, accertamento successivo della Corte dei conti e stato di dissesto o predissesto, adozione della procedura semplificata e pagamento dei debiti residui mediante utilizzo della quota di avanzo accantonato, ecc.), non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.</i></p>
831	<p><i>La disposizione, riguardante la soppressione del bilancio consolidato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non determina effetti finanziari.</i></p>
832-843	<p>Il comma 832, prevedendo che il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, sia ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto per 750 milioni di euro per il medesimo anno 2020.</p> <p>Il comma 833 concernente l'attribuzione di un contributo per gli investimenti a favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2019, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare per 2.496,20 milioni di euro per il medesimo anno 2019 e in termini di indebitamento netto (come indicato al successivo comma 495) per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.</p> <p>Il comma 835, concernente l'attribuzione di un contributo per gli investimenti a favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare per 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2019 e in termini di indebitamento netto (come indicato al successivo comma 836) per un importo pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</p> <p>I commi da 837 a 840, concernenti i criteri necessari per la definizione di nuovi investimenti, le tipologie di investimenti da realizzare, il monitoraggio, la certificazioni e le sanzioni per i mancati investimenti, avendo carattere procedurale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.</p> <p>Il comma 841 (concernente le modalità con cui le regioni a statuto ordinario devono conseguire il contributo alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020 mediante i contributi di cui ai commi precedenti) definisce la quota residua, rispetto a quanto indicato ai commi precedenti, degli effetti in termini di indebitamento netto da realizzare per gli anni 2019 e 2020, mediante la previsione per cui le regioni a statuto ordinario devono conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 837,80 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Il concorso regionale alla finanza pubblica è, quindi, realizzato in termini di saldo netto da finanziare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'esercizio 2019, per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833; • nell'esercizio 2020, per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 835;



In termini di indebitamento netto il concorso è realizzato:

- per l'anno 2019, per un importo pari a 800 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833 e per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- per l'anno 2020, per un importo pari a 908,40 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato dei contributi di cui ai commi 833 (565,40 milioni di euro) e 835 (343 milioni di euro) e per un importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 842 subordina l'efficacia dei commi da 833 a 841 di cui al presente articolo al raggiungimento entro il 31 gennaio 2019 dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dai commi da 833 a 841 divengono comunque efficaci.

Il comma 843 individua la copertura degli oneri di cui ai commi da 832 a 842 nel fondo investimenti enti territoriali di cui al comma 122 per 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

RIEPILOGO EFFETTI

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO				
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
Contributo Regioni investimenti 2019 (a)	2.496,20	-	-	800,00	565,40	565,40	565,40	-
Contributo Regioni investimenti 2020 (b)	-	1.746,20	-	-	343,00	467,80	467,70	467,70
Compensazione effetto sentenza 103 (c)	-	750,00	-	-	750,00	-	-	-
Totale effetti (d) = (a) + (b) + (c)	2.496,20	2.496,20	-	800,00	1.658,40	1.033,20	1.033,10	467,70
Saldo positivo pareggio (e)	-	-	-	1.696,20	837,80	-	-	-
TOTALE (f) = (a) + (b) + (e)	2.496,20	1.746,20	-	2.496,20	1.746,20	1.033,20	1.033,10	467,70

844

La norma prevede l'assegnazione alle regioni di una premialità per favorire gli investimenti, nella misura di 50 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 e determina corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

845-
848

Le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le compensazioni tra crediti e debiti in materia di tassa automobilistica sono circoscritte all'ambito regionale e considerato che le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta risultano a credito.

849-
872

Le disposizioni relative all'anticipazione di liquidità consentono di attivare uno strumento destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali maturati sino al 31 dicembre 2018 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi. La norma, che prevede il rimborso dell'anticipazione entro la fine del 2019, è

	<p><i>indirizzata nei confronti degli enti che si trovino in situazione di temporanea carenza di liquidità.</i></p> <p><i>Trattandosi di un'anticipazione concessa e restituita nell'arco dello stesso anno 2019, erogata da soggetti esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, la sua attuazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.</i></p> <p><i>Dall'attuazione delle rimanenti norme, finalizzate ad introdurre nell'ordinamento, a partire dal 2020, misure tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea, sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
873	<p><i>La disposizione prevede l'esclusione delle spese relative alle assunzioni del personale a tempo determinato effettuate per fronteggiare l'emergenza Sisma del Centro Italia, in sede di valutazione del contenimento della spesa del SSN di cui all'articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge n. 98/2011. Alla copertura finanziaria degli oneri finanziari recati dalla disposizione si provvede con le risorse già finalizzate a legislazione vigente.</i></p>
874	<p><i>La norma non amplia la capacità di spesa degli enti e pertanto non determina maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, a fronte della maggiore capacità di spesa determinata dal minore disavanzo da ripianare, si riduce, per pari importo, la possibilità, prevista dal comma 897, di applicare al bilancio le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, a copertura di nuove spese.</i></p>
875	<p>La disposizione è finalizzata a definire a regime, attraverso lo strumento dell'accordo, il livello di concorso alla finanza pubblica delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in analogia con quanto convenuto con la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.</p> <p>La disposizione è neutrale per il bilancio dello Stato, tenuto conto che i relativi effetti finanziari sono già scontati nei tendenziali di bilancio.</p> <p><i>La modifica introdotta al Senato della Repubblica recepisce l'anticipazione degli accordi sottoscritti in data 16 novembre 2018 tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta e in data 19 dicembre 2018 tra lo Stato e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica.</i></p>
876-886	<p><i>Le disposizioni, nel recepire gli Accordi sottoscritti in data 16 novembre 2018 e in data 19 dicembre 2018 rispettivamente tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta e tra lo Stato e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica, stabilizzano a regime il concorso delle predette Regioni al pagamento degli oneri del debito pubblico quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 112,807 milioni di euro per il 2019 e di 102,807 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la regione Valle d'Aosta e nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per la regione Sicilia, intendendo con tale concorso concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.</i></p> <p><i>Con riferimento alla Regione Valle d'Aosta, rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 122,807 milioni di euro per il 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, coerentemente con quanto indicato, seppure arrotondato per eccesso, nella tabella 8 allegata al disegno di legge in esame per il triennio 2019-2021, l'Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a</i></p>

10 milioni di euro limitatamente al 2019.

A titolo transattivo, con l'Accordo sottoscritto con la Regione Valle d'Aosta viene altresì riconosciuto alla medesima un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche, distribuito in 10 milioni annui per il 2019 e il 2020 e in 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Parimenti, con l'Accordo sottoscritto con la Regione Siciliana viene riconosciuto alla medesima un trasferimento di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Gli oneri complessivi della disposizione sono pertanto riepilogati come segue:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Minore concorso alla finanza pubblica	10						
Contributo agli investimenti in opere pubbliche	10	10	20	20	20	20	20
Contributo le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole	20	20	100	100	100	100	100
Totale	40	30	120	120	120	120	120

887 *La disposizione prevede per i finanziamenti previsti dai protocolli d'intesa stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i rispettivi Commissariati del Governo per l'affidamento della gestione e il sostenimento delle spese dei richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati un vincolo di destinazione.*

888 *La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per l'anno 2019 per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 73 del 2001 (cap. 4544 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), recante interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia.*

889 *La disposizione prevede un contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.*

La norma in esame determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, in quanto si prevede che il contributo assegnato a ciascuna provincia è integralmente utilizzato per il finanziamento dell'annualità di interesse del piano di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. A garanzia del pieno utilizzo delle somme in parola nell'anno di erogazione, si prevede altresì che le spese finanziate dalle predette risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo n.118/2011, entro il 31 dicembre di ogni anno.

890 *Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 889, la disposizione prevede che il fondo di cui al comma 122 sia ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.*

891 *Viene istituito, nello stato di previsione del MIT, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2019 al 2023, da ripartire con decreto del MIT di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza unificata, in favore delle Città metropolitane, delle Province*

	<p><i>territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.a., per la messa in sicurezza dei ponti esistenti o realizzazione di nuovi ponti in luogo di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS s.p.a. in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.</i></p>
892-894	<p><i>La disposizione prevede l'attribuzione ai comuni interessati dalla perdita di gettito, a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contributo per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, per un importo complessivo di 190 milioni di euro annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.</i></p> <p><i>La norma determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica di 190 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.</i></p>
895	<p><i>La disposizione prevede che i contributi erogati a favore dei Comuni, ai sensi dei commi 892 e 893, per il finanziamento di piani sicurezza per la manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale siano monitorati attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229/2011.</i></p> <p><i>Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i Comuni, già dal 2014, utilizzano il citato sistema di monitoraggio per la trasmissione delle informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle opere pubbliche di loro competenza.</i></p>
896	<p><i>La disposizione, volta a confermare a regime i criteri per la determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province, non determina effetti finanziari, in quanto la dotazione complessiva del predetto fondo non subisce variazioni.</i></p>
897-900	<p>Le disposizioni non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto limitano la possibilità degli enti <i>soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</i> in disavanzo di applicare al bilancio il proprio risultato di amministrazione a copertura di nuove e maggiori spese o di minori entrate.</p> <p>In particolare, il comma 900 consente alle regioni a statuto ordinario, le quali nelle annualità 2019-2020 sono ancora soggette alla disciplina del pareggio di bilancio a differenza degli enti locali, di poter utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare, ai fini del calcolo delle risorse disponibili, la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità, prevista ai commi 897 e 898. La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le regioni a statuto ordinario per le annualità 2019-2020 sono soggette alla disciplina del pareggio di bilancio.</p>
901	<p><i>La disposizione non comporta oneri in quanto sopprime il requisito dell'insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio, affinché, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta sottoponga al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa.</i></p>
902-904	<p>Le modifiche introdotte, volte a semplificare gli obblighi informativi da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane,</p>

	con particolare riferimento alle informazioni relative ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, le disposizioni comportano minori oneri amministrativi per gli enti locali e per il Ministero dell'interno, in quanto elimina la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno, da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.
905	<i>Le disposizioni prevedono, per i comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, una semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo agli enti, nonché di maggiore flessibilità nell'allocazione delle proprie entrate disponibili. Tali disposizioni non determinano effetti finanziari in quanto restano comunque fermi gli equilibri di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2012.</i>
906	<i>La disposizione è finanziariamente neutrale, in quanto l'anticipazione di tesoreria costituisce un mero strumento per sopperire a temporanee carenze di liquidità da regolarsi, in ogni caso, entro il termine del 31 dicembre 2019.</i>
907	<i>La norma non determina oneri in quanto l'anticipazione è concessa nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del citato D.Lgs. n. 267/2000, che presenta le necessarie disponibilità.</i>
908	<i>La disposizione consente di poter risolvere problematiche operative sui servizi di tesoreria e di cassa per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nei piccoli comuni. In merito a quanto sopra, si evidenzia che Poste Italiane ha sviluppato una consolidata attività commerciale con la Pubblica Amministrazione ed è abilitata ex lege al servizio di tesoreria degli enti pubblici (comma 1 dell'articolo 40 della legge finanziaria 1999). La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto già previsto dalle Pubbliche amministrazioni locali per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa.</i>
909-911	Le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limitano ad adeguare le norme contabili al nuovo codice degli appalti, con superamento di parte delle difficoltà applicative.
912	<i>La disposizione eleva le soglie previste all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo. La norma ha carattere procedurale e pertanto non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.</i>
913	La disposizione prescrive di mantenere al Fondo di provenienza le risorse finanziarie derivanti dalle economie e dai residui comunque realizzati nella realizzazione degli interventi da parte degli enti interessati (comuni capoluogo di provincia e città metropolitane). Ciò vale: per i primi 24 enti nella graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, per i quali già è



	<p>prevista una disposizione in tal senso nelle convenzioni in essere e il Fondo di riferimento è istituito presso la PCM ai sensi dell'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; i successivi 96 enti, per il cui finanziamento è utilizzato il Fondo sviluppo e coesione, ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tali risorse saranno destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto prevede un diverso utilizzo di risorse già stimate negli andamenti tendenziali.</p>
914	<p>La norma disciplina, con riguardo al 2019, l'efficacia delle convenzioni in essere, stipulate nell'ambito del citato Programma. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del comma 02 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2017, n. 108, era stata differita al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse con i 96 enti successivi ai primi 24 e le corrispondenti risorse erano state destinate a un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Viene adesso previsto dalla disposizione che tali convenzioni producono effetti nel corso dell'anno 2019, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma. Non sarà possibile pertanto erogare, come già previsto dalle convenzioni, il finanziamento nella misura del 20 per cento per ogni intervento facente parte del progetto di ogni ente, alla presentazione dei progetti definitivi o esecutivi. Verranno invece erogate le risorse in base alle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti. La disposizione può pertanto determinare l'obbligo di rimborso di un importo complessivo che, tenendo conto degli attuali cronoprogrammi trasmessi dagli enti, non potrà superare entro il 2019 i 450 milioni di euro.</p>
915	<p>La disposizione stabilisce che al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed erogate si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di cui al Programma. Tali residui ammontano a 530 milioni di euro e la loro erogazione è già scontata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.</p>
916	<p>La disposizione ha carattere esclusivamente procedurale. Stabilisce infatti che le convenzioni debbano essere adeguate alle novelle legislative entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.</p>
917	<p><i>La disposizione prevede la facoltà per i comuni di rimborsare in forma rateale in un massimo di cinque anni le somme acquisite dal 2013 al 2018 a titolo di maggiorazione dell'imposta di pubblicità. La norma, nel confermare l'onere dei rimborsi a carico dei comuni, prevede una facoltà per gli enti interessati di rateizzare tali importi dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è divenuta definitiva. Si evidenzia che trattandosi di una facoltà per i comuni non si ascrivono effetti finanziari.</i></p>
918	<p><i>La norma prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l'esercizio 2019 a favore della Regione Lombardia per consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, nonché per fornire un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale.</i></p>
919	<p><i>La norma dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2019 la facoltà per i comuni di aumentare fino a un massimo del 50% le tariffe dell'imposta di pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni. Si evidenzia che trattandosi di facoltà per gli enti interessati non si ascrivono effetti di natura finanziaria.</i></p>



920	<i>La disposizione incrementa il Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019, a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.</i>
921	<i>La disposizione disciplina il riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, stabilendo, peraltro, che risultano confermati gli importi già assegnati per l'anno 2018. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la stessa incide esclusivamente sul riparto tra i comuni beneficiari del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, ferma restando la complessiva dotazione dello stesso.</i>
922-924	<p>Gli oneri conseguenti alle disposizioni trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 4, commi 177 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011.</p> <p>Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, gli stessi trovano considerazione nell'importo oggetto di ricognizione, da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, ex articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, del debito finanziario, pari ad euro 7.123.847.955,31, per la quota capitale, e a euro 6.688.326.626,57, per la quota interessi.</p> <p>Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi, in quanto restano fermi l'importo del finanziamento statale in favore della gestione commissariale e i limiti alle spese che possono essere sostenute annualmente dalla stessa.</p>
925-926	<p>Gli oneri conseguenti alle disposizioni trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 4, commi 177 e seguenti della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011.</p> <p>Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, gli stessi sono inclusi nell'importo oggetto di ricognizione da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, ex articolo 14 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, destinato al ripiano del debito derivante da procedure espropriative pregresse pari a euro 1.000.000.000. Tale importo attualmente risulta pari a euro 974.315.542 per effetto delle movimentazioni nelle more intervenute.</p> <p>Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi, in quanto restano fermi l'importo del finanziamento statale in favore della gestione commissariale e i limiti alle spese che possono essere sostenute annualmente dalla stessa.</p>
927-932	Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi, in quanto restano fermi l'importo del finanziamento statale in favore della gestione commissariale e i limiti alle spese che possono essere sostenute annualmente dalla stessa.
931	<i>La norma autorizza la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021, per la revisione progettuale del completamento della Linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma.</i>



933	<i>La disposizione assegna a Roma Capitale, per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità al fine di fronteggiare l'emergenza della sicurezza stradale, una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020. Per i predetti interventi Roma Capitale può avvalersi anche del concorso del Ministero della Difesa.</i>
934	<i>La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, iscritti sullo stato di previsione del Ministero della Difesa destinati all'acquisto di mezzi strumentali necessari per il ripristino delle piattaforme stradali di cui al comma 933.</i>
935-	<i>Viene disposto nell'ambito delle risorse stanziato al comma 933, che per gli ulteriori oneri sostenuti per il concorso del Ministero della Difesa alle attività di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità, Roma Capitale ritorsi i predetti oneri, secondo le modalità previste dall'articolo 44-ter, comma 1, della legge n. 196/2009.</i>
936	<i>La disposizione riduce di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</i>
937- 938	Le norme non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In particolare, consentendo il ricorso al debito solo in presenza di effettive esigenze di cassa, comportano effetti positivi sul debito e relativi interessi. Restano comunque fermi i vincoli di finanza pubblica.
939	<i>La norma non determina effetti negativi sull'indebitamento e il fabbisogno, e favorisce la riduzione del debito e gli investimenti delle regioni negli esercizi 2019 e 2020 attraverso l'eliminazione del vincolo di destinazione di trasferimenti statali per un importo non inferiore alle estinzioni anticipate di ciascun esercizio.</i>
940- 948	<i>La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui articolo 1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (rivalutazione dei beni di impresa), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2018, dietro pagamento di una imposta sostitutiva. Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi all'ultima applicazione, indicati nel modello Unico 2017 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati (in milioni di euro):</i>



Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	192	233,3	16%	189	37,3
	Beni NON ammortizzabili	51	33,0	12%	51	4,0
	Partecipazioni	3	5,6	12%	3	0,7
	Totale	246	271,9		243	42,0
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	16,6	16%	16	2,7
	Beni NON ammortizzabili	8	26,8	12%	8	3,2
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	24	43,4		24	5,9
Totale complessivo						47,9
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	7,0	10%	16	0,70
Totale imposta sostitutiva						48,6

Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	53	19,5	16%	52	3,1
	Beni NON ammortizzabili	21	8,5	12%	21	1,0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	74	28,0		73	4,1
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	1,6	16%	4	0,3
	Beni NON ammortizzabili	0	0	12%	0	0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	4	1,6		4	0,3
Totale complessivo						4,4
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	3,3	10%	16	0,33
Totale imposta sostitutiva						4,73

L'imposta sostitutiva totale è di circa 53,3 milioni di euro, coerente con gli ultimi dati F24 che riportano 49,5 milioni di euro.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, in primo luogo, è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

La normativa oggetto di riproposizione ha disposto il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, nonché il riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta



regionale sulle attività produttive, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

Tenendo conto di un ammortamento in 10 anni e di una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5%, sarebbe il seguente (in milioni di euro):

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028
Imposta sostitutiva	49,5	0	0	0	0	0	0
IRES	0	0	-1,1	-3,8	-3,9	-4,0	-4,1
IRPEF	0	0	-0,1	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7
IRAP	0	0	-0,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Totale	49,5	0	-1,4	-5,4	-5,6	-5,8	-5,9

Milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85% e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, l'andamento stimato è il seguente (in milioni di euro):

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Imposta sostitutiva	49,5	0	0	0	0	0	0
IRES	0	0	-1,9	-5,8	-4	-4,1	-4,2
IRPEF	0	0	-0,1	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7
IRAP	0	0	-0,5	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1
Totale	49,5	0	-2,5	-8,4	-5,7	-5,8	-6

Milioni di euro

949 *La disposizione incrementa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge, 27 dicembre 2004, n. 307.*

950 *La norma prevede che alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 940 a 949 pari a 49,5 milioni di euro nell'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 940 a 948 e per i successivi anni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

951 *La disposizione, aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede che in caso di inerzia realizzativa, sentito il Comune interessato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può nominare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un commissario per attuare o completare gli interventi già finanziati. Gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con decreto del Ministro*



	<i>delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al Comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana per i quali è stato nominato il commissario.</i>
952	La norma consente alle regioni di evitare la contrazione dei mutui previsti in bilancio per dare copertura ad impegni per investimenti in caso di maggiori accertamenti di entrata che rendono non necessario il ricorso al debito, prevedendo, a seguito dell'accertamento di maggiori entrate correnti tributarie ed extra-tributarie rispetto a quelle previste in bilancio, la possibilità, per le regioni che rispettano i tempi di pagamento, di variare il bilancio per sostituire la copertura degli investimenti costituita dal ricorso al debito con i maggiori accertamenti di entrate e attribuendo al responsabile finanziario la competenza a modificare l'elenco delle coperture degli investimenti previsto nella nota integrativa al bilancio, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli investimenti già programmati. La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
953	<i>La disposizione riconduce ai criteri contenuti nell'allegato 2 del DM 10 settembre 2010 gli accordi bilaterali sottoscritti con gli enti locali dai produttori di energia mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, di modo che unicamente ai comuni siano corrisposte misure compensative non meramente patrimoniali ma vincolate alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a mitigazione dell'impatto riconducibile all'installazione dell'impianto a fonte rinnovabile. Posto che le autorizzazioni uniche alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili debbono essere rilasciate secondo i suddetti criteri a decorrere dal 3 ottobre 2010, la disposizione avrebbe efficacia per le autorizzazioni rilasciate anteriormente a tale data. La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.</i>
954-957	<i>La disposizione prevede che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro. Posto che l'onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.</i>
958-959	Le norme non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto le attività del tavolo tecnico, finalizzato a consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, come declinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono svolte senza alcun compenso in favore dei partecipanti. Gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione al tavolo dei componenti sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
960	La norma in esame, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, facoltizza gli enti che accedono alla procedura del cosiddetto predissesto a richiedere una anticipazione del

fondo di rotazione nella misura massima del 50 per cento dell'importo ordinariamente erogabile a seguito dell'approvazione definitiva del piano stesso da parte della Corte dei conti. La norma non comporta oneri, in quanto l'anticipazione del 50 per cento concessa agli enti richiedenti è recuperata in sede di erogazione dell'anticipazione complessivamente dovuta all'ente stesso a seguito dell'approvazione da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero riversata al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter dello stesso decreto legislativo n. 267/2000, previo recupero secondo le modalità dettate dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, qualora la Corte dei Conti non esprima il proprio avviso favorevole al piano di riequilibrio presentato dall'ente beneficiario.

961-
964

Le disposizioni sono finalizzate a consentire la rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, determinando una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

Pertanto, comportano oneri per la finanza pubblica per un importo pari, in ciascun anno, alla riduzione dell'importo delle rate di ammortamento determinate a seguito dell'operazione di rinegoziazione rispetto ai piani di rimborso attualmente vigenti.

Tale effetto è colto, in termini di saldo netto da finanziare, come maggiore spesa in quanto gli introiti relativi ai rimborsi dei mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati a concorrere al pagamento degli interessi sui Buoni postali fruttiferi e, pertanto, un minore ricavo derivante dai rimborsi dei mutui comporta la necessità di iscrivere un maggiore importo nell'apposito capitolo di spesa per interessi al fine di garantire il pagamento degli interessi dovuti sui BPF. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, l'onere è equivalente, essendo pari alle maggiori potenzialità di spesa per gli enti locali, derivanti dalla riduzione dell'importo delle rate.

Considerati i mutui potenzialmente oggetto di rinegoziazione, sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti, gli oneri recati dalle disposizioni sono i seguenti:

Anno	Onere (in milioni di euro)
2019	13,485
2020	13,485
2021	13,485
2022	13,485
2023	13,485
2024	8,513
2025	8,063
2026	7,178
2027	7,178
2028	7,178
2029	7,178
2030	6,92
2031	5,832
2032	5,832
2033	5,832



	2034	5,832	
	2035	5,435	
	2036	5,051	
	2037	5,051	
	2038	5,051	
	2039	5,051	
	2040	4,944	
	2041	1,401	
	2042	1,401	
	2043	1,401	
	2044	1,16	
965- 967	<p>Le disposizioni, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili.</p> <p>Al fine di indurre le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome ad adottare le misure di contenimento della spesa previsti dall'articolo in esame, la norma prevede che una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali disposti a loro favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, possa essere erogata solo a condizione della realizzazione delle misure stesse.</p>		
968	<p><i>La disposizione, concernente la riduzione degli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, non determina effetti finanziari negativi.</i></p>		
969	<p>La disposizione prevede l'incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, per un importo di 10 milioni di euro per <i>l'anno</i> 2019, di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro per <i>l'anno</i> 2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021.</p>		
970	<p>La disposizione prevede il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione comporta oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>		
971- 977	<p>Le disposizioni stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali, al netto delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e ricerca, mantenendo inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025. Si precisa che le riscossioni ed i pagamenti per la ricerca, oggetto di esclusione, si riferiscono esclusivamente alle riscossioni ed ai pagamenti direttamente imputabili all'attività progettuale degli atenei.</p> <p>È previsto, inoltre, un incremento annuale del fabbisogno programmato calcolato sul fabbisogno realizzato nell'esercizio precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>La disciplina ed il monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, per il periodo 2019-2025, è finalizzata ad evitare che il comparto possa, in assenza di regole, generare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica e contestualmente sostenere il rilancio degli investimenti e della ricerca sul territorio nazionale.</p>		



In particolare, considerato che a legislazione vigente dal 2019 non è previsto alcun limite al fabbisogno finanziario delle università e che, a livello di comparto, le riscossioni ed i pagamenti per investimenti e ricerca hanno avuto un andamento costante nell'ultimo quinquennio, la norma produce effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili.

978

Con la disposizione si va nella direzione di valorizzare le politiche di bilancio degli atenei virtuosi, ovvero quelli che rispettivamente al 31/12/2018 o al 31/12/2019 oltre ad avere un indicatore di spesa di personale inferiore al 75% e un Indicatore di situazione economico finanziaria maggiore di 1,10 - come definiti dal d.lgs. n. 49/2012 e successive modificazioni - sono in grado di sostenere finanziariamente a carico dei propri bilanci i maggiori oneri strutturali connessi alle assunzioni aggiuntive.

A invarianza complessiva dell'FFO, tra questi atenei, saranno ripartiti e trasformati in Punti Organico complessivamente 25 milioni di euro nell'anno 2019 e ulteriori 25 milioni euro nell'anno 2020 per consentire un incremento, a livello di sistema, delle facoltà assunzionali delle Università statali rispetto ai limiti al turn over previsti dall'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge n. 112/2008 (Legge di conversione n. 133/2008) che dal 2018 fissa le facoltà assunzionali di sistema al 100% dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

Conseguentemente, come dalla tabella di cui sotto, si avranno maggiori facoltà assunzionali pari a 219,73 Punti Organico nell'anno 2019, cui si aggiungono 219,73 Punti Organico nell'anno 2020 per complessivi 439,47 Punti Organico dall'anno 2020.

ANNO	MAGGIOR BUDGET ANNUO	BUDGET CONSOLIDATO	MAGGIORI PO ANNUI	PUNTI ORGANICO CONSOLIDATI
2019	€ 25.000.000	€ 25.000.000	219,73	219,73
2020	€ 25.000.000	€ 50.000.000	219,73	439,47
2021	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
.....	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
.....	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
.....	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
2028	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47

Oltre a rispettare gli indicatori di bilancio indicati dalla norma, gli atenei che intendono beneficiare del riparto dei suddetti Punti Organico dovranno presentare specifica richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci. Tale elemento è particolarmente importante considerando che dall'anno 2016 non c'è più il blocco degli scatti stipendiali del personale docente e, dall'anno 2020, gli scatti si trasformeranno da triennali a biennali e che sono ripresi i rinnovi contrattuali.

Il riparto delle maggiori facoltà assunzionali sarà quindi definito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

979

La disposizione incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di



	<i>40 milioni di euro per l'anno 2019.</i>																
980	<i>La disposizione incrementa il fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca (FOE) di 10 milioni di euro per l'anno 2019.</i>																
981	<i>La disposizione incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 10 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.</i>																
982-984	<p><i>La disposizione, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo con una dotazione pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle Regioni impiegato per il funzionamento del Servizio 112 Numero Unico Europeo.</i></p> <p><i>In particolare, le somme stanziare costituiscono un contributo iniziale di 5,8 milioni di euro, pari al 30% del fabbisogno a regime per le sole Regioni in cui il servizio è attivo per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro, pari al 40% del fabbisogno per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, pari al 50% del fabbisogno di tutte le Regioni.</i></p> <p><i>Alla relativa spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese derivanti dall'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</i></p>																
985	<p>La disposizione proroga l'agevolazione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma 2012 limitatamente ai fabbricati ubicati nei comuni per i quali l'articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge n. 148/2017 proroga lo stato di emergenza a decorrere dal 2 gennaio 2019 e che rappresentano quindi solo una parte dell'originario cratere del sisma.</p> <p>In particolare, la presente disposizione prevede la proroga dell'esenzione fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.</p> <p>Per quanto concerne i profili di natura finanziaria sulla base di dati dei fabbricati inagibili forniti dalle strutture commissariali per la quantificazione del rimborso ai comuni interessati del minor gettito per l'anno 2018, considerata la nuova platea di applicazione della proroga e l'andamento della ricostruzione, si stimano i seguenti effetti finanziari negativi:</p> <table border="1" data-bbox="363 1496 1316 1706"> <thead> <tr> <th>Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMU quota comune</td> <td>-12,18</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMU quota Stato</td> <td>-3,57</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>-15,75</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>milioni di euro</i></p>	Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia	2019	2020	2021	IMU quota comune	-12,18	-	-	IMU quota Stato	-3,57	-	-	Totale	-15,75	-	-
Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia	2019	2020	2021														
IMU quota comune	-12,18	-	-														
IMU quota Stato	-3,57	-	-														
Totale	-15,75	-	-														
986	<i>La disposizione prevede che, per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. La disposizione ha effetti solo sul fabbisogno e sull'indebitamento.</i>																
987	La disposizione proroga al 2019 il termine, da ultimo prorogato dal comma 726 della legge di bilancio 2018, al fine di consentire ai cittadini privati che hanno acceso un mutuo su una abitazione residenziale danneggiata dal sisma del maggio 2012 ed oggi ancora inagibile, di																



	vedersi sospese le rate di rimborso sino al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri, nel limite di 200.000 mila euro, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
988	<p>La disposizione proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia 2016-2017, la cui scadenza è attualmente prevista per il 31 dicembre 2018 ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016.</p> <p>Tenuto conto delle esigenze finanziarie derivanti dal quadro normativo (leggi e ordinanze) consolidato, i relativi oneri, concernenti essenzialmente le spese emergenziali quali quelle relative all'assistenza alla popolazione, ai moduli abitativi, al completamento delle opere di messa in sicurezza e alla mobilitazione delle Strutture operative, determinano un fabbisogno complessivo per l'anno 2019 stimabile in 360 milioni di euro.</p>
989	La disposizione prevede che l'importo di 85 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2018 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
990	<p>La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione <i>post</i> sisma 2016 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 dovrebbe cessare il 31 dicembre 2018. In sostanza, vengono prorogate le funzioni e i poteri commissariali e contestualmente tutte le strutture che attualmente gestiscono le procedure di ricostruzione, sia a livello centrale che locale. La proroga, in quanto strettamente connessa alle esigenze della ricostruzione, non interessa altre disposizioni del decreto legge n. 189 e non comporta oneri diversi da quelle derivanti dal funzionamento delle strutture e dalle proroghe relative al personale. In particolare, si fa riferimento agli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge n. 189 del 2016; i relativi oneri per ciascuno degli anni 2019 e 2020 sono i medesimi previsti a legislazione vigente per l'anno 2018, e sono così determinati:</p> <p>a) 18,5 milioni di euro complessivi al fine di far fronte agli oneri di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a 225 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;</p> <p>b) 14 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 1-ter del decreto legge n. 189 del 2016;</p> <p>c) 29 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di fino a un massimo di 700 unità di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016.</p> <p>Si prevede pertanto che l'onere derivante dalla proroga al 2020 sia quantificato nella misura di 61,5 milioni di euro annui, come da tabella riepilogativa di seguito riportata.</p>



SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO					
NORMA	2017	2018	2019	2020	
DL 189/2016, art. 50, co. 8	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	
DL 189/2016, art. 3, co. 1, 4° periodo	-€ 3.750.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00	
DL 189/2016, art. 3, co. 1, 6° periodo	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	
DL 189/2016, art. 3, co. 1-ter	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	
DL 189/2016, art. 50-bis	-€ 24.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00	
totale per esercizio	-€ 57.250.000,00	-€ 61.500.000,00	-€ 61.500.000,00	-€ 61.500.000,00	

991

Lettera a): la disposizione, modificando il comma 11 dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016, prevede che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, possono restituire i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, entro il 1 giugno 2019 ovvero in 120 rate mensili a decorrere dal 1 giugno 2019.

A legislazione vigente, considerando l'ultima modifica di cui all'articolo 1, comma 1 – lett. a), del decreto legge n. 55 del 2018, è invece previsto che il versamento sia effettuato entro il 16 gennaio 2019 ovvero in 60 rate mensili a decorrere dalla predetta data.

Sulla base dei dati indicati nella relazione tecnica del citato comma 1 e dei diversi termini della rateizzazione, si rilevano effetti finanziari negativi per gli anni dal 2019 al 2023 (come riportato nella tabella seguente). In particolare tali effetti sono pari a -16,7 milioni per l'anno 2019 e pari a -11,8 milioni per gli anni dal 2020 al 2023.

Per gli anni dal 2024 al 2029 si registrano invece effetti positivi corrispondenti alla rateizzazione prevista, nella misura di +11,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di +4,9 milioni per l'anno 2029.

Rateizzazione sisma centro Italia	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
leg.ne vigente (D.L. n. 55/2018)	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
di cui												
tributi erariali	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0
tributi locali	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
leg.ne proposta (rateizz. 120 rate decorrenza versamenti da 1 giugno 2019)	6,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	4,9	118,0
di cui												
tributi erariali	6,2	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	4,4	106,0
tributi locali	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5	12,0
Differenza	-16,7	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	4,9	0,0
di cui												
tributi erariali	-15,0	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	4,4	0,0
tributi locali	-1,7	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5	0,0

Lettera b): sulla base di analoga metodologia, di seguito si quantificano gli effetti della disposizione in esame sul profilo delle entrate contributive attese

(valori in mln; - minori entrate contributive; + maggiori entrate contributive)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	totale sospeso
versamenti a normativa vigente	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,28
versamenti sulla base di presente disposizione	6,90	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	4,93	0,00	118,28
Effetto disposizione in termini di entrate contributive	16,76	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	4,93	0,00	

Impatto finanziario complessivo

	<i>(valori in mln; - minori entrate tributarie e contributive; + maggiori entrate tributarie e contributive)</i>											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effetto disposizione in termini di entrate contributive	33,46	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	9,83	0

- 992** *La disposizione prevede che resti ferma la restituzione dei contributi di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.6 del 1998 per inadempimenti non imputabili ai beneficiari, qualora insorga un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione relativo al Sisma Marche Umbria 1998. Si tratta di una norma che consente ai Comuni di recuperare le somme eccedenti il contributo già concesso per l'intervento sostitutivo in vece dei soggetti beneficiari del citato contributo e pertanto non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.*

- 993** *La disposizione prevede l'estensione all'anno d'imposta 2020 dell'esenzione, ai fini delle imposte dirette, dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016; attualmente l'esenzione è prevista fino all'anno d'imposta 2018. Sulla base degli ultimi dati disponibili (dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 per l'anno di imposta 2016), si stima una perdita di gettito IRPEF/IRE S di competenza di circa -1,5 milioni di euro.*

Di seguito l'andamento finanziario (milioni di euro):

	2019	2020	2021	2022
IRPEF/IRE S	0	-2,6	-1,5	+1,1

	<i>In milioni di euro</i>																	
994	<p><i>La proroga al 1° gennaio 2020 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi degli anni 2016-2017 comporta oneri sull'anno 2019 stimati in circa 10 milioni di Euro.</i></p> <p><i>Applicando il peso dei ruoli erariali rilevato sulle riscossioni ordinarie (circa il 60%), il minor gettito atteso per la quota parte erariale risulta pari a 6 milioni di Euro per l'anno 2019, con un corrispondente slittamento al 2020.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Importi in milioni di Euro</i></th> <th><i>Anno 2019</i></th> <th><i>Anno 2020</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incassi complessivamente attesi</td> <td>-10</td> <td>+10</td> </tr> <tr> <td><i>Di cui gettito erariale</i></td> <td>-6</td> <td>+6</td> </tr> <tr> <td><i>Di cui gettito enti previdenziali INPS/INAIL</i></td> <td>-2</td> <td>+2</td> </tr> <tr> <td><i>Di cui gettito altri enti</i></td> <td>-2</td> <td>+2</td> </tr> </tbody> </table>			<i>Importi in milioni di Euro</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	Incassi complessivamente attesi	-10	+10	<i>Di cui gettito erariale</i>	-6	+6	<i>Di cui gettito enti previdenziali INPS/INAIL</i>	-2	+2	<i>Di cui gettito altri enti</i>	-2	+2
<i>Importi in milioni di Euro</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>																
Incassi complessivamente attesi	-10	+10																
<i>Di cui gettito erariale</i>	-6	+6																
<i>Di cui gettito enti previdenziali INPS/INAIL</i>	-2	+2																
<i>Di cui gettito altri enti</i>	-2	+2																
995	<p><i>All'onere di cui al comma 994 pari a 10 milioni di euro per il 2019 si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</i></p>																	
996	<p><i>La disposizione destina un contributo di 2 milioni per l'anno 2019 ai comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila.</i></p>																	
997-998	<p><i>La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio e occupazione di suolo pubblico, di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, per attività commerciali aventi sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.</i></p> <p><i>Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che le modalità di attuazione della predetta esenzione verranno stabilite con successivo regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, in modo da rispettare anche lo stanziamento di spesa pari a 5 milioni di euro che costituisce l'onere della presente disposizione.</i></p>																	
999-1000	<p><i>Le disposizioni prevedono la proroga al 2020 dell'avvalimento della società Fintecna per le attività tecnico-ingegneristiche da parte dei Commissari delegati di cui all'art.1, comma 2, del decreto legge n.74 del 2012. Ai relativi oneri, che analogamente a quanto previsto nella disposizione che viene prorogata sono indicati nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014.</i></p>																	



1001	<i>La disposizione proroga al 2020 la possibilità - concessa fino al 31 dicembre 2019, dall'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, ai Commissari delegati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ai comuni colpiti e alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia - di assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vigenti vincoli in materia di personale previsti da specifiche disposizioni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che all'attuazione della stessa si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei commissari delegati per la ricostruzione.</i>
1002	<i>La disposizione proroga a tutto il 2020 la possibilità - concessa fino al 31 dicembre 2019, dall'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, ai Commissari delegati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di corrispondere alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza nei limiti di trenta ore mensili.</i>
1003	<i>Agli oneri di cui al comma 1002, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 49, comma 2 del decreto legge 66/2014 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</i>
1004	<i>Al fine di procedere all'adeguamento delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente nella città di Genova, è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2019.</i>
1005	<i>La disposizione prevede che per l'acquisto e l'adeguamento strutturali delle sedi di servizio territoriali del Corpo Nazionale di Vigili del fuoco sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2019 al 2023.</i>
1006 a 1008	<i>Il comma 1006 proroga al 2020 la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge. 148 del 2017. Il rinvio al 2020 del rimborso delle rate dei mutui e la relativa ripartizione in quote di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, permettono di liberare i bilanci comunali da questi oneri, favorendo il completamento del processo di ricostruzione. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1006 e 1007 sono quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a tali oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012. Per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante riduzione di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.</i>
1009	<i>La disposizione prevede che le disposizioni di cui ai commi 1006 e 1007 entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale.</i>



1010	<p><i>La disposizione sostituisce il comma 1 dell'articolo 1-septies del decreto legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018 e successive modificazioni, prevedendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell'aprile 2009 e le eventuali osservazioni in merito alle somme effettivamente percepite siano presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero. La disposizione, di natura procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
1011 - 1012	<p><i>Le disposizioni prevedono il rifinanziamento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 n. 74 del 2012, che viene incrementato di ulteriori 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispetto all'incremento già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Agli oneri conseguenti, pari a 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 nonché, ai fini della compensazione degli effetti negativi in termini di indebitamento e di fabbisogno, mediante riduzione di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</i></p>
1013 - 1014	<p><i>Le disposizioni prevedono modifiche e integrazioni ai commi 771 e 774 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno previsto l'attribuzione di un contributo alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/ 195 della Commissione, del 14 agosto 2015.</i></p> <p><i>In particolare, il comma 1013 precisa che l'importo del contributo non può essere superiore al tetto previsto dai regolamenti europei relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, mentre il comma 1014 modifica il termine di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo della misura, fissandolo al 31 marzo 2019.</i></p> <p><i>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le stesse si limitano a modifiche e integrazioni di natura procedurale e non incidono sullo stanziamento già previsto dal comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'erogazione del contributo in parola.</i></p>
1015- 1018	<p><i>La facoltà prevista dalle disposizioni di calcolare nel 2019 il FCDE applicando la percentuale dell'80%, piuttosto di quella dell'85%, attribuita dalla norma agli enti locali che nel 2018, o in alternativa, nel primo semestre 2019, hanno registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 pagando almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nell'esercizio, e riducendo il debito commerciale residuo, amplia la capacità di spesa di tali enti, determinando effetti finanziari negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di 30 milioni di euro per l'esercizio 2019.</i></p>
1019	<p><i>La disposizione assegna agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019</i></p>



	<p>e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018.</p>
1020	<p><i>L'articolo 8, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto l'istituzione di una Zona Franca Urbana nell'intero territorio della Città metropolitana di Genova e prevedendo la concessione a favore delle imprese aventi sede principale o operativa nella ZFU, che hanno subito (ovvero che subiranno) una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018 rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, di esenzioni relative a imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018. Il comma 5 di tale disposizione ha fissato i relativi oneri fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018.</i></p> <p><i>La disposizione in esame apporta all'articolo 8 del DL 109 del 2018 le modifiche necessarie per la proroga della zona franca urbana, prevedendo che:</i></p> <p><i>a) le esenzioni previste per le imprese operanti nella ZFU siano concesse anche per l'esercizio 2019 (quello successivo a quello di entrata in vigore del d.l. 109/2018);</i></p> <p><i>b) le medesime esenzioni spettino anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività;</i></p> <p><i>c) il limite di spesa per la concessione delle agevolazioni sia integrato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</i></p> <p><i>Alla disposizione, pertanto, si ascrivono effetti di gettito corrispondenti all'integrazione del limite di spesa disposto dalla lettera c), pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</i></p>
1021	<p><i>La disposizione prevede che a seguito di eventi emergenziali i Sindaci dei Comuni interessati dai suddetti eventi, indicano tempestivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche da destinare temporaneamente agli insediamenti di container, immediatamente rimovibili al venir meno dell'esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d'inagibilità. La norma ha carattere procedurale e pertanto non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.</i></p>
1022	<p><i>La disposizione inserisce all'articolo 148, comma 3, del TUIR, laddove si definiscono le attività non commerciali, anche quelle svolte da strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.</i></p> <p><i>Questo ampliamento del perimetro della non commercialità genera effetti negativi in termini di gettito IRES e IRAP stimabili prudenzialmente in circa 0,3 milioni di euro su base annua, di cui 0,25 milioni a titolo di IRES.</i></p>
1023-1024	<p>Le disposizioni riconoscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-</p>

	<p>porto, nonché al completamento di opere in corso, all'attuazione di accordi di programma e di piani di recupero di beni demaniali dismessi.</p>
<p>1025 - 1027</p>	<p><i>La disposizione affida, per l'anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del d.l. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018, le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova.</i></p> <p><i>Tra le attività in questione si ricomprende, in particolare, la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.</i></p> <p><i>Il comma 1027 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1025 e 1026 a valere sulle risorse appostate sul capitolo 7205 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa all'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 109/2018.</i></p>
<p>1028- 1029</p>	<p><i>La disposizione nasce dalla duplice esigenza di fornire una risposta urgente all'emergenza derivante dai gravi eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2018 e di procedere ad un avvio tempestivo degli investimenti volti alla mitigazione del rischio idrogeologico del territorio e alla maggiore resilienza delle infrastrutture e strutture.</i></p> <p><i>La straordinarietà della situazione e l'urgenza di realizzare concretamente questi obiettivi richiedono un cambio di passo adeguando la logica di azione finora seguita per improntarla a criteri di maggiore speditezza pur sempre in un'azione coordinata.</i></p> <p><i>La disposizione è, dunque, funzionale a un più ampio programma di intervento di contrasto al dissesto idrogeologico organizzato in linee di azione da sviluppare su più piani e su diversi orizzonti temporali, volto a mettere in sicurezza il territorio e la popolazione dai rischi collegati al dissesto idrogeologico, fenomeno che ha assunto nel tempo una dimensione crescente per diffusione e impatto sulla popolazione e sulle finanze pubbliche.</i></p> <p><i>In tale contesto la disposizione valorizza gli strumenti resi disponibili dal codice di protezione civile che prevede all'art. 25 comma 2 la possibilità di intervenire nel corso degli stati di emergenza con interventi a carattere strutturale proprio di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché con interventi, anche di natura temporanea, volti al ripristino delle infrastrutture di reti strategiche. In tal senso la disposizione è applicabile a tutti gli stati di emergenza per eventi idrogeologici ed idraulici ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto.</i></p> <p><i>A tali fini la norma prevede risorse per 800 milioni di euro per 2019 e per 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che si aggiungono a quelle già disponibili a legislazione vigente. Per utilizzare efficacemente le risorse stanziata è previsto che la spesa venga sostenuta con le modalità di urgenza richiamate dal codice di protezione civile, che consentano di realizzare i lavori nell'anno 2019, 2020 e 2021.</i></p> <p><i>La disposizione in tal senso prevede che gli interventi siano realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018 n. 558 già dall'anno 2019, ciò implica che gli interventi saranno, nella maggior parte dei casi, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per favorire la celere progettazione di interventi di maggiori dimensioni, la disposizione prevede che per gli investimenti di valore superiore alla suddetta soglia possa essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019. Gli</i></p>

	<p><i>interventi vengono posti in essere dai Commissari delegati per l'emergenza che nella maggior parte dei casi coincidono con i Commissari del dissesto e i Presidenti delle regioni e quindi conoscono le esigenze più immediate di intervento e le hanno inserite negli appositi piani. Ove i Commissari delegati non coincidano con i Commissari del dissesto, essendo i primi individuati dai Presidenti delle regioni, la figura di raccordo è comunque garantita dai Presidenti delle regioni che sono al contempo Commissari per il dissesto. A tal fine, a seguito del trasferimento su apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, le risorse sono ripartite ai commissari delegati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</i></p> <p><i>La disposizione assicura, infine, che lo stato di avanzamento degli interventi sia monitorato con le stesse modalità previste per la generalità delle opere pubbliche e delle opere cofinanziate dall'Unione Europea.</i></p>
1030	<p><i>La disposizione prevede che, per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, le Regioni utilizzano in via prioritaria, rispetto ad altre fonti di finanziamento, le risorse già stanziare nei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 - Fondi: FESR e FEASR (sviluppo rurale) e dei programmi complementari a quelli europei, per l'importo complessivo di 2,1 miliardi di euro nel triennio 2019-2021, nel limite di 700 milioni di euro annui.</i></p> <p><i>Si tratta di risorse allocate negli specifici assi prioritari dedicati ai rischi ambientali nell'ambito dei programmi regionali che, sulla base dei dati disponibili sul sistema ufficiale di monitoraggio, risultano non ancora impegnate da parte delle Amministrazioni regionali.</i></p> <p><i>Trattandosi di risorse già destinate all'obiettivo del contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le stesse sono immediatamente attivabili nell'ambito delle ordinarie procedure di gestione dei Programmi operativi in cui sono allocate. In ogni caso, trattandosi di risorse già nella disponibilità delle Amministrazioni regionali, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
1031-1047	<p><i>La disposizione prevede il riconoscimento, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, di un contributo per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, le cui emissioni di CO2 siano inferiori ad una certa soglia. Gli importi di tale contributo variano a seconda che si proceda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3, 4.</i></p> <p><i>Inoltre, il comma 1039 della norma in esame introduce per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e relative all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7kW, una detrazione ai fini Irpef nella misura del 50 per cento degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della spesa di euro 3.000, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. La predetta agevolazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del Codice Civile.</i></p> <p><i>La disposizione prevede altresì il pagamento, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, per chiunque acquisti, anche</i></p>



in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari riconducibili alla disposizione, in via prudenziale, si ipotizza un incremento delle immatricolazioni delle autovetture che hanno diritto all'agevolazione.

Il credito d'imposta per l'acquisto di autovetture ecologiche è concesso fino al limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Inoltre, si assume che l'introduzione dell'imposta comporti una diminuzione delle immatricolazioni tale da far diminuire il numero delle immatricolazioni ai livelli del 2017 (il dato complessivo, seppur parziale, riferibile all'annualità 2018 è di entità inferiore a quello del 2017).

Infine, è stato stimato il numero dei veicoli immatricolati nel 2017 per tipologia di acquirente, individuando, nella misura del 43%, gli acquisti riferibili a soggetti titolari di partita IVA. Ciò al fine di tenere in considerazione la quota di deducibilità di tale imposta riferibile agli acquirenti titolari di partita IVA.

Attraverso l'utilizzo del modello di simulazione sulle auto aziendali è stata ricostruita la quota deducibile. A seguito di questa simulazione risulta un incremento di costo deducibile ai fini delle imposte dirette di circa il 29%, calcolato applicando un'aliquota media IRES/IRPEF di circa il 24,5% e IRAP del 4%.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari riconducibili all'agevolazione di cui al comma 1039, si ipotizza che venga realizzato un numero di installazioni pari 6 mila unità nel 2019, 12 mila unità nel 2020 e 18 mila unità nel 2021 e che tutti i soggetti usufruiscano della detrazione massima di 1.500 euro (3.000 X 50%). Pertanto, dall'attuazione della disposizione in esame si stimano gli effetti finanziari di cassa riportati nella seguente tabella:

	2019	2020	2021	2022	2023	Dal 2024 al 2029	2030	2031	2032	2033
Imposta malus	61,73	74,08	74,08	0	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta comma 611	-60,00	-70,00	-70,00	0	0	0	0	0	0	0
Detrazione comma 615	0,10	-0,30	-1,90	-4,70	-6,80	-5,4	-3,8	-1,4	2	0
IRES/IRPEF	0	-3,35	-2,58	-2,30	1,72	0	0	0	0	0
IRAP	0	-0,58	-0,43	-0,37	0,32	0	0	0	0	0
Totale	1,83	-0,15	-0,83	-7,37	-4,76	-5,4	-3,8	-1,4	2	0

1048

La disposizione prevede la riduzione della tassa automobilistica al 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra 20 e 29 anni. Per usufruire dell'agevolazione è necessario che tali veicoli siano in possesso del certificato di rilevanza storica e che il riconoscimento di storicità deve essere riportato sulla carta di circolazione.

Sulla base dei dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che individua in circa 28mila veicoli (70% autoveicoli e 30% motoveicoli) quelli interessati all'agevolazione in esame, e applicando un bollo medio di 166,7 euro per gli autoveicoli e di 96,8 euro per i motoveicoli si stima un gettito su base annua di circa 4,1 milioni di euro.

Considerato che la disposizione in esame prevede la riduzione della tassa automobilistica al 50% si determina una perdita di gettito di 2,05 milioni di euro su base annua.



<p>1049-1050</p>	<p><i>La disposizione estende la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di affidare in concessione a imprese di autoriparazione le revisioni anche a veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP). Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.</i></p>
<p>1051</p>	<p><i>La norma incrementa il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (c.d. "AWP") e lettera b) ("VLT"), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.</i></p> <p><i>L'art. 9, comma 6, del D.L. n. 87 del 2018, convertito dalla legge n. 96 del 2018, ha aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi, fissandola, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.</i></p> <p><i>Il testo approvato dalla Camera dei Deputati ha previsto l'aumento delle predette aliquote di 0,50 a decorrere dal 1 gennaio 2019.</i></p> <p><i>Con le modifiche apportate successivamente al Senato, viene previsto un ulteriore aumento di 0,85 per le AWP (articolo 110, comma 6, lettera a) e di 0,75 per le VLT (articolo 110, comma 6, lettera b) che, in totale dà, rispettivamente, un aumento complessivo delle suddette aliquote di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- 1,35 per le AWP,</i> <i>- 1,25 per le VLT.</i> <p><i>Inoltre, si prevede la riduzione delle percentuali minime di restituzione in vincite sulla raccolta (pay out) pari a 2 punti per le AWP e 1 punto per le VLT.</i></p> <p><i>Tale riduzione trova parziale corrispondenza con gli aumenti del PREU disposti negli ultimi anni, consentendo agli operatori di traslare parte di tali aumenti sui giocatori, per i quali il costo del gioco aumenterebbe in misura corrispondente alla riduzione del pay out, con effetti di riduzione del gioco stesso.</i></p> <p><i>Si osserva, inoltre, che per modificare il pay out occorre un intervento su ciascuna scheda di gioco installata a bordo degli apparecchi (AWP) e la ricertificazione dei giochi e dei sistemi di gioco VLT.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda gli effetti di dette modifiche sul gettito erariale, si osserva quanto segue.</i></p> <p><u>AWP</u></p> <p><i>La raccolta relativa al 2017 è stata pari a 25,4 miliardi di euro.</i></p> <p><i>Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, registrano una contrazione della raccolta, che, pertanto, si stima si attesterà a 24,1 miliardi di euro.</i></p> <p><i>Tenuto conto della riduzione di pay out di 2 punti, si stima che la raccolta, per effetto dell'aumento del costo del gioco, possa ridursi dell'1,5%. Infatti, nel corso del 2016 il pay out è diminuito di 4 punti e la sostituzione delle schede di gioco si è conclusa prima della fine dell'anno. La raccolta del 2017 è inferiore a quella del 2016 di oltre 3 punti percentuali. Considerato che nel caso in esame la riduzione del pay out sarebbe di 2 punti (e non di 4 punti) si stima che la raccolta potrà diminuire dell'1,5%.</i></p> <p><i>Conseguentemente, la base imponibile del PREU (raccolta) sarebbe pari a 23,7 Md€ che, moltiplicata per 1,35% si stima che darebbe un maggior gettito di 319,9 M€.</i></p> <p><u>VLT</u></p> <p><i>La raccolta relativa al 2017 è stata pari a 23,5 miliardi di euro.</i></p> <p><i>Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, consentono di stimare una raccolta pari a 24,3 miliardi di euro.</i></p> <p><i>Per quanto concerne le VLT si segnala che il pay out di mercato è superiore a quello minimo stabilito per legge (85%), per cui, considerato l'aumento già intervenuto con il D.L. n. 87/2018, è probabile che i concessionari riducano la percentuale destinata alle vincite a partire dal mese di aprile, allorché dovranno aggiornare tutti i sistemi di gioco alle nuove regole tecniche fissate dal</i></p>



d.d. 4 aprile 2017, anche in relazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Ciò darebbe luogo ad un aumento del prezzo del gioco, circostanza che potrebbe comportare una riduzione della domanda. Tale effetto è stato già considerato in sede di r.t. relativa al D.L. Dignità nella quale era stata stimata una riduzione di raccolta del 3% con riferimento all'anno 2018. La riduzione del pay out da 85% a 84% non avrà impatto sull'immediato, considerato che il pay out medio del settore è oggi attestato tra l'87% e l'88%.

Sulla base dei dati dei primi nove mesi del 2018, è possibile calcolare il citato decremento del 3% rispetto a livelli di raccolta più attendibili (in sede di r.t. del D.L. Dignità la raccolta 2018 era stata, invece, stimata in linea con quella del 2017).

Considerando, pertanto, una raccolta 2018 pari a 24,3 miliardi di euro e tenendo conto che la riduzione del pay out non interverrà prima del mese di aprile 2019, può stimarsi una raccolta 2019 pari a 23,8 miliardi di euro.

Per gli anni successivi al 2019, per i quali l'effetto di decremento dovuto alla riduzione del payout si verificherà per l'intero anno, si stima una raccolta di 23,6 miliardi di euro.

L'incremento del PREU, pari allo 1,25% delle somme giocate quindi, darà una differenza in aumento del gettito pari a 297 milioni di euro per il 2019 e 295 per il 2020 e successivi.

**Totale incremento gettito
(MIE)**

	Totale
2019	616,9
dal 2020	614,9

1052

La norma prevede l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'imposta unica dovuta sui giochi a distanza (che dal 20% passa al 25% del margine), sulle scommesse a quota fissa su rete fisica (che dal 18% passa al 20% del margine) e a distanza (dal 22% al 24%) e sulle scommesse simulate (dal 20% al 22%).

Comma 1052, lett. a). Per quanto riguarda il gioco a distanza diverso dalle scommesse a quota fissa, attualmente l'imposta unica si applica con l'aliquota del 20%. Aumentando l'aliquota dal 20% al 25%, l'aumento è pari al 25%. Considerato che l'introito erariale registrato nel 2017 è pari a 160 milioni di euro e che nel 2018 il trend è in aumento (proiezione annua 175), tenuto altresì conto che nel 2019 almeno altri 35 concessionari si aggiungeranno alla rete legale, si stima che l'aumento degli introiti del 25% sarà pari a 50 milioni di euro su base annua.

Comma 1052, lett. b) e c). Per quanto concerne le scommesse a quota fissa e quelle virtuali, la norma prevede l'aumento di due punti, pari mediamente al 10%. Tenuto conto che l'introito per l'anno 2018 sarà di circa 300 milioni di euro, l'incremento di aliquota darà un maggior gettito di 30 milioni di euro.

1053
1054

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

La modifica normativa prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2019, prevedendo un incremento delle aliquote dell'imposta sostitutiva dall'8 al 10 per cento e dall'8 all'11 per cento, rispettivamente, per i terreni e le partecipazioni non qualificate e per le partecipazioni qualificate.



Ai fini della valutazione degli effetti di gettito si evidenzia che, analizzando i dati dei versamenti F24 e le stime che si sono susseguite nel tempo, l'andamento è stato in linea con i cambiamenti delle aliquote, evidenziando un'adesione elevata nonostante la variazione delle stesse.

I versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 8056 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2018 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017 e 1.328 nel 2018. Gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti e, pertanto, devono essere ridotti attraverso la ricostruzione delle rate precedenti; per il 2018, dei 1.328 milioni di euro versati, circa 682 milioni di euro costituiscono la prima e l'unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2018 ex art. 1 comma 998 della Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Ai fini della individuazione della quota di imposta sostitutiva riferibile alle partecipazioni qualificate, sono stati analizzati i codici tributo 8055 e 8056 rilevando che circa il 6% si riferisce ai terreni e il 94% alle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, di cui si ipotizza che il 75% si riferisca a quelle qualificate.

Si stima pertanto un gettito complessivo di circa 456,5 milioni di euro nel 2019 e di 247,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; dal 2022 e fino al 2027 si registrerà una perdita di circa 83 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili, come riportato nella tabella seguente:

2019	2020	2021	Dal 2022 al 2027	Dal 2028
+456,5	+247,6	+247,6	-83,0	0

1055

Abrogazione IRI

La disposizione in esame abroga a decorrere dal periodo d'imposta 2018 il regime IRI introdotto con l'articolo 1, commi 547-548 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

L'abrogazione del regime in parola determina gli effetti riportati nella tabella seguente:

COMPETENZA	2018	2019	dal 2020
IRI	-1.911,6	-1.891,3	-1.871,6
IRPEF + addizionali	3.121,4	3.116,2	3.116,3
Credito di imposta	2,3	6,4	10,6
Totale	1.212,1	1.231,3	1.255,7

in milioni di euro

CASSA	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6	-1.871,6	-1.871,6	-1.871,6
IRPEF	5.121,4	2.917,5	2.921,4	2.921,4	2.921,4	2.921,4
Addizionale regionale	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
Addizionale comunale	65,7	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Utilizzo credito d'imposta	0,5	1,7	3,9	6,2	8,4	10,6
Totale	1.986,6	1.238,1	1.263,6	1.250,9	1.253,1	1.255,3



<p>1056 e 1065</p>	<p>Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)</p> <p>La norma prevede, per il solo anno d'imposta 2018, l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 10% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Dal 2019, tale deduzione viene ripristinata, ripartendo dalla quota prevista per tale annualità. La quota sospesa verrà dedotta nell'annualità successiva all'ultima prevista a legislazione vigente dal piano previsto dal D.L. n. 83 del 2015.</p> <p>Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del <i>basket</i> al 5%, nell'anno di imposta 2016, per un valore di circa 3,4 miliardi di euro (5%). Si rileva inoltre un credito DTA di circa 5,7 miliardi di euro; per la quasi totalità dei contribuenti che evidenziano un credito DTA, la deduzione del <i>basket</i> è pari a zero, quindi è già depurata delle eccedenze già trasformate in credito.</p> <p>Utilizzando il modello di simulazione IRES, si è azzerata, per il 2018, la percentuale di deducibilità del <i>basket</i>, eliminando una deduzione di circa 6,8 miliardi di euro (3,4 X 2), registrando un recupero di gettito di competenza 2018 di circa 950 milioni di euro.</p> <p>In termini di cassa, considerando dal 2019 il ripristino delle percentuali di deducibilità e la stabilità delle deduzioni nei periodi successivi, la normativa produce effetti limitatamente al saldo con un recupero di gettito nel 2019 di circa 950 milioni di euro e una corrispondente perdita di gettito nel 2027.</p> <p>La tabella seguente riporta gli effetti finanziari:</p> <table border="1" data-bbox="236 1070 1437 1240"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRES</td> <td>+770</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-770</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IRAP</td> <td>+180</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-180</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>+950</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-950</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p>		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	IRES	+770	0	0	0	0	0	0	0	-770	0	IRAP	+180	0	0	0	0	0	0	0	-180	0	TOTALE	+950	0	0	0	0	0	0	0	-950	0
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																																			
IRES	+770	0	0	0	0	0	0	0	-770	0																																			
IRAP	+180	0	0	0	0	0	0	0	-180	0																																			
TOTALE	+950	0	0	0	0	0	0	0	-950	0																																			
<p>1057 – 1064</p>	<p><i>La disposizione prevede, per chi acquista nel 2019 in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW delle categorie L1 e L2, con contestuale consegna per la rottamazione di altro veicolo appartenente alle medesime categorie di cui sia proprietario o utilizzatore da almeno un anno, il riconoscimento di un contributo, corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia delle categorie euro 0, 1 e 2.</i></p> <p><i>Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta.</i></p> <p><i>Dall'attuazione della disposizione deriva un onere massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019, pari al tetto di spesa previsto per la concessione di tale contributo.</i></p> <p><i>Al predetto onere si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</i></p>																																												
<p>1066</p>	<p>Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni</p> <p>La disposizione prevede un ulteriore incremento rispetto a quello previsto dalla Legge di</p>																																												



Bilancio per il 2018 che consiste nel fissare la percentuale all'85% per il 2019, al 90% per il 2020 e al 100% dal 2021.

L'articolo 1, commi 991 e 992 della legge di Bilancio 2018, infatti, ha già incrementato la misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni dal 40% vigente fino al 2017 al 58% per il 2018, al 59% per il 2019 e al 74% dal 2020.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:

	2019	2020	2021	dal 2022
Aumento dell'acconto dal 59% al 85% per 2019, dal 74% al 90% per 2020 e dal 74% al 100% dal 2021	832,0	-832,0	-512,0	-832,0
		512,0	832,0	832,0
TOTALE	832,0	-320,0	320,0	0,0

in milioni di euro

1067 Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9
- I commi **1067 e 1068** dispongono il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

1069

Sotto l'aspetto strettamente finanziario si evidenzia che, in relazione all'adozione dello IFRS9, attualmente, i saldi tendenziali del bilancio dello Stato scontano per l'anno 2018 una perdita di gettito di circa 1,3 miliardi di euro.

Tale importo è stato stimato sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio della funzione istituzionale di vigilanza sugli intermediari bancari, ha partecipato ai progetti condotti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dal Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) per valutare lo stato di avanzamento dei lavori avviati dai principali gruppi bancari per adeguarsi al nuovo principio contabile e il relativo impatto patrimoniale. Nell'ambito di tali progetti, è stato richiesto ad un campione di banche di stimare l'ammontare delle rettifiche di valore qualora fosse applicato l'IFRS 9. I dati, relativi a 13 intermediari italiani, che rappresentano il 71% del totale attivo dell'intero sistema bancario italiano al 31 dicembre 2016, mostrano un incremento dell'ammontare delle rettifiche su crediti di circa 4,2 miliardi di euro. Sulla base di tale dato si stimano, pertanto, effetti negativi in termini di IRES e IRAP di circa 1,3 miliardi di euro.

In termini finanziari, si stima pertanto che il differimento in dieci esercizi della deducibilità della riduzione di valore dei crediti derivante dalla rilevazione del fondo perdite attese determini gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	0,0
IRAP	164,5	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	0,0
TOTALE	1.170,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0

in milioni di euro

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati non determinano effetti finanziari rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria. Gli interventi sono infatti volti a precisare l'ambito di applicazione della misura in linea con la stima relativa alla norma originaria.



1070 - 1071	<p><i>La disposizione concede la facoltà di adottare i principi contabili internazionali ai soggetti che, a legislazione vigente, hanno l'obbligo di adottarli ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 38/2005 qualora i titoli degli stessi non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. I soggetti interessati dalla disposizione sono, in generale, banche e intermediari finanziari con titoli non quotati.</i></p> <p><i>Si rileva che non sono previste disposizioni di coordinamento che disciplinino il passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali. Infatti, mentre esistono disposizioni fiscali atte a gestire, in neutralità, il passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, non esistono disposizioni fiscali che gestiscono la transizione inversa creando, quindi, un vuoto normativo posto che la disciplina fiscale vigente applicabile ai singoli operatori è definita anche sulla base del presupposto che gli stessi adottino i principi contabili internazionali.</i></p> <p><i>Per quanto sopra evidenziato, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari non essendo possibile una stima dei relativi riflessi fiscali che andranno valutati in relazione ai soggetti che di fatto decideranno di esercitare la facoltà prevista dalla norma.</i></p>
1072	<p><i>La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto interviene in materia di bilancio consolidato dei gruppi bancari cooperativi, prevedendo che la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscano un'unica entità consolidante.</i></p>
1073	<p><i>La disposizione non comporta oneri in quanto interviene sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, prevedendo che tale comunicazione descriva oltre ai principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, anche le modalità di gestione degli stessi.</i></p>
1074 - 1078	<p>Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati</p> <p>L'attuale struttura delle accise è armonizzata sulla base delle Direttive comunitarie. Per le sigarette, è di tipo misto in quanto include una componente specifica e una componente <i>ad valorem</i>; per gli altri prodotti è di tipo <i>ad valorem</i>.</p> <p>Le vigenti aliquote di base per il calcolo dell'accisa sono le seguenti: sigarette: 59,1%; sigari: 23%; sigaretti: 23%; tabacco trinciato per arrotolare le sigarette: 58,5%; altri tabacchi da fumo: 56%; tabacchi da mastico e da fiuto: 24,78%.</p> <p>E' prevista un'accisa minima per i sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette, pari rispettivamente a euro 25/kg convenzionale (200 sigari), a euro 30/kg convenzionale (400 sigaretti) e a euro 120/kg.</p> <p>Per le sigarette, è fissato un onere fiscale minimo (accisa + iva) attualmente pari a euro 175,54/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette).</p> <p>L'onere fiscale minimo è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa globale, determinata ai sensi dell'articolo 39 <i>octies</i>, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), risulti inferiore al medesimo onere.</p> <p>Ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 39 <i>octies</i> del menzionato decreto legislativo, l'accisa globale sulle sigarette è costituita dalla somma di una componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ specifica, cioè fissa per unità di prodotto, attualmente pari al 10,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul prezzo medio ponderato delle



sigarette (PMP-sigarette), calcolato ai sensi dell'articolo 39 *quinquies*, comma 2 del citato decreto legislativo 504 del 1995;

- *ad valorem*, cioè correlata al prezzo di vendita al pubblico di ciascuna marca di sigarette, calcolata rapportando l'accisa globale, detratta la componente specifica, al PMP-sigarette stesso;

L'accisa globale sul PMP-sigarette è calcolata applicando allo stesso l'aliquota di base del 59,1 per cento, ai sensi del successivo comma 4 del predetto articolo 39 *octies*.

L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23 prevede, tra l'altro che "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate:*

a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00"

Con la norma in esame, si provvede ad apportare alcune modifiche al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, relativamente ai tabacchi lavorati, e al citato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

In particolare, il **comma 1074** fissa al punto:

- 1) l'aliquota della componente specifica per il calcolo dell'accisa delle sigarette all'11%;
- 2) l'accisa minima per i sigari in euro 30 /kg convenzionale (200 sigari);
- 3) l'accisa minima dei trinciati per sigarette in euro 125 /kg;
- 4) lettera a) l'onere fiscale minimo per le sigarette in euro 180,14/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette); lettera b), aggiunge nel comma 6 dell'articolo 39 *octies* del predetto d.lgs. n. 504 del 1995 il seguente periodo "*A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"*.

Il **comma 1075** stabilisce l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa:

- delle sigarette al 59,5% del prezzo di vendita al pubblico;
- dei sigari e dei sigaretti al 23,5%, del prezzo di vendita al pubblico.

Conseguentemente alle modifiche apportate dai commi **1074** e **1075**, il **comma 1076** sostituisce le vigenti tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico di dette categorie di prodotti, di cui all'articolo 39-*quinquies* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni con quelle allegate alla norma.

Con il **comma 1077**, vengono apportate modifiche all'articolo 1 del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

In particolare, la lettera a) sostituisce, la lettera a) del comma 2 con la seguente: "*a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5,00". La lettera b), inserisce, dopo il citato comma 2, il comma 2-bis il quale prevede che "L'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies del decreto*

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.”.

Di conseguenza, il comma 1077 sostituisce nel comma 3 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, le parole “*alla misura percentuale*” con le parole: “*alle misure percentuali*”.

Da ultimo, il comma 1078 stabilisce che le disposizioni del comma 1077 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Di seguito, si procede sinteticamente alla descrizione degli effetti finanziari delle disposizioni previste nella norma relativamente alle singole categorie di prodotti

Sigarette

Tenuto conto del prezzo medio ponderato delle sigarette (“PMP-sigarette”), dell'aliquota della componente specifica e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti, rispettivamente: euro 239/kg convenzionale, 10,5% della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul PMP-sigarette e 59,1% del prezzo di vendita al pubblico, l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a circa euro 19,36 il chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari a circa il 51 per cento del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP-sigarette, è pari a euro 141,25/kg (239x59,1%) e l'IVA pari a euro 43,10/ kg (22% di 239, al netto dell'Iva). La fiscalità totale su tale prezzo è pari a euro 184,35/ kg. Convenzionale.

In relazione alle modifiche che si intendono apportare con la norma in esame, i nuovi parametri saranno i seguenti:

- accisa globale sul PMP-sigarette: circa euro 142,21/kg convenzionale (239x59,5%);
- IVA sul PMP-sigarette: euro 43,10/kg convenzionale (239x22/122);
- fiscalità complessiva sul PMP-sigarette: euro 185,31/ kg convenzionale (142,21+43,10).

Di conseguenza, la componente specifica sarà circa euro 20,38/kg convenzionale (185,31x11%), quella proporzionale circa il 50,97%, l'accisa globale sul PMP-sigarette euro 142,21/kg convenzionale e la fiscalità complessiva pari ad euro 185,31/kg convenzionale (accisa:142,21+Iva:43,10). L'aumento di fiscalità sul prezzo medio ponderato, attualmente vigente (€ 239/kg), pertanto, è di circa 0,6%.

L'onere fiscale minimo vigente è pari a euro 175,54/kg convenzionale, quello proposto pari a euro 180,14; pertanto, per i prezzi assoggettati a tale onere l'aggravio di fiscalità, è di circa il 2,6%.

Poiché il PMP-sigarette stimato per il 2018 (che sarà preso a base per la rideterminazione delle componenti specifica e proporzionale per il calcolo dell'accisa delle sigarette per il 2019) è stimato in euro 244/kg (valore registrato nel periodo gennaio-agosto 2018), la fiscalità complessiva di tale prezzo medio ponderato, rideterminata in base alle aliquote proposte nella norma, sarà di euro 189,18 (Iva:44 -244x22/122- + accisa: 145,18 - 244x59,5%-). L'importo dell'onere fiscale fissato nella norma in esame, pari a euro 180,14, rappresenta il 95,22% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette anno 2018, pari alla incidenza attualmente vigente (€175,54/184,35x100).

Di seguito si indicano, per le sigarette, gli effetti che la modifica normativa comporterebbe, dalla data di entrata in vigore dei nuovi parametri, rispetto alla situazione vigente, sulle fasce di prezzo più significative per le quali è indicata la maggiore accisa, importo che equivale alla corrispondente decurtazione della quota al fornitore (ricavo del produttore):



Prezzo di vendita €/Kg	Prezzo €/pacchetto	Accisa attuale €/Kg	Nuova Accisa €/Kg	Maggiore accisa €/kg	Maggiore accisa €/pacchetto da 20
230	4,60	136,66	138,66	2,00	0,04
250	5,00	146,86	148,24	1,38	0,03
275	5,50	159,61	160,98	1,37	0,03

Tuttavia, tenuto conto dell'effetto moltiplicatore (circa 4,77 per le sigarette con prezzi medio/alti e 1,1 per quelle con prezzi bassi incisi dall'onere fiscale minimo), l'incremento della fiscalità, che decurta i ricavi dei produttori, potrebbe essere recuperato da questi ultimi con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi al pacchetto da 20 sigarette per tutte le fasce di prezzo (bassi, medi e alti) (vedi tabella 5).

Ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono fissate le Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette, "determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette".

In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifica e *ad valorem*, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisi dall'OFM.

La norma in esame (comma 1074, lettera c) punto 2)) consente, in tale sede, a partire dal 2019, di rimodulare l'OFM in modo da mantenere inalterata la percentuale del 95,22 per cento dell'accisa globale e dell'IVA gravanti sul "PMP- sigarette", fissata nella norma stessa (attualmente vigente).

Il prezzo medio ponderato delle sigarette registrato nei primi otto mesi del 2018, con troncamento dei decimali, è di euro 244/kg convenzionale. Su tale prezzo, in base alla fiscalità attualmente vigente per tali prodotti (59,1%), grava l'accisa di euro 144,20/kg e l'iva di euro 44/kg (fiscalità totale= 188,20 €/kg).

Qualora detto prezzo medio ponderato fosse confermato anche per l'intero anno 2018, le tabelle di ripartizione dei prezzi delle sigarette sarebbero rideterminate sulla base di tale prezzo.

Nell'anno 2017, sono stati immessi in consumo circa kg 70.000.000 di sigarette e nel periodo gennaio-agosto 2018 circa kg 46.000.000; pertanto, tenuto conto del trend del mercato, nel corrente anno è presumibile un consumo di circa 67,5 milioni di kg.

Nell'ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (prezzi, stabilità immissioni in consumo e analoga composizione di prodotti venduti), il gettito fiscale prevedibile su base annua (v. tabella 1), senza interventi normativi, sarebbe pari a circa:

- € 9.841. ml a titolo di accisa;

- € 3.009 ml a titolo di IVA;

Come si evince dalla tabella n 2, ne conseguirebbe, a parità di condizioni di mercato (prezzi, immissioni in consumo e composizione di prodotti venduti), un incremento di gettito su base annua di circa 22 milioni di euro. L'aumento della fiscalità graverebbe solo sui prezzi medi e alti con conseguente contrazione dei ricavi dei produttori che potrebbe essere recuperata con un aumento dei prezzi circa 4 centesimi/pacchetto da 20. L'onere fiscale minimo (€175,54/kg) rappresenterebbe circa il 93,27% della fiscalità complessiva del PMP- Sigarette (175,54/188,20x100), a fronte del 95,22% attualmente vigente.

La norma (comma 1074, lettera c) punto 2)) come innanzi detto, fissa al 95,22% (pari quindi

a quella attuale) l'incidenza dell'OFM sulla fiscalità totale del PMP-Sigarette; pertanto, a legislazione vigente (aliquota di base per il calcolo dell'accisa:59,1%, aliquota componente specifica: 10,5%), l'OFM, in attuazione della norma, sarebbe di euro 179,20/kg convenzionale (188,20x95,22%).

Come si evince dalla tabella n. 3, a parità di condizioni di mercato (prezzi, immissioni in consumo e composizione di prodotti venduti, aliquote), il maggior gettito derivante dalla norma è di circa 42 milioni di euro su base annua.

Poiché la norma in esame fissa l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sulle sigarette al 59,5% (comma 1075 dell'articolo), l'accisa globale sul PMP-sigarette stimato per il 2018 (€ 244/kg convenzionale) è pari a euro 145,18 (244x 59,5%). L'IVA è pari a euro 44. La fiscalità complessiva è di euro 189,18 (145,18+44).

L'onere fiscale minimo, in attuazione del comma 1074, lettera c) punto 2) della norma, sarà pari a euro 180,14 (189,18x95,22%), corrispondente al valore fissato nello stesso comma 1074, lettera c), punto 1).

Il maggior gettito rispetto a quello indicato nella tabella 3 è di circa 65,5 milioni di euro. (Tabella n.4).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, qualora il PMP-sigarette per il 2018 fosse euro 244/kg convenzionale, a normativa vigente, i parametri per la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi sarebbero: PMP-sigarette: euro 244, aliquota di base:59,1%, aliquota della componente specifica: 10,5%, O.F.M. 175,54. In attuazione della norma, i parametri sarebbero: PMP-sigarette: euro 244, aliquota di base: 59,5%, aliquota della componente specifica: 11%, O.F.M.: euro 180,14.

Pertanto, sulla base del trend delle immissioni in consumo in relazione alle varie fasce di prezzo, per il comparto sigarette, il maggior gettito complessivo, su base annua, derivante dalla norma, a parità di volumi di vendita e in assenza di altri interventi, è di circa 108 milioni di euro (v. tabella 5).

A partire dal 2020, la norma (comma 1074, lettera c) punto 2)) consente di rideterminare l'O.F.M. -nella misura del 95,22% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette che sarà rilevato nell'anno precedente- in concomitanza della rideterminazione delle componenti specifica e proporzionale dell'accisa sulle sigarette, ai sensi dell'articolo 39 *quinquies* del d.lgs. n. 504/1995. La norma, quindi, permette di mantenere inalterato il rapporto tra l'OFM e la fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette. Prudenzialmente, non viene stimato l'ulteriore maggior gettito derivante dalla disposizione per gli anni successivi al 2019.

Altri prodotti

Per i trinciati per sigarette si stima un consumo annuo di circa 4,5 milioni di kg e pertanto l'incremento di 5 euro/kg dell'accisa minima comporta un maggior gettito, su base annua, di circa 22,5 milioni di euro.

Relativamente ai sigari e ai sigaretti, si stima un valore del mercato annuo di circa 373,5 milioni di euro; pertanto, l'aumento dell'aliquota di base dal 23% al 23,5% (+0,5%) comporterebbe un maggior gettito, su base annua, di circa 1,8 milioni di euro (€ 373,5x0,5%).

Dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima dei sigari, tenuto che andrebbe ad incidere solo su circa 61.000 kg, deriverebbe un maggior introito, su base annua, di circa 305 mila euro.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA MANOVRA SU BASE ANNUA MAGGIOR GETTITO IN MILIONI DI EURO	
Tipologia	Gettito
sigarette	108

	tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette	22,5
	Sigari e sigaretti	2,1
	TOTALE	132,6

Le modifiche apportate al Senato inseriscono nel comma 1074, lettera b), il numero 2), il quale prevede l'aumento dell'accisa minima sui sigaretti da euro 30 a euro 32, e, sostituendo il comma 1075, elimina l'aumento, ivi previsto, di 0,5 punti percentuali dell'aliquota di base sui sigari.

I quantitativi di sigaretti immessi in consumo su base annua, tenuto conto di quelli immessi in consumo fino al 30 novembre 2018, sono stimabili pari a kg. 1.725.000. Di detti quantitativi, sarebbero stati assoggettati all'accisa minima di 30,00 euro kg. 1.461.000, mentre quelli che saranno assoggettati all'accisa minima di 32 euro, prevista dalle disposizioni novellate, sono pari a kg. 1.622.000, con una differenza di kg 161.000. Le conseguenti maggiori entrate, relative ai primi quantitativi (kg. 1.461.000) sono stimabili in circa euro 2,9 milioni di euro ($\text{€ } 2 \times 1.461.000$) e, con riferimento alla citata differenza di kg 161.000, in circa euro 143.000 (pari alla differenza tra l'accisa ordinaria, calcolata applicando l'attuale aliquota di base del 23 per cento, e l'accisa minima di euro 32/kg). Pertanto, il maggior gettito complessivo su base annua, per i sigaretti, sarebbe di circa 3 milioni di euro (2,9 +0,143). I quantitativi di sigari immessi in consumo su base annua, tenuto conto delle immissioni in consumo registrate fino al 30 novembre 2018, sono stimabili pari a kg. 916.000. Di detti quantitativi di sigari sono assoggettabili all'accisa ordinaria del 23 per cento, in luogo del 23,5 per cento (ossia non assoggettabili all'accisa minima prevista dal comma 1074, lett. b, n. 1) Kg 859.000, il cui prezzo medio ponderato è pari a euro 234,2 il kg. Pertanto, il relativo minor gettito è pari a circa 1.000.000 di euro [$859.000 \times 234,2 \times 0,235$] - [$859.000 \times 234,2 \times 0,23$].

Le predette modifiche comportano, quindi, maggiori entrate complessive pari a circa 2 milioni di euro (3 - 1).



SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 1

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	239
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fascia di prezzo al 31/ago 2018		Quota di mercato al 31/ago 2018	Quantità prestinta anno 2018	RIPARTIZIONE (€/Kg)			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GENITO
€/pac	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	28,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,86	136,66	41,48	118.526.075	561.253.411	170.355.565	731.608.976
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,91	139,21	42,38	215.361.079	1.002.354.256	305.148.864	1.307.503.120
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,96	141,76	43,28	242.184.588	1.108.917.546	338.557.783	1.447.475.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	32,01	144,31	44,18	240.244.640	1.083.089.784	331.584.136	1.414.673.920
5,00	250,0	5,96	4.025.559	33,06	146,86	45,08	133.084.964	591.193.523	181.472.178	772.665.700
5,10	255,0	8,55	5.772.334	34,11	149,41	45,98	196.894.328	862.444.489	265.411.938	1.127.856.427
5,20	260,0	13,74	9.278.888	35,15	151,96	46,89	326.152.927	1.410.019.878	435.087.076	1.845.106.954
5,30	265,0	0,01	4.656	36,2	154,51	47,79	168.532	719.333	222.490	941.822
5,50	275,0	16,14	10.903.810	38,3	159,61	49,59	417.615.935	1.740.357.163	540.719.953	2.281.077.116
5,60	280,0	0,01	8.466	39,35	162,16	50,49	333.127	1.372.803	427.435	1.800.238
5,70	285,0	0,17	116.951	40,4	164,71	51,39	4.724.839	19.263.076	6.010.136	25.273.212
5,80	290,0	0,03	22.717	41,44	167,26	52,3	941.373	3.799.566	1.188.074	4.987.640
TOTALI		100,00	67.537.190				2.169.342.599	9.841.689.387	3.009.631.583	12.851.320.970



SIGARETTE IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 2

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	239
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31/ago 2018		Quota di mercato al 31/ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE €/Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,86	136,66	41,48	118.526.075	561.253.411	170.355.565	731.608.976
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,91	139,21	42,38	215.361.079	1.002.354.256	305.148.864	1.307.503.120
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,96	141,76	43,28	242.184.588	1.108.917.546	338.557.783	1.447.475.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	32,01	144,31	44,18	240.244.640	1.083.089.784	331.584.136	1.414.673.920
5,00	250,0	5,96	4.025.559	33,06	146,86	45,08	133.084.964	591.193.523	181.472.178	772.665.700
5,10	255,0	8,55	5.772.334	34,11	149,41	45,98	196.894.328	862.444.489	285.411.938	1.127.856.427
5,20	260,0	13,74	9.278.888	35,15	151,96	46,89	326.152.927	1.410.019.878	435.087.076	1.845.106.954
5,30	265,0	0,01	4.656	36,2	154,51	47,79	168.532	719.333	222.490	941.822
5,50	275,0	16,14	10.903.810	38,3	159,61	49,59	417.615.935	1.740.357.163	540.719.953	2.281.077.116
5,60	280,0	0,01	8.466	39,35	162,16	50,49	333.127	1.372.803	427.435	1.800.238
5,70	285,0	0,17	116.951	40,4	164,71	51,39	4.724.839	19.263.076	6.010.136	25.273.212
5,80	290,0	0,03	22.717	41,44	167,26	52,3	941.373	3.799.566	1.188.074	4.987.640
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.169.342.599	9.841.689.387	3.009.631.583	12.851.320.970

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5



segue Tabella 2

Fasce di prezzo al 31/ago/2018		Quota di mercato al 31/ago/2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE €/Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/kg.			Q.F.	Accisa	IVA		Totale		
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	562.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,80	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,90	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40,00	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		100,00	67.537.190				2.146.635.233	9.864.396.754	3.009.631.583	12.874.028.337
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							-22.707.367	22.707.367	0	22.707.367

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pac.			
da	a		%
4,20	4,20	0,00	0,0
4,30	4,30	0,00	0,0
4,40	4,40	0,00	0,0
4,50	4,50	0,00	0,0
4,60	4,64	0,04	0,8
4,70	4,74	0,04	0,8
4,80	4,84	0,04	0,8
4,90	4,94	0,04	0,8
5,00	5,04	0,04	0,8
5,10	5,14	0,04	0,8
5,20	5,24	0,04	0,7
5,30	5,34	0,04	0,7
5,50	5,54	0,04	0,7
5,60	5,64	0,04	0,7
5,70	5,74	0,04	0,7
5,80	5,84	0,04	0,7

SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA



Tabella n. 3

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31/ago/2018	Quota di mercato al 31/ago/2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE €/Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO	
			Q.F.	ACCISA	IVA					
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	562.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,81	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI	100,00	67.537.190					2.146.635.233	9.864.396.754	3.009.631.583	12.874.028.337

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	179,2
% importo specifico fisso	10,5

segue Tabella n. 3



Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato all'1 ago 2018	Quantità prevista anno 2018	RIPARTIZIONE €/Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	296.514	9,80	141,33	37,87	2.905.832	41.906.255	11.228.967	53.135.221
4,30	215,0	1,18	795.025	14,30	140,43	38,77	11.368.851	111.645.293	30.823.101	142.468.394
4,40	220,0	1,99	1.346.175	18,80	139,53	39,67	25.308.099	187.831.866	53.402.782	241.234.648
4,50	225,0	12,34	8.331.060	23,30	138,63	40,57	194.113.699	1.154.934.856	337.991.107	1.492.925.962
4,60	230,0	6,08	4.106.933	27,80	137,72	41,48	114.172.727	565.806.760	170.355.565	735.962.324
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,80	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,90	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40,00	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.285	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		100,00	67.537.190				2.104.510.946	9.906.521.040	3.009.631.583	12.916.152.624
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							-42.124.287	42.124.287	0	42.124.287

EFFETTO SUI PREZZI			
da	€/pac.		%
	at	Δ	
4,20	4,28	0,08	1,9
4,30	4,38	0,08	1,9
4,40	4,48	0,08	1,8
4,50	4,58	0,08	1,8
4,60	4,61	0,01	0,3
4,70	4,70	0,00	0,0
4,80	4,80	0,00	0,0
4,90	4,90	0,00	0,0
5,00	5,00	0,00	0,0
5,10	5,10	0,00	0,0
5,20	5,20	0,00	0,0
5,30	5,30	0,00	0,0
5,50	5,50	-0,00	0,0
5,60	5,60	0,00	0,0
5,70	5,70	0,00	0,0
5,80	5,80	-0,00	0,0

SIGARETTE



IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 4

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	179,2
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	Quota di mercato 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE €/Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO	
			Q.F.	Accisa	IVA					
4,20	210,0	0,44	296.514	9,8	141,33	37,87	2.905.832	41.906.255	11.228.967	53.135.221
4,30	215,0	1,18	795.025	14,3	140,43	38,77	11.368.851	111.645.293	30.823.101	142.468.394
4,40	220,0	1,99	1.346.175	18,8	139,53	39,67	25.308.099	187.831.866	53.402.782	241.234.648
4,50	225,0	12,34	8.331.060	23,3	138,63	40,57	194.113.699	1.154.934.856	337.991.107	1.492.925.962
4,60	230,0	6,08	4.106.933	27,8	137,72	41,48	114.172.727	565.606.760	170.355.565	735.962.324
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI	100,00	67.537.190					2.104.510.946	9.906.521.040	3.009.631.583	12.916.152.624

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,5
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	180,14
% importo specifico fisso	11

segue Tabella n. 4

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	Quota di mercato	Quantità presunta	RIPARTIZIONE €/Kg	Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------	--------	-----	----------------



€/pac	€/Kg	al 31 ago 2018	anno 2018	Cl.F.	Abbu.	I.V.A.	Totale			
4,20	210,0	0,44	296.514	8,86	142,27	37,87	2.627.110	42.184.977	11.228.967	53.413.944
4,30	215,0	1,18	795.025	13,36	141,37	38,77	10.621.528	112.392.616	30.823.101	143.215.717
4,40	220,0	1,99	1.346.175	17,86	140,47	39,67	24.042.694	189.097.271	53.402.782	242.500.053
4,50	225,0	12,34	8.331.060	22,36	139,57	40,57	186.282.503	1.162.766.052	337.991.107	1.500.757.159
4,60	230,0	6,08	4.106.933	26,86	138,66	41,48	110.312.210	569.467.276	170.355.565	739.822.841
4,70	235,0	10,66	7.200.304	28,53	140,59	42,38	205.424.660	1.012.290.675	305.148.864	1.317.439.539
4,80	240,0	11,58	7.822.500	29,58	143,14	43,28	231.389.539	1.119.712.595	338.557.783	1.458.270.379
4,90	245,0	11,11	7.505.300	30,63	145,69	44,18	229.887.327	1.093.447.098	331.584.136	1.425.031.234
5,00	250,0	5,96	4.025.559	31,68	148,24	45,08	127.529.694	596.748.794	181.472.178	778.220.971
5,10	255,0	8,55	5.772.334	32,73	150,79	45,98	188.928.506	870.410.310	265.411.938	1.135.822.248
5,20	260,0	13,74	9.278.888	33,77	153,34	46,89	313.348.061	1.422.824.744	435.087.076	1.857.911.820
5,30	265,0	0,01	4.656	34,83	155,88	47,79	162.154	725.711	222.490	948.201
5,50	275,0	16,14	10.903.810	36,93	160,98	49,59	402.677.715	1.755.295.383	540.719.953	2.296.015.336
5,60	280,0	0,01	8.466	37,98	163,53	50,49	321.529	1.384.401	427.435	1.811.836
5,70	285,0	0,17	116.951	39,03	166,08	51,39	4.564.616	19.423.300	6.010.136	25.433.436
5,80	290,0	0,03	22.717	40,07	168,63	52,3	910.251	3.830.687	1.188.074	5.018.762
TOTALI		100,00	67.537.190				2.039.030.094	9.972.001.892	3.009.631.583	12.981.633.476
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							-65.480.852	65.480.852	0	65.480.852

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pac			
da	a	Δ	Δ %
4,20	4,22	0,02	0,5
4,30	4,32	0,02	0,5
4,40	4,42	0,02	0,5
4,50	4,52	0,02	0,5
4,60	4,63	0,03	0,7
4,70	4,79	0,09	2,0
4,80	4,89	0,09	1,9
4,90	4,99	0,09	1,9
5,00	5,09	0,09	1,9
5,10	5,19	0,09	1,8
5,20	5,29	0,09	1,8
5,30	5,39	0,09	1,8
5,50	5,59	0,09	1,7
5,60	5,69	0,09	1,7
5,70	5,79	0,09	1,6
5,80	5,89	0,09	1,6

SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 5

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1



Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	175,54
% Importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE €/Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	€			
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	582.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.146.635.233	9.864.396.754	3.009.631.583	12.874.028.337

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,5
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	180,14
% Importo specifico fisso	11

segue Tabella n. 5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE €/Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,20	210,0	0,44	296.514	8,86	142,27	37,87	2.627.110	42.184.977	11.228.967	53.413.944



4,30	215,0	1,18	795.025	13,36	141,37	38,77	10.621.528	112.392.616	30.823.101	143.215.717
4,40	220,0	1,99	1.346.175	17,86	140,47	39,67	24.042.694	189.097.271	53.402.782	242.500.053
4,50	225,0	12,34	8.331.060	22,36	139,57	40,57	186.282.503	1.162.766.052	337.991.107	1.500.757.159
4,60	230,0	6,08	4.106.933	26,86	138,66	41,48	110.312.210	569.467.276	170.355.565	739.822.841
4,70	235,0	10,66	7.200.304	28,53	140,59	42,38	205.424.660	1.012.290.675	305.148.864	1.317.439.539
4,80	240,0	11,58	7.822.500	29,58	143,14	43,28	231.389.539	1.119.712.595	338.557.783	1.458.270.379
4,90	245,0	11,11	7.505.300	30,63	145,69	44,18	229.887.327	1.093.447.098	331.584.136	1.425.031.234
5,00	250,0	5,96	4.025.559	31,68	148,24	45,08	127.529.694	596.748.794	181.472.178	778.220.971
5,10	255,0	8,55	5.772.334	32,73	150,79	45,98	188.928.506	870.410.310	265.411.938	1.135.822.248
5,20	260,0	13,74	9.278.888	33,77	153,34	46,89	313.348.061	1.422.824.744	435.087.076	1.857.911.820
5,30	265,0	0,01	4.656	34,83	155,88	47,79	162.154	725.711	222.490	948.201
5,50	275,0	16,14	10.903.810	36,93	160,98	49,59	402.677.715	1.755.295.383	540.719.953	2.296.015.336
5,60	280,0	0,01	8.466	37,98	163,53	50,49	321.529	1.384.401	427.435	1.811.836
5,70	285,0	0,17	116.951	39,03	166,08	51,39	4.564.616	19.423.300	6.010.136	25.433.436
5,80	290,0	0,03	22.717	40,07	168,63	52,3	910.251	3.830.687	1.188.074	5.018.762
TOTALI	100,00	67.537.190	-	2.039.030.094	9.972.001.892	3.009.631.583	12.981.633.476			
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO				-407.605.139	107.605.139	0	107.605.139			

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacco			
da	a	Δ	%
4,20	4,30	0,10	2,4
4,30	4,40	0,10	2,4
4,40	4,50	0,10	2,3
4,50	4,60	0,10	2,3
4,60	4,69	0,09	2,0
4,70	4,79	0,09	2,0
4,80	4,89	0,09	1,9
4,90	4,99	0,09	1,9
5,00	5,09	0,09	1,9
5,10	5,19	0,09	1,8
5,20	5,29	0,09	1,8
5,30	5,39	0,09	1,8
5,50	5,59	0,09	1,7
5,60	5,69	0,09	1,7
5,70	5,79	0,09	1,6
5,80	5,89	0,09	1,6



Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali

La disposizione interviene sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018.

In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Per il periodo d'imposta 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.

Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	5%	3%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	5%

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata adottata la seguente metodologia:

- in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;
- per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente sono stati analizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i $\frac{1}{3}$ dell'intero ammontare,
- successivamente, è stato simulato il profilo di deducibilità previsto dalla disposizione in esame, evidenziando gli effetti in termini di differente base imponibile ai fini IRES e IRAP;
- l'andamento degli effetti sul gettito IRES e IRAP in termini di competenza e di cassa è riportato nelle tabelle seguenti:

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	597,2	682,5	597,2	0,0	-	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	426,5	426,5
IRAP	142,2	162,5	142,2	0,0	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	101,6	101,6
Totale	739,4	845,0	739,4	0,0	-	211,3	211,3	211,3	211,3	211,3	528,1	528,1

in milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IRES	1.045,1	746,5	533,2	447,9	298,6	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	618,5	426,5	320,0	0,0
IRAP	263,0	179,8	124,9	120,9	-75,2	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	153,4	101,6	86,3	0,0
Totale	1.308,1	926,3	658,1	568,8	373,8	211,3	211,3	211,3	211,3	211,3	771,9	528,1	406,3	0,0

in milioni di euro

Alle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati non si ascrivono effetti finanziari rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria, una ha carattere chiarificatorio e risulta coerente con la valutazione quantitativa della norma originaria; l'altra prevede una misura che tende in ogni caso a salvaguardare il gettito previsto nei



primi anni in alcuni specifici casi in cui la disposizione si applicherebbe.

1080

Abrogazione ACE

La disposizione prevede l'abolizione della normativa in materia di aiuto alla crescita economica (ACE).

Sulla base dell'elaborazione dei dati delle ultime dichiarazioni disponibili si riportano nelle tabelle seguenti gli effetti derivanti dalla modifica in esame:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

in milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	0,0	2.086,2	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	227,8	2.372,5	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

in milioni di euro

1081-
1083

Le disposizioni prevedono, in materia di distribuzione e vendita di GPL, che chiunque non risulti in possesso dei requisiti di legge non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività.

Alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari.

1084

La disposizione in esame prevede che l'art. 1 comma 87, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di norma interpretativa.

1085 -
1087

Alla disposizione di cui al comma 1085 non si ascrivono effetti, trattandosi di un intervento di coordinamento.

Relativamente al comma 1086, si evidenzia che l'abrogazione del credito d'imposta comporta una minore spesa pari a 163 milioni di euro dal 2019 (capitolo 3869 del MEF).

Quota parte dei risparmi è destinata ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica per 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1088

La disposizione interviene sulla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, come definita dall'articolo 7 della legge n. 130 del 1999.

In particolare:

- ***è precisato che, nelle operazioni che avvengono mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione***



	<p><i>emittente i titoli senza che vi sia cessione dei crediti a quest'ultima (c.d. operazioni sintetiche), è realizzato il trasferimento del rischio inerente a detti crediti.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si estende l'ambito di applicazione della legge includendo fra le forme peculiari di cartolarizzazione quella avente ad oggetto i proventi derivanti dalla proprietà di immobili o beni mobili registrati.</i> - <i>con riferimento alle operazioni c.d. sintetiche, è previsto che il soggetto finanziato possa destinare i crediti al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.</i> - <i>si stabilisce che contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione</i> <p><i>Le predette disposizioni non determinano riflessi sulla finanza pubblica, intervenendo su aspetti procedurali relative alle operazioni di cartolarizzazione.</i></p>
1089	<p><i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto definisce unicamente il contenuto dei decreti ministeriali che saranno emanati in attuazione della disposizione di cui al precedente comma.</i></p>
1090	<p><i>La modifica apportata all'articolo 1 della legge n. 130 del 1999 con la lettera a) permette alle società a responsabilità limitata di emettere titoli di debito che siano sottoscritti da società di cartolarizzazione (enti che non sono soggetti a vigilanza prudenziale come invece richiesto attualmente dall'articolo 2483, secondo comma, del codice civile), purché i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano sottoscritti da investitori qualificati. Inoltre si permette alle società per azioni l'emissione di titoli in deroga ai limite di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile (emissione di titoli per somma complessivamente non eccedente il doppio di capitale e riserve) ove essi siano sottoscritti dalla società di cartolarizzazione e i titoli emessi da questa siano destinati alla sottoscrizione da parte dei soli investitori qualificati. Infine, ai fini dell'articolo 2412, quinto comma, del codice civile, si ha riguardo alla quotazione dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione e non alla quotazione dei titoli da questa sottoscritti.</i></p> <p><i>Con la disposizione di cui alla lettera b), si intende rimodulare il concetto di microimpresa (che, con le persone fisiche, non può essere destinataria dei finanziamenti erogati da società di cartolarizzazione) facendo rientrare in tale definizione "imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro"</i></p> <p><i>Le predette disposizioni non determinano riflessi sulla finanza pubblica, intervenendo su aspetti procedurali relative alle operazioni di cartolarizzazione.</i></p>
1091	<p><i>La disposizione destina quota parte (5%) delle maggiori entrate accertate e riscosse a consuntivo, riconducibili a imposte comunali ed alla TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico</i></p>



dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione. Trattandosi di maggiori entrate derivanti dagli accertamenti posti in essere, dalla disposizione in esame non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1092 La disposizione è volta a mantenere il beneficio consistente nella riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI, previsto dall'articolo 13 comma 3 - lett. 0a), in caso di morte del comodatario e qualora nella stessa abitazione continua a risiedere il coniuge superstite. Secondo quanto previsto dalla citata lett. 0a) l'agevolazione non si applica a tutti i comodati ma solo nel caso di comodati registrati tra parenti di prima grado in linea retta, tenuto conto delle altre condizioni restrittive previste dalla stessa disposizione. Si rileva che l'attuale agevolazione comporta un minor gettito su base annua di circa 32 milioni di euro, tenuto anche conto di quanto ristorato ai comuni per il relativo minor gettito: applicando alla perdita di gettito sopra indicata un'incidenza pari al tasso di mortalità della popolazione italiana (10,7 per mille) si rileva un effetto negativo su base annua di circa -0,34 milioni di euro che si arrotonda prudenzialmente a -0,50 milioni di euro.

1093 *Al fine di semplificare l'adozione dei coefficienti per la graduazione della tariffa rifiuti, la disposizione proroga anche per l'anno 2019 la facoltà per i comuni di utilizzare i coefficienti di cui al DPR n. 158/1999. Alla presente disposizione non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.*

1094 L'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), in esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione e degli indirizzi formulati dalla Comunicazione della Commissione europea, del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*, relativa al Piano di azione "5G per l'Europa", ha previsto l'assegnazione, mediante procedura di selezione competitiva, agli operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz, a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

La procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz si è conclusa con le offerte di seguito indicate:

Banda 694-790 MHz	2.039,9
Banda 3,6-3,8 GHz	4.337,0
Banda 26,5-27,5 GHz	163,7
Totale	6.540,6

in milioni di euro

Nei saldi tendenziali a legislazione vigente della Nota di aggiornamento al DEF 2018, i



	<p>proventi derivanti dall'attuazione della procedura di gara, come disciplinata dalla Legge di bilancio per il 2018, sono stati valutati, quale ipotesi prudenziale di iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso e in coerenza con la quantificazione recata dall'articolo 1, comma 1045, della citata legge di bilancio, per un importo complessivo pari a 2.500 milioni, di cui 500 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.</p> <p>Alla luce degli esiti della procedura competitiva, i maggiori introiti risultano, pertanto, pari a 4.040,6 milioni di euro, di cui circa 4.000 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, che, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno si realizzeranno nel 2022.</p> <p>In termini di indebitamento netto, tenuto conto del profilo temporale delle concessioni dei diritti d'uso, fissato dal 1° gennaio 2019 per le frequenze delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz e dal 1° luglio 2022 per le frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz, con scadenza al 31 dicembre 2037 per tutte le bande oggetto di gara, i maggiori proventi rispetto a quanto già scontato nei tendenziali della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono valutati in circa 200 milioni di euro annui dal 2019 al 2037.</p>
1095	<p><i>La procedura di selezione relativa alla concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (Enalotto e giochi complementari) avrà termine nel corso dell'anno 2019. Infatti, gli atti di gara saranno pubblicati nella GUUE entro il 20 dicembre 2018 e la stessa potrà concludersi entro il mese di giugno 2019. Tuttavia, la concessione vigente verrà a scadenza, comprendendo anche il periodo di proroga obbligatoria previsto dalla convenzione di concessione, il 26 dicembre 2018. Pertanto, in caso di mancata proroga la raccolta del gioco dovrebbe essere interrotta in attesa della nuova aggiudicazione.</i></p>
1096	<p><i>La disposizione considera che la gara per l'assegnazione delle nuove concessioni per il gioco del Bingo avrà termine nel 2019 in quanto prevede che la stessa abbia ad oggetto le concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019 (sostituendo, nel comma 636 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 "2018" con "2019"). Pertanto, l'importo mensile che i concessionari del gioco del Bingo sono tenuti a versare per la proroga delle concessioni, fissata dalla legge fino all'attribuzione delle nuove concessioni, dovrà essere corrisposto anche per l'anno 2019. Tale introito è pari a:</i></p> <p><i>200 concessioni x 7.500 x 12 = 18 M€</i></p>
1097	<p><i>La disposizione prevede la proroga delle concessioni in materia di scommesse ippiche e sportive per il 2019, in vista della gara la cui procedura è stata già avviata e che potrà concludersi entro il 2019.</i></p> <p><i>Si stima che beneficeranno della proroga in materia di Scommesse le concessioni oggi attive e che l'aggiudicazione delle nuove concessioni potrà avvenire nel mese di dicembre 2019.</i></p> <p><i>- n. 5.985 sale</i></p> <p><i>- n. 4.836 corner</i></p> <p><i>5.985 x 6.000 = 35,9 M€</i></p> <p><i>4.836 x 3.500 = 16,9 M€</i></p> <p><i>Totale: + 52,8 M€/anno</i></p> <p><i>2019: + 52,8</i></p>
1098	<p><i>La proroga non ha alcun impatto sul bilancio statale, non comportando spese.</i></p> <p><i>Inoltre, la proroga garantisce i tempi necessari per la sostituzione dei Nulla Osta relativi ad</i></p>



	<i>AWP in esercizio, garantendo, altresì, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'art.9-quater del D.L. n. 87/2018 (D.L. Dignità), in quanto la modifica degli apparecchi richiede il rilascio di nuovi Nulla Osta.</i>
1099-1100	<p>Il comma 1099 modifica il comma 545 della legge n. 232/2016 recante la disciplina volta a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia il collocamento di biglietti per manifestazioni di spettacolo acquistati on-line in maniera massiva da apposite piattaforme e successivamente da queste rivenduti a prezzi molto superiori rispetto al prezzo esposto sul biglietto. In particolare, viene prevista, ai sensi delle lettere a) e b), la verifica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella vendita su siti internet di titoli di accesso ad attività di spettacolo mentre la lettera c) modifica la previsione in base alla quale la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, anche senza finalità commerciali, non è oggetto di sanzione.</p> <p>Il comma 1100 introduce i commi 545-bis, 545-ter, 545-quater, e 545-quinquies al citato articolo 1 della legge n. 232/2016. In particolare con il comma 545-bis viene disposto che, dal 1 luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali. Tale nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore. Il comma 545-ter prevede che per la vigilanza ed il controllo sui titoli di ingresso gli organizzatori delle attività di spettacolo possano avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009 .</p> <p>Il comma 545- quater fa salva la facoltà per il titolare del titolo di accesso di rivenderlo al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati ovvero i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente all'attività di intermediazione prestata, anche in caso di variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale. Infine, al comma 545-quinquies si stabilisce che, salvo i casi consentiti di rivendita, nelle ipotesi in cui emerga la diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del fruitore, il titolo di ingresso verrà annullato, senza alcun rimborso.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'AGCOM e le altre autorità coinvolte nei controlli svolgeranno i relativi compiti con le risorse umane e finanziarie già disponibili.</p>
1101 – 1109	<i>Si prevedono, alla luce della segnalazione inviata al Governo dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei lavori del Tavolo di coordinamento TV 4.0, modifiche all'art. 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e ai commi 1030- 1035 e 1039 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e si introducono i commi 1031bis e 1031ter all'art. 1</i>



	<i>citata legge, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni della decisione europea 2017/899 del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione. Le predette disposizioni non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica.</i>
1110-1111	<i>Con la modifica all'articolo 1 comma 1039 della legge 205/2017 si assegna l'ulteriore somma di 51 milioni di euro per il 2020 per il contributo agli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva utilizzando a copertura, le risorse disponibili del fondo riaccertamento dei residui di cui all'articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 disponibili sul capitolo di spesa 7041 del Ministero dello sviluppo economico.</i>
1112	<i>La disposizione prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il mese di settembre 2019, di 29 milioni di euro relativi alle disponibilità finanziarie liquide intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», detenute presso il sistema bancario, non necessarie alla realizzazione del IV stralcio delle opere di cui alla legge n. 65 del 2012. Tali risorse restano acquisite all'Erario.</i>
1113	<i>La disposizione prevede la proroga della gestione commissariale fino al 31 dicembre 2020, anno in cui è previsto il completamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e degli interventi di riqualificazione degli impianti olimpici di cui alla citata legge n.65 del 2012. L'attività della gestione commissariale garantisce la gestione dei contenziosi ed egli espropri ancora in corso, sia le incombenze relative alla liquidazione dei costi e al monitoraggio delle opere in corso d'esecuzione di cui alla citata legge. Agli oneri di funzionamento della gestione commissariale si provvede nell'ambito delle risorse già a disposizione della predetta gestione. Pertanto non si rilevano effetti sui saldi di finanza pubblica.</i>
1114	<i>E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del trentesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita.</i>
1115	<i>La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, come dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.</i>
1116	<i>La disposizione prevede che il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13,630 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,470 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,410 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,900 milioni di euro per l'anno 2022, di 111,060 milioni di euro per l'anno 2023, di 226,190 milioni di euro per l'anno 2024, di 239,910 milioni di euro per l'anno 2025, di 271,450 milioni di euro per l'anno 2026, di 277,830 milioni di euro per l'anno 2027, di 275,350 milioni di euro per l'anno 2028, di 261,770 milioni di euro per l'anno 2029, di 252,160 milioni di euro per l'anno 2030, di 251,460 milioni di euro per l'anno 2031, di 250,940 milioni di euro per l'anno 2032, di 250,420 milioni di euro per l'anno 2033, di 249,910 milioni di euro per l'anno 2034 e di 249,390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.</i>
1117	<i>La disposizione prevede un rafforzamento del quadro normativo già previsto a legislazione vigente dalla legge di rango rafforzato n. 243 del 2012 e dalla legge di contabilità e finanza</i>



- 1120	<p><i>pubblica n. 196 del 2009 in materia di monitoraggio degli andamenti dei conti pubblici. A questo fine, è previsto che per il 2019 sia condotto un apposito monitoraggio, funzionale all'effettivo conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, da realizzare con il Documento di economia e finanza nel mese di aprile, con un apposito monitoraggio nel mese di luglio e con la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza nel mese di settembre.</i></p> <p><i>A tutela del conseguimento degli obiettivi programmatici è disposto l'accantonamento di alcune voci di spesa del bilancio dello Stato (indicate nell'apposito allegato) per un ammontare complessivo di 2 miliardi di euro nell'anno 2019.</i></p> <p><i>Sulla base del monitoraggio di luglio, tali accantonamenti possono essere resi disponibili con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora l'andamento tendenziale dei conti pubblici risulti coerente con i predetti obiettivi.</i></p> <p><i>Qualora dal medesimo monitoraggio, nel mese di luglio, dovessero emergere scostamenti rilevanti, o rischi di scostamenti per l'anno 2019, in relazione alle risultanze della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con la medesima procedura, possono essere confermati gli accantonamenti o possono essere resi disponibili.</i></p>
1121 e 1126	<p><i>La disposizione prevede che l'Inail proceda alla revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</i></p> <p><i>L'elaborazione delle nuove tariffe, partendo dalla principale di esse (Gestione Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività), è stata preceduta da una attenta analisi volta ad individuare i corretti caricamenti degli oneri da sostenere in relazione alle funzioni assegnate all'INAIL e al sistema di finanziamento a capitalizzazione con ripartizione dei capitali di copertura attenuato.</i></p> <p><i>In tal senso per il calcolo dei tassi, ai sensi degli articoli 39 e 40 del D.P.R. n. 1124/1965, sono stati presi in considerazione tutti gli oneri necessari per garantire i livelli delle prestazioni da erogare agli infortunati e tecnopatologici a normativa vigente, gli oneri che nascono dalle nuove missioni affidate all'Istituto (reinserimento, prevenzione, ricerca, ecc.), quelli che la legge ha previsto che se ne facesse carico l'INAIL in sede di revisione tariffaria (ad esempio la rivalutazione del danno biologico) e infine quelli connessi alla rivisitazione delle prestazioni per garantire la coerenza generale del sistema assicurativo (ad esempio l'aggiornamento delle tabelle del danno biologico per le liquidazioni in capitale che vanno riformulate in maniera coerente con i coefficienti di capitalizzazione già adottati con D.M.22 novembre 2016).</i></p> <p><i>In sede di calcolo dei tassi sono stati inoltre presi in considerazione gli oneri derivanti dal comma 1126 che costituiscono pertanto degli elementi strutturali del nuovo sistema tariffario e che trovano in esso ai fini dell'equilibrio della gestione assicurativa INAIL la relativa copertura.</i></p> <p><i>In dettaglio nel calcolo degli oneri assicurativi si è tenuto conto in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• per il calcolo dei valori capitali delle rendite sono stati utilizzati i nuovi coefficienti di capitalizzazione, approvati con decreto 22 novembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricalcolati con basi demografiche aggiornate ad un tasso tecnico del 2,5%;</i> <i>• è stata recepita la rivalutazione automatica delle prestazioni economiche per danno</i>



biologico dall'1/7/2016 (Legge finanziaria 2016);

- *le rendite ai superstiti sono state calcolate sul massimale retributivo, in base a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147;*

- *è stato imputato l'onere per i farmaci di fascia C rimborsabili agli assistiti in base alla circolare Inail n. 30 del 4 giugno 2014;*

- *gli oneri caricati in tariffa tengono conto delle nuove condizioni per l'attribuzione dell'"assegno personale continuativo", che, a partire dal 1 gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), viene erogato in presenza delle condizioni patologiche riportate nella tabella (Allegato 3) del Testo Unico 1124/1965 senza l'ulteriore vincolo del grado di inabilità pari al 100% come previsto dall'art. 66 del DPR 1124/1965;*

- *nel caricare gli oneri sono state acquisite le nuove condizioni per avere diritto allo "speciale assegno continuativo mensile", riguardante i superstiti di lavoratori titolari di rendita, deceduti per cause non dipendenti da infortunio o malattia professionale, che, a partire dal 1° gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), viene erogato per un grado di inabilità almeno pari al 48%, anziché al 65%, come previsto dalla Legge 5 maggio 1976 n° 248;*

- *gli oneri assegnati alla tariffa tengono conto dei nuovi requisiti per "l'assegno di incollocabilità", erogato per impossibilità di collocazione in qualsiasi settore lavorativo, che consiste, dal 1 gennaio 2007, in un'inabilità del titolare di rendita non inferiore al 20%, contro il 34% richiesto in precedenza;*

- *Il caricamento dell'onere per l'erogazione integrativa di fine anno per i "Grandi invalidi" tiene conto del nuovo requisito sul grado di inabilità che, dal 1 gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), deve essere compreso tra 60% e 100%, anziché tra 80% e 100% come previsto dal DPR 1124/1965 dagli artt. 178 e 179;*

- *tra gli oneri sono state anche ricomprese tutte le nuove spese previste nella missione sanitaria dell'Istituto afferenti al reinserimento socio-lavorativo, nonché l'attività di ricerca;*

- *per il solo Settore Artigianato è stato caricato anche l'onere relativo alla riduzione dei premi ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781 della legge 296/2006.*

La disposizione determina effetti negativi per la finanza pubblica pari a 410 milioni di euro per l'anno 2019, 525 milioni di euro per l'anno 2020 e 600 milioni di euro per il 2021. L'effetto complessivo così quantificato è il risultato complessivo della revisione che ha interessato le entrate contributive, le prestazioni erogate e la spesa per interessi.

Per quanto concerne gli effetti finanziari in termini di minore deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP, derivanti dalla riduzione del costo del lavoro, a seguito della riduzione delle tariffe INAIL per il solo triennio 2019-2021 (410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per il 2021) di seguito il profilo degli effetti che prevedono un recupero di gettito ai fini delle imposte dirette:

	2019	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------	------



IRES/IRPEF	0	143,5	122,3	41,2	0
IRAP	0	30,3	24,9	6,2	0
TOTALE	0	173,8	147,2	47,4	0

1122 *Alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede parzialmente mediante:*

a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i seguenti importi:

1) euro 110 milioni per il 2019;

2) euro 100 milioni per il 2020;

3) euro 100 milioni per il 2021;

b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 23 febbraio n. 38 e relative Modalità di applicazione, per i seguenti importi:

1) euro 50 milioni per il 2020;

2) euro 50 milioni per il 2021;

c) le risorse strutturali di cui alle precedenti lettere a e b sono ulteriormente ridotte per il 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:

1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese di cui alla lettera a) del comma 2.

2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b) del comma 2;

d) utilizzo della maggiori entrate ai fini IRES per 173, 8 milioni per il 2020 e 147, 2 milioni per il 2021;

e) per l'anno 2021 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1127 e 1128 pari a 176, 1 milioni di euro.



1123	<i>La disposizione non comporta oneri in quanto norma ordinamentale riferita ad adempimenti amministrativi a carico dell'INAIL e dei Ministeri interessati.</i>														
1124	<i>E' previsto, fin dall'avvio dell'applicazione della tariffa, l'obbligo per l'Istituto di un costante monitoraggio della situazione finanziaria e dei suoi effetti sul piano economico ed attuariale della gestione assicurativa, informando tempestivamente i Ministeri vigilanti degli eventuali risultati negativi registrati e proponendo i necessari correttivi da apportare. Tale obbligo di costante monitoraggio è accompagnato, dopo il primo triennio di applicazione della nuova tariffa, da una verifica dello stato di salute della Gestione Assicurativa, comprensiva anche dell'efficacia del nuovo Sistema Tariffario rispetto ai cambiamenti intervenuti nel mondo produttivo e ai risultati attesi con la sua introduzione. Alla verifica è associata la revisione della tariffa da inoltrare ai Ministeri vigilanti al fine di evitare che intercorra tra una revisione e l'altra un lungo lasso temporale</i>														
1125	<i>Al fine di consentire l'adozione delle misure gestionali necessarie per garantire l'applicazione delle nuove tariffe è previsto un differimento del pagamento del premio dal 16 febbraio al 16 maggio, previsto per il solo 2019. Gli effetti sui saldi in termini di maggiore spesa per interessi sono individuati nell'effetto complessivo di cui al comma 1121</i>														
1127-1128	<p><i>La modifica normativa in esame prevede l'incremento di 5 punti percentuali dell'acconto della cedolare secca a decorrere dal 2021. La legislazione vigente prevede una percentuale di acconto pari al 95%.</i></p> <p><i>Sulla base dei dati delle imposte versate in autotassazione, ricavate dal modello di versamento unificato F24, il gettito dell'acconto versato relativamente alla cedolare secca per l'anno 2018 risulta pari a circa 2.004 milioni di euro.</i></p> <p><i>Incrementando di 5 punti percentuali l'acconto, si stima una variazione del gettito di cassa, a decorrere per l'anno 2021, pari a +105,5 milioni di euro (2.004/95%*5%).</i></p> <p><i>Per quanto concerne la cedolare secca relativa alle locazioni di immobili ad uso commerciale contenuta nel DDL di Bilancio 2019, sulla base della Relazione Tecnica originaria, si stima che la modifica normativa in esame determina un ulteriore incremento dell'acconto di circa +10,2 milioni di euro nel 2021 e una perdita di acconto di pari ammontare nell'anno 2026.</i></p> <p><i>Di seguito l'andamento finanziario complessivo:</i></p> <table border="1" data-bbox="225 1727 1297 1865"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>dal 2022 al 2025</th> <th>2026</th> <th>dal 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Cedolare secca</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>+115,7</td> <td>0</td> <td>-10,2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>La disposizione interviene anche in materia di acconto dell'imposta di bollo. In particolare, la legge (art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1972 e art. 82, comma 9 del D.L. n. 112/2008) prevede in capo a specifici soggetti (quali Poste italiane S.p.a., banche e altri enti e società finanziarie di cui all'art. 1 del D.L. n. 87/1992) l'obbligo di effettuare un</i></p>		2019	2020	2021	dal 2022 al 2025	2026	dal 2027	<i>Cedolare secca</i>	0	0	+115,7	0	-10,2	0
	2019	2020	2021	dal 2022 al 2025	2026	dal 2027									
<i>Cedolare secca</i>	0	0	+115,7	0	-10,2	0									



versamento a titolo di acconto per l'anno successivo, pari al 95% dell'imposta provvisoriamente liquidata per l'anno in corso. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 aprile di ogni anno. Per esigenze di liquidità, l'acconto versato può essere scomputato dai versamenti da effettuarsi nell'anno successivo.

La modifica prevede di elevare la percentuale di acconto dal 95 % al 100% per gli anni 2021 e successivi.

Sotto il profilo degli effetti finanziari si stima un maggior gettito di 60,4 milioni di euro per il 2021, nessun impatto nel 2022 e per gli anni successivi. Come base per il calcolo è stato considerato il versamento effettuato a titolo di acconto sul bollo virtuale nell'ultima annualità disponibile (2018) pari a circa 1,15 miliardi di euro.

Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022
Acconto bollo virtuale dal 95% al 100% dal 2021	0,0	0,0	+60,4	0,0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027
0	0	+176,1	0	0	0	0	-10,2	0

11129 **La disposizione prevede che il comune di Venezia, in caso di accesso con qualsiasi vettore alla Città antica o alle isole minori, possa applicare un contributo di sbarco in alternativa all'imposta di soggiorno. Viene inoltre elevata la misura massima del contributo o dell'imposta di soggiorno fino a 10 euro.**

Considerato che di fatto si tratta di una facoltà per il Comune sia di scegliere il tributo da applicare sia di definirne la misura, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

1130 **La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto sostanzialmente finalizzata a specificare che le disposizioni recate della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.**

1131 **Lettera a) proroga al 31 dicembre 2019 i termini per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle PP.AA., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, di cui all'art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del decreto - legge n.112/2008 e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere. Inoltre proroga al 31/12/2019 l'utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.**

Le disposizioni limitandosi a differire rispettivamente il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, ed il termine di utilizzo del personale comandato presso il DFP, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera b) prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi



dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2019. La disposizione limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera c) dispone la proroga al 31 dicembre 2019 il termine di scadenza entro cui le P.A. possono esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, previste dall'art. 3, comma 1 del decreto - legge n. 90/2014 e dall'art. 66, commi 9-bis e 13 -bis del decreto - legge n.112/2008. Conseguentemente, prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere. Inoltre, dispone la proroga al 31 dicembre 2019 dell'autorizzazione alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 464, della legge n. 147/2013. Le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera d) dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera e) dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge n. 205 del 2017. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera f) posticipa al 1° luglio 2019 il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Lettera g) La disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga fino al 31 gennaio 2020 la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Lettera h) prevede la proroga del termine previsto dall'articolo 28, comma 7 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo o totale degli edifici, al 31 dicembre 2019. La proroga si rende necessaria per continuare ad utilizzare, anche per il 2019, i siti per il deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, classificato con codice CER 20. 03.99. Gli oneri derivanti dalla disposizione risultano pari a euro 273.000 e sono posti a valere sulle risorse finalizzate alla ricostruzione di cui all'art.4 dl 189/2016. Tale stima è stata ricavata dalle quantificazioni comunicate dalle Regioni interessate, ossia 250.000 euro per le Marche e 23.000 euro per l'Umbria mentre la Regione Lazio ha comunicato di non avere più siti di deposito temporaneo attivi.



1132	<p><i>Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno:</i></p> <p><i>la disposizione di cui alla lettera a), in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera b), in materia di contrasto alla pirateria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera c), La disposizione in materia di poteri sostitutivi del prefetto per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.</i></p>
1133	<p><i>Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze:</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera a) non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di un mero slittamento dell'inizio della prima fase applicativa del nuovo tipo di controllo successivo dei pagamenti stipendiali realizzati erogati tramite NOIPA (c.d. cedolino unico). Gli uffici di controllo non avranno necessità di utilizzare ulteriori risorse umane e strumentali oltre quelle già previste dalla norma originaria. Anche dal punto di vista del bilancio delle Amministrazioni la proroga di 12 mesi dei termini di presentazione delle rendicontazioni non determinerà nuovi o maggiori oneri, essendo queste un prodotto elaborato dal sistema informatico in uso.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera b) proroga anche per l'anno 2019 la disposizione di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, che consente ai i comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,8 per mille di mantenerla anche nel 2018 nella stessa misura deliberata per l'anno 2016. Non si stimano effetti finanziari rispetto all'attuale andamento del gettito.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera c) modifica l'art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012 estendendo all'anno 2019, la non applicabilità dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera d) prevede la proroga, sino al 2023, della possibilità per le Agenzie fiscali di ottemperare alle disposizioni di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo mediante un riversamento forfetario al bilancio dello Stato commisurato alle dotazioni dei capitoli, relative ai costi di funzionamento, stabilite con la legge di bilancio dell'anno 2010. Tenuto conto del riversamento forfetario al bilancio dello Stato avente carattere compensativo, la disposizione in esame è finanziariamente neutrale.</i></p>
1134	<p><i>Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico:</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera a), in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione.</i></p> <p><i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera b) non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31</i></p>

dicembre 2019, la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) per i soggetti iscritti negli elenchi e ruoli per le attività di intermediazione commerciale, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere.

1135

Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, non determina nuovi oneri per la finanzia pubblica in quanto il finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese tecniche di funzionamento della gestione commissariale, è già stato stanziato con precedenti provvedimenti, come specificato nella stessa OPCM 3858/2010.

Di seguito si riporta lo stato attuale di avanzamento dei lavori e della disponibilità finanziaria esistente per sostenere i costi connessi all'eventuale prosieguo dell'attività commissariale sino al completamento dell'opera.

Come evidenziato nel quadro economico allegato, l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 166.376.166,34, interamente finanziato come da Quadro Economico allegato.

All'attualità la galleria idraulica, della lunghezza di metri 8.300, è stata realizzata nella sua interezza, ivi comprese le previste opere esterne ed in particolare quelle relative all'interconnessione con la galleria Rosalba, al collegamento con la galleria Cassano-Caposele ed alla centrale idroelettrica.

Per quanto ad oggi noto, l'intervento che dovrebbe essere completato nel primo semestre del 2019, ha lavorazioni in ritardo rispetto al cronoprogramma, dovuto a difficoltà tecniche incontrate nelle lavorazioni in sotterraneo, consistenti in:

- fuoriuscite consistenti di gas con superamento dei limiti prefissati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, che hanno comportato un fermo dei lavori;*
- insorta necessità di modificare il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo che ha richiesto tempi più lunghi del previsto per il recepimento delle autorizzazioni da parte del MATTM;*

- vari fermi della Tunnel Boring Machine (TBM) verificatisi per le caratteristiche geologiche dei terreni attraversati che hanno dato luogo ad eccessive pressioni sullo scudo della TBM e che hanno richiesto, come attualmente è in essere, interventi specialistici per consentire di sbloccare la macchina di scavo.*

In merito alla disponibilità finanziaria per far fronte ai costi della proroga , si evidenzia quanto segue.

Al netto dei lavori impegnati per l'esecuzione delle opere, risultano disponibili sia le somme di cui alla voce B.4 del Quadro Economico, pari a circa € 500.000, destinate a far fronte ad eventuali incrementi del costo dei materiali, ad oggi non verificatisi, sia parte di quelle di cui alla voce A.5 del Quadro Economico, appostate per far fronte ad imprevisti, che sono state utilizzate per un importo di € 1.156.541,77, con un residuo di € 5.706.857,70 alla quale si potrà attingere con una modifica del Quadro Economico, ove dovrà variare l'attuale costo della struttura commissariale.



	<p><i>Da tutto quanto innanzi può dedursi che certamente le attuali risorse disponibili sono sufficienti a coprire gli oneri della struttura commissariale e del commissario tenendo conto di una proroga sino al completamento dell'opera.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera b), in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, è diretta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- al numero 1), a differire l'entrata in vigore del documento unico dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020;</i> <i>- al numero 2), a differire dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore delle norme del codice della strada correlate a tale innovazione. Si tratta dunque di una norma di coordinamento necessaria.</i> <p><i>Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni ordinamentali.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera c) proroga di un anno la previsione di cui all'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, riguardo la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, prevedendola anche per la Regione Marche. Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
1136	<p><i>Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro:</i></p> <p><i>la disposizione di cui alla lettera a), in materia del versamento del beneficio ReI, proroga all'anno 2019 la deroga, prevista inizialmente per il solo 2018, diretta a prevedere l'erogazione del ReI nei primi sei mesi di concessione anche in assenza della sottoscrizione, limitatamente a tale periodo, del progetto di attivazione. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri in quanto il limite di spesa è sufficientemente capiente essendo dimensionato al massimo del suo potenziale senza ipotizzare alcuna riduzione per effetti dissuasori legati alla condizionalità del progetto nel periodo in questione.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera b) prevede l'ulteriore differimento all'anno 2020 dell'obbligo di adozione del sistema UNIEMES al settore agricolo, con effetti anche sulle retribuzioni dovute al partire dal medesimo anno. L'obbligo di adesione al sistema UNIEMES, previsto a gennaio 2018 dall'articolo 8 della legge n. 199 del 2016, era già stata differita al gennaio 2019 dall'articolo 1, comma 1154, secondo periodo della legge n. 205 del 2017 essendo previsto dal gennaio 2018. Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.</i></p> <p><i>Lettera c) La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica disciplinando l'utilizzo di risorse nell'anno 2019 comunque programmate in termini di ammortizzatori in deroga al fine del completamento di piani di recupero occupazionali previsti e specifiche situazioni occupazionali di territorio.</i></p>
1137	<p><i>Nelle materie di interesse del Ministero della salute:</i></p> <p><i>La disposizione, in materia di procedure concorsuali AIFA, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Infatti, ai sensi dei commi 3 e 5 dello stesso articolo 9-duodecies del decreto legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con</i></p>



modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale ha determinato la dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco nel numero di 630 unità, con decreto del 6 dicembre 2016, sono state incrementati le tariffe e i diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e sono finalizzati a coprire anche l'onere derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Pertanto, la disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dalla richiamata normativa, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

1138

Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di edilizia scolastica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR in ordine alle quali si prevede, esclusivamente, la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2019. In ogni caso, restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

La disposizione di cui alla lettera b) proroga l'attuazione del GIT (Gruppi per l'inclusione territoriale) con una corrispondente riduzione di spesa di 10,07 milioni in termini di SNF e di euro 5,03 in termini di Indebitamento netto.

Infatti, il d.lgs. 66/2017, all'articolo 20, comma 4, stanziava 15,11 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, per «gli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT». Le risorse sono destinate agli esoneri per il personale scolastico impegnato nei lavori dei GIT. Peraltro, il medesimo articolo, al comma 3, escludeva la possibilità di esoneri per il personale impegnato nei GLIR e nei GLI, mentre tale esclusione non è prevista per i GIT.

Ciò comporta che lo stanziamento di 15,11 milioni corrisponda, in termini di IN, a soli 7,55 milioni.

La posposizione dell'entrata in vigore dei GIT a settembre 2019, comporta ovviamente anche la posposizione di ogni onere che l'articolo 20, comma 4, prevede per il relativo funzionamento, con un risparmio di spesa, nel 2019, di 10,07 milioni di euro in termini di SNF e di 5,03 milioni di euro in termini di IN, sufficiente quindi a dare integrale copertura alla maggiore spesa prevista al punto 3)

Le risorse rimanenti nel 2019, costituiscono limite di spesa per gli oneri di funzionamento del GIT. Agli esoneri si provvederà nell'ambito di tale limite, corrispondente a 15,11 milioni di euro annui dall'anno scolastico 2019/2020.

La relazione tecnica al decreto legislativo n. 66 del 2017, prevedeva che tale limite di spesa consentisse, ad esempio, di esonerare al 50% dall'insegnamento 900 docenti, 450 della scuola secondaria e 450 dell'infanzia/primaria. La citata RT prevedeva, infatti, che fossero esonerati 3 docenti per ciascuno dei 300 ambiti territoriali, e calcolava il costo del supplente da assumere in sostituzione del docente valutandolo 34.400,22/2 euro per la



scuola secondaria e 31.909,92/2 euro per la scuola dell'infanzia e primaria, per un onere complessivo di 15,11 milioni di euro.

A seguito delle modificazioni apportate dalla disposizione, il limite di spesa rimane invariato, ma con decorrenza dal 1° settembre anziché dal 1 gennaio 2019. Ne consegue che rimane invariato anche il numero di esoneri complessivamente attribuibili, fermo restando che potranno essere disposti solo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

Si rappresenta che l'intervenuta approvazione del CCNL 19 aprile 2018 non comporterà una riduzione del numero di esoneri attribuibili. Infatti, gli importi stipendiali presi a riferimento dalla citata relazione tecnica al decreto legislativo n. 66 del 2017 erano riferiti alle supplenze annuali.

Tuttavia, la sostituzione dei docenti semi-esonerati avverrà, più precisamente, mediante stipula di contratti sino al termine delle attività didattiche, poiché i relativi posti sono disponibili ma non vacanti.

Pertanto, lo stipendio da prendere a riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, è più alto, mese per mese, rispetto a quello utilizzato nella relazione tecnica al d.lgs. 66 del 2017, tuttavia è più basso su base annuale, in quanto è riferito a soli dieci mesi, in luogo dei dodici erroneamente considerati in tale sede. Per la precisione, ammonta a 29.918,91 euro annui per i docenti della scuola secondaria, sia di primo sia di secondo grado, mentre ammonta a 27.839,75 euro annui per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Rimane quindi possibile attribuire i 900 semi-esoneri previsti dalla relazione al decreto legislativo

Infine, l'ultimo periodo del punto 3 autorizza una spesa, pari a 5,03 milioni di euro nell'anno 2019, coperta con risparmi di cui alla lettera b). Si tratta di acquisto di beni e servizi, precisamente di formazione in favore del personale. Infatti, al fine di costituire le condizioni per l'efficace attuazione del decreto legislativo n. 66 del 2017, saranno disposte iniziative di supporto e di formazione in favore dei docenti e delle istituzioni scolastiche.

1139

Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di disciplina delle intercettazioni, prevede di posticipare al 31 luglio 2019, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216, la cui data originaria è fissata al 26 luglio 2018, prorogata al 31 marzo 2019 per effetto del decreto-legge n. 91 del 2018.

Tale modifica si rende necessaria in quanto l'entrata in vigore della citata norma è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso, e pertanto si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel decreto legge 91/2018.

La proroga aggiuntiva al 31 luglio 2019 del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 216/2017 consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate



e funzionanti.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli uffici di esecuzione penale esterna, proroga le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai funzionari inseriti nei ruoli di dirigenti penitenziari per un ulteriore anno (sino al 31 dicembre 2019) in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nel ruolo dell'organico dei dirigenti UEPE, onde sopperire alle possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile al reinserimento sociale dei ristretti quale è quello dell'esecuzione penale esterna.

La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché trattasi di unità di personale dirigenziale già in servizio presso le articolazioni periferiche ministeriali, che continueranno a percepire il trattamento economico complessivo già in godimento.

La disposizione di cui alla lettera c), in materia di funzionalità degli uffici giudiziari, è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2019 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2019, pari ad euro 27.558.173 (10% di euro 275.581.728). La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.

La disposizione di cui alla lettera d), La disposizione in esame contempla l'adozione di misure urgenti e dilatorie per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari delle sedi circoscrizionali dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, la cui soppressione era stata prevista dalla nuova mappa dettata dalla riforma della geografia giudiziaria di cui al Decreto Legislativo n. 155 del 2012.

Tale circostanza, già resasi indispensabile in precedenza con l'approvazione dell'art. 3 bis del D.L. 150/2013 e successivamente dell'articolo 16, comma 1, del D.L. 8/2017, è tesa a non aggravare il funzionamento degli uffici giudiziari abruzzesi, nell'attuale contesto di criticità complessiva del territorio regionale, laddove si desse attuazione, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie insistenti sul territorio regionale, pervenendo alla soppressione dettata dalla riforma legislativa varata nel 2012.

Si rappresenta che allo stato attuale gli uffici giudiziari delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti sono funzionanti ed operative e continueranno ad esserlo sino al 13 settembre 2020 in virtù dell'ulteriore proroga prevista all'articolo 16 del Decreto Legge 09/02/2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che gli effetti relativi ai risparmi di spesa per il



	<p><i>funzionamento degli uffici giudiziari in questione, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sono stati già recepiti complessivamente nel bilancio del Ministero della giustizia, in applicazione del D.L. 95/2012, nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2012 e di euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013.</i></p> <p><i>Pertanto, il prolungamento del differimento dell'applicazione delle disposizioni delle revisioni delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari de L'Aquila e Chieti, determina il venir meno dei risparmi di spesa annuali per le spese di funzionamento, stimati prudenzialmente nella misura di 2 milioni di euro annui.</i></p> <p><i>Considerato che il differimento dei termini al 13 settembre 2021, riguarda circa 3 mesi dell'anno 2020 e circa 9 mesi dell'anno 2021, il maggior onere derivante dall'applicazione della norma è stato quantificato in euro 500.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera e), l'intervento normativo prospettato è modificativo della disciplina transitoria relativa all'iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense attuata con la legge 247/2012.</i></p> <p><i>Tale termine era già stato soggetto a modifica con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 470 che modificava l'art. 22, comma 4 della predetta legge 247 del 2012) che portava da cinque a sei anni il periodo in cui potevano essere fatti valere i requisiti maturati secondo la previgente normativa ai fini dell'iscrizione all'albo speciale delle giurisdizioni superiori.</i></p> <p><i>Si prevede una ulteriore proroga del termine per l'iscrizione al citato albo speciale, che da sei anni viene differito a sette anni.</i></p> <p><i>Sul piano delle conseguenze finanziarie, si rappresenta che la proroga del regime transitorio, di cui all'articolo 22 della legge 247/2012, prevedendo la reiterazione delle attuali modalità e procedure di iscrizione all'albo speciale delle giurisdizioni superiori, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
1140	<p><i>Nelle materie di interesse del Ministero della difesa:</i></p> <p><i>la disposizione di cui alla lettera a), in materia di banche dati, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività di inserimento dati sono comunque effettuate attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.</i></p> <p><i>Quanto alla disposizione di cui alla lettera b), in materia di chiusura e di riorganizzazione dei Centri documentali e matricolari dell'Esercito, sotto il profilo finanziario il mero posticipo dei provvedimenti ordinativi previsti dall'articolo 2188-bis del codice dell'ordinamento militare, per il solo 2018, da una parte non determina la diminuzione né quantitativa né qualitativa degli enti da sopprimere o riconfigurare e, dall'altra, ne dispone l'adozione al 31 dicembre 2019, ovvero comunque all'interno del sessennio previsto per il completamento del programma stesso e per il conseguimento della riduzione complessiva del 30 per cento. Ne consegue, che i risparmi di spesa previsti quali obiettivi nel sessennio di riferimento – così come determinati nella relazione tecnica del decreto legislativo n. 7 del 2014 – non subiscono alcuna diminuzione o ritardo. In ogni caso i risparmi derivanti dal processo di razionalizzazione delle strutture in parola non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica e saranno rilevati a consuntivo.</i></p>
1141	<p><i>Nelle materie di interesse del Ministero delle Politiche agricole:</i></p> <p><i>la disposizione, in materia di adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive</i></p>



	<i>localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificati a partire dal 2 ottobre 2018, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.</i>
1142	<p><i>Nelle materie di interesse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali:</i></p> <p><i>Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) differiscono al 1 luglio 2019 gli obblighi previsti all'art. 44-bis della quota per l'anno 2019 di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, quelli previsti dall'art. 44-ter di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari nonché quelli previsti dall'articolo 44-quater per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.</i></p>
1143	<p><i>Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i></p> <p><i>La lettera a) modifica il comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo n.42 del 17 febbraio 2017 recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, prevedendo che, per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, il termine entro il quale possono presentare alla Regione istanza di inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, venga prorogato di 18 mesi. La disposizione ha carattere procedurale, pertanto non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.</i></p>



PARTE II

Sezione II



I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2018 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 17 della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2018, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021 e Budget per il triennio 2019 - 2021 nonché le proposte per la manovra 2019.



- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2018-2020 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2017.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2017. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2018 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2016.



ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2018 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2018 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2017 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. In precedenza, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità. Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.



Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente giova rappresentare che dal 1 gennaio 2019 entra in vigore **il nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa**, introdotto con la riforma dell'articolo 34 della legge n.196 del 2009, contenuta nei decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 93 "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, adottato in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nel suo decreto correttivo n. 29 del 2018. In base all'innovazione legislativa apportata l'assunzione dell'impegno, e quindi la registrazione contabile, avviene nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile in base alle scadenze di pagamento dell'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Il potenziamento della fase di cassa consente una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica, in quanto si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva. In questo modo si rende più stretto e trasparente il legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e risultati dell'azione amministrativa.

Ciò consente, inoltre, una maggiore attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti e una migliore previsione e gestione degli andamenti di finanza pubblica con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico. Si è inteso, in definitiva, "avvicinare" il momento della competenza (impegno) a quello della cassa (pagamento).

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. Tale facoltà, peraltro è già entrata in vigore il 12 maggio 2016, ai sensi del citato decreto legislativo n. 93 del 2016.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti^[1]. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

^[1] Cfr. art 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere riscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate



conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi^[2]. Nel triennio l'iscrizione di fondi in conseguenza del menzionato riaccertamento annuale di residui passivi perenti ha determinato un incremento degli stanziamenti a legislazione vigente pari a circa 250,2 milioni di euro nel 2019, 268,8 milioni nel 2020 e 225,3 milioni nel 2021, in linea con quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente del Documento e di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196 del 2009.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica:

^[2] Cfr. art. 34-bis comma 3 della legge n. 196/2009 che ridefinisce e innova la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale.



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	c/k	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Fondo missioni internazionali di pace	c	-	1.450.000.000	-	-	2020	2020	DLB
Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali (FEN)	k	60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2019	A DECORRERE	DLB
Prevenzione rischio sismico	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2019	A DECORRERE	DLB
Fondo non autosufficienze	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2019	A DECORRERE	DLB
Fondo politiche sociali	c	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	2019	A DECORRERE	DLB
Assistenza alunni disabili	c	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	2019	2021	DLB
Cofinanziamento nazionale Fondi UE	k	-	-	-	30.000.000.000	2022	2026	DLB
Rifinanziamento L. 499/1999	k	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2019	A DECORRERE	DLB
Ripiano debiti pregressi Interno - Gestione TETRA	k	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	2019	2022	DLB
Ripiano debiti pregressi Interno - Volontari Vigili del fuoco	c	5.000.000	-	-	-	2019	2019	DLB
Ripiano debiti pregressi utenze Difesa	c	-	50.000.000	50.000.000	-	2020	2021	DLB
Fondo attuazione direttive UE	c	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2019	A DECORRERE	DLB
Fondo sviluppo e coesione - FSC	k	800.000.000	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	2019	2023	DLB
Trasferimenti FS	c	100.000.000	-	-	-	2019	2019	DLB
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2019	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento sistema Centro Italia	k	-	-	-	200.000.000	2022	2022	DLB
Partecipazione organismi internazionali	k	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	2019	2019	DLB
Caregiver familiare	c	-	-	5.000.000	5.000.000	2021	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento FISPE	c	61.899.756	79.999.726	-	39.863.054	2019	A DECORRERE	DLB/ EM. Senato 1.2127
Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari. FFO	c	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2019	A DECORRERE	DLB
Politiche per la famiglia	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2019	A DECORRERE	DLB
Ricerca medico-sanitaria e tutela della salute	c	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	2019	A DECORRERE	DLB
Contributi ad enti ed associazioni per interventi volti a favorire attività culturali - interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani - iniziative in favore minoranze italiane ex jugoslavia	c	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	2019	2021	EM. Camera 55.1 NF / EM. Camera 63.02 NF
Finanziamento Comitato italiano paralimpico	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2019	2021	EM. Camera 55.2
Rifinanziamento vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	c	1.000.000	-	-	-	-	-	-
Rifinanziamento Fondo "Dopo di noi"	c	2.000.000	-	-	-	2019	2019	EM. Camera TAB 2, I NF
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani	c	300.000	-	-	-	2019	2019	EM. Senato 1.2273 Testo 2
TOTALE PARTE CORRENTE	c	659.199.756	2.198.999.726	679.000.000	585.863.054			
TOTALE CONTO CAPITALE	k	1.955.000.000	1.995.000.000	995.000.000	31.995.000.000			
TOTALE RIFINANZIAMENTI		2.614.199.756	4.193.999.726	1.674.000.000	32.580.863.054			
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	c/k	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Cofinanziamento nazionale Fondi UE	k	-	4.950.000.000	4.000.000.000	950.000.000	2020	2022	DLB
Trasferimenti FS	k	1.740.000.000	600.000.000	440.000.000	700.000.000	2019	2022	DLB/ EM. Senato 1.7000 Gov
Riprogrammazione sistema Centro Italia	k	350.000.000	-	350.000.000	-	2019	2021	DLB
Programmi complementari piani di azione e coesione	k	850.000.000	150.000.000	150.000.000	550.000.000	2019	2025	EM. Senato 1.7000 Gov.
TOTALE PARTE CORRENTE	c	-	-	-	-			
TOTALE CONTO CAPITALE	k	- 2.240.000.000	- 4.200.000.000	4.240.000.000	2.200.000.000			
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI		- 2.240.000.000	- 4.200.000.000	4.240.000.000	2.200.000.000			
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	c/k	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Trasferimenti FS	k	600.000.000	-	-	-	2019	2019	DLB
Misure razionalizzazione della spesa	c	435.426.614	434.240.979	404.728.471	404.728.471	2019	A REGIME	DLB
Misure razionalizzazione della spesa	k	222.942.066	210.546.822	202.432.194	202.432.194	2019	A REGIME	DLB
Contributi a enti e istituti	c	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	2019	A DECORRERE	DLB
Definanziamento FISPE	c	40.000.000	80.100.000	3.900.135	187.981.782	2021	A DECORRERE	DLB/ EM. Senato 1.2127 e 1.4019
Credito imposta beni strumentali strutture produttive mezzogiorno	k	150.000.000	-	-	-	2019	2019	EM. Senato 1.4019
Fondo riaccertamento residui passivi penali MEF - DL 66/2014, art. 49, c. 2.	c	2.000.000	40.000.000	-	-	2020	2020	EM. Camera TAB 2, I NF/EM. Senato 1.4020
Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari non previsti a LV conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali (solo cassa per 80 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021)	k	-	-	-	-	2020	2021	EM. Senato 1.4019
Rifinanziamento Fondo Capitale immateriale	k	100.000.000	-	-	-	2019	2019	EM. Senato 1.7000 Gov.
Credito imposta IRES	k	204.000.000	-	-	-	2019	2019	EM. Senato 1.7000 Gov.
TOTALE PARTE CORRENTE	c	481.176.614	558.090.979	412.378.606	596.460.253			
TOTALE CONTO CAPITALE	k	- 1.276.942.066	- 210.546.822	- 202.432.194	- 202.432.194			
TOTALE DEFINANZIAMENTI		- 1.758.118.680	- 768.637.801	- 614.810.800	- 798.892.447			



Il prospetto tiene anche conto degli emendamenti approvati, in sede di esame parlamentare alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, alla sezione II inclusi quelli a “scavalco”. Gli effetti derivanti dai suddetti emendamenti sono descritti a seguire, distinguendo tra i rifinanziamenti, tutti di parte corrente, ed i de-finanziamenti, tutti di parte corrente tranne la voce relativa ad ulteriori riduzioni di spese in conto capitale.

In generale, i rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa apportati con gli emendamenti alla sezione II, ulteriori rispetto a quelli indicati nel disegno di legge presentato al Parlamento, sono stati, pari a 10,3 milioni di euro nell’anno 2019, a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Detti rifinanziamenti, previsti dagli emendamenti 55.1 NF, 63.02 NF, 55.2 e Tab. 2.1 NF per la Camera, nonché dall’emendamento 1.2273 testo 2 per il Senato, sono stati coperti mediante riduzione del *“Fondo per l’attuazione del programma di governo”*, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 421 (ex. Art. 55) del presente disegno di legge e mediante utilizzo delle risorse del *“Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi”* di cui all’articolo 49, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, iscritto nel medesimo stato di previsione. I rifinanziamenti sono stati destinati, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ad iniziative in favore della minoranza italiana nei paesi della ex Jugoslavia anche nella forma di contributi ad enti ed associazioni per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine, nonché a spese per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Altre risorse sono state destinate al Comitato Italiano Paralimpico per il finanziamento delle proprie attività istituzionali, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, infine, al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I de-finanziamenti di autorizzazioni di spesa apportati con gli emendamenti alla sezione II, ulteriori rispetto a quelli indicati nel disegno di legge presentato al Parlamento, sono stati indicati nella tabella di seguito riportata con l’indicazione delle misure e degli importi oggetto di de-finanziamento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali risparmi, unitamente a quelli assicurati da apposite disposizioni contenute nell’articolato della sezione I, derivano da misure di razionalizzazione della spesa e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel dettaglio, i suddetti riflessi finanziari per il triennio 2019-2021, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:



	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TOTALE COMPLESSIVO di cui:	1.418,0	1.607,4	1.626,1	1.398,6	1.577,6	1.595,7
<i>Sezione I (effetti netti)</i>	<i>759,7</i>	<i>962,6</i>	<i>1.018,9</i>	<i>749,0</i>	<i>928,7</i>	<i>984,9</i>
<i>Sezione II</i>	<i>658,4</i>	<i>644,8</i>	<i>607,2</i>	<i>649,6</i>	<i>648,9</i>	<i>610,8</i>
<i>importi in milioni di euro</i>						

Effetti finanziari del DL 119 del 2018 (decreto fiscale)

Le misure contenute nel decreto legge del 24 ottobre 2018, n., recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” contabilmente hanno un impatto neutrale sul saldo di bilancio dello Stato nel triennio di programmazione e comportano un lieve miglioramento dell’indebitamento netto di 39,3 milioni nel 2019, di 39,2 milioni nel 2020 e di 51,3 milioni nel 2021. In realtà dal provvedimento derivano maggiori risorse che sono state appostate su appositi fondi che con il Disegno di legge vengono azzerati (Sezione I). Nella tabella che segue sono evidenziati gli importi iscritti sui predetti Fondi che concorrono, insieme al suddetto miglioramento, al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla manovra di finanza pubblica

Riepilogo effetti del DL 119/2018 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INTERVENTI	462,5	1.872,5	2.512,8	481,2	2.585,8	3.423,9
MINORI ENTRATE	34,9	34,9	34,9	54,5	48,1	46,0
MAGGIORI SPESE	427,6	1.837,6	2.477,9	426,6	2.537,6	3.377,9
- correnti	391,3	1.642,1	2.477,9	390,3	1.642,1	2.477,9
- capitali	36,3	195,5	0,0	36,3	895,5	900,0
COPERTURE	462,5	1.872,5	2.512,8	520,4	2.624,9	3.475,2
MAGGIORI ENTRATE	462,5	1.538,3	2.088,1	499,9	2.624,9	3.475,2
MINORI SPESE	0,0	334,2	424,7	20,5	0,0	0,0
- correnti	0,0	334,2	424,7	0,0	0,0	0,0
- capitali	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0
SALDO FINALE (da prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)	0,0	0,0	0,0	39,3	39,2	51,3
SALDO FINALE (che concorre alla manovra di finanza pubblica)	390,3	1.639,1	2.471,9	429,6	2.378,3	3.423,3

Le maggiori risorse, sono interamente reperite sul versante dell’entrata mediante le disposizioni che prevedono l’obbligo della trasmissione elettronica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate e la definizione agevolata di carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra



il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (c.d. rottamazione ter), processi verbali di constatazione, e controversie tributarie pendenti. Sul piano contabile il maggior gettito atteso è stato appostato sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali e successivamente utilizzato nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Effetti finanziari del DL 109 del 2018 (decreto emergenze)

Le misure contenute nel decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” sono state oggetto di variazione in sede di conversione del predetto decreto-legge. Pertanto, allo scopo di tener conto dei riflessi finanziari degli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, i cui effetti originari sono stati già considerati nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, è stato approvato uno specifico emendamento compensativo.

Di seguito si riporta un riassunto degli effetti degli emendamenti approvati al citato decreto-legge n. 109 del 2018:



Art.	Co.	em.to	descrizione	s/e		Saldo netto da finanziare			Indebitamento		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
2	3 bis	2.4 NF	Assunzione venti unità di personale , a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza da parte dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale	s	c				0,50		
2	3 bis	2.4 NF	Assunzione venti unità di personale , a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza da parte dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale- effetti riflessi	e	t/c				0,24		
2	3 bis	2.4 NF	Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	s	k				-0,50		
7	2 ter	7.14 NF	Concessione di un contributo per favorire l'operatività portuale della Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova	s	c				2,40		
7	2 quater	7.14 NF	Riconoscimento di un contributo in favore del concessionario del servizio di trasporto ferroviario del bacino di Genova Sampierdarena	s	c				0,60		
7	2 quinquies	7.14 NF	Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	s	k				-3,00		
15 bis		15.01 NF	Assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia	s	c	1,67	2,00	2,00	1,67	2,00	2,00
15 bis		15.01 NF	Assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia (effetti riflessi)	e	t/c				0,81	0,97	0,97
15bis		15.01 NF	Spese per procedure concorsuali per l'assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia	s	c	0,30			0,30		
15 bis		15.01 NF	Riduzione fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario di cui all'articolo 1, comma 475 L. 205/2017	s	c	-1,97	-2,00	-2,00	-1,97	-2,00	-2,00
33	1	emendamento commissione	Sospensione del pagamento canone RAI fino al 31/12/2021	e	t			-0,40			-0,40
45	1 lettera f)	emendamento commissione	Riduzione Fondo per intervento strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 de decreto legge n. 282/2004	s	c			-0,40			-0,40
			TOTALE ENTRATE	e		0,0	0,0	-0,4	1,1	1,0	0,6
			TOTALE SPESE	s		0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
			SALDO			0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0

In relazione a tali effetti sono state apportate al le seguenti variazioni:

Alla tabella n. 1 - Stato di previsione dell'entrata:

1.1.13 Altre imposte indirette –Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

	2019	2020	2021
CP	-	-	-400.000
CS	-	-	-400.000



Alla tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare - U.d.V. 23.1:

	2019	2020	2021
CP	-	-	-400.000
CS	-	-	-400.000

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio - U.d.V. 1.6:

	2019	2020	2021
CP	-	-	-
CS	-3.500.000	-	-

Alla tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia: Missione 6 – Giustizia, Programma 2 - Giustizia civile e penale – U.d.V. 1.2:

	2019	2020	2021
CP	1.668.980	2.002.776	2.002.776
CS	1.668.980	2.002.776	2.002.776

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza – U.d.V. 2.2:

	2019	2020	2021
CP	300.000	-	-
CS	300.000	-	-

Missione 6 – Giustizia, Programma 1 – Amministrazione penitenziaria – U.d.V. 1.1:

	2019	2020	2021
CP	-1.968.980	-2.002.776	-2.002.776
CS	-1.968.980	-2.002.776	-2.002.776

Effetti finanziari del DL 113 del 2018 (decreto Sicurezza)

Le misure contenute nel decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” sono state oggetto di variazione in sede di conversione del predetto decreto-legge. Pertanto, allo scopo di tener conto dei riflessi finanziari degli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, i cui effetti originari sono stati già considerati nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, è stato



approvato uno specifico emendamento. Di seguito si riporta un riassunto degli effetti degli emendamenti approvati al citato decreto-legge n. 113 del 2018:

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHE' MISURE PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA"- MAXI										
Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Indebitamento		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
		Disposizioni in materia di protezione internazionale								
9	2 bis	Istituzione Sezioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con durata massima di 8 mesi a partire da gennaio 2019	s	c	2,47			2,47		
9	2 bis	Istituzione Sezioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con durata massima di 8 mesi a partire da gennaio 2019- straordinario	s	c	0,02			0,02		
9	2 bis	Istituzione Sezioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con durata massima di 8 mesi a partire da gennaio 2019- straordinario	e	t/c				0,01		
		Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo								
18	3	Adeguamento tecnologico del CED - Centro Elaborazione Dati del sistema informatico interforze	s	k	0,18			0,18		
18	3	Riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c	-0,18			-0,18		
18	3 bis	Accesso al CED anche ai Comuni diversi da quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti	s	k	0,03			0,03		
18	3 bis	Utilizzo quota parte entrate da premi assicurativi (non più riassegnate al fondo antiracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	e	ext	0,03					
18	3 bis	Mancata riassegnazione al fondo antiracket e usura quota parte entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario.	s	c				-0,03		
		Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno								
22 bis	1	Potenziamento, implementazione e aggiornamento dei beni strumentali, nonché ristrutturazione e manutenzione degli edifici delle strutture penitenziarie	s	k	15,00	25,00	25,00	15,00	25,00	25,00
22 bis	2	Approvvigionamento nuove uniformi e vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria	s	c						
31 ter	3.2	Utilizzo quota parte entrate da premi assicurativi (non più riassegnate al fondo antiracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
31 ter	3.4	Mancata riassegnazione al fondo antiracket e usura quota parte entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario.	e	ext	2,00	2,00	2,00			
31 ter	3.4	Mancata riassegnazione al fondo antiracket e usura per utilizzo quota parte entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite	s	c				-2,00	-2,00	-2,00
35 quater	1	Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni	s	c	5,00	5,00		5,00	5,00	
35 quater	2	Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni- effetti riflessi	e	t/c				2,43	2,43	



Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Indebitamento		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
					35 quater	2 b)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c	
35 quater	2 c)	Utilizzo quota parte entrate da premi assicurativi (non più riassegnate al fondo anfracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1,lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano	e	ext	5,00					
35 quater	2 c)	Mancata riassegnazione al fondo anfracket e usura quota parte entrate di cui all'articolo 18, comma 1,lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario.	s	c				-5,00		
35 quinquies	1	Incremento autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 2 ter del decreto legge n. 14/2017, per l'installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza	s	k	10,00	17,00	27,00	10,00	17,00	27,00
35 quinquies	2	Riduzione autorizzazioni di spesa finanziate dal riparto del Fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232/2016, nell'ambito del Programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" del Ministero dell'Interno	s	k	-10,00	-17,00	-27,00	-10,00	-17,00	-27,00
		TITOLO IV- Disposizioni finanziarie e finali								
39	1 lettera a-bis	Riduzione tabella A Giustizia	s	c						
39	1 lettera a-ter	Riduzione tabella B Giustizia	s	k	-15,00	-25,00	-25,00	-15,00	-25,00	-25,00
39	1 lettera c)	Variazione Utilizzo quota parte entrate (non più riassegnate al fondo anfracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1,lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	e	ext	2,48					
39	1 lettera c)	Variazione riassegnazione al fondo anfracket e usura per utilizzo quota parte entrate di cui all'articolo 18, comma 1,lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	s	c				-2,48		
		TOTALE ENTRATE	e		9,5	2,0	2,0	2,4	2,4	0,0
		TOTALE SPESE	s		9,5	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
		BALDO			0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0

In relazione a tali effetti sono state apportate le seguenti variazioni:

Alla tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.7 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari:

	2019	2020	2021
CP	9.506.220	2.000.000	2.000.000
CS	9.506.220	2.000.000	2.000.000

Alla tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Missione 33-Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare – Ud V 23.1:

	2019	2020	2021
CP	- 175.000	- 5.000.000	-
CS	- 175.000	- 5.000.000	-

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 2 – Fondi di riserva e speciali – U.d.V. 23.2:

	2019	2020	2021
CP	- 15.000.000	- 25.000.000	- 25.000.000
CS	- 15.000.000	- 25.000.000	- 25.000.000



*Alla tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Missione 6 – Giustizia, Programma 1 – Amministrazione penitenziaria – U.d.V. 1.1:*

	2019	2020	2021
CP	15.000.000	25.000.000	25.000.000
CS	15.000.000	25.000.000	25.000.000

*Alla tabella n. 8 – Stato di previsione dell'interno – apportare le seguenti variazioni:
Missione 2 – Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, Programma 2 – Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio – U.d.V. 1.1:*

	2019	2020	2021
CP	2.153.807	2.000.000	2.000.000
CS	2.153.807	2.000.000	2.000.000

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 8 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – Ud V. 3.1:

	2019	2020	2021
CP	- 10.000.000	- 17.000.000	- 27.000.000
CS	- 10.000.000	- 17.000.000	- 27.000.000

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 10 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia – U.d.V. 3.3:

	2019	2020	2021
CP	15.200.000	22.000.000	27.000.000
CS	15.200.000	22.000.000	27.000.000

Missione 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 2 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose – U.d.V. 5.1:

	2019	2020	2021
CP	2.327.413	-	-
CS	2.327.413	-	-



Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2019-2021**, aggiornata in base agli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica, rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico che è stato aggiornato⁵ rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB emendato, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2019-2021 nella presente tavola⁶ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato e emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime cinque righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del "Bilancio dello Stato" post emendamenti Camera per passaggio Senato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009, integrati con gli emendamenti approvati dalla Camera; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. La successiva **riga 2** espone, rispettivamente per le entrate finali e per le spese finali gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato; a seguire la **riga 3** incorpora gli effetti degli emendamenti del Senato sul DLB (integrato con emendamenti approvati dalla Camera) esposto nella riga 1. Considerando gli effetti degli emendamenti, si evidenziano rilevanti variazioni rispetto alla situazione esposta in corrispondenza alla presentazione del DLB integrato post Camera. Per il 2019 il saldo netto da finanziare di competenza è pari a 59 miliardi dovuto a entrate finali pari a 579 miliardi e spese finali pari a 638 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2020 il saldo netto da finanziare è pari a 43 miliardi (le entrate finali si attestano a 605 miliardi e le spese finali a 648 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 31 miliardi per le entrate e 33 miliardi per la spesa). Nel 2021 il saldo netto da finanziare è pari a 28 miliardi: le entrate finali si attestano a 617 miliardi e le spese finali a 645 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 28 miliardi per le entrate e 30 miliardi per la spesa.

⁵ L'obiettivo programmatico è stato aggiornato rispetto a quello definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 deliberata dal Consiglio dei ministri il 27 Settembre 2018. Gli aggiornamenti di modifica dei saldi sono stati ridefiniti nell'emendamento governativo 1.7000.

⁶ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto a altre tavole presenti in questa relazione tecnica dove i valori sono espressi all'euro.



La **riga 4** (“Previsioni integrate del Bilancio dello Stato in SEC 2010 post emendamenti Camera e Senato”), espone l’effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali); tutte le poste considerano gli effetti finanziari dovuti agli emendamenti approvati dalla Camera e dal Senato. Infatti, nell’ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all’adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell’indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell’ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un’altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all’interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell’ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall’esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l’esclusione delle partite finanziarie. Dopo gli emendamenti approvati dalla Camera e dal Senato, le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2019 pari a 485 miliardi, inferiori di 94 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2019 pari a 544, inferiori di 94 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2020 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 510 miliardi, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 553, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2021 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 524 miliardi, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 552, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l’indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.



La **riga 5**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 4 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (57 miliardi di euro nel 2019, 41 miliardi di euro nel 2020 e 27 miliardi di euro nel 2021).

Nella **riga 6** “**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**”, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 5 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato, comprensive degli effetti finanziari degli emendamenti approvati dalla Camera e dal Senato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2019 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 27 miliardi e di 45 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 18 miliardi. Nel 2020 la riduzione delle entrate finali si attesta a 26 miliardi e quella delle spese a 31 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 5 miliardi. Infine, nel 2021, le entrate sono più basse di 28 miliardi, le spese di 24 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 4 miliardi.

La **riga 7**, denominata “**Conto economico programmatico – Comparto Stato**”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica emendata dalla Camera e dal Senato. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 39 miliardi nel 2019 con un livello di entrate finali pari a 456 miliardi e spese finali di 496 miliardi, a 36 nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 483 miliardi e spese finali di 519 miliardi e a 31 nel 2021 con un livello di entrate finali pari a 495 e di spese finali di 526 miliardi.

La **riga 8** (“**Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione**”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra emendata dalla Camera e dal Senato. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2019, le entrate finali per la PA sono pari a 833 miliardi, le spese finali ammontano a 869 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 37 miliardi; nel 2020 le entrate finali sono pari a 865



miliardi, le spese finali ammontano a 899 e l'indebitamento si attesta su 34 miliardi; nel 2021 le entrate finali sono pari a 883 miliardi, le spese finali ammontano a 912 e l'indebitamento si attesta su 29 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico, con emendamenti Camera e Senato, e il conto PA programmatico 2019-2021

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate (con emendamenti Camera e Senato) e il conto PA programmatico 2019 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2019 post emendamenti Camera per passaggio Senato	578	646	-68	
2		Emendamenti Senato	0,4	-8,1	8,5	
3		Previsioni integrate 2019 post emendamenti Camera e Senato	579	638	-59	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2019 post emendamenti Camera e Senato	485	544	-59	
5		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	483	541		-57
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-27	-45		18
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	456	496		-39
8		Conto economico programmatico - PA	833	869		-37

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate (con emendamenti Camera e Senato) e il conto PA programmatico 2020 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2020 post emendamenti Camera per passaggio Senato	595	650	-55	
2		Emendamenti Senato	10,1	-1,9	12,0	
3		Previsioni integrate 2020 post emendamenti Camera e Senato	605	648	-43	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2020 post emendamenti Camera e Senato	510	553	-43	
5		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	509	550		-41
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-26	-31		5
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	483	519		-36
8		Conto economico programmatico - PA	865	899		-34

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate (con emendamenti Camera e Senato) e il conto PA programmatico 2021 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021 post emendamenti Camera per passaggio Senato	604	647	-44	
2		Emendamenti Senato	13,7	-2,0	15,7	
3		Previsioni integrate 2021 post emendamenti Camera e Senato	617	645	-28	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021 post emendamenti Camera e Senato	524	552	-28	
5		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	523	550		-27
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-28	-24		-4
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	495	526		-31
8		Conto economico programmatico - PA	883	912		-29

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Regioniere Generale dello Stato

Stefano Muscatello
28 DIC. 2018



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa	Entrata	Natura	SAUDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2-5		Sterilizzazione clausole IVA e accise	e		t	-12.471,9	3.910,0	9.182,2	-12.471,9	3.910,0	9.182,2	-12.471,9	3.910,0	9.182,2
1	6		Abrogazione articolo 19, comma 3, D.L. n.191/2014 (abrogazione aumento accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio)	e		t	-140,7	-146,4	-148,3	-140,7	-146,4	-148,3	-140,7	-146,4	-148,3
1	7-8		Agevolazioni fiscali diretta ed indiretta delle imprese immobiliari	e		t	0,0	-17,7	-10,1	0,0	-17,7	-10,1	0,0	-17,7	-10,1
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15%- IRPEF	e		t	0,0	-3.007,0	-1.718,2	0,0	-3.007,0	-1.718,2	0,0	-3.007,0	-1.718,2
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15% - Addizionale regionale	e		t		119,8	119,8		-119,8	-119,8		-119,8	-119,8
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15%- Addizionale regionale	e		c		119,8	119,8						
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15%- Addizionale comunale	e		t					-45,5	-45,5		-45,5	-45,5
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15% - IRAP	e		t		59,1	45,5					-59,1	-45,5
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15% - IRAP	e		c		155,8	84,7		-84,7	-84,7		-156,8	-84,7
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15% effetti - Imposta sostitutiva	e		t	2.149,9	1.228,6	1.228,6	2.149,9	1.228,6	1.228,6	2.149,9	1.228,6	1.228,6
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15%- IVA	e		t	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7	-385,7
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15% - Contributi previdenziali	e		co					-177,6	-177,6		-242,6	-248,6
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15% - Contributi previdenziali	e		c	177,6	242,6	248,6	177,6	242,6	248,6	177,6	242,6	248,6
1	9-11		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con aliquota del 15% - Retifica detrazione IVA	e		t	231,7		231,7	231,7		231,7	231,7		231,7
1	12		Deducibilità ai fini IRRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%-IRRES	e		t	-221,2	-126,4	-126,4	-221,2	-126,4	-126,4	-221,2	-126,4	-126,4
1	12		Deducibilità ai fini IRRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%-IRPEF	e		t	-66,2	-37,8	-37,8	-66,2	-37,8	-37,8	-66,2	-37,8	-37,8
1	12		Deducibilità ai fini IRRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%- addizionale regionale	e		t		2,0	2,0		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0
1	12		Deducibilità ai fini IRRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%- addizionale regionale	e		c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1	12		Deducibilità ai fini IRRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%- addizionale comunale	e		t		0,9	0,7		-0,9	-0,7		-0,9	-0,7
1	12		Deducibilità ai fini IRRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%- addizionale comunale	e		c	0,9	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7
1	13-16		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni - IRPEF	e		t	-52,5	-30,0	-30,0	-52,5	-30,0	-30,0	-52,5	-30,0	-30,0
1	13-16		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni - addizionale regionale	e		t		-1,5	-1,5		-1,5	-1,5		-1,5	-1,5
1	13-16		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni - addizionale regionale	e		c	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1	13-16		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni - addizionale comunale	e		t		0,7	0,6		-0,7	-0,6		-0,7	-0,6
1	13-16		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni - addizionale comunale	e		c	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
1	13-16		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni - Imposta sostitutiva	e		t	25,3	15,0	15,0	25,3	15,0	15,0	25,3	15,0	15,0
1	17-22		Tassazione separata del reddito di lavoro autonomo e di impresa - IRPEF	e		t	0,0	-154,6	-2.535,9	0,0	-154,6	-2.535,9	0,0	-154,6	-2.535,9
1	17-22		Tassazione separata del reddito di lavoro autonomo e di impresa - Addizionale Regionale	e		t			-92,4			-92,4			-92,4
1	17-22		Tassazione separata del reddito di lavoro autonomo e di impresa - Addizionale Regionale	e		c	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO				
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	17-22		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa - Addizionale Comunale	e	t						-45,6				-45,6	
1	17-22		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa - Addizionale Comunale	s	c			45,6								
1	17-22		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa - IRAP	e	t						-141,2				-141,2	
1	17-22		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa - IRAP	s	c			141,2								
1	17-22		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa - IMPOSTA SOSTITUTIVA	e	t			1.918,2				1.918,2				1.918,2
1	17-22		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa - IVA	e	t			-234,5				-234,5				-234,5
1	17-22		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa - Rettifica di detrazioni dell'IVA	e	t			279,9				279,9				279,9
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - IRPEF statale	e	t	4,0		2,3		4,0	2,3		4,0	2,3		2,3
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - IRPEF statale	e	t	-128,7		-89,9		-128,7	-89,9		-128,7	-89,9		-89,9
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - Addizionale Regionale	e	t											
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - Addizionale Regionale	s	c	9,7		5,9		9,0						
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - Addizionale Comunale	e	t											-9,0
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - Addizionale Regionale	e	t											-9,0
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - Addizionale Comunale	e	t											-1,7
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - Addizionale Comunale	e	t	9,7		5,9		9,0						
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - Addizionale Regionale	e	t											-4,4
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - Addizionale Regionale	e	t											-9,0
1	23-26		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità - Addizionale Comunale	e	t											-1,7
1	27		Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti	e	t			-0,3			-0,3					-0,3
1	28-34		Applicazione dell'aliquota ridotta del 15% sulla parte di reddito corrispondente agli utili investiti in beni strumentali e per l'incremento dell'occupazione - IRES agevolata 15%	e	t			-1.592,6			-1.592,6					-1.592,6
1	28-34		Applicazione dell'aliquota ridotta del 15% sulla parte di reddito corrispondente agli utili investiti in beni strumentali e per l'incremento dell'occupazione - IRPEF agevolata 15%	e	t			-232,3			-232,3					-232,3
1	35-50		Web tax	e	t	150,0		600,0		150,0	600,0		150,0	600,0		600,0
1	51		Riduzione delle Agevolazioni IRES enti non commerciali	e	t	118,4		157,9		118,4	157,9		118,4	157,9		157,9
1	59		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-cedolare secca	e	t			396,4			396,4					396,4
1	59		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-IRPEF	e	t	-241,4		-321,9		-241,4	-321,9		-241,4	-321,9		-321,9
1	59		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale regionale	e	t											-18,4
1	59		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale regionale	s	c			18,4		18,4						-18,4

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBISOGNO					INDIRIZZAMENTO				
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021						
1	59		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale comunale	e	t															
1	59		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale comunale	s	c		9,1													
1	59		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale comunale	e	t		-19,4													
1	61		per ammortamento beni materiali tecnologici (170%)	e	t		-331,7													
1	62		per ammortamento software (140%)	e	t		-73,6													
1	66		Estromissione agevolata immobili strumentali-imposta sostitutiva	e	t		11,2													
1	66		Estromissione agevolata immobili strumentali-IRPEF/IRPEF	e	t		7,5													
1	66		Estromissione agevolata immobili strumentali-IRAP	e	t		-1,2													
1	66		Estromissione agevolata immobili strumentali-IRAP	e	c			1,2												
1	67		Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia -IRPEF	e	t		-56,7													
1	67		Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia-IRPEF/RES	e	t		302,5													
1	67		Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia-IRAP	e	t															
1	67		Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia -IRAP	s	c			-46,5												
1	67		Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia-IVA	e	t		66,5													
1	67		Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili)	e	t		-28,3													
1	67		IACP-IRPEF/RES	e	t			-301,0												
1	67		IACP-IRPEF/RES	e	t		0,0	208,2												
1	67		Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili)	e	t			-89,2												
1	67		IACP-IRAP	e	t			32,0												
1	67		IACP-IRAP	e	t			-13,7												
1	67		Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili)	s	c			-32,0												
1	67		IACP-IRAP	e	t		45,8													
1	67		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRPEF	e	t			-85,0												
1	67		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRPEF	e	t			-12,8												
1	67		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRPEF/RES	e	t			31,7												
1	67		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRAP	e	t			4,9												
1	67		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRAP	s	c			-4,9												
1	67		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IVA	e	t			30,7												
1	67		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IVA	e	t			-43,2												
1	68		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF	e	t			-69,1												
1	68		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF	e	t			30,7												
1	68		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF/RES	e	t			-43,2												
1	68		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF/RES	e	t			62,0												
1	68		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF/RES	e	t			-26,6												

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO			
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	68		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRAP	e	t					9,5	-4,1		9,5		-4,1
1	68		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRAP	s	c	-9,5		4,1							
1	68		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IVA	e	t	13,6				13,6				13,6	
1	70-72		Modifica disciplina Credito di imposta ricerca e sviluppo	s	k		-300,0	-300,0			-300,0			-300,0	
1	73-76		Credito di imposta imballaggi ecosostenibili	s	c	0,0	1,0	1,0		0,0	1,0		0,0	1,0	1,0
1	77		Credito di imposta plastic free	s	c	-1,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
1	81		Proroga del Credito di imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 46 della legge n. 205/2017	s	c	250,0				250,0				250,0	
1	84		Contributo a IRFA	s	c	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	1,5
1	88		Radio Radicale	s	c	5,0				5,0			5,0		
1	95		Fondo investimenti amministrazioni centrali	s	k	740,0	1.260,0	1.600,0		415,0	1.185,0		415,0	1.185,0	1.700,0
1	101		Realizzazione infrastrutture digitali RA)	s	k	40,0	40,0	0,0		40,0	0,0		40,0	0,0	40,0
1	104		Istituzione del Fondo per le autostrade ciclabili	s	k	2,0	0,0	0,0		2,0	0,0		2,0	0,0	0,0
1	106		Agenzia del Demanio	s	c	100,0	100,0	100,0		25,0	60,0		25,0	60,0	80,0
1	107		Contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	s	k	400,0	0,0	0,0		300,0	100,0		300,0	100,0	0,0
1	115		Riduzione delle risorse del fondo progettazione finanziato dal riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 legge n.232/2016	s	k	-30,0	0,0	0,0		-30,0	0,0		-30,0	0,0	0,0
1	122		Fondo investimenti per gli Enti territoriali	s	k	2.780,0	3.180,2	1.255,0		1.080,0	2.342,0		1.080,0	2.342,0	2.249,0
1	125		Somma assegnata al Commissario delegato ai sensi dell'OCDCPC 558 del 15 novembre 2018, per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare danneggiati dagli eventi meteorologici nella regione Liguria	s	c	8,0	0,0	0,0		8,0	0,0		8,0	0,0	0,0
1	126		Fondo finalizzato agli investimenti nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le Regioni a Statuto Speciale	s	k	33,8	30,0	194,0		33,8	30,0		33,8	30,0	194,0
1	126		Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali	s	k	-33,8	-30,0	-194,0		-33,8	-30,0		-33,8	-30,0	-194,0
1	128		Risorse destinate a garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella - Novara	s	k	5,0	0,0	0,0		5,0	0,0		5,0	0,0	0,0
1	129		Contributo straordinario per i lavori di recupero, riassetto conservativo e straordinaria manutenzione dell'edificio demaniale Palazzo Firenze sede della "Società Dante Alighieri"	s	k	4,7	0,0	0,0		4,7	0,0		4,7	0,0	0,0
1	133		Spesa per garantire la continuità territoriale per Aeroporto di Crotona	s	c	3,0	3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0
1	134		Contributi alle Regioni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	s	k			135,0							135,0
1	139		Contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	s	k			250,0							250,0
1	149		Incremento Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del ministero dell'Interno	s	c	7,0	7,0	18,0		7,0	7,0		7,0	7,0	18,0
1	149		Incremento Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del ministero dell'Interno- effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0		3,4	8,7		3,4	8,7	8,7
1	149		Incremento fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato del ministero dell'Interno	s	c	0,5	0,5	2,5		0,5	0,5		0,5	0,5	2,5
1	149		Incremento fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato del ministero dell'Interno- effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0		0,2	1,2		0,2	0,2	1,2
1	151		Riduzione stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n.289/2002 Min. Interno	s	c	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
1	151		Riduzione dei compensi per lavoro straordinario amministrazione civile Interno	s	c	-2,5	-2,5	-2,5		-2,5	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	154		Assunzione di 40 unità di personale a tempo determinato da parte dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale	s	c	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1	154		Assunzione di 40 unità di personale a tempo determinato da parte dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale - effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1	155		Attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, legge n.205/2017 e finanziamento della progettazione di interventi strategici nel medesimo Piano	s	k	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	156		Credito di imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 per interventi su edifici e terreni pubblici ai fini della bonifica ambientale compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica	s	k	1,0	5,0	10,0	1,0	5,0	10,0	1,0	5,0	10,0
1	183		Struttura di missione PCM in materia di investimenti pubblici e privati "Investitalia"	s	c	25,0	25,0	25,0	15,0	25,0	25,0	15,0	25,0	25,0
1	184-199		Saldo e stralcio dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 per le persone fisiche con ISEE < 20.000 euro - Quota Erario	e	t	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	-19,0	7,0	7,0	-19,0
1	184-199		Saldo e stralcio dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 per le persone fisiche con ISEE < 20.000 euro - Quota INPS	e	co	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	17,0	36,0	36,0	17,0
1	184-199		Saldo e stralcio dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 per le persone fisiche con ISEE < 20.000 euro - Quota INPS	s	c	-36,0	-36,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	184-199		Saldo e stralcio dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 per le persone fisiche con ISEE < 20.000 euro - Quota Casse previdenziali	e	co	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-6,0	-5,0	-5,0	-6,0
1	184-199		Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008	s	k	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-8,0	-5,0	-5,0	-8,0
1	200		Rifinanziamento "nuova Sabatini" - Sostegno agli investimenti delle PMI	s	k	48,0	96,0	96,0	48,0	96,0	96,0	48,0	96,0	96,0
1	201		Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia	s	k	90,0	20,0		90,0	20,0		90,0	20,0	
1	202		Concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, di cui all'articolo 43 della legge n. 112/2008	s	k	1,1	41,0	70,4	1,1	41,0	70,4	1,1	16,0	45,4
1	203		Fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante Progetto di Interesse Comune Europeo (PCEI) sulla microelettronica	s	k	50,0	50,0	60,0	25,0	50,0	60,0	25,0	50,0	60,0
1	204		Incremento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del DL n. 83/2012	s	k	100,0	50,0		100,0	50,0		33,0	16,0	
1	209		Fondo per il Sostegno al Venture Capital	s	k	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			
1	210		Innalzamento del tetto massimo (dal 5% al 10% dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle c.d. Casse previdenziali agevolabili ai sensi dell'articolo 1, comma 88 legge n.232/2016	e	t	-9,9	-23,8	-37,7	-9,9	-23,8	-37,7	-9,9	-23,8	-37,7
1	218		Incremento dell'aliquota della detrazione ai fini Irpef e della quota deducibile ai fini Ires per gli investimenti effettuati nel capitale sociale di start up innovative e piccole e medie imprese innovative per il 2019 - Irpef	e	t		-19,9	8,5		-19,9	8,5		-19,9	8,5
1	218		Incremento dell'aliquota della detrazione ai fini Irpef e della quota deducibile ai fini Ires per gli investimenti effettuati nel capitale sociale di start up innovative e piccole e medie imprese innovative per il 2019 - Ires	e	t		-4,6	2,0		-4,6	2,0		-4,6	2,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDERBITAMENTO			
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	222		Versamento in entrata delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n.5650 intestata a Simest-fondo Start up	e	ext	2,5									
1	226		Fondo per interventi in favore delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale Blockchain e Internet of Things	s	k	15,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0	15,0
1	227		Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica	s	k	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	231		Contributo per agevolare l'inserimento nelle PMI del manager per l'innovazione	s	c	25,0	25,0	25,0	20,0	25,0	25,0	20,0	25,0	25,0	25,0
1	232		Programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione	s	k	25,0	40,0	40,0	25,0	40,0	40,0	25,0	40,0	40,0	40,0
1	233		Attività ispettiva e di vigilanza di cui art. 177 comma 3, D. Lgs n.50/2016	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	235		Innovazione sistema autotrasporto e potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile	s	k	2,0	2,0	5,0	2,0	2,0	5,0	2,0	2,0	2,0	5,0
1	240		Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, comma 2, lettera a) del D.L. n. 66/2014 - MEF)	s	c		-10,0								
1	241		Attività di monitoraggio e controllo e valutazione sui progetti finanziati dalla legge n. 809/1985	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	244		Finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management	s	c	2,0			2,0			2,0			
1	250		Estensione per l'anno 2019 del trattamento di integrazione salariale straordinario per lavoratori dell'ILVA	s	c	35,0			35,0			35,0			
1	250		Riduzione Fondo Sviluppo e Coesione	s	k	-35,0			-35,0			-35,0			
1	254		Specifiche situazioni occupazionali Regione Lazio	s	c				6,0			6,0			
1	254		Specifiche situazioni occupazionali Regione Lazio - effetti riflessi	e	t/c				2,9			2,9			
1	254		Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, co.2, D.L.154/2008	s	k				-6,0			-6,0			
1	255		Istituzione Fondo per il reddito di cittadinanza	s	c	7.100,0	8.055,0	8.317,0	7.100,0	8.055,0	8.317,0	7.100,0	8.055,0	8.317,0	
1	255		Riduzione Fondo povertà di cui al d.lgs n.147/2017	s	c	-2.198,0	-2.158,0	-2.130,0	-2.198,0	-2.158,0	-2.130,0	-2.198,0	-2.158,0	-2.130,0	
1	255		Centri per l'impiego personale - effetti riflessi	e	t/c				150,0		150,0	150,0		150,0	150,0
1	256		Istituzione Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani	s	c	3.968,0	8.336,0	8.684,0	3.968,0	8.336,0	8.684,0	3.968,0	8.336,0	8.684,0	
1	258		Riduzione Fondo per il reddito di cittadinanza	s	c			-160,0			-160,0			-160,0	
1	258		Assunzione centri per l'impiego	s	c			160,0			160,0			160,0	
1	258		Assunzione centri per l'impiego - effetti riflessi	e	t/c						77,6			77,6	
1	260		Raffreddamento indicizzazione pensioni	s	c	-415,0	-1.222,0	-2.014,0	-415,0	-1.222,0	-2.014,0	-415,0	-1.222,0	-2.014,0	
1	260		Raffreddamento indicizzazione pensioni - effetti fiscali	e	t	-162,0	-477,0	-786,0	-162,0	-477,0	-786,0	-162,0	-477,0	-786,0	
1	261		Riduzione per 5 anni per le pensioni dirette di vecchiaia e anzianità con quote di pensione calcolate con metodo retributivo nei casi di titolari di reddito pensionistico superiore a 100.000 euro- Effetti lordi	s	c				-138,4	-144,7	-151,5	-138,4	-144,7	-151,5	
1	261		Riduzione per 5 anni per le pensioni dirette di vecchiaia e anzianità con quote di pensione calcolate con metodo retributivo nei casi di titolari di reddito pensionistico superiore a 100.000 euro- Effetti lordi	e	t										
1	276		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 329 legge n.205/2017-sostegno di manifestazioni carnevalesche	s	c	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
1	276		Rinnovo contratti di cui alle convenzioni con le società indicate dall'articolo 50, comma 3 del decreto legge n.189/2016	s	c	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
1	276		Rinnovo contratti di cui alle convenzioni con le società indicate dall'articolo 50, comma 3 del decreto legge n.189/2017- effetti riflessi	e	t/c				1,0		1,0			1,0	
1	277		Mantenimento dei requisiti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del DPR n.157/2013 per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività	s	c										

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riaplogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa	Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO					
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021			
1	278		Proroga congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente- Prestazioni	S	C		46,5											
1	278		Proroga congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente- Contribuzione figurativa	S	C		15,9											
1	279		Benefici lavoratori esposti all'amianto	S	C		2,3											
1	280		Attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione Italiana per il superamento dell'handicap (FISH)	S	C		0,4											
1	286		Incremento fondo nazionale per le politiche migratorie	S	C		3,0											
1	287		Fondo per l'assistenza e l'aiuto delle minoranze cristiane nelle aree di crisi	S	C		2,0											
1	289		Contributo al Comitato atlantico italiano	S	C		0,2											
1	291-295		Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto merci- IRIS RIPEF	E	T		0,0											
1	296		Fondo per le agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui all'articolo 3 della legge n.117/2018	S	C		1,0											
1	297		Incentivi destinati alla compensazione dei costi sostenuti da imprese di trasporto merci su ferrovia	S	C		5,0											
1	298		Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365 L. n. 232/2016 per finanziare le assunzioni di personale	S	C		130,7											
1	298		Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365 L. n. 232/2016 per finanziare le assunzioni di personale - effetti riflessi	E	V/C		0,0											
1	298		Spese per procedure concorsuali per assunzione personale ministero della giustizia	S	C		2,0											
1	310		Amministrazione penitenziaria- Assunzione straordinaria di 35 dirigenti per assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari	S	C		1,7											
1	310		Amministrazione penitenziaria- Assunzione straordinaria di 35 dirigenti per assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari- effetti riflessi	E	V/C		0,0											
1	311		Assunzione di 7 dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	S	C		0,3											
1	311		Assunzione di 7 dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità- effetti riflessi	E	V/C		0,0											
1	316		Incremento contingente rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, di cui all'articolo 152, DP.R. n.18/1967	S	C		1,0											
1	316		Incremento contingente rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, di cui all'articolo 152, DP.R. n.18/1967	E	V/C		0,0											
1	317		Spese per procedure concorsuali per assunzione personale ambiente	S	C		0,8											
1	317		Riduzione stanziamento del fondo da ribartire per provvedere ad eventuali sopraelevazioni maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002 Min. Ambiente	S	C		-0,8											
1	319		Incremento delle dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato	S	C		1,4											
1	319		Incremento delle dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato - effetti riflessi	E	V/C													
1	320		Assunzioni di magistrati amministrativi	S	C		4,9											
1	320		Assunzioni di magistrati amministrativi- effetti riflessi	E	V/C													
1	321		Spese di funzionamento giustizia amministrativa	S	C		0,5											
1	321		Assunzioni in deroga TAR e Consiglio di Stato	S	C		0,6											
1	321		Assunzioni in deroga TAR e Consiglio di Stato effetti riflessi	E	V/C													
1	322		Incremento delle dotazioni organiche di Referendari della Corte dei conti	S	C		3,4											

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	322		Incremento delle dotazioni organiche di Refendari della Corte dei conti - effetti riflessi	e	t/c				1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7
1	322		Finanziamento delle attività connesse al funzionamento della giustizia contabile	f	c	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0
1	329		Assunzioni fino a venti unità del Ministero della Salute per le attività relative al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie di cui all'articolo 5 ter del decreto legge n. 73/2017	s	c	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
1	329		Assunzioni fino a venti unità del Ministero della Salute per le attività relative al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie di cui all'articolo 5 ter del decreto legge n. 73/2017 - effetti riflessi	f	t/c	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
1	329		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244/2007 - Transazioni da stipulare con soggetti emotrastufusi che hanno instaurato azioni di risarcimento danni	s	c	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
1	332		Modifica all'articolo 12, comma 9 lettera b) del D. n. 109/2018. Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) - Spese di funzionamento	s	c	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
1	334		Adeguamento retribuzioni del personale delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari di prima categoria e degli istituti italiani di cultura	s	c	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1	336		Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo - Stabilizzazione 20 unità e Assunzione in deroga 20 unità (Totale 40 unità) della terza area professionale	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1	336		Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo - Stabilizzazione 20 unità e Assunzione in deroga 20 unità (Totale 40 unità) della terza area professionale - effetti riflessi	e	t/c				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	336		Riduzione di spesa inerente la Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c), della legg n. 125/2014, di cui 1 milione di euro per utilizzo delle risorse per contratti di lavoro flessibile.	s	c	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
1	337		CPP - Incremento risorse garanzie Stato	s	k	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	337		Fondo garanzie riliasciate dallo Stato	s	k	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	340		Incremento dell'autorizzazione di spesa relativa ai contributi statali erogati alle istituzioni culturali di cui art. 2, comma 396, L.n. 244/2007	s	c	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
1	341		Contributo Istituto Risorgimento Italiano	s	c	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1	343		Proroga fino al 31/12/2019 dei contratti a tempo determinato degli Istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 8 del decreto legge n.83/2014	s	c	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
1	343		Proroga fino al 31/12/2019 dei contratti a tempo determinato degli Istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 8 del decreto legge n.83/2014 - effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
1	345		Assunzione di 2 unità di personale dirigente di livello Generale MIUR al fine di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche in Friuli Venezia Giulia	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	345		Assunzione di 2 unità di personale dirigente di livello Generale MIUR al fine di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche in Friuli Venezia Giulia - Effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1	348		Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico finanziaria dei provvedimenti normativi - Assunzione venti unità di personale MEF con qualifica di dirigente	s	c	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
1	348		Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico finanziaria dei provvedimenti normativi - Assunzione venti unità di personale MEF con qualifica di dirigente - effetti riflessi	e	t/c				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBISOGNO					INDEBITAMENTO		
						Entrata	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021			
																Entrata	2019	2020
1	355-359		Assunzione 55 unità di profilo professionale medico, veterinario, psicologo, biologo, chimico, farmacista e di 108 unità di personale non dirigenziale	S	C	0,7	4,4	10,0	0,7	4,4	10,0	0,7	4,4	10,0				
1	355-359		Assunzione 55 unità di profilo professionale medico, veterinario, psicologo, biologo, chimico, farmacista e di 108 unità di personale non dirigenziale- effetti riflessi	E	V/C	0,0	0,0	0,0	0,4	2,1	4,8	0,4	2,1	4,8				
1	351		Oneri razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze	S	C	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2				
1	355-359		Stabilizzazione di 155 unità di profilo professionale medico, veterinario psicologo, biologo, chimico, farmacista selezionate mediante procedure per titoli ed esami riservate al personale titolare di incarico per lo svolgimento di procedure di profissi internazionali ai sensi dell'articolo 34 bis del decreto legge n. 207/2008	S	C	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6				
1	355-359		Stabilizzazione di 155 unità di profilo professionale medico, veterinario psicologo, biologo, chimico, farmacista selezionate mediante procedure per titoli ed esami riservate al personale titolare di incarico per lo svolgimento di procedure di profissi internazionali ai sensi dell'articolo 34 bis del decreto legge n. 207/2008- effetti riflessi	E	V/C	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1				
1	355-359		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legge n. 248/2007- assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario del personale medico assunto a tempo determinato	S	C	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9				
1	355-359		Riduzione di spesa per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario del personale medico assunto a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legge n. 248/2008 - effetti riflessi	E	V/C	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4				
1	355-359		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402 legge n. 266/2005- compensi ai veterinari, chimici e farmacisti a tempo determinato operanti negli uffici centrali e periferici del Ministero della salute	S	C	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5				
1	355-359		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402 legge n. 266/2005- compensi ai veterinari, chimici e farmacisti a tempo determinato operanti negli uffici centrali e periferici del Ministero della salute- effetti riflessi	E	V/C	0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6				
1	955-959		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4 bis del decreto legge n. 207/2005- spesa di personale a tempo determinato nel settore della prevenzione e della lotta contro l'influenza aviaria	S	C	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3				
1	355-359		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4 bis del decreto legge n. 207/2005- spesa di personale a tempo determinato nel settore della prevenzione e della lotta contro l'influenza aviaria- effetti riflessi	E	V/C	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1				
1	353		Riduzione del Fondo per il riacquisto dei residui passivi di parte corrente di cui art. 34 ter, comma 5, L.196/2009- MEF	S	C	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7				
1	353		Riduzione degli stanziamenti nei capitoli di bilancio per l'acquisto di beni e servizi del MEF	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1	359		Riduzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione commessa alle funzioni di supporto all'attività parlamentare e governativa in ragione di obblighi di reperibilità e disponibilità a carni disagiati di cui art. 1, comma 685, L.n.205/2017	S	C	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5				
1	355-359		Svolgimento procedure concorsuali Ministero della Salute	S	C	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0				
1	355-359		Utilizzo Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riacquisto dei residui passivi perenni, di cui all'articolo 34-ter, comma 5 legge n.196/2009- Min Salute	S	C	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0				
1	371		Assunzione di un Segretario amministrativo per la gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca	S	C	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDERBITAMENTO			
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	371		Assunzione di un Segretario amministrativo per la gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca - effetti riflessi	e	t/c				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	372		Assunzione 50 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale del MIT	s	c	0,8	1,7	1,7	0,8	1,7	1,7	0,8	1,7	1,7	1,7
1	372		Assunzione 50 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale del MIT - effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,8	0,4	0,8	0,8	0,8
1	376		Contrattazione collettiva triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001	s	c	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
1	376		Contrattazione collettiva triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 - effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
1	378		Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso	s	c	20,9	25,0	27,4	20,9	25,0	27,4	20,9	25,0	27,4	27,4
1	378		Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi	e	t/c				10,9	13,0	14,2	10,9	13,0	14,2	14,2
1	380		Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale di magistratura	s	c		14,0	30,7							30,7
1	380		Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale di magistratura - effetti riflessi	e	t/c										15,9
1	384		Assunzioni straordinarie Forze di polizia - Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	s	c	4,9	44,4	99,7	4,9	44,4	99,7	4,9	44,4	99,7	99,7
1	384		Assunzioni straordinarie Forze di polizia - Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale - Effetti riflessi	e	t/c				2,4	21,5	48,4	2,4	21,5	48,4	48,4
1	385		Efficienza istituti penitenziari: Incremento del Fondo destinato al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	s	c	17,8	23,2	23,2	17,8	23,2	23,2	17,8	23,2	23,2	23,2
1	385		Efficienza istituti penitenziari: Incremento del Fondo destinato al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale - effetti riflessi	e	t/c				8,6	11,3	11,3	8,6	11,3	11,3	11,3
1	386		Incremento Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	s	c	0,3	3,6	3,6	0,3	3,6	3,6	0,3	3,6	3,6	3,6
1	386		Incremento Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale - effetti riflessi	e	t/c				0,2	1,7	1,7	0,2	1,7	1,7	1,7
1	386		Riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1, comma 299 delle legge n. 205/2017	s	c	-0,3	-3,6	-3,6	-0,3	-3,6	-3,6	-0,3	-3,6	-3,6	-3,6
1	386		Riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1, comma 299 delle legge n. 205/2018 - effetti riflessi	e	t/c				-0,2	-1,7	-1,7	-0,2	-1,7	-1,7	-1,7
1	387		Spese di funzionamento conseguenti alle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia	s	c	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	3,0
1	392		Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco	s	c	20,4	56,3	63,1	20,4	56,3	63,1	20,4	56,3	63,1	63,1
1	392		Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	e	t/c				9,9	27,3	30,6	9,9	27,3	30,6	30,6
1	393		Spese di funzionamento conseguenti alle assunzioni Corpo nazionale vigili del fuoco	s	c	0,2	1,0	1,0	0,2	1,0	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
1	399		Differimento assunzioni pubblico impiego	s	c	0,0	0,0	0,0	-197,9	0,0	0,0	-197,9	0,0	0,0	0,0
1	399		Differimento assunzioni pubblico impiego - effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norme	Spesa	Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	396		Incremento dotazioni organiche Corpo delle Capitanerie di Porto	s	c		0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1	396		Incremento dotazioni organiche Corpo delle Capitanerie di Porto - effetti riflessi	e	t/c		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
1	397		Adeguamento spese di funzionamento Corpo delle Capitanerie di Porto	s	c		0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1	398		Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale di ruolo del medesimo Corpo	s	c		0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
1	400		Incremento Fondo per il finanziamento ordinato per l'università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537/1993- Piano assunzionale straordinario 1000 ricercatori	s	c		20,0	58,6	58,6	20,0	58,6	58,6	20,0	58,6	58,6
1	400		Incremento Fondo per il finanziamento ordinato per l'università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537/1993- Piano assunzionale straordinario 1000 ricercatori - Effetti riflessi	e	t/c					9,7	28,4	28,4	9,7	28,4	28,4
1	404		Contributo al Consiglio Nazionale delle Ricerche	s	k		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1	405		Assunzioni personale Accademia Nazionale dei Lincei	s	c		0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
1	405		Assunzioni personale Accademia Nazionale dei Lincei - effetti riflessi	e	t/c		0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
1	406		Proiezione del contributo a favore dell'Accademia dei Lincei per l'anno 2019	s	c		0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
1	407		Contributo straordinario European Brain Research Institute (EBRI)	s	c		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	408		Riduzione Fondo per i consumi intermedi MUR di cui all'articolo 23, comma 1 della legge n. 289/2002	s	c		-0,8	-0,2	-0,2	-0,8	-0,2	-0,2	-0,8	-0,2	-0,2
1	412		Università degli studi di Napoli Federico II spesa personale	s	c		0,5	3,3	4,4	0,5	3,3	4,4	0,5	3,3	4,4
1	412		Università degli studi di Napoli Federico II spesa di personale - effetti riflessi	e	t/c					0,3	1,6	2,2	0,3	1,6	2,2
1	412		Università degli studi di Napoli Federico II - borse di studio e funzionamento	s	c		7,7	17,9	14,5	7,7	17,9	14,5	7,7	17,9	14,5
1	414		Incremento del contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) di cui all'articolo 2 D.L. n.42/2016	s	k		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	416		Contributo alla Fondazione Vgo Spirito e Renzo De Felice	s	c		0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
1	422		Dimissioni immobiliari	e	ka		0,0	0,0	0,0	9,00	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
1	422		Dimissioni immobiliari	s	k		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,00	-150,0	-150,0
1	433		Incarichi di consulenza a società di provata capacità operativa nazionale o estere nonché a singoli professionisti per esecuzione piano di dimissioni immobiliari	s	c		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1	435		Incremento fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro	s	c		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	436		Rinnovo contratti personale statale 2019-2021	s	c		790,0	925,0	1.275,0	650,0	925,0	1.275,0	650,0	925,0	1.275,0
1	436		Rinnovo contratti personale statale 2019-2021	e	t/c					315,3	448,6	618,4	315,3	448,6	618,4
1	442		Incentivazione personale dirigenziale Forze di polizia	s	c		9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
1	442		Incentivazione personale dirigenziale Forze di polizia - effetti riflessi	e	t/c		0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
1	442		Incremento del Fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti di cui art. 45, comma 11, DL n.95/2017	s	c		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
1	442		Incremento del Fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti di cui art. 45, comma 11, DL n.95/2017 - effetti riflessi	e	t/c		0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
1	442		Incremento dei Fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui art. 8 e 9 del D.P.R. n.42/2018	s	c		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	442		Incremento dei Fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui art. 8 e 9 del D.P.R. n.42/2018 - effetti riflessi	e	t/c		0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	442		Incremento dei Fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato del personale della carriera preferenziale di cui art. 22, D.P.R. n. 66/2018	s	c		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	442		Incremento dei Fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui art. 22, D.P.R. n. 66/2018	e	t/c	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1	443		Incremento del trattamento accessorio a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della D.i.a. Ministero dell'Interno di cui all'art. 4, comma 4, ultimo periodo del DL n.345/1991	s	c	0,8	1,7	2,6	0,8	1,7	2,6	0,8	1,7	2,6
1	443		Incremento del trattamento accessorio a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della D.i.a. Ministero dell'Interno di cui all'art. 4, comma 4, ultimo periodo del DL n.345/1991 - effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,3	0,4	0,8	1,3
1	444		Versamento all'entrata delle risorse non utilizzate di cui al Fondo contratti personale statale di cui all'articolo 1, comma 679 legge n.205/2017	e	ext	140,0								
1	447		Procedure Riqualficazione P.A.	s	c	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
1	451		Riordino delle Carriere	s	c		100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
1	451		Riordino delle Carriere- effetti riflessi	e	t/c				0,0	48,5	48,5	0,0	48,5	48,5
1	452		Contributo alla biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita di Monza"	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	452		Contributo alla biblioteca italiana per ipovedenti B.I.I. Onlus	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	453		Contributo a favore dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB)	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	455		Rifinanziamento Fondo "dopo di noi", di cui all'articolo 3 della legge n.112/2016	s	c	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
1	457		Istituzione Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia	s	c	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0
1	459		Fondo per le politiche giovanili	s	c	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1	463		Istituzione Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti	s	c	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0
1	472		Consiglio Nazionale dei Giovani	s	c	0,2			0,2			0,2		
1	478		Proroga Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 392 legge n.208/2015	s	c	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
1	478		Riduzione Credito d'imposta per le erogazioni relative ai progetti effettuati dalle fondazioni finalizzate alla promozione di un welfare di comunità di cui al dlgs 153 del 1999, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 394 della legge n. 208/2015	s	c	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
1	478		Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 - Comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
1	481		Fondo nazionale Servizio Civile	s	c	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
1	481		Riduzione fondo attuazione piano nazionale riqualificazione sociale aree urbane	s	c	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
1	483		Incremento Fondo per il sostegno e la cura di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254 legge n. 205/2017	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	488		Riduzione Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività e della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 1091 della legg n.205/2017	s	k		-40,0			-40,0			-40,0	
1	489		Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità	s	k	5,0			5,0			5,0		
1	492		Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica di cui art. 2, comma 6 sexies, D.L. n.225/2010 - erogazione borse di studio a favore degli orfani di crimini domestici ed al finanziamento di iniziative di orientamento e formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1	492		Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica di cui art. 2, comma 6 sexies, D.L. n.225/2010 - misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie	s	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1	493		Fondo ristoro risparmiatori	s	k	525,0	525,0	525,0	75,0	325,0	425,0	75,0	325,0	425,0
1	493		Riduzione Fondo per i risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, non altrimenti risarcito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza e correttezza previsti dal dlgs n. 58/1998 di cui all'articolo1, comma 1106 della L. n.205/2017	s	k	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa	Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO			
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	493		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse presenti nella contabilità speciale di cui DL n.5/2009 art. 7-quinquies, comma 7	e		ext	500,0									
1	501		Commissione tecnica domande ammissione indennizzo Fondo riparatori	s	c		1,2	1,2						1,2	1,2	
1	501		Commissione tecnica domande ammissione indennizzo Fondo riparatori - effetti riflessi	e	v/c		0,0	0,0						0,6	0,6	0,6
1	501		Riduzione fondo riparatori	s	k		-1,2	-1,2						-1,2	-1,2	-1,2
1	509		Potenziamento della funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)	s	c		1,5	1,5						1,5	1,5	1,5
1	510		Implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie	s	k		150,0	100,0						75,0	75,0	100,0
1	513		Svolgimento da parte dell'AGENAS delle attività di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie	s	c		0,1	0,1						0,1	0,1	0,1
1	514		Derivazione livello tendenziale del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 2019-2021	s	c			-175,0	-1.000,0						-175,0	-1.000,0
1	518		Incremento livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021 per Borse di studio dei medici di medicina generale	s	c		10,0	10,0						10,0	10,0	10,0
1	520		Incremento dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui art. 13, comma 4, L. n.68/1999	s	c		10,0									
1	520		Incremento dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui art. 13, comma 4, L. n.68/2000	e	co									-10,0		
1	521		Ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina	s	c		22,5	45,0	68,4					22,5	45,0	68,4
1	521		Ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina - effetti riflessi	e	v/c									10,9	21,8	33,2
1	523		IRCCS della rete oncologica- Prevenzione delle malattie tumorali e del diabete	s	c		5,0							5,0	5,0	
1	523		IRCCS della rete cardiovascolare- Prevenzione primaria cardiovascolare	s	c		5,0							5,0	5,0	
1	534		Estensione assicurazione obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico per invalidita' permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, riduzione del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti assicurati e prestazione una tantum per invalidita' permanente compresa tra il sei e il quindici per cento	s	c		8,0	8,0	8,0					8,0	8,0	8,0
1	544		Incremento livello fabbisogno sanitario nazionale standard-Prevenzione e cura delle malattie metaboliche ereditarie - accertamenti diagnostici neonatali obbligatori	s	c		4,0	4,0	4,0					4,0	4,0	4,0
1	555		Finanziamento dei programmi di edilizia sanitaria	s	k			100,0							100,0	100,0
1	556		Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali di cui all'articolo 16, comma 1	s	k			-100,0							-100,0	-100,0
1	569		Contributo alla Fondazione Italiana Onlus per la Ricerca sulle malattie del pancreas	s	c		0,0	0,5	0,5					0,0	0,5	0,5
1	561		Incremento contributo alle Regioni per esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali di cui art. 1, comma 70, legge n.205/2017	s	c		25,0	25,0	25,0					25,0	25,0	25,0
1	563		Accesso ai benefici per il rilascio della UE Disability card in Italia per favorire il reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri della UE	s	c		1,5	1,5	1,5					1,5	1,5	1,5
1	564		Riformulazione piattaforma italiana del fosforo	s	c		0,2							0,2		
1	573		Sostituzione di banca dati per la registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)	s	k		0,4	0,4	0,4					0,4	0,4	0,4
1	585		Anagrafe Nazionale vaccini di cui all'articolo 4 bis, comma 3 del decreto legge n. 73/2017	s	k		0,1	0,1	0,1					0,1	0,1	0,1
1	585		Addeguamento e implementazione delle anagrafi vaccinali regionali	s	k		2,0	0,0	0,0					2,0	0,0	0,0
1	585		Gestione delle anagrafi vaccinali regionali	s	c		0,5	0,5	0,5					0,5	0,5	0,5
1	586		Presidenza Italiana del G20- Attività di carattere logistico organizzativo diverse dagli interventi infrastrutturali	s	c		2,0	10,0	26,0					2,0	10,0	26,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	587		Partecipazione dell'Italia all'EXPO di DUBAI 2020 di cui all'articolo 1, comma 258 della legge n.205/2017	s	c	11,0	7,5	2,5	11,0	7,5	2,5	11,0	7,5	2,5
1	588		Abrogazione legge n.948/1982-Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.	s	c	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
1	588		Contributi a enti internazionalistici per progetti di ricerca	s	c	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1	590		Riduzione del Fondo di cui all'articolo 53-bis DPR n.18/1967- Attività per la promozione dell'Italia	s	c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
1	589		Quota parte risparmi derivanti da abrogazione legge n.180/1992 "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale"	s	c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
1	592		"Fondo di rotazione per la solidarietà" alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" di cui all'articolo 2 , comma 6-sexies del decreto legge n. 225/2010	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	604		Incremento autorizzazione di spesa per Card 18-enni	s	c	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
1	605		Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163/1985	s	c	8,0			8,0			8,0		
1	606		Attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	s	c	2,0			2,0			2,0		
1	607		Fondazioni lirico sinfoniche	s	c	12,5			12,5			12,5		
1	608		Festival, cori e bande	s	c	1,0			1,0			1,0		
1	609		Promozione del patrimonio culturale della arti applicate con particolare riferimento a moda design e grafica	s	k	3,5			3,5			3,5		
1	610		Recupero periferie urbane	s	k	2,0			2,0			2,0		
1	611		Attività di digitalizzazione del patrimonio culturale	s	k	4,0			4,0			4,0		
1	612		Iniziative culturali e di spettacolo a Matera	s	c	2,0			2,0			2,0		
1	613		Parma Capitale Cultura 2020	s	k	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
1	614		Programma speciale di iniziative culturali a L'Aquila decimo anniversario sisma 2009	s	c	1,0			1,0			1,0		
1	615		Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13, legge n.220/2016	s	k	4,0			4,0			4,0		
1	616		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979 della legge n.208/2015- Carta elettronica giovani per la cultura	s	c	-40,0			-40,0			-40,0		
1	618		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, legge n.44/2017- investimenti per riqualificazione e valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'UNESCO	s	k	1,0			1,0			1,0		
1	619		Conservazione e sicurezza del patrimonio culturale da parte delle Soprintendenze Archeologica, belle arti e paesaggio delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti	s	k	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
1	621		Sport bonus-persone fisiche (IRPEF)	e	t		-8,6	-4,9		-8,6	-4,9		-8,6	-4,9
1	622		Sport bonus-impresе	s	c	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
1	626		Spese per il compenso del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli esperti a supporto	s	c	0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
1	626		Riduzione Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art 2 comma 1 legge n.163/1985	s	c	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	
1	628		Riduzione Fondo per interventi a favore delle società dilettantistiche di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legge n.87/2018	s	c	-4,4	-9,8	-9,3	-4,4	-9,8	-9,3	-4,4	-9,8	-9,3
1	630		Sport e salute SpA: finanziamento settore sport parametrato alle imposte incassate nei settori delle attività sportive	s	c	4,9	5,9	5,9	4,9	5,9	5,9	4,9	5,9	5,9
1	630		Riduzione stanziamenti CONI	s	c	-365,1	-364,1	-364,1	-365,1	-364,1	-364,1	-365,1	-364,1	-364,1
1	630		Finanziamento Sport e salute SpA	s	c	365,1	364,1	364,1	365,1	364,1	364,1	365,1	364,1	364,1
1	630		Copertura oneri per ridefinizione concorsi pronostici sportivi	s	c	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
1	638		Abrogazione imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore nazionale e abrogazione diritto fisso sui concorsi pronostici sportivi	e	t	-2,5	-5,0	-5,0	-2,5	-5,0	-5,0	-2,5	-5,0	-5,0
1	635-637		Raccolta lorda per concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore nazionale - Lordizzazione per nuova ripartizione posta di gioco e abrogazione componente tributaria	e	ext	2,5	5,0	5,0	2,5	5,0	5,0	2,5	5,0	5,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Normativa	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	635-637		Sport e Salute SpA - Attività inerenti a promozione e pubblicità del gioco e a forme di integrazione con attività sociali sportive e culturali finanziate con quota raccolta concorsi pronostici sportivi e scommesse sportive a totalizzatore (regolazione contabile su SNF quota della raccolta concorsi pronostici sportivi e scommesse sportive a totalizzatore)	s	c	1,5	4,0	4,0	1,5	4,0	4,0	1,5	4,0	4,0
1	637		Aumento vincite di concorsi pronostici sportivi e scommesse sportive a totalizzatore (regolazione contabile su SNF quota percentuale della raccolta concorsi pronostici sportivi e scommesse sportive a totalizzatore)	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	645		Assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani con gravi disagi economici	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	646		Estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo agli arti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI	e	t	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
1	652		Integrazione delle persone con disabilità nelle competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti "Special Olympics Italia"	s	c	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1	655		Fondo rotativo per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia	s	k	5,0	15,0	15,0	5,0	15,0	15,0	5,0	15,0	15,0
1	660		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128 della legge n. 205/2017-fondo per il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli, lattiero e caseari di cui all'articolo 23 bis del DL 113/2016	s	k	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1	662		Incremento percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere	e	t	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
1	663		Istituzione di un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane	s	k	2,0	2,4	5,3	2,0	2,4	5,3	2,0	2,4	5,3
1	665		Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno nelle aree colpite dagli eventi atmosferici nei mesi di ottobre e novembre 2018	s	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1	666		Istituzione del catasto delle produzioni frutticole nazionali	s	k	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0
1	668		Rifinanziamento del Fondo "Banco alimentare" di cui all'articolo 58, comma 1, D.L. n.93/2012	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	669		Assunzioni 57 unità di personale del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	s	c	0,5	2,9	2,9	0,5	2,9	2,9	0,5	2,9	2,9
1	669		Assunzioni 57 unità di personale del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - effetti riflessi	e	V/c				0,2	1,4	1,4	0,2	1,4	1,4
1	670		Ripristino indennità di missione ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	672		Spese di funzionamento e incremento fondi contrattazione integrativa ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	s	c				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	673		Sostegno all'apicoltura nazionale	s	k	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	674		Sostegno reddito lavoratori pasca per fermo temporaneo obbligatorio	s	c	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
1	683		Sostegno reddito lavoratori pasca per fermo temporaneo non obbligatorio	s	c	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1	688		Misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018	e	ext	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
1	689-691		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27, legge n.289/2002 -finanziamento SISAC	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	689-691		Agaveolizione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- accise	e	t	-10,0	-12,0	-12,0	-10,0	-12,0	-12,0	-10,0	-12,0	-12,0
1	689-691		Agaveolizione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- IVA	e	t	-1,5	-1,9	-1,9	-1,5	-1,9	-1,9	-1,5	-1,9	-1,9
1	689-691		Agaveolizione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- IRCS/IRPEF	e	t	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	0,7

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO				
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	689-691		A agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri-IRAP	e	t			0,2		0,2				0,2		0,2
1	689-691		A agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri-IRAP	s	c	0,0	-0,2									
1	704		Completamento ricostruzione gestione commissariale Veneto-sisma maggio 2012	s	k	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	692-699		Assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi derivanti dalle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi-IRPEF	e	t	0,0	-9,9	-5,7	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	-9,9	-5,7	-5,7
1	692-699		Assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi derivanti dalle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi-addizionale regionale	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
1	692-699		Assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi derivanti dalle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi-addizionale regionale	s	c	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	692-699		Assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi derivanti dalle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi-addizionale comunale	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
1	692-699		Assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi derivanti dalle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi-addizionale comunale	s	c	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	692-699		Assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi derivanti dalle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi-imposta sostitutiva	e	t	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
1	701		Promozione di specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agricoli locali nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	720		Fondo produttività Agenzia Entrate	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	720		Fondo produttività Agenzia Entrate - effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	720		Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, co.2, D.L.154/2008	s	k	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
1	725		Innovazione didattica e digitale nelle scuole-120 esoneri insegnamenti	s	c	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6
1	725		Innovazione didattica e digitale nelle scuole-120 esoneri insegnamenti	e	t/c				0,7	1,7	1,0	0,7	1,7	1,0	0,7	1,7
1	726		Riduzione Innovazione digitale e didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015	s	c	-1,4	-3,6	-2,2	-1,4	-3,6	-2,2	-1,4	-3,6	-2,2	-1,4	-3,6
1	729		Tempo pieno nella scuola primaria- Incremento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 201 della legge n. 107/2015	s	c	23,3	71,4	77,1	23,3	71,4	77,1	23,3	71,4	77,1	23,3	71,4
1	729		Tempo pieno nella scuola primaria- Incremento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 201 della legge n. 107/2015	e	t/c				11,3	34,6	37,4	11,3	34,6	37,4	11,3	34,6
1	730		Incremento organico personale docente licei musicali	s	c	4,8	21,5	19,8	4,8	21,5	19,8	4,8	21,5	19,8	4,8	21,5
1	730		Incremento organico personale docente licei musicali- effetti riflessi	e	t/c				2,3	10,5	9,6	2,3	10,5	9,6	2,3	10,5
1	730		Card docenti licei musicali	s	c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1	415		Incremento facoltà assunzionali per personale educatore delle istituzioni educative statali	s	c	3,2	9,7	9,7	3,2	9,7	9,7	3,2	9,7	9,7	3,2	9,7
1	415		Incremento facoltà assunzionali personale educatore delle istituzioni educative statali- effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0	1,6	4,7	4,7	1,6	4,7	4,7	1,6	4,7
1	741		Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, D.L. n. 282/2004	s	c			3,6			3,6			3,6		3,6
1	741		Istituto di ricerca tecnologico mediterraneo per lo sviluppo sostenibile	s	c	3,0	9,0	9,0	3,0	9,0	9,0	3,0	9,0	9,0	3,0	9,0
1	741		Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	742		Incremento del Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM per favorire studenti con disabilità	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	747		Incremento fondo risorse decentrate MIBACT di cui all'articolo 76 CCNL 2016-2018	s	c		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa	Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO					
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021			
1	747		Incremento fondo risorse decentrate MIBACT di cui all'articolo 76 CCNL 2016-2019 - effetti riflessi	e		v/c												
1	748		Fondo attuazione programma di Governo	s	44,4	c	16,9		58,5	44,4	16,9	58,5	44,4	16,9	58,5			
1	750		Contributo a favore del museo dell'architettura - Fumano-Dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume di cui alla legge n. 92/2004	s	0,1	c	0,1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
1	755		Incremento fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per acquisto di beni e servizi del Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002	s	15,0	c	15,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			
1	756		Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo di cui L.n.281/1991	s	1,0	c				1,0			1,0					
1	757		Servizi nelle Scuole: acquisizione servizi di pulizia, interventi di piccola manutenzione e decoro	s	94,0	c				94,0			94,0					
1	758		Incremento Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, di cui alla legge n.105/2006	s	2,6	k			2,6	2,6			2,6					
1	760		Assunzione collaboratori scolastici	s		c	280,2		280,2	280,2			280,2					
1	760		Assunzione collaboratori scolastici - effetti riflessi	e		v/c				135,9			135,9					
1	760		Riduzione limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5 del decreto legge n.69/2013- Fondo per acquisto di servizi di pulizia	s		c	-280,2		-280,2	-280,2			-280,2					
1	760		Incremento limite di spesa per acquisto materiali di pulizia	s		c	10,0		10,0	10,0			10,0					
1	763		Incremento Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 legge n.296/2006	s	0,0	c	174,3		79,8	0,0	174,3		79,8		0,0	174,3		79,8
1	764		Istituzione Fondo per fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di progressi contributivi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali	s	20,0	c			20,0	20,0			20,0		20,0			
1	766		Soppressione articolo 26, comma 1 del decreto legge n. 119/2018 - Incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale	s	-390,3	c			-1.639,1	-2.471,9	-390,3		-1.639,1		-2.471,9			
1	766		Soppressione articolo 26, comma 2 del decreto legge n. 119/2018 - Incremento Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, co.2, D.L.154/2008	s		k			-700,0	-900,0			-700,0		-900,0			
1	767		Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione	s	-400,0	c			-550,0	-650,0	-400,0		-550,0		-650,0			
1	770		Riduzione delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 514-bis legge n.208/2015	s	-2,7	c			-2,7	-2,7	-2,7		-2,7		-2,7			
1	771		Risparmi derivanti dal ricorso al patrocinio dell'Avvocatura di Stato da parte di Consip	s	-1,0	c			-2,0	-2,0	-1,0		-2,0		-2,0			
1	772-775		Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese edilizie e radiotelevisive	s		c	-28,3		-28,3	-28,3			-28,3		-28,3			
1	776		Riduzione corrispettivo in favore di CONSIP per la razionalizzazione e il riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato	s		c	-0,6		-0,6	-0,6			-0,6		-0,6			
1	777		Risparmio oneri di gestione degli strumenti finanziari di proprietà del MEF, posti a carico delle società emittenti	s	-0,2	c			-0,2	-0,2	-0,2		-0,2		-0,2			
1	778		Mancata riassegnazione ai MISE delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 908	e	3,0	ext			3,0	3,0			3,0		3,0			
1	779		Mancata riassegnazione ai MISE delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 908	s		k			-3,0	-3,0			-3,0		-3,0			
1	780		Riduzione trasferimenti alla Cassa dei servizi energetici e ambientali di cui all'articolo 5, comma 1, D. L. n.69/2013	s	-15,1	c			-15,1	-15,1	-15,1		-15,1		-15,1			
1	780		Riduzioni spese per l'efficiamento del sistema giudiziario, così come previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 83/2015	s	-5,8	c			-5,9	-6,2	-5,8		-5,9		-6,2			

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	781		Riduzione contributo alle spese dell'ONU, di cui alla legge n. 848/1957	s	c	-35,4	-32,4	-32,4	-35,4	-32,4	-32,4	-35,4	-32,4	-32,4
1	782		Riduzione delle sezioni per le elezioni europee presso le rappresentanze diplomatiche e consolari	s	c	-2,0			-2,0			-2,0		
1	783		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate, giacenti presso Poste Italiane Spa	e	ext	22,5								
1	783		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate, giacenti presso Poste Italiane Spa- minori spese	s	c				-22,5			-22,5		
1	784-787		Rideterminazione percorsi alternanza scuola-lavoro, ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"	s	c	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5
1	788		Abrogazione Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta"	s	c	-22,0	-70,0	-70,0	-22,0	-70,0	-70,0	-22,0	-70,0	-70,0
1	788		Abrogazione Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta"-effetti riflessi	e	t/c				-10,7	-34,0	-34,0	-10,7	-34,0	-34,0
1	789		Riduzione contributi Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.	s	c	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	790		Abrogazione dell'articolo 1, comma 619 della legge n. 208/2015 dei contributi volontari e obbligatori a organismi internazionali	s	c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1	791		Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008	s	k				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
1	792		Spese relative al corso di specializzazione per l'insegnamento secondario	s	c	-1,3	-1,3	-2,8	-1,3	-1,3	-2,8	-1,3	-1,3	-2,8
1	792		Fondo da destinare alla contrattazione collettiva relativa al contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento	s	c	-20,8	-20,8	-45,6	-20,8	-20,8	-45,6	-20,8	-20,8	-45,6
1	792		Spese per le procedure di reclutamento del personale docente di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del d. lgs. n. 59 del 2017	s	c	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
1	792		Riduzione spese per le procedure di reclutamento del personale docente di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del d. lgs. n. 59 del 2017	s	c	-3,6	-4,2	-4,2	-3,6	-4,2	-4,2	-3,6	-4,2	-4,2
1	793		Incremento Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015	s	c			26,1			26,1			26,1
1	1138		Misure di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità	s	c	5,0			5,0			5,0		
1	1138		Misure di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità-effetti riflessi	e	t/c				2,4			2,4		
1	1138		Risparmio di spesa derivanti dal differimento, al 1° settembre 2019, dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di Gruppi per l'inclusione Territoriale (GIT)	s	c	-10,1			-10,1			-10,1		
1	1138		Risparmio di spesa derivanti dal differimento, al 1° settembre 2019, dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di Gruppi per l'inclusione Territoriale (GIT)-effetti riflessi	e	t/c				-4,9			-4,9		
1	797		Riduzione spese militari Difesa	s	k	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
1	797		Riduzione spese militari Difesa derivanti dal riparto del Fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 legge n.232/2016	s	k	-25,0	-25,0	-31,0	-25,0	-25,0	-31,0	-25,0	-25,0	-31,0
1	798		Riprogrammazione spese militari MISE	s	k	-78,0	-95,0	-45,0	-78,0	-78,0	-95,0	-78,0	-78,0	-95,0
1	799		Soppressione contributo alla Regione Campania- soppressione articolo 12, comma 9 D.L. n.16/2012	s	k	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2
1	800		Incremento del fondo interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica	s	k	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto raggruppato degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO				
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	802		Istituzione Fondo per attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio per il periodo di sperimentazione per il riciclo dei prodotti di plastica monouso e la raccolta differenziata dei rifiuti	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
1	803		Riduzione indennità giornaliera onnicomprensiva per lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio	s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
1	803		Riduzione stanziamenti Card diolotemi	s	c	-20,0			-20,0			-20,0				
1	804		Non applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli Istituti e i musei dotati di autonomia speciale	e	ext	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4			-2,4				
1	804		Non applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli Istituti e i musei dotati di autonomia speciale	s	c					2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
1	804		Minori trasferimenti agli Istituti e i musei dotati di autonomia speciale, conseguenti alla non applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa	s	c	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4			-2,4				
1	806-808		Riduzione crediti di imposta per esercenti sale cinematografiche, di cui alla legge n.220/2016	s	c	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0			-4,0				
1	806-808		Riduzione crediti di imposta fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all'articolo 1, comma 319 legge n.205/2017	s	c	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3			-1,3				
1	806-808		Riduzione crediti di imposta fruiti dalle imprese produttrici di prodotti editoriali, di cui all'articolo 8, legge n.62/2001	s	k	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4			-0,4				
1	806-808		Credito d'imposta agli esercenti attività commerciali vendita al dettaglio giornali e periodici	s	c	13,0	4,0	0,0	13,0	17,0	0,0	13,0	17,0	0,0	13,0	0,0
1	809	a)	Riduzione fondo pluralismo informazione	s	c	-13,0	-4,0	0,0	-13,0	-4,0	0,0	-13,0	-4,0	0,0	-13,0	0,0
1	809	b)	Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione venute conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, co.2, D.L.154/2008	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
1	811		Convenzioni con soggetti dotati di Identity Provider e con qualifica di Certification Authority per il rilascio gestione della carta di identità elettronica	s	c	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1	815		Utilizzo somme non impegnate di cui all'articolo 4, della legge n. 226/2017-Contributo al comitato promotore per le iniziative celebrative del duemila anni della morte di Dario.	s	c					0,7		0,7			0,7	
1	815		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349 della legge n.208/2015-Finanziamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche	s	c	-0,7			-0,7			-0,7				
1	819-824		Utilizzo del risultato di amministrazione per gli Enti in disavanzo-Enti Locali	s	k				404,0	711,0		404,0	711,0		404,0	711,0
1	826		Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali per utilizzo risultato di amministrazione	s	k	-404,0		-711,0	-404,0	-711,0		-404,0	-711,0		-404,0	-711,0
1	832		Riduzione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto Ordinario	e	ext	-750,0			-750,0			-750,0			-750,0	
1	832		Riduzione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto Ordinario	s	k				750,0			750,0			750,0	
1	833-834		Contributo alle NSO per rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici	s	k	2.496,2			800,0	565,4		800,0	565,4		800,0	565,4
1	835-836		Contributo alle NSO per rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici	s	k		1.746,2		343,0	467,8		343,0	467,8		343,0	467,8
1	841	a)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D. L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	e	ext	-2.496,2										
1	841	a)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D. L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	s	c				2.496,2			2.496,2			2.496,2	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO			
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	841	a)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	s	k	-2.496,2									
1	841	a)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	s	c				-800,0						
1	841	a)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- conseguenza del valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466 legge n.232/2016	s	c				-1.696,2						
1	841	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	e	ext		-1.746,2								
1	841	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	s	c					1.746,2				1.746,2	
1	841	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	s	k		-1.746,2								
1	841	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- conseguenza del valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466 legge n.232/2016	s	c										
1	841	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	s	c										
1	841	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- conseguenza del valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466 legge n.232/2016	s	c										
1	843		Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali	s	k	-2.496,2									
1	844		Premialità per favorire gli investimenti degli Enti territoriali	s	k			50,0							
1	877		Riduzione del concorso a carico della Regione Val d'Aosta alla finanza pubblica a seguito dell'Accordo con lo Stato del 16 novembre 2018	e	ext	-10,0									
1	877		Riduzione del concorso a carico della Regione Val d'Aosta alla finanza pubblica a seguito dell'Accordo con lo Stato del 16 novembre 2018	s	c										
1	879		Trasferimento da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche a favore della Regione Val d'Aosta in seguito all'Accordo con lo Stato del 16 novembre 2018	s	k	10,0	10,0	20,0							
1	883		Contributo alla Regione Sicilia da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole	s	k	20,0	20,0	100,0							
1	888		Proseguimento interventi per sicurezza in Croazia e Slovenia ed esuli istriani, giuliani e dalmati	s	c	1,0									
1	889		Contributo alle Province delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole	s	k	250,0	250,0	250,0							
1	890		Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali per finanziamento piani sicurezza province RSO	s	k	-250,0	-250,0	-250,0							
1	891		Fondo per la messa in sicurezza dei ponti sul bacino del fiume Po	s	k	50,0	50,0	50,0							
1	892		Finanziamento degli investimenti in piani di sicurezza finalizzati alle manutenzioni di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale	s	k	190,0	190,0	190,0							

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	918		Risorse destinate al ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, Regione Lombardia	s	k	1,5			1,5			1,5		
1	920		Incremento fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35 quater del decreto legge n. 113/2018	s	c	25,0	15,0	15,0	25,0	15,0	15,0	25,0	15,0	15,0
1	931		Completamento Linea C e interventi di manutenzione straordinaria linee A e B Metropolitana di Roma	s	k	55,0	65,0	25,0	30,0	30,0	40,0	30,0	30,0	40,0
1	933		Interventi di ripristino della grande viabilità al fine di fronteggiare l'emergenza della sicurezza stradale di Roma Capitale	s	k	40,0	20,0	0,0	40,0	20,0	0,0	40,0	20,0	0,0
1	934		Acquisto di beni strumentali necessari al ripristino delle piattaforme stradali di Roma Capitale	s	k	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	936		Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, comma 2, lettera a) del DL n. 66/2014 - MEF)	s	c	-40,0	-20,0	0,0	-40,0	-20,0	0,0	-40,0	-20,0	0,0
1	940-948		Rivalutazione quote societarie-imposta sostitutiva	e	t	49,5			49,5			49,5		
1	940-948		Rivalutazione quote societarie-IRIS	e	t			-1,9			-1,9			-1,9
1	940-948		Rivalutazione quote societarie-IRPEF	e	t			-0,1			-0,1			-0,1
1	940-948		Rivalutazione quote societarie-IRAP	e	t			-0,5			-0,5			-0,5
1	940-948		Rivalutazione quote societarie-IRAP	s	c			0,5						0,5
1	949		Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 - Comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c	49,5			49,5			49,5		
1	950		Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 - Comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c			-2,5			-2,5			-2,5
1	961		Rinegoziazione del debito degli Enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e Prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle Finanze	s	c	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
1	969		Incremento Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7 decreto legge n.81/2007	s	c	10,0	6,0	20,0	10,0	6,0	20,0	10,0	6,0	20,0
1	970		Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97/1994	s	k	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	979		Incremento Fondo per il finanziamento ordinario dell'università	s	c	40,0			40,0			40,0		
1	980		Incremento Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 dlgs. N.204/1998	s	k	10,0			10,0			10,0		
1	981		Incremento Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) dlgs. n.68/2012	s	c	10,0			10,0			10,0		
1	982		Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo	s	c	5,8	14,7	20,6	5,8	14,7	20,6	5,8	14,7	20,6
1	984		Riduzione del Fondo recepimento normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012	s	c	-5,8	-14,7	-20,6	-5,8	-14,7	-20,6	-5,8	-14,7	-20,6
1	985		Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia 2012- Quota Stato	e	t	-3,6			-3,6			-3,6		
1	985		Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia 2012- Quota Comuni	e	t			-12,2			-12,2			-12,2
1	985		Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia 2012- Quota Comuni	s	c	12,2								12,2
1	986		Esclusione dall'ISEE, per il 2019, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali	s	c	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
1	988		Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n.1/2018- Proroga stato di emergenza sisma 2016 Centro Italia	s	k	360,0			200,0	120,0	40,0	200,0	120,0	40,0
1	990		Proroga gestione straordinaria sisma 2016	s	k	61,5	61,5							
1	990		Proroga gestione straordinaria sisma 2016-oneri di personale	s	c				61,5	61,5		61,5	61,5	
1	990		Proroga gestione straordinaria sisma 2016- effetti riflessi	e	t/c				29,8	29,8		29,8	29,8	
1	993		Estensione al 2020 dell'esenzione dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma 2016- IRES/IRPEF	e	t		-2,6	-1,5		-2,6	-1,5		-2,6	-1,5
1	991	a)	Estensione rateizzazione versamenti tributari per residenti nei comuni colpiti dal sisma-tributi erariali	e	t	-15,0	-10,6	-10,6	-15,0	-10,6	-10,6	-15,0	-10,6	-10,6
1	991	a)	Estensione rateizzazione versamenti tributari per residenti nei comuni colpiti dal sisma-tributi locali	e	ext	-1,7	-1,2	-1,2	-1,7	-1,2	-1,2	-1,7	-1,2	-1,2

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepletivo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	991	a)	Estensione rateizzazione versamenti tributari per residenti nei comuni colpiti dal sisma-entrate contributive	e	co				-16,8	-11,8	-11,8	-16,8	-11,8	-11,8
1	991	a)	Estensione rateizzazione versamenti tributari per residenti nei comuni colpiti dal sisma-entrate contributive	s	c	16,8	11,8	11,8						
1	994		Proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti da eventi calamitosi degli anni 2016-2017 - Quota erariale	e	t	-6,0	6,0	0,0	-6,0	6,0		-6,0	6,0	
1	994		Proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti da eventi calamitosi degli anni 2016-2017 - Inps	e	co				-2,0	2,0		-2,0	2,0	
1	994		Proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti da eventi calamitosi degli anni 2016-2017 - Inps	s	c	2,0	-2,0							
1	994		Proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti da eventi calamitosi degli anni 2016-2017 - Altri enti	e	t				-2,0	2,0	0,0	-2,0	2,0	
1	994		Proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti da eventi calamitosi degli anni 2016-2017 - Altri enti	s	c	2,0	-2,0							
1	995		Utilizzo Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti, di cui all'articolo 34-ter, comma 5 legge n.196/2009- MEF	s	c	-10,0			-10,0			-10,0		
1	996		Contributo ai comuni del cratere del sisma diversi da L'Aquila	s	k	2,0			2,0			2,0		
1	997		Esenzione imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi ed esenzione tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche per le attività con sede legale ed operativa nei territori colpiti dal sisma 2016	e	t				-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
1	999		Attività dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	s	k		2,0			2,0			2,0	
1	1000		Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, comma 2, lettera a) del DL n. 66/2014 - MEF)	s	c		-2,0			-2,0			-2,0	
1	1002		Compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili	s	c					0,5			0,5	
1	1002		Compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili- effetti riflessi	e	t/c					0,2			0,2	
1	1003		Compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili	s	k		0,5							
1	1003		Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, comma 2 del DL n. 66/2014 - MEF)	s	c		-0,5			-0,5			-0,5	
1	1004		Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nella città di Genova	s	k	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
1	1005		Acquisto e l'adeguamento strutturale delle sedi di servizio territoriali dei Vigili del Fuoco	s	k	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	1006		Proroga al 2019 della sospensione mutui agli Enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14, comma 5 bis della legge n. 244/2016	s	c	1,3	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3	
1	1008		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3bis, comma 6 del decreto legge n. 95/2012-Crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia	s	k	-1,3	-1,3							
1	1008		Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008	s	k				-1,3	-1,3		-1,3	-1,3	
1	1011		Incremento del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 2 del DL 74/2012	s	k	17,5	17,5		17,5	17,5		17,5	17,5	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	1012		Riduzione del credito di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art. 3-bis, comma 6 del DL 95/2012	s	k	-17,5	-17,5							
1	1012		Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008	s	k				-17,5	-17,5		-17,5	-17,5	
1	1015-1017		Facoltà per gli enti locali di applicare la percentuale dell'80% in luogo all'85% dell'accantonamento di bilancio al fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE	s	c				30,0			30,0		
1	1019		Ristoro agli autotrasportatori per le maggiori spese affrontate in conseguenza dell'evento del crollo del ponte Morandi	s	c	80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0	
1	1020		Finanziamento Zona Franca urbana città metropolitana di Genova	s	c	50,0	50,0							
1	1020		Finanziamento Zona Franca urbana città metropolitana di Genova	e	t				-50,0	-50,0		-50,0	-50,0	
1	1022		Estensione del carattere non commerciale alle strutture periferiche degli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a funzioni di pubblico interesse - IRES	e	t	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
1	1022		Estensione del carattere non commerciale alle strutture periferiche degli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a funzioni di pubblico interesse - IRAP	e	t				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1	1022		Estensione del carattere non commerciale alle strutture periferiche degli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a funzioni di pubblico interesse - IRAP	s	c	0,1	0,1	0,1						
1	1023		Finanziamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per realizzazione del Piano straordinario di sviluppo portuale, dell'intermodalità e dell'integrazione città - porto	s	k	50,0	50,0	50,0	20,0	50,0	50,0	20,0	50,0	50,0
1	1029		Fondo per investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico	s	k	800,0	900,0	900,0	600,0	800,0	900,0	600,0	800,0	900,0
1	1042-1045		Imposta sui veicoli più inquinanti (malus)	e	t	61,7	74,1	74,1	61,7	74,1	74,1	61,7	74,1	74,1
1	1042-1045		Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA- IRES/IRPEF	e	t		-3,4	-2,6					-3,4	-2,6
1	1042-1045		Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA-IRAP	e	t								-0,6	-0,4
1	1042-1045		Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA-IRAP	s	c		0,6	0,4						
1	1039		Detrazione per acquisti e installazione delle colonnine elettriche per i privati e le imprese.	e	t	0,1	-0,3	-1,9	0,1	-0,3	-1,9	0,1	-0,3	-1,9
1	1039		Credito di imposta per acquisti veicoli di categoria M1 nuovo di fabbrica	s	k	60,0	70,0	70,0	60,0	70,0	70,0	60,0	70,0	70,0
1	1048		Riduzione della tassa automobilistica al 50% degli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico in possesso di certificato di rilevanza storica articolo 63 della legge n.342/2000	e	t				-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
1	1051		Disposizioni in materia di giochi-Aumento PREU	e	t	616,9	614,9	614,9	616,9	614,9	614,9	616,9	614,9	614,9
1	1052	a)	Incremento imposta unica dovuta sui giochi a distanza	e	t	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1	1052	c)	Incremento imposta sulle scommesse a quota fissa e su quelle virtuali	e	t	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1	1053		Rivalutazione valore partecipazioni non negoziate e terreni	e	t	341,0	185,0	185,0	341,0	185,0	185,0	341,0	185,0	185,0
1	1054		Innalzamento delle aliquote dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni (dall'8% al 10% per terreni e partecipazioni non qualificate; dall'8% all'11% per le partecipazioni qualificate)	e	t	115,5	62,6	62,6	115,5	62,6	62,6	115,5	62,6	62,6
1	1055		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI	e	t	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6
1	1055		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI- IRPEF	e	t	5.121,4	2.917,5	2.921,4	5.121,4	2.917,5	2.921,4	5.121,4	2.917,5	2.921,4
1	1055		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Regionale	e	t				144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
1	1055		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Regionale	s	c	-144,4	-144,4	-144,4						
1	1055		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Comunale	e	t				65,7	50,5	50,5	65,7	50,5	50,5

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO			
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	1055		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (IR) - Addizionale Comunale	s	c	-65,7	-50,5	-50,5							
1	1055		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (IR) - Utilizzo credito di imposta	s	k	-0,5	-1,7	-3,9	-0,5	-1,7	-3,9	-0,5	-1,7	-3,9	
1	1056		Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti- IRES	e	t	770,0			770,0			770,0			
1	1056		Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti- IRAP	e	t					180,0		180,0			
1	1056		Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti- IRAP o libbro nuovo di fabbrica	s	c	-180,0									
1	1057		Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo elettrico	s	k	10,0			10,0			10,0			
1	1063		Utilizzo Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi parenti, di cui all'articolo 34-ter, comma 5 legge n.196/2009- Mise	s	k	-10,0			-10,0			-10,0			
1	1066		Aumento dell'accounting dell'imposta sulle assicurazioni dal 59% all'85% per il 2019, dal 74% al 90% per il 2020 e dal 74% al 100% dal 2021	e	t	832,0	-320,0	320,0	832,0	-320,0	320,0	832,0	-320,0	320,0	
1	1067		Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivate dall'applicazione dell'IFRS 9-IRES	e	t		-111,7	-111,7	1.005,5	-111,7	-111,7	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7
1	1067		Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivate dall'applicazione dell'IFRS 9-IRAP	e	t		-18,3	18,3	164,5	-18,3	18,3	164,5	-18,3	18,3	-18,3
1	1067		Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivate dall'applicazione dell'IFRS 9-IRAP	s	c	-164,5	18,3	18,3							
1	1074-1078		Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati	e	t	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6
1	1079		Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento in 11 anni (dal 2019 al 2029)- IRES	e	t	1.045,1	746,5	533,2	1.045,1	746,5	533,2	1.045,1	746,5	533,2	533,2
1	1079		Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento in 11 anni (dal 2019 al 2029)- IRAP	e	t										
1	1079		Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento in 11 anni (dal 2019 al 2029)- IRAP	s	c	-263,0	-179,8	-124,9							
1	1080		Abrogazione ACE - IRES	e	t		2.086,2	1.192,1							
1	1080		Abrogazione ACE-Credito IRAP	e	t				227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
1	1080		Abrogazione ACE-Credito IRAP	s	c	-227,8	-227,8	-227,8							
1	1080		Abrogazione dell'ACE - IRPEF	e	t		58,5	33,4							
1	1085		Abrogazione credito di imposta per i contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121 della legge n.190/2015	s	c	-163,0	-163,0	-163,0							
1	1086		Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 - Comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c										
1	1092		Estensione riduzione base imponibile IMU, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	e	t										
1	1092		Estensione riduzione base imponibile IMU, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	s	c	0,5	0,5	0,5							
1	1094		Banda larga-maggiori introiti frequenza 5G	e	ext										
1	1095-1097		Disposizioni in materia di giochi	e	ext	70,8			70,8			70,8			200,0
1	1114		Risorse destinate allo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti in occasione del trentesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	1110		Incremento contributo agli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all'articolo 1, comma 1039, legge n.205/2017	s	k		51,0								51,0
1	1111		Utilizzo Fondo di parte capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi parenti, di cui all'articolo 34-ter, comma 5 legge n.196/2009- Mise	s	k		-51,0								-51,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			IMDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	1112		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici "Torino 2006"	e	ext	29,0			29,0			29,0		
1	1115		Rilanciamento Fondo speciale di parte corrente	s	c	146,0	148,4	179,5	146,0	148,4	179,5	146,0	148,4	179,5
1	1115		Rilanciamento Fondo speciale di conto capitale	s	k	72,7	109,4	150,0	47,7	124,4	135,0	47,7	124,4	135,0
1	1116		Incremento Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n.190/2014	s	c	13,6	11,5	102,4	13,6	11,5	102,4	13,6	11,5	102,4
1	1121		Revisione tariffe INAIL	e	co				-410,0	-525,0	-600,0	-410,0	-525,0	-600,0
1	1122	a)	Riduzione delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 11, comma 5, d.lgs n.81/2008	s	c				-110,0	-100,0	-100,0	-110,0	-100,0	-100,0
1	1122	b)	Riduzione delle risorse destinate allo sconto per prevenzione di cui all'articolo 3, D.lgs n.38/2000	s	c					-50,0	-50,0		-50,0	-50,0
1	1122	d)	Revisione tariffe INAIL - minore deducibilità IRRES/IRPEF	e	t		143,5	122,3		143,5	122,3		143,5	122,3
1	1122	d)	Revisione tariffe INAIL - minore deducibilità IRAP	e	t					30,3	24,9		30,3	24,9
1	1122	d)	Revisione tariffe INAIL - minore deducibilità IRAP	s	c		-30,3	-24,9						
1	1122	e)	Modifica acconto cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, comma 4 d.lgs n.23/2011 - Innalzamento al 100% dal 2021	e	t			115,7			115,7			115,7
1	1122	e)	Modifica acconto sull'imposta di bollo assolta in modi virtuale di cui all'articolo 82, comma 9, D.L. n.112/2008 - Innalzamento al 100% dal 2021	e	t			60,4			60,4			60,4
1	1131		Prolungamento del afferrimento dell'applicazione delle disposizioni delle revisioni delle circoscrizioni giudiziarie per circondari de l'Aquila e Chieti	s	c		0,5	1,5		0,5	1,5		0,5	1,5
			Accantonamento per DL autoservizi pubblici non di linea	s	k	1,0			1,0			1,0		
			TOTALE ENTRATE			-7.949,6	1.741,3	7.702,1	-4.287,5	5.021,8	8.345,2	-5.054,5	4.890,6	8.502,0
			TOTALE SPESE			12.901,8	16.886,2	16.692,3	12.401,5	17.727,6	16.909,2	11.349,5	17.473,6	16.704,2
			TOTALE ARTICOLATO			-20.851,3	-15.094,9	-8.990,2	-16.689,0	-12.705,8	-8.564,0	-16.404,0	-12.583,0	-8.202,2

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
MANOVRA SEZIONE II														
TOTALE RIFINANZIAMENTI														
			Spesa parte corrente	659,2		4.194,0	1.794,2	3.044,0	894,0	794,2	2.044,0	894,0	894,0	
			Spesa conto capitale	1.955,0		2.199,0	659,2	2.199,0	679,0	659,2	2.199,0	679,0	679,0	
			Entrate tributarie/correnti	0,0		1.995,0	1.135,0	1.195,0	215,0	135,0	195,0	215,0	215,0	
				0,0		0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	
			TOTALE RIPROGRAMMAZIONI	-2.240,0		-4.200,0	-3.090,0	800,0	890,0	-3.090,0	800,0	890,0	890,0	
			Spesa parte corrente	-2.240,0		-4.200,0	-3.090,0	800,0	890,0	-3.090,0	800,0	890,0	890,0	
			Spesa conto capitale	-1.758,1		-768,6	-2.522,6	-876,0	-696,6	-2.522,6	-876,0	-696,6	-696,6	
			TOTALE DEFINANZIAMENTI	-481,2		-558,1	-481,2	-558,1	-412,4	-481,2	-558,1	-412,4	-412,4	
			Spesa parte corrente	-1.276,9		-210,5	-2.043,2	-319,7	-286,0	-2.043,2	-319,7	-286,0	-286,0	
			Spesa conto capitale	0,0		0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	
			Entrate tributarie/correnti	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Decreto legge n. 119/2018	0,0		0,0	39,3	39,2	51,3	39,27	39,18	51,3	51,35	
			Entrate tributarie	427,8		1.503,6	459,8	2.108,0	2.823,0	459,8	2.108,0	2.823,0	2.823,0	
			Entrate tributarie/ contributive	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Entrate extratributarie	-0,2		-0,2	-13,4	110,8	148,3	-13,4	110,8	148,3	148,3	
			Entrate contributive	0,0		0,0	-1,0	358,0	458,0	-1,0	358,0	458,0	458,0	
			Entrate in conto capitale	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Spese correnti	391,3		1.307,9	390,3	1.642,1	2.477,9	390,3	1.642,1	2.477,9	2.477,9	
			Spese in conto capitale	36,3		195,5	15,8	895,5	900,0	15,8	895,5	900,0	900,0	
				427,6		1.503,4	445,4	2.576,8	3.429,3	445,4	2.576,8	3.429,3	3.429,3	
				427,6		1.503,4	405,1	2.537,6	3.377,9	405,1	2.537,6	3.377,9	3.377,9	
			TOTALE MANOVRA D.L.B.	-19.467,4		-14.320,3	-12.831,4	-15.634,7	-9.600,1	-11.546,4	-14.511,9	-9.238,3	-9.238,3	